

**BOZZE DI STAMPA**  
**29 febbraio 2012**  
**N. 1**

**SENATO DELLA REPUBBLICA**  
————— **XVI LEGISLATURA** —————

**Conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012,  
n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo  
sviluppo delle infrastrutture e la competitività (3110)**

**EMENDAMENTI**

**E**

**ORDINI DEL GIORNO**

**PARTE II**

**Articoli da 30 a 97**

## EMENDAMENTI

### Art. 30.

#### 30.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo le parole: «è tenuta a trasmettere all'Isvap, con cadenza annuale,» aggiungere le seguenti: «pena l'applicazione di una sanzione amministrativa definita dall'Isvap».*

---

#### 30.2 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, è inserito il seguente:*

*«1-bis. Il mancato invio della relazione di cui al comma precedente comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap di una sanzione da un minimo di 10.000 ad un massimo di 50.000 euro».*

---

## Art. 31.

### 31.1 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, nel primo periodo: dopo le parole: «del presente decreto-legge», inserire le seguenti: «avvalendosi dell'Istituto poligrafico e zecca dello Stato (IPZS)».*

---

### 31.2

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo le parole: «loro sostituzione» sopprimere le seguenti: «o integrazione».*

---

### 31.250 (già em. 31.3 e 31.4)

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, dopo le parole: «7 settembre 2005, n. 209,» inserire le seguenti: «con esclusione dei periodi di sospensiva dell'assicurazione regolarmente contrattualizzati.».*

---

### 31.5

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, sostituire il terzo periodo con il seguente: «Gli iscritti nell'elenco hanno 15 giorni di tempo per regolarizzare la propria posizione. Trascorso il termine di quindici giorni dalla comunicazione, l'elenco di coloro che non hanno regolarizzato la propria posizione viene messo a disposizione delle forze di polizia e delle prefetture competenti in ragione del luogo di residenza del proprietario del veicolo.».*

---

**31.6**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. Le compagnie d'assicurazione rilasciano in ogni caso attestazione dell'avvenuta stipula del contratto e del pagamento del relativo premio entro i termini stabiliti, e la relativa semplice esibizione da parte del proprietario del veicolo, o di chi altri ne ha interesse, prevale in ogni caso rispetto a quanto accertato o contestato per effetto delle previsioni contenute nei commi 1, 2 e 3.».

---

**31.7**

CARUSO, ALLEGRINI

*Sopprimere il comma 3.*

---

## Art. 32.

### 32.100 (testo 2)/1

BUGNANO

*All'emendamento 32.100, sopprimere le parole da: «, in grado di rilevare l'idoneità» fino alla fine del periodo.*

---

### 32.100 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo le parole: «denominati scatola nera o equivalenti» aggiungere le seguenti: «o ulteriori dispositivi, individuati con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».*

---

### 32.2

VALDITARA

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono aggiunti in fine i seguenti periodi: "Le imprese possono richiedere ai soggetti che presentano proposte per l'assicurazione obbligatoria di sottoporre volontariamente il veicolo a ispezione, prima della stipula del contratto. Qualora si proceda a ispezione ai sensi del periodo precedente, le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Al fine di assicurare maggiore trasparenza e chiarezza delle tariffe e di promuovere l'efficienza economica nel rispetto delle regole della concorrenza, l'ISVAP definisce attraverso un proprio regolamento le modalità di pubblicazione anche via internet di tutti i dati e le informazioni utili ad una migliore comparazione delle tariffe che le compagnie assicurative praticano in relazione alle differenti classi di merito dei clienti, e che consentano di mettere in particolare evidenza i diversi sconti praticati dalle medesime compagnie in favore dei clienti che rientrano nelle classi di merito più basse. L'assicurato, può rivendicare alla propria compagnia il diritto di recesso dal contratto di assicurazione con risarcimento del danno

qualora venga rilevata, l'esistenza di differenze tariffarie e di sconto rispetto alla media delle altre compagnie sul mercato che non siano giustificate da specifici servizi aggiuntivi. In tal senso, attraverso il regolamento di cui al periodo precedente, l'ISVAP stabilisce le precise condizioni e modalità di esercizio del diritto di recesso e dell'eventuale risarcimento del danno"».

---

### 32.3

ALICATA, FLERES

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Al comma 1 dell'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunti i seguenti periodi: "Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione e funzionamento sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo. Con regolamento dell'ISVAP, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e dell'Autorità Garante per la Protezione dei dati personali, sono stabilite modalità di raccolta, gestione e utilizzo in modo particolare a fini tariffari e della determinazione della responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati così raccolti dalle imprese. Con regolamento del Ministro dello sviluppo economico è fissato uno standard tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati, al quale le imprese dovranno adeguarsi entro 2 anni dalla sua emanazione"».

---

### 32.5

PONTONE

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «praticano una riduzione», aggiungere le seguenti: «del dieci per cento sul premio della polizza».*

---

### 32.6

MATTEOLI

*Al comma 1, secondo periodo, dopo le parole: «le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo» aggiungere le seguenti: «non inferiore almeno al 10%».*

---

### 32.7

VIESPOLI

*Al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «le imprese praticano una riduzione rispetto alle tariffe» con le seguenti: «le imprese dovranno praticare una riduzione di almeno il 10 per cento rispetto alle tariffe».*

*Conseguentemente al comma 1, al secondo periodo, sostituire le parole: «che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe» con le seguenti: «che dovranno inoltre praticare una riduzione di almeno il 20 per cento rispetto alle tariffe»; al comma 3, alla lettera a) ivi richiamata, al sesto periodo, sostituire le parole: «ovvero siano state riparate prima dell'ispezione stessa, con le seguenti: «ovvero siano state riparate prima dei cinque giorni lavorativi previsti per l'ispezione stessa»; al comma 3, alla lettera a) ivi richiamata, al sesto periodo, dopo le parole: «gli interventi riparativi effettuati» aggiungere le seguenti: «e la spesa sostenuta».*

---

### 32.8

PONTONE

*Al comma 1, sostituire il terzo periodo con i seguenti: «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, viene praticato uno sconto di del quindici per cento sul prezzo della polizza. I costi per l'installazione, la gestione del servizio e la eventuale disinstallazione sono a carico delle compagnie che praticano, inoltre, una riduzione del quindici per cento alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo e del venti per cento qualora l'assicurato faccia installare la scatola nera e, contemporaneamente, ispezionare preventivamente il veicolo. Le riduzioni permangono, in termini percentuali, anche in occasione di eventuali aumenti delle tariffe».*

---

### **32.9 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto».

---

### **32.11**

SANGALLI, ARMATO

*Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato».

---

### **32.12**

CAGNIN, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Al comma 1, il periodo finale del comma 1, articolo 1322, del decreto legislativo 209/2005, viene così riformulato:* «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, i costi di installazione, manutenzione, riparazione e disinstallazione sono a carico integrale delle compagnie».

---

### **32.13**

BUGNANO

*Al comma 1, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa sta-

bilita ai sensi del primo periodo all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive, a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura superiore ai costi sostenuti direttamente dall'assicurato».

---

### **32.14**

GERMONTANI

*Al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dal seguente:* «Nel caso in cui l'assicurato acconsenta all'installazione di meccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo, denominati scatola nera o equivalenti, l'impresa deve applicare una riduzione del premio rispetto alla tariffa stabilita ai sensi del primo periodo, all'atto della stipulazione del contratto o in occasione delle scadenze successive a condizione che risultino rispettati i parametri stabiliti dal contratto. In ogni caso la riduzione di premio deve corrispondere ad una misura superiore agli eventuali costi sostenuti direttamente dall'assicurato».

---

### **32.17**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRIANA, VIMERCATI

*Al comma 1, terzo periodo, dopo:* «scatola nera o equivalenti» *inserire le seguenti parole:* «dizione avente le caratteristiche conformi a quanto previsto dalla normativa del Comitato Elettrotecnico Italiano (CEI) n. 79/56, in tema di sistemi di tipo *black-box*».

*Conseguentemente, dopo il terzo periodo inserire il seguente:* «Tali meccanismi, atti a ricostruire la dinamica degli incidenti, possono prevedere sistemi di rintracciamento satellitare e/o sistemi video integrati, sia rivolti verso l'interno che verso l'esterno del veicolo. I dati ed i filmati rilevati da tali meccanismi potranno costituire piena prova in giudizio».

---

### **32.20 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, sostituire le parole da:* «i costi sono a carico» *fino a:* «alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.» *con le seguenti:* «i costi di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità,

sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Con regolamento emanato dall’Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e il Garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di raccolta, gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l’interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dell’assicurato di un contratto di assicurazione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, è definito uno standard tecnologico comune, hardware e software, per la raccolta, la gestione e l’utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla data di entrata in vigore del predetto decreto».

---

### **32.1 (testo 2)**

CAGNIN, DIVINA, VACCARI, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA

*Al comma 1, sostituire le parole da: «i costi sono a carico» fino a: «alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.» con le seguenti: «di installazione, disinstallazione, sostituzione, funzionamento e portabilità, sono a carico delle compagnie che praticano inoltre una riduzione significativa rispetto alle tariffe stabilite ai sensi del primo periodo.».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Con regolamento emanato dall’Isvap, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico e l’Autorità garante per la protezione dei dati personali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono stabilite le modalità di raccolta gestione e utilizzo, in particolare ai fini tariffari e della determinazione delle responsabilità in occasione dei sinistri, dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, nonché le modalità per assicurare l’interoperabilità dei meccanismi elettronici di cui al comma 1 in caso di sottoscrizione da parte dello assicurato di un contratto di assicura-

zione con impresa diversa da quella che ha provveduto ad installare tale meccanismo.

1-ter. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sentita l'Autorità garante per la protezione dei dati personali, è definito uno *standard* tecnologico comune hardware e software per la raccolta, la gestione e l'utilizzo dei dati raccolti dai meccanismi elettronici di cui al comma 1, al quale le imprese di assicurazione dovranno adeguarsi entro due anni dalla sua emanazione».

---

### **32.250 (già 32.24 e 32.25)**

GHIGO

*Al comma 2, lettera b), dopo le parole: «è effettuata», sopprimere la parola: «anche».*

---

### **32.26**

PONTONE

*Al comma 2, dopo la lettera d), inserire la seguente:*

*«d-bis) al comma 4-bis, sopprimere le parole: "o da un componente stabilmente convivente del suo nucleo familiare"».*

---

### **32.27**

BENEDETTI VALENTINI, GHIGO, SPADONI URBANI, CENTARO, GIOVANARDI, CASELLI, MESSINA

*Al comma 3 è soppressa integralmente la lettera a).*

---

### **32.28**

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, lettera a), le parole: «, presentata secondo le modalità indicate nell'articolo 145, deve essere corredata della denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 143 e recare l'indicazione del codice fiscale degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'en-*

tità del danno» sono sostituite dalle seguenti: «deve recare l'indicazione degli aventi diritto al risarcimento e del luogo, dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili, per non meno di due giorni non festivi, per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del danno», e, conseguentemente sopprimere le parole da: «Al fine di consentire» fino a: «risarcimento da parte dell'assicuratore».

---

### **32.29**

SANGALLI, FIORONI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI, MARITATI, LEGNINI

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «per cinque giorni consecutivi non festivi» con le seguenti: «in uno dei cinque giorni non festivi».*

---

### **32.30**

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI

*Al comma 3, lettera a), sostituire le parole: «per cinque giorni consecutivi non festivi» con le seguenti: «in un giorno concordato dei cinque giorni non festivi».*

---

### **32.31**

CENTARO

*Al comma 3, lettera a), sostituire nel quarto periodo la parola: «cinque» con la seguente: «tre».*

---

### **32.32**

CAGNIN, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Al comma 3, sostituire le parole: «non festivi» con le seguenti: «, in accordo con l'assicurato».*

---

### 32.33

BRUNO, RUSSO

*Al comma 3, lettera a), aggiungere dopo le parole: «richiesta di risarcimento da parte dell'assicuratore.» le seguenti parole: «Dal giorno successivo al quinto e sino al giorno della effettuazione della ispezione diretta, l'indennizzo in favore del danneggiato è incrementato nella misura del doppio della frazione di premio corrisposta dal danneggiato, calcolata dividendo il premio stesso per il numero di giorni decorsi in attesa della ispezione.».*

---

### 32.34 (testo 2)

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, lettera b), capoverso «2-bis», primo periodo, le parole: «qualora l'impresa di assicurazione abbia provveduto alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 e» sono sostituite dalle seguenti: «l'impresa di assicurazione provvede alla consultazione delle banche dati di cui all'articolo 135 e qualora.».*

---

### 32.35

BUGNANO

*Al comma 3, alla lettera b), capoverso «2-bis» aggiungere, infine, il seguente periodo: «In caso di sinistri che abbiano causato lesioni personali, l'impresa di assicurazione ha l'obbligo di procedere in fase di liquidazione alla consultazione della banca dati sinistri di cui all'articolo 135 del Codice delle assicurazioni private.».*

*Indi, all'articolo 315 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è aggiunto, infine, il seguente:*

*«3-bis. L'inosservanza dell'obbligo di consultazione di cui all'articolo 148, comma 2-bis, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila.».*

---

### 32.37

GARRAFFA

*Al comma 3, lettera b), al comma 2-bis, aggiungere le seguenti parole: «A fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, in*

fase di liquidazione dei sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso l'impresa di assicurazione deve procedere alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135.

*2-ter.* All'articolo 315 del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"4. Il mancato adempimento dell'obbligo di consultazione di cui all'articolo 148, comma *2-bis* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila".».

---

### **32.36**

ASTORE

*Al comma 3, lettera b), dopo il comma 2-bis, inserire i seguenti:*

«*2-ter.* Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomeni fraudolenti, in fase di liquidazione dei sinistri che abbiano causato lesioni personali o il decesso l'impresa di assicurazione deve procedere alla consultazione della Banca dati sinistri di cui all'articolo 135;

*3-quater.* All'articolo 135 del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Il mancato adempimento dell'obbligo di consultazione di cui all'articolo 148, comma *2-bis* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila".».

---

### **32.300**

ASTORE

*Al comma 3, lettera b), dopo il capoverso 2-bis, inserire il seguente:*

«*2-ter.* All'articolo 135 del codice delle assicurazioni di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:

"*3-bis.* Il mancato adempimento dell'obbligo di consultazione di cui all'articolo 148, comma *2-bis* è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila".».

---

**32.38/400**

TOMASSINI

*All'emendamento 32.38, dopo le parole: «accertamento clinico» sopprimere le seguenti: «strumentale obiettivo».*

---

**32.38**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".».

---

**32.39**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Dopo il comma 3, è inserito il seguente:*

«3-bis. All'articolo 315 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 3 è inserito il seguente:

"4. Il mancato adempimento dell'obbligo di consultazione di cui all'articolo 148, comma 2-bis è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro mille a euro diecimila".».

---

**32.40**

BUGNANO

*Dopo il comma 3, aggiungere, infine, il seguente:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno in ogni caso dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente".».

---

### 32.43

FIORONI, SANGALLI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Al comma 2 dell'articolo 139 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente"».

---

### 32.440

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate le seguenti modifiche:

a) alla rubrica, dopo le parole: "banca dati sinistri", aggiungere le seguenti: "e banche dati anagrafe testimoni e anagrafe danneggiati";

b) al comma 1, le parole: "è istituita" sono sostituite dalle seguenti: "sono istituite" e dopo le parole: "ad essi relativi", aggiungere infine le seguenti: "e due banche dati denominate 'anagrafe testimoni e 'anagrafe danneggiati";

c) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Le procedure di organizzazione e di funzionamento, le modalità e le condizioni di accesso alle banche dati di cui al comma 1, da parte delle pubbliche amministrazioni, dell'autorità giudiziaria, delle forze di polizia, delle imprese di assicurazione e di soggetti terzi, nonché gli obblighi di consultazione delle banche dati da parte delle imprese di assicurazione in fase di liquidazione dei sinistri, sono stabiliti dall'ISVAP, con regolamento, sentiti il Ministero dello Sviluppo Economico e il Ministero dell'Interno, e, per i profili di tutela della riservatezza, il Garante per la protezione dei dati personali"».

*Conseguentemente al comma 3, lettera b), capoverso 2-bis, primo periodo, sostituire le parole: «della banca dati sinistri» con le seguenti: «delle banche dati».*

---

**32.490**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 3 è aggiunto il seguente:*

«3-bis. All'articolo 139, comma 1, alinea, del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dop le parole: "è effettuato" sono inserite le seguenti: ", solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti visivamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione,».

---

**32.52**

PONTONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. In caso di assenza di sinistri e relativo passaggio ad una classe di merito superiore, il massimo eventuale aumento percentuale applicabile sull'ultimo premio assicurativo pagato non può superare il tasso d'inflazione».

---

**32.53**

PONTONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Nei casi di lesioni personali, le relative certificazioni mediche devono essere prodotte esclusivamente da una struttura pubblica».

---

**32.54 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Per le classi di massimo sconto, a parità di condizioni soggettive ed oggettive, ciascuna compagnia di assicurazione deve praticare identiche offerte».

---

**32.400**

DE LILLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. È fatta salva la disposizione, di cui all'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, per la quale è vietato sottoporre la persona danneggiata a radiazioni ionizzanti il cui utilizzo a fini medico legali è sanzionato ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo in parola, con la reclusione da due a cinque mesi e con l'ammenda da 10000 a 50000 euro. Sono altresì nulli eventuali provvedimenti in contrasto con i contenuti della Direttiva 97/43/Euratom del Consiglio del 30 giugno 1997 riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la Direttiva 84/466/Euratom. È fatta salva in ogni caso la facoltà di procedere all'accertamento dei residui di natura permanente mediante l'utilizzo di corretta criteriologia medico legale con particolare riferimento all'accertamento clinico dei postumi della lesione anche di natura soggettiva».

---

**32.403**

DE LILLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. È fatta salva la disposizione, di cui all'art. 98, comma 3, del decreto legislativo 17 marzo 1995 n. 230, per la quale l'obbligo per il danneggiato di sottoporsi a esami radiografici nocivi alla salute è vietata se non per scopi diagnostici e terapeutici, la cui violazione è sanzionata, ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo in parola, con la reclusione da due a cinque mesi e con l'ammenda da 10000 a 50000 euro. Sono altresì nulli eventuali provvedimenti in contrasto con i contenuti della Direttiva 97/43/Euratom del Consiglio del 30 giugno 1997 riguardante la protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse a esposizioni mediche e che abroga la Direttiva 84/466/Euratom».

---

**32.401**

DE LILLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 2, dell'articolo 139, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "Il danno alla persona per lesioni di lieve en-

tità è risarcito solo a seguito di riscontro medico legale da cui risulti clinicamente o strumentalmente accertata l'esistenza della lesione"».

---

**32.402**

DE LILLO

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al comma 2, dell'articolo 139, del Codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è aggiunto, infine, il seguente periodo: "In ogni caso, le lesioni di lieve entità, che non siano suscettibili di accertamento clinico o strumentale obiettivo, non potranno dar luogo a risarcimento per danno biologico permanente"».

---

**Art. 33.**

**33.1**

BENEDETTI VALENTINI, GHIGO, SPADONI URBANI, ASTORE, CENTARO,  
GIOVANARDI CASELLI, MESSINA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**33.2**

SACCOMANNO, TOMASSINI, BATTAGLIA, CALABRÒ D'AMBROSIO LETTIERI,  
BIANCHI, GRAMAZIO

*Al comma 1, lettera a) dopo il punto 2) aggiungere il seguente:*

«3) dopo le parole: "dal codice penale," aggiungere le seguenti:  
"fatto salvo che i trattamenti medico-chirurgici adeguati alle finalità tera-  
peutiche ed eseguiti secondo le regole dell'arte da un esercente una pro-  
fessione medico-chirurgica o da altra persona legalmente autorizzata allo  
scopo di prevenire, diagnosticare, curare o alleviare una malattia del corpo  
o della mente, non si considerano offese all'integrità fisica,"».

---

**33.3**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Al primo comma dell'articolo 642 del codice penale, le pa-  
role: "da sei mesi a quattro anni" sono sostituite dalle seguenti: "da uno  
a cinque anni"».

---

## Art. 34.

### 34.1

CAGNIN, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 34.2

ZANOLETTI

*Sopprimere l'articolo.*

---

### 34.4

CAGNIN, DIVINA, VACCARI, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. - (*Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto*). – 1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo, responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo corpi veicoli terrestri sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate, non appartenenti a medesimi gruppi economico-finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *Internet*.

2. Le Imprese saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere all'obbligo previsto dal presente comma, ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3. L'intermediario può assolvere l'obbligo di cui sopra anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del R.U.I. (Registro unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi, tenuto dall'ISVAP).

4. Alla fine del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo n. 209 del 7 settembre 2005 (Codice delle Assicurazioni private), è aggiunto il seguente periodo: "ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti".

5. L'ISVAP dispone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, uno "standard minimo" delle condizioni di assicurazione RC auto obbligatorie.

6. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1, è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato».

---

### **34.5**

VIESPOLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. - (*Obbligo di confronto delle tariffe r.c. auto*). – 1. È facoltà delle Compagnie di assicurazione modulare le tariffe r.c. auto in base a profili di personalizzazione dei rischi. Entro tre mesi dalla data di conversione del presente decreto, devono essere escluse da detta parametrizzazione ogni e qualsivoglia elemento legato alla territorialità del Consumatore contraente. Ciò in ottemperanza e rispetto di quanto previsto dagli articoli 2 e 3 della Costituzione.

2. Entro sei mesi dalla data di conversione del presente decreto, gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo assicurativo danni derivanti dalla circolazione di veicoli e natanti, sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il Consumatore contraente in modo corretto, trasparente ed esaustivo sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative non appartenenti a medesimi gruppi e da essi in vario modo rappresentati e remunerati.

3. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1, è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

4. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 2 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della Compagnia con cui è stato stipulato il contratto, di una sanzione in misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000 ed all'Intermediario in misura non inferiore a 100 volte l'importo delle provvigioni percepite sul contratto stipulato e comunque non superiore ad euro 10.000».

---

### **34.6**

ALICATA, FLERES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. - (*Obbligo di confronto delle tariffe responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori*). – 1. Gli interme-

diari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo Responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo Corpi veicoli terrestri sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate, non appartenenti a medesimi gruppi economico-finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *internet*.

2. Le imprese saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere all'obbligo previsto dal presente comma, ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3. L'intermediario può assolvere all'obbligo di cui sopra anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del RUI (Registro Unico degli Intermediari) assicurativi e riassicurativi, tenuto dall'ISVAP.

4. Alla fine del comma 2 dell'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono aggiunte le seguenti parole: "ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti".

5. L'ISVAP predispone, entro 3 mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno standard minimo delle condizioni di assicurazione r.c. auto obbligatorie.

6. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato.

7. È fatto divieto alle imprese di assicurazione di intrattenere rapporti diretti con gli assicurati finalizzati alla promozione o al collocamento di prodotti o servizi assicurativi».

---

### 34.7

FIORONI, SANGALLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. - (*Obbligo di confronto delle tariffe*). – 1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo, Responsabilità civile Veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo Corpi veicoli terrestri sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate, non appartenenti a medesimi gruppi economico-finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *internet*.

2. Le imprese saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere all'obbligo previsto dal comma 1, ne facciano richiesta, purché in possesso dei requisiti previsti dalla legge.

3. L'intermediario può assolvere all'obbligo di cui al comma 1 anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del Registro Unico degli Intermediari assicurativi e riassicurativi istituito presso l'ISVAP.

4. Al comma 2 dell'articolo 109 del codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 è aggiunto, infine, il seguente periodo: "ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti".

5. Entro tre mesi dalla entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ISVAP adotta un provvedimento volto a stabilire le condizioni minime delle assicurazione r.c. auto obbligatorie.

6. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente di aver ricevuto le informazioni di cui al comma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore dell'assicurato».

---

### 34.8

ESPOSITO, BONFRISCO, CASOLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 34. – 1. I soggetti che distribuiscono coperture assicurative relative alla circolazione di veicoli e natanti sono tenuti a mettere a disposizione, a spese delle Compagnie, nei propri locali e/o sui propri siti *Internet*, un adeguato e agevole collegamento informativo per consentire ai propri clienti di connettersi con il preventivatore tariffario predisposto dall'ISVAP, al fine di consentire a questi ultimi di confrontare le tariffe offerte dal mercato per il loro specifico profilo di rischio. Nel caso di vendita polizze effettuata da un intermediario dovrà essere costituito un apposito spazio dedicato al confronto dei preventivi in ogni punto vendita.

2. Il cliente che abbia stipulato un contratto assicurativo RCA in locali o tramite siti *internet* sprovvisti di quanto previsto dal comma 1, potrà richiedere il rimborso totale del premio versato.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP alla compagnia che risponde in solido con l'eventuale intermediario intervenuto per perfezionare il contratto, di una sanzione in misura non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000.

4. Entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dello sviluppo economico, con proprio decreto, emana le disposizioni attuative.

5. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo r.c. auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi dalla emanazione del decreto di cui al comma precedente».

---

### **34.10**

FINOCCHIARO, ZANDA, LATORRE, CASSON, CECCANTI, DONAGGIO, GASBARRI, GIARETTA, INCOSTANTE, LEGNINI, PEGORER, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti, assicurativi del ramo assicurativo responsabilità civile veicoli terrestri e natanti e dei rischi ad esso accessori appartenenti al ramo corpi veicoli terrestri, sono tenuti, prima della sottoscrizione del contratto, a informare il cliente che ne faccia richiesta, in modo corretto, trasparente ed esaustivo, sulla tariffa e sulle altre condizioni contrattuali proposte da almeno tre diverse compagnie assicurative, da essi rappresentate, non appartenenti a medesimi gruppi economico finanziari, anche avvalendosi delle informazioni obbligatoriamente pubblicate dalle imprese di assicurazione sui propri siti *internet* o della libera collaborazione con altri intermediari. Le imprese di assicurazione saranno tenute a rilasciare il proprio mandato agenziale a quegli agenti che, per adempiere a quanto previsto dal presente comma, siano in possesso dei requisiti previsti dalla legge. L'intermediario può assolvere all'obbligo di cui sopra anche attraverso l'offerta di polizze intermedie per conto di altro soggetto iscritto alla medesima sezione del registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi tenuto dall'Isvap, in deroga a quanto previsto dall'articolo 109 del codice delle assicurazioni private. L'Isvap predispone, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, uno standard minimo delle condizioni di assicurazione R.C. Auto obbligatorie».

*Conseguentemente, sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Il mancato adempimento delle disposizioni di cui al comma 1, comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap di una sanzione a carico delle imprese di assicurazione, che risponde in solido con l'intermediario, nella misura stabilita dall'articolo 324 del codice delle assicurazioni private».

---

### **34.11**

BONFRISCO

*Al comma 1, dopo le parole: «Gli intermediari» inserire la seguente: «plurimandatari»;*

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire la frase che va dalle parole: «a carico» fino alle parole: «con questo» con la seguente: «a carico degli intermediari, che rispondono in solido con le imprese dalle quali hanno ricevuto il mandato,».*

---

**34.34**

GERMONTANI

*Al comma 1, la parola: «intermediari» è sostituita dalla seguente: «agenti».*

*Conseguentemente, le parole: «, prima della sottoscrizione del contratto,» sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di prima sottoscrizione del contratto,»; eliminare le parole: «e sulle altre condizioni contrattuali»; la parola: «proposte» è sostituita dalla seguente: «proposta».*

---

**34.404**

GIOVANARDI

*Al comma 1, sopprimere le seguenti parole: «L'esercizio del pluri-mandato è facoltà rimessa all'autonoma e indipendente scelta dell'agente. Le imprese di assicurazione rilasciano, a richiesta, il mandato di libera collaborazione anche su singolo contratto assicurativo agli agenti mono-mandatari per adempiere a quanto previsto dal presente comma».*

---

**34.12**

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Al comma 1, le parole: «a informare il cliente» sono sostituite dalle seguenti: «su richiesta del cliente a informarlo».*

---

**34.15**

ALICATA, FLERES

*Al comma 1, dopo le parole: «tre diverse compagnie assicurative», aggiungere le seguenti: «, da essi rappresentate».*

---

**34.17**

BUGNANO

*Al comma 2, sostituire la parola: «nullità» con la seguente: «annullabilità».*

---

### **34.100 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Sostituire il comma 3, con i seguenti:*

«3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico della compagnia che ha conferito il mandato all'agente, che risponde in solido con questo, in una misura pari a quanto stabilito dall'articolo 324 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

4. L'ISVAP predispone entro cinque mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge uno standard di modalità operative per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1.

5. L'ISVAP predispone, con cadenza semestrale, una apposita relazione sull'efficacia delle disposizioni di cui al presente articolo da pubblicare per via telematica sul proprio sito internet».

---

### **34.19**

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico dell'intermediario di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro. Nel caso di intermediari che agiscono su incarico di una o più imprese queste rispondono in solido con l'autore dell'illecito».

---

### **34.20**

GERMONTANI

*Il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'ISVAP a carico dell'intermediario di una sanzione amministrativa pecuniaria da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 5.000 euro. Nel caso di intermediari che agiscono su incarico di una o più imprese queste rispondono in solido con l'autore dell'illecito».

---

**34.21**

D'ALIA, MUSSO, SBARBATI

*Al comma 3, sostituire la parola: «comporta» con le seguenti: «costituisce pratica commerciale scorretta ai sensi dell'articolo 21 del codice del consumo di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 e comporta, altresì,».*

---

**34.35**

GERMONTANI

*Al comma 3, dopo la parola: «mandato» sono aggiunte le seguenti: «e dell'».*

*Conseguentemente le parole «, che risponde in solido con questo,» sono sostituite dalle seguenti: «, che rispondono in solido, di una sanzione in».*

---

**34.22**

MATTEOLI

*Al comma 3 sostituire le parole: «non inferiore a euro 50.000 e non superiore a euro 100.000», con le seguenti: «non inferiore a euro 20.000 e non superiore a euro 50.000».*

---

**34.36**

GERMONTANI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«4. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**34.27**

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo RC auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1».

---

**34.28**

FIORONI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«3-bis. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo r.c. auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012 , n. 1».

---

**34.29**

BUGNANO

*Dopo il comma 3, aggiungere, in fine, il seguente:*

«3-bis. Al fine di definire le concrete modalità applicative, della presente disposizione, gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi del ramo assicurativo danni si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di sessanta giorni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

**34.30**

GERMONTANI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:*

«3-bis. Gli intermediari che distribuiscono servizi e prodotti assicurativi nel ramo r.c. auto si adeguano all'obbligo di cui al comma 1 nel termine di quattro mesi dall'entrata in vigore del decreto legge 24 gennaio 2012, n. 1».

---

### **34.31**

VIESPOLI

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Entro dodici mesi dalla data di conversione del presente decreto è fatto obbligo a tutte le Compagnie assicuratrici abilitate nei rami danni all'esercizio del ramo Rc/Auto e Natanti ad estendere la propria presenza organizzata almeno nel settore di cui sopra e nei limiti dell'obbligatorietà come da legge 990/1969 e successive modificazioni in tutte le aree geografiche italiane in misura non inferiore al 25% del loro portafoglio RC/Auto e Natanti».

---

### **34.33**

ALICATA

*Dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. All'articolo 109 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 109, al comma 2 sono aggiunte in fine le seguenti parole: ", ma è consentita la collaborazione tra tutti gli iscritti"».

---

### **34.34**

GERMONTANI

*Al comma 1, la parola: «intermediari» è sostituita dalla seguente: «agenti».*

*Conseguentemente, le parole: «, prima della sottoscrizione del contratto,» sono sostituite dalle seguenti: «, in sede di prima sottoscrizione del contratto,»; eliminare le parole: «e sulle altre condizioni contrattuali»; la parola: «proposte» è sostituita dalla seguente: «proposta».*

---

### **34.35**

GERMONTANI

*Al comma 3, dopo la parola: «mandato» sono aggiunte le seguenti: «e dell'».*

*Conseguentemente, le parole: «, che risponde in solido con questo,» "sono sostituite dalle seguenti: «, che rispondono in solido, di una sanzione in».*

---

### **34.36**

GERMONTANI

*Dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:*

«4. Le disposizioni del presente articolo entrano in vigore trascorsi 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### **34.0.3**

PISTORIO, ASTORE

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Calmiere per gli aumenti della r.c. auto)*

1. L'Autorità Garante della concorrenza e del Mercato, sentita l'ISVAP, fissa le tariffe massime, che devono prevedere una riduzione di almeno il trenta per cento, nonché le condizioni e gli adeguamenti periodici delle polizze RC auto che le compagnie assicuratrici devono praticare agli utenti».

---

#### **34.0.4**

ASTORE

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 del decreto-legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente comma:

"1-*bis*. L'Isvap, allo scopo di garantire un sistema tariffario efficiente e coerente con le condotte di guida degli assicurati, determina, con regolamento, i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria di cui al comma 1, basata sulla variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, garantendo che il passaggio al nuovo sistema avvenga secondo criteri di equità"».

---

#### **34.0.5**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI, LEGNINI

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

1. All'articolo 133 del decreto-legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. AI fine di valorizzare la condotta di guida di ogni singolo assicurato, tenendo conto della progressiva condizione risultante della propria classe di merito basata sugli accadimenti sinistrosi causati, la variazione in diminuzione dei premi di cui al comma 1 è collegata al sistema della patente a punti".

2. Con regolamento Isvap, da emanarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite, ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, le modalità per considerare quale ulteriore elemento di individuazione del coefficiente di rischio di ciascun assicurato anche la valorizzazione

del dato risultante dal sistema di punti attribuito ad ogni singola patente ridefinendo il sistema Bonus/malus sui nuovi indici».

---

### **34.0.6**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

1. All'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, alla fine del comma 1, è aggiunto il seguente periodo: "La predetta variazione in diminuzione del premio si applica automaticamente nella misura preventivamente quantificata in rapporto alla classe di appartenenza attribuita alla polizza ed esplicitamente indicata nel contratto".

2. Il mancato rispetto della disposizione di cui al comma 1, comporta l'applicazione, da parte dell'ISVAP di una sanzione amministrativa».

---

### **34.0.7**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, LEGNINI

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

1. Al primo comma dell'articolo 1899 del codice civile, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "In caso di durata poliennale, l'assicurato ha facoltà di recedere annualmente dal contratto senza oneri e con preavviso di sessanta giorni".

2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano ai contratti stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».

---

### **34.0.8**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 34 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Certificato di chiusura inchiesta nell'assicurazione obbligatoria per i veicoli a motore)*

1. Nel capo IV del titolo X del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo l'articolo 150 è aggiunto il seguente:

"Art. 150-bis. – *(Certificato di chiusa inchiesta)*. – 1. È fatto obbligo alla compagnia di assicurazione di risarcire il danno derivante da furto o incendio di autoveicolo, indipendentemente dalla richiesta del rilascio del certificato di chiusa inchiesta, fatto salvo quanto disposto dal comma.

2. Nei procedimenti giudiziari nei quali si procede per il reato di cui all'articolo 642 del codice penale, limitatamente all'ipotesi che il bene assicurato sia un autoveicolo, il risarcimento del danno derivante da furto o incendio dell'autoveicolo stesso è effettuato previo rilascio del certificato di chiusa inchiesta"».

---

### **34.0.9**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, TOMASELLI, LEGNINI

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Abolizione del tacito rinnovo)*

1. All'articolo 131 del Codice delle assicurazioni private di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo il comma 2-ter è aggiunto il seguente:

"2-quater. In deroga all'articolo 1899 del codice civile, per il contratto di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile auto, sono nulle le clausole di tacito rinnovo. L'impresa di assicurazione è comunque obbligata ad informare il contraente della scadenza del contratto almeno 30 giorni prima della medesima"».

---

### **34.0.10**

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Introduzione del tasso unico di costo della polizza assicurativa)*

1. Al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, Codice delle assicurazioni, dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:

"Articolo 35-bis – *(Tasso unico di costo della polizza assicurativa (Tucpa))*. – 1. Nell'informativa precontrattuale fornita ai clienti e nei contratti delle assicurazioni deve essere obbligatoriamente indicato il tasso unico di costo della polizza assicurativa (Tucpa) comprensivo di tutti gli elementi che concorrono al costo complessivo reale della polizza stessa in riferimento all'ammontare del premio previsto. Il medesimo Tucpa deve altresì essere obbligatoriamente pubblicato sul sito istituzionale dell'ISVAP.

2. In caso d'inadempienza della disposizione di cui al comma 1, il contratto è nullo e si applica l'articolo 167, comma 2"».

---

### **34.0.11**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-bis. L'ISVAP allo scopo di garantire un sistema tariffario efficiente e coerente con le condotte di guida degli assicurati, determina, con regolamento, i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria di cui al comma 1, basata sulla variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, garantendo che il passaggio al nuovo sistema avvenga secondo criteri di equità"».

---

### **34.0.12**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Promozione della concorrenza nell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e natanti)*

1. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali, di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10 e 12, del Decreto Legislativo n. 209 del 2005, che distribuiscono i propri prodotti per tramite di intermediari di assicurazione iscritti alla sezione A del Registro Unico Intermediari, devono garantire la presenza agenziale capillare in tutte le province italiane.

2. L'Isvap, accerta l'adempimento delle imprese alle previsioni del comma 1, in relazione alle prerogative di cui all'articolo 3 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap, a carico dell'impresa di assicurazione inadempiente, della sanzione in misura non inferiore a euro 500.000 e non superiore a euro 1.000.000.

4. Le imprese di assicurazione adempiono alla disposizione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2012».

---

### **34.0.13**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Dopo l'articolo 34, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Sburocratizzazione delle attività di intermediazione assicurativa)*

1. All'articolo 120 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n.209, sono apportate le seguenti modificazioni: la lettera *b*) del comma 4 è sostituito dal seguente:

"*b*) le modalità con le quali è fornita l'informazione al contraente, prevedendo i casi nei quali può essere effettuata su richiesta, ovvero pubblicata presso le sedi ove si svolge l'attività degli intermediari, evitando la duplicazione delle informazioni al contraente, fermo restando che le esigenze di protezione richiedono, di regola, l'uso della lingua italiana e la

comunicazione su un supporto accessibile e durevole, al più tardi subito dopo la conclusione del contratto. Del ricevimento di tale informativa il contraente rilascia dichiarazione nel contratto;"

2. All'articolo 131 del decreto legislativo 7 settembre 2005 n. 209, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2-*bis* è sostituito dal seguente:

"2-*bis*. Per l'offerta di contratti relativi all'assicurazione r.c. auto, l'intermediario rilascia, su richiesta del contraente, preventiva informazione al consumatore sulle provvigioni riconosciutegli dall'impresa o, distintamente, dalle imprese per conto di cui opera. L'informazione in ogni caso è affissa nei locali in cui l'intermediario opera";

b) il comma 2-*ter* è sostituito dal seguente:

"2-*ter*. I preventivi e le polizze indicano, in modo evidenziato, il premio di tariffa, nonché lo sconto complessivamente riconosciuto al sottoscrittore del contratto";

c) Il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. L'ISVAP determina, con regolamento, gli obblighi a carico delle imprese"».

---

#### **34.0.14**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Dopo l'articolo 34 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 34-*bis*.**

1. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni dopo il comma 1 è inserito il seguente:

"1-*bis*. L'ISVAP, allo scopo di garantire un sistema tariffario efficiente e coerente con le condotte di guida degli assicurati, determina con regolamento, i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria di cui al comma 1, basata sulla variazione in aumento o in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, garantendo che il passaggio al nuovo sistema avvenga secondo criteri di equità"».

---

### **34.0.15**

GARRAFFA

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

1. Dopo il comma 1 dell'articolo 133 del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, è inserito il seguente comma:

"1-bis. L'ISVAP, allo scopo di garantire un sistema tariffario efficiente e coerente con le condotte di guida degli assicurati, determina, con regolamento, i meccanismi di funzionamento della formula tariffaria di cui al comma 1, basata sulla variazione in aumento od in diminuzione del premio applicato all'atto della stipulazione o del rinnovo del contratto di assicurazione, in relazione al verificarsi o meno di sinistri nel corso di un certo periodo di tempo, garantendo che il passaggio al nuovo sistema avvenga secondo criteri di equità".

---

### **34.0.16**

LATORRE

*Dopo l'articolo 34, inserire il seguente:*

#### **«Art. 34-bis.**

*(Promozione della concorrenza nell'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli e natanti.)*

1. Le imprese di assicurazione autorizzate ad esercitare il ramo responsabilità civile autoveicoli terrestri, veicoli marittimi, lacustri e fluviali – di cui all'articolo 2, comma 3, numero 10 e 12, del Decreto Legislativo n. 209 del 2005 – che distribuiscono i propri prodotti per tramite di intermediari di assicurazione iscritti alla sezione A del Registro Unico Intermediari, devono garantire la presenza agenziale capillare in tutte le province italiane.

2. L'Isvap, accerta l'adempimento delle imprese alle previsioni del comma 1, in relazione alle prerogative di cui all'articolo 3 del Decreto Legislativo n. 209 del 2005.

3. Il mancato adempimento dell'obbligo di cui al comma 1 comporta l'irrogazione da parte dell'Isvap, a carico dell'impresa di assicurazione inadempiente, della sanzione in misura non inferiore a euro 500.000 e non superiore a euro 1.000.000.

4. Le imprese di assicurazione adempiono alla disposizione di cui al comma 1 entro il 31 dicembre 2012».

---

**34.0.17**

DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI,  
LEGNINI

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Disposizioni per la trasparenza degli incarichi e la tutela della concorrenza nel settore assicurativo)*

1. All'articolo 36 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 2-ter, è aggiunto il seguente:

"2-*quater*. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato vigila sull'attuazione del presente comma e, se riscontra violazioni, fissa all'interessato un termine per scegliere quale incarico mantenere. In mancanza di opzione, l'interessato decade di diritto da tutti gli incarichi incompatibili. Le imprese di cui al comma 1 sono tenute a comunicare all'Autorità garante della concorrenza e del mercato i titolari degli incarichi di gestione e tutte le informazioni relative alla propria attività necessarie per l'esercizio dei compiti previsti dal presente comma. La citata Autorità può avvalersi del supporto del Corpo della Guardia di finanza e della collaborazione delle autorità di vigilanza di settore. Per la disciplina dei poteri istruttori e sanzionatori si applicano le disposizioni dell'articolo 14 della legge 10 ottobre 1990, n. 287"».

---

**34.0.300**

PEDICA

*Dopo l'articolo 34, aggiungere il seguente:*

**«Art. 34-bis.**

*(Misure per tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea)*

1. Al Titolo II, Capo III – Imprese aventi la sede legale in un altro Stato membro, del Codice delle assicurazioni, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, gli articoli dal 23 al 27, sono sostituiti dai seguenti:

*"23. Attività in regime di stabilimento.*

1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni in regime di stabilimento nel territorio della Repubblica, da parte di un'impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è permesso qualora l'impresa sia autorizzata a tali attività nello Stato in cui ha sede legale dall'autorità di vigilanza di tale Stato. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa deve aderire all'Ufficio centrale italiano ed al Fondo di garanzia per le vittime della strada.

2. Il rappresentante generale della sede secondaria deve essere munito di un mandato comprendente espressamente anche i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità della Repubblica, nonché quello di concludere e sottoscrivere i contratti e gli altri atti relativi alle attività esercitate nel territorio della Repubblica. Il rappresentante generale deve avere domicilio all'indirizzo della sede secondaria. Qualora la rappresentanza sia conferita ad una persona giuridica, questa deve avere la sede legale nel territorio della Repubblica e deve a sua volta designare come proprio rappresentante una persona fisica che abbia domicilio in Italia e che sia munita di un mandato comprendente i medesimi poteri.

*24. Attività in regime di prestazione di servizi.*

1. L'accesso all'attività dei rami vita o dei rami danni, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, da parte di una impresa avente la sede legale in un altro Stato membro, è permesso qualora l'impresa sia autorizzata a tali attività nello Stato in cui ha sede legale dall'autorità di vigilanza di tale Stato. Se l'impresa si propone di assumere rischi concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, l'impresa deve aderire all'Ufficio centrale italiano ed al fondo di garanzia per le vittime della strada, e deve comunicare all'ISVAP il nominativo e l'indirizzo del rappresentante per la gestione dei sinistri.

2. Ai fini dell'esercizio dell'attività, in regime di libertà di prestazione di servizi nel territorio della Repubblica, l'impresa non può avvalersi di sedi secondarie, di agenzie o di qualsiasi altra presenza permanente nel territorio italiano, neppure se tale presenza consista in un semplice ufficio gestito da personale dipendente, o tramite una persona indipendente, ma incaricata di agire in permanenza per conto dell'impresa stessa.

*25. Rappresentante per la gestione dei sinistri.*

1. L'impresa, qualora intenda operare nel territorio della Repubblica in regime di libertà di prestazione di servizi per l'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, nomina un rappresentante incaricato della gestione dei sinistri e della liquidazione dei relativi risarcimenti. Al rappresentante pos-

sono essere indirizzate le richieste di risarcimento da parte dei terzi aventi diritto.

2. Il rappresentante non è obbligato a risiedere nel territorio della Repubblica...

3. Il rappresentante deve essere munito di un mandato comprendente espressamente i poteri di rappresentare l'impresa in giudizio e davanti a tutte le autorità competenti per quanto riguarda le richieste di risarcimento dei danni, nonché di attestare l'esistenza e la validità dei contratti stipulati dall'impresa in regime di libertà di prestazione di servizi.

4. Le funzioni del rappresentante per la gestione dei sinistri possono essere esercitate anche dal rappresentante fiscale.

5. Le generalità e l'indirizzo del rappresentante sono indicati nel contratto di assicurazione, nel contrassegno e nel certificato.

#### *26. Elenco delle imprese comunitarie operanti in Italia.*

1. L'Autorità europea delle assicurazioni e delle pensioni aziendali e professionali (European Insurance and Occupational Pensions Authority – EIOPA) è autorizzata a pubblicare sul proprio sito web l'elenco delle imprese ammesse ad accedere all'esercizio dei rami vita e dei rami danni nel territorio della Repubblica in regime di stabilimento o in libertà di prestazione di servizi.

#### *27. Rispetto delle norme di interesse generale.*

1. Al fine di tutelare pienamente la concorrenza nell'ambito dell'attività assicurativa tra le imprese aventi la sede legale in uno Stato membro dell'Unione europea, sono disposte, con regolamento da emanarsi entro il 30 giugno 2012, ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, le misure attuative del presente capo, in materia di attività in regime di stabilimento e di prestazione di servizi di cui agli articoli dal 23 al 27, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, come modificati dalla legge di conversione del presente decreto"».

---

**Art. 35.**

**35.1**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Sopprimere il comma 1.*

---

**35.3**

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Prima del comma 1, è aggiunto il seguente:*

«01. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunta in fine la seguente frase: "Rientrano tra le transazioni commerciali i contratti stipulati a seguito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi"».

*Al comma 1, le parole: «transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture» sono sostituite dalla seguenti: «transazioni commerciali per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture».*

---

**35.4**

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Prima del comma 1, premettere il seguente:*

«01. Al comma 1 lettera *a*), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunta in fine la seguente frase: "Rientrano tra le transazioni commerciali i contratti stipulati a seguito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;"».

*Conseguentemente, al comma 1, le parole: «transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture» sono sostituite dalla seguenti: «transazioni commerciali per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture».*

---

### 35.5

FLUTTERO

*Prima del comma 1, è aggiunto il seguente:*

«01. Al comma 1, lettera *a*), dell'articolo 2 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, è aggiunta in fine la seguente frase: "Rientrano tra le transazioni commerciali i contratti stipulati a seguito di procedure di aggiudicazione di appalti pubblici di lavori, di forniture e di servizi;"».

*Conseguentemente al comma 1, le parole: «transazioni commerciali per l'acquisizione di servizi e forniture» sono sostituite dalle seguenti: «transazioni commerciali per l'acquisizione di lavori, servizi e forniture».*

---

### 35.6

BUGNANO, BELISARIO

*Al comma 1, premettere il seguente comma:*

«01. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge di conversione del presente decreto, il ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con i ministri competenti, procede con proprio decreto, ad una ricognizione del debito effettivo accumulato dalla pubblica amministrazione nei confronti delle imprese fornitrici di beni e servizi. AI fine di fronteggiare la crisi debitoria della pubblica amministrazione, in conformità con quanto determinato ai sensi del predetto decreto, si provvede ad una prima assegnazione di fondi con le modalità di cui ai commi seguenti.».

*Conseguentemente alla lettera a) sostituire le parole: «2.000 milioni e 700 milioni» con le seguenti: «2.800 milioni e 900 milioni».*

*Conseguentemente, alla medesima lettera a), dopo il primo periodo, aggiungere il seguente: «La dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33 è ridotta per l'anno 2012 di 1.000 milioni. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono definite le modalità per l'attuazione delle disposizioni di cui al periodo precedente.».*

---

**35.7**

ZANETTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisizione di», con le seguenti: «relative a lavori,».*

---

**35.8**

D'ALIA, MUSSO, SBARBATI

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisizione di» con le seguenti: «relative a lavori,».*

---

**35.9**

GIARETTA, LEGNINI, ZANDA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisizione di» con le seguenti: «relative a lavori,».*

---

**35.10**

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisizione di» con le seguenti: «relative ai lavori».*

---

**35.11**

PARAVIA, IZZO, SPADONI URBANI

*All'articolo 35, al comma 1, sostituire le parole: «per l'acquisizione di» con le seguenti: «relative a lavori».*

---

**35.12**

BATTAGLIA

*Al comma 1, dopo le parole: «per l'acquisizione di» inserire le seguenti: «lavori,».*

---

**35.13**

GERMONTANI

*Al comma 1 , dopo le parole: «certi, liquidi ed esigibili», aggiungere le parole: «effettuate in forza di contratti. o di obblighi di legge.».*

---

**35.15**

PISCITELLI

*Al comma 1 dopo le parole: «del bilancio dello Stato» aggiungere le seguenti: «, delle Regioni e degli enti locali».*

*Conseguentemente al comma 5 aggiungere il seguente periodo: «assicurando che il pagamento di cui al comma 1 sia ripartito per metà allo Stato e per la restante metà alle Regioni e agli enti locali. Alle Province è comunque assicurata una disponibilità non inferiore a 500 milioni di euro».*

---

**35.17**

CAGNIN, FRANCO, MARAVENTANO, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 1, lettera b), aggiungere, in fine, i seguenti periodi: «Le imprese creditrici che hanno ricevuto in assegnazione i titoli di cui alla presente lettera possono utilizzare i medesimi titoli per regolare i debiti tributari e non tributari verso la pubblica amministrazione. Le banche e gli istituti di credito con cui queste imprese hanno un contratto di conto corrente in vigore alla data del 31 dicembre 2011, sono tenute a concedere anticipazioni bancarie sulle assegnazioni di titoli. Il tasso omnicomprensivo annuale su tali anticipazioni non può superare l'IRS ad un anno + il 2%».*

---

**35.18**

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI

*Al comma 1, dopo la lettera b) aggiungere il seguente:*

*«b-bis) chiunque vanti crediti nei confronti di enti pubblici può chiedere alle banche di scontare il credito. Lo Stato diventa debitore nei confronti dell'istituto di credito che ha pagato pro-soluto».*

---

### 35.20

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*Al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «Per provvedere» aggiungere le seguenti: «prioritariamente ai pagamenti delle forniture di beni e servizi correlati alla realizzazione degli investimenti per l'Expo 2015 e».*

---

### 35.21

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, MARAVENTANO

*Al comma 2, sostituire le parole da: «di un importo di euro 1.000 milioni» fino alla fine con le seguenti: «di un importo di euro 400 milioni mediante riassegnazione previo versamento al bilancio dello Stato di euro 340 milioni delle risorse complessivamente disponibili relative a rimborsi e compensazioni di crediti di imposta, esistenti presso la contabilità speciale 1778 "Agenzia delle entrate – Fondi di bilancio" e di euro 60 milioni mediante utilizzo del risparmio degli interessi derivante dal comma 9 del presente articolo. La lettera b) del comma 17 dell'articolo 10 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Per l'anno 2012, con corrispondente riduzione delle risorse di cui alla citata contabilità speciale 1778 sono stanziati 400 milioni per l'estinzione dei crediti delle imprese fornitrici di beni e servizi resi già resi nei confronti degli enti locali. Le risorse sono attribuite alle Regioni in proporzione alla popolazione residente. Le risorse sono assegnate dalle Regioni di appartenenza prioritariamente alle province e ai comuni con popolazione superiore a 5.000 abitanti, i quali:*

- a) hanno rispettato il patto di stabilità interno nell'anno 2010;*
- b) presentano un rapporto tra numero dei dipendenti e abitanti inferiore alla media nazionale individuata per classe demografica».*

*Conseguentemente al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La suddetta sospensione non si applica agli enti locali e territoriali.».*

---

**35.22**

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «740 milioni» e sopprimere le parole da: «e di euro 260» fino alla fine del periodo.*

*Conseguentemente, sopprimere i commi 8-13.*

---

**35.23**

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «800 milioni» e sostituire le parole da: «e di euro 260» con le seguenti: «e di euro 60».*

*Conseguentemente al comma 8, dopo il secondo periodo, aggiungere il seguente: «La suddetta sospensione non si applica agli enti locali e territoriali.»*

---

**35.24**

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «1.000 milioni» con le seguenti: «900 milioni» e sostituire le parole da: «e di euro 260» con le seguenti: «e di euro 160».*

*Conseguentemente, alla fine del comma 8, aggiungere il seguente periodo: «La presente disposizione non si applica ai comuni, con popolazione superiore ai 5.000 abitanti, che hanno rispettato il patto di stabilità per l'anno 2010 ed il cui bilancio 2011 presenta un avanzo di gestione» .*

---

**35.25**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Sopprimere il comma 3.*

---

**35.26**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 3 è inserito il comma:*

«3-bis. Le Pubbliche Amministrazioni ai fini del pagamento del debito, oltre a quanto disciplinato al comma 1 del presente articolo, sono autorizzate a comporre bonariamente con i propri creditori le rispettive ragioni di credito e debito attraverso gli istituti della compensazione, della cessione di crediti in pagamento, ovvero anche mediante specifiche transazioni condizionate alla rinuncia ad interessi e rivalutazione monetaria.

In caso di compensazioni, cessioni di crediti in pagamento, transazioni ai sensi del periodo precedente, le controversie in corso si intendono rinunciate».

---

**35.27**

MOLINARI, THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Sopprimere il comma 4.*

---

**35.28**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Sopprimere il comma 4.*

---

**35.29**

BUTTI, SARO, RUSCONI, CARUSO, TOMASSINI, ZANETTA, Paolo ROSSI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Al sesto comma dell'articolo 2-ter della legge 4 dicembre 2008, n. 189 le parole: "nei limiti di 20 milioni di euro" sono sostituite da: "nei limiti di 60 milioni di euro"».

*Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle*

*finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

**35.30**

BUGNANO, BELISARIO

*Dopo il comma 5, inserire il seguente:*

«5-bis. All'articolo 10, comma 1, della legge 11 novembre 2001, n. 180, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) sostituire le parole: "dodici mesi" con le seguenti: "sei mesi";

b) aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di recepimento della direttiva 2011/7/UE i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione all'articolo 4 della direttiva medesima, relativamente alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali tra imprese e pubbliche amministrazioni".».

---

**35.33**

ASTORE

*Sopprimere il comma 6.*

---

**35.34**

LANNUTTI, BUGNANO, BELISARIO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**35.35**

CAGNIN, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Sopprimere il comma 6.*

---

**35.36**

MUSI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA SERAFINI, STRADIOTTO

*Sopprimere il comma 6.*

---

**35.302**

NEROZZI

*Al comma 6, sopprimere il primo periodo.*

---

**35.37**

MALAN

*Al comma 6, al primo periodo, aggiungere in fine le seguenti parole: «e che dette agenzie, nell'ambito delle proprie dinamiche retributive interne ricavino mediante penalizzazioni dei responsabili, le risorse atte a rimborsare la somma di euro 20,00 per ogni richiesta indebita a tutti coloro ai quali giungono richieste di pagamento di somme già versate nei tempi previsti dalle norme. Il ministro dell'economia e delle finanze stabilisce con proprio decreto le modalità dell'erogazione di detto rimborso».*

---

**35.303**

NEROZZI

*Al comma 6, secondo periodo, sostituire le parole «per un periodo determinato» con le seguenti «fino ad un periodo massimo di 120 giorni».*

---

**35.304**

NEROZZI

*Dopo il comma 6, inserire il seguente:*

*«6-bis. In ogni caso la funzione di Responsabile degli Uffici di diretta collaborazione è incompatibile con il mantenimento o l'assegnazione di incarichi aggiuntivi e con gli organi di vertice delle Amministrazioni Centrali, delle Agenzie Fiscali, nonché delle Presidenze degli Enti Pubblici non economici di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165».*

---

**35.400**

SPADONI URBANI

*Dopo il comma 6 aggiungere il seguente:*

«6-bis. Ai fini della presa di servizio dei soggetti risultati idonei in procedure di valutazione comparativa per professori universitari di I e di II fascia, bandite ai sensi della legge 3 luglio 1998, n. 210, e successive modificazioni, sono prorogate le disposizioni vigenti al momento della pubblicazione del bando di concorso nel quale sono stati dichiarati idonei. Gli atenei possono procedere alle prese di servizio, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci e quindi senza alcun onere per la finanza pubblica, anche in deroga al limite di cui all'articolo 5, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 e successive modificazioni, qualora optino per il regime di cui all'articolo 8, comma 3, della legge n. 240 del 2010».

---

**35.39**

MUSI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA SERAFINI, STRADIOTTO

*Sopprimere il comma 7.*

---

**35.41**

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Sopprimere il comma 7.*

---

**35.42**

BONFRISCO

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 9, comma 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 dopo le parole: "legge 21 febbraio 1991, n. 52" aggiungere le seguenti: "escluso quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della medesima legge"».

---

**35.43**

AUGELLO, ALLEGRONI, GALLONE, SAIA, TOFANI

*Dopo il comma 7, aggiungere il seguente:*

«7-bis. All'articolo 9, comma 3-ter del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185 dopo le parole: "legge 21 febbraio 1991, n. 52", aggiungere le seguenti: "escluso quanto disposto dall'articolo 7, comma 1 della medesima legge"».

---

**35.45**

PISCITELLI

*Sopprimere i commi da 8 a 13.*

---

**35.250**

BELISARIO

*Sopprimere i commi 8, 9, 10, 11, 12 e 13.*

---

**35.500**

LA COMMISSIONE

*Al comma 9, le parole: «Entro il 29 febbraio 2012», e «entro il 16 aprile 2012» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «Alla data del 29 febbraio 2012», e: «alla data del 16 aprile 2012» ed è aggiunto in fine il seguente periodo: «Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento».*

*Il comma 10 è sostituito dal seguente: «10. I tesoriери o cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità previsto al precedente comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesoriери e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279».*

*Al comma 11 le parole: «le disposizioni di cui ai commi 8, 9 e 10 del presente articolo» sono sostituite dalle seguenti: «le disposizioni di cui ai commi 8 e 9 e, fino al completo riversamento delle risorse sulle contabilità speciali di cui al comma 9, i tesoriери o cassieri degli stessi utilizzano prioritariamente le risorse esigibili depositate presso gli stessi trasferendo*

gli eventuali vincoli di destinazione sulle somme depositate presso la tesoreria statale.».

---

### **35.305**

GERMONTANI

*Apportare le seguenti modificazioni:*

«a) al comma 9, sostituire le parole "Entro il 29 febbraio 2012" e "entro il 16 aprile 2012", rispettivamente, con le parole "Alla data del 29 febbraio 2012" e "alla data del 16 aprile 2012. Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento".

*b) Sostituire il comma 10 con il seguente:*

"10. I tesoreri e cassieri degli enti ed organismi pubblici di cui al comma 8 provvedono ad adeguare la propria operatività alle disposizioni di cui all'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720 e relative norme amministrative di attuazione, il giorno successivo a quello del versamento della residua quota delle disponibilità previsto al precedente comma 9. Nelle more di tale adeguamento i predetti tesoreri e cassieri continuano ad adottare i criteri gestionali previsti dall'articolo 7 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279"».

---

### **35.47**

GERMONTANI

*Al comma 9, le parole: «Entro il 29 febbraio 2012», e «entro il 16 aprile 2012» sono sostituite rispettivamente dalle parole: «Alla data del 29 febbraio 2012», e: «alla data del 16 aprile 2012. Sono fatti salvi eventuali versamenti già effettuati alla data di entrata in vigore del presente provvedimento».*

---

### **35.49**

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Al comma 9, dopo le parole: «15 marzo 2012.» è inserito il seguente periodo: «Al fine di assicurare la realizzazione degli obiettivi di velocizzazione dei tempi di pagamento, le disposizioni di cui al presente comma*

non comportano limitazioni al pieno ed effettivo utilizzo delle disponibilità di cassa da parte delle Regioni».

---

### **35.51**

ESPOSITO

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Al fine di potenziare le condizioni di solvibilità delle regioni e degli enti locali in crisi di liquidità, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle complessive disponibilità di tesoreria in eccesso, nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, per il triennio 2012-2014, anche mediante strumenti di coordinamento del sistema dei pagamenti del settore pubblico allargato, in favore dei predetti enti il temporaneo innalzamento del limite di prelevamento, sulla base di motivata valutazione concernente, in particolare, i seguenti elementi forniti dagli enti interessati:

- a) lo stato aggiornato dell'illiquidità, comunque derivante per effetto delle pregresse gestioni;
- b) la situazione delle obbligazioni in sofferenza cui far fronte;
- c) il piano finanziario di rientro del maggior utilizzo, da effettuare nel termine massimo di un quinquennio.

10-ter. I maggiori utilizzi di cui al comma 10-bis hanno carattere compensativo e sono pertanto effettuati nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### **35.52**

VIESPOLI

*Dopo il comma 10, aggiungere i seguenti:*

«10-bis. Al fine di potenziare le condizioni di solvibilità delle regioni e degli enti locali in crisi di liquidità, mediante l'ottimizzazione dell'impiego delle complessive disponibilità di tesoreria in eccesso, nel rispetto dei vincoli imposti dal Patto di stabilità interno, il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato a disporre, per il triennio 2012-2014, anche mediante strumenti di coordinamento del sistema dei pagamenti del settore pubblico allargato, in favore dei predetti enti il temporaneo innalzamento del limite di prelevamento, sulla base di motivata valutazione concernente, in particolare i seguenti elementi forniti dagli enti interessati:

- a) lo stato aggiornato dell'illiquidità, comunque derivante per effetto delle pregresse gestioni;

b) la situazione delle obbligazioni in sofferenza cui far fronte;  
c) il piano finanziario di rientro del maggior utilizzo, da effettuare nel termine massimo di un quinquennio.

10-ter. I maggiori utilizzi di cui al comma 10-bis hanno carattere compensativo e sono pertanto effettuati nel rispetto degli obiettivi programmati dei saldi di finanza pubblica, senza maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato».

---

### **35.401**

SPADONI URBANI

*Dopo il comma 12 inserire il seguente:*

«12-bis. In deroga al limite di cui all'articolo 51, comma 4, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni gli Atenei possono procedere alle assunzioni in servizio di professori universitari di I e II fascia in ruolo presso i medesimi Atenei, rispettivamente come professori associati o ricercatori, nel limite delle risorse disponibili nei propri bilanci».

---

### **35.54**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 13 aggiungere il seguente:*

«13-bis. Per accelerare i pagamenti della Pubblica amministrazione alle imprese, all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 è aggiunto il seguente comma:

"9-ter. Le disposizioni del presente articolo non si applicano ai pagamenti che le stazioni appaltanti effettuano a favore di gestori e fornitori di pubblici esercizi, a favore di fornitori esteri ed ai pagamenti di importo complessivo inferiore a 10.000,00 euro"».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G35.100

ANTEZZA, MERCATALI, CHIURAZZI, LEGNINI

Il Senato,

premesso che:

numerose imprese dislocate nelle aree territoriali del Mezzogiorno si trovano ad affrontare, da molti mesi, gravissimi problemi economici e finanziari a seguito della comunicazione da parte di Equitalia servizi Spa di inadempienze per vizi sostanziali e formali legati alle modalità di utilizzo e riscossione del credito d'imposta per investimenti;

gran parte di queste imprese, molte delle quali di piccola e media dimensione, hanno avviato e concluso investimenti in beni strumentali sulla base delle agevolazioni d'imposta previste dall'articolo 8 della legge 23 novembre 2000, n. 388, rispettando le varie procedure previste per ciascuna fase dell'investimento e per la riscossione dei relativi contributi, ad eccezione del mancato o ritardato invio del modello di comunicazione valutaria statistica (015) previsto dall'articolo 62, comma 1, lettera *a*) della legge 27 dicembre 2002, n. 289, con ciò incorrendo in un'inadempienza di natura esclusivamente formale;

il modello 015 è stato istituito per permettere all'amministrazione finanziaria di acquisire alcuni dati necessari al monitoraggio dei flussi di spesa connessi al credito d'imposta per investimenti e, quindi, non direttamente legati all'attuazione dei suddetti investimenti strumentali; Equitalia servizi Spa, sulla base delle disposizioni previste dall'articolo 48-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e successive modificazioni, che prevedono la verifica da parte dei soggetti pubblici di tutti gli adempimenti formali connessi al pagamento di benefici a soggetti privati, ha provveduto al blocco delle erogazioni dei contributi connessi al credito d'imposta per investimenti per tutti i soggetti che non hanno provveduto all'invio del modello CVS, nonché di tutti gli altri pagamenti dovuti dalla pubblica amministrazione di importo superiore a 10.000 euro;

tale situazione ha determinato, di fatto, una situazione di paralisi finanziaria per le imprese interessate, molte delle quali rischiano ora un assurdo fallimento, ivi comprese quelle che alla data del 31 dicembre 2002 avevano già compensato per intero il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati e che successivamente a tale data non hanno avviato ulteriori investimenti;

su tale tematica il precedente Governo, in sede di esame del disegno di Legge Finanziaria 2009, aveva accolto un ordine del giorno impegnandosi alla soluzione della problematica descritta in premessa; a tale impegno formale, tuttavia, non era seguita alcuna adozione dei necessari provvedimenti, per ragioni presumibilmente di natura finanziaria;

impegna il Governo:

a stabilire, in tempi brevi, limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, che – nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data – lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS;

a stanziare le risorse necessarie all'attuazione della predetta disposizione, da destinarsi esclusivamente in favore dei soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro il 31 marzo 2012, di durata non inferiore a 30 giorni.

---

### **G35.101**

Alberto FILIPPI

Il Senato,

premesso che:

il sistema economico nazionale si trova in una fase di grave crisi in cui si rende necessario elaborare delle efficaci risoluzioni per un suo rilancio;

il debito italiano può e deve essere coperto dall'acquisto dei titoli di Stato nazionali, costituendo una garanzia per il nostro Paese dalla speculazione internazionale;

soprattutto in un momento di crisi il risparmio e la patrimonializzazione delle persone giuridiche devono essere incentivati, comportando così un incremento di solidità e competitività delle aziende italiane;

dalla patrimonializzazione ne consegue una diminuzione del tasso di disoccupazione e un rapporto maggiormente propositivo anche con le banche, in virtù dell'innalzamento del proprio *rating*, che dà la possibilità di ottenere maggiore credito;

successivamente alla conversione in legge del decreto-legge 6 Dicembre 2011, n. 201, recante disposizione urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici, si prevede un innalzamento delle imposte e quindi la necessità di contenere, almeno in parte, il debito era-

riale delle persone fisiche e giuridiche tramite l'acquisto dei titoli di Stato nazionali, rilanciando allo stesso tempo l'economia italiana,

impegna il Governo:

a stabilire che i contribuenti, in sede di presentazione delle dichiarazioni annuali dei redditi (imposta sul reddito delle società – IRES – e imposta sul reddito delle persone fisiche – IRPEF), possano estinguere un importo non superiore al 50 per cento dei propri debiti erariali, risultanti dalla liquidazione delle dichiarazioni stesse, mediante la sottoscrizione di titoli di Stato per un importo pari al doppio dell'entità del debito che intendono estinguere. Tale sistema potrà essere messo in atto a patto che il titolo di Stato sia di durata pari a dieci anni e non negoziabile prima della scadenza; inoltre, il tasso di interesse deve essere pari alla metà del tasso medio applicato ai titoli di Stato di medesima durata.

---

## EMENDAMENTI

### 35.0.4

BRUNO, GERMONTANI, BAIO, RUSSO

*Dopo l'articolo 35, inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Disposizioni in materia di rappresentanza di interessi presso le istituzioni)*

1. Le norme successive regolamentano l'attività di rappresentanza di interessi informandosi ai principi di pubblicità e di partecipazione, al fine di garantire la trasparenza dei processi decisionali, la conoscibilità dell'attività dei soggetti che intendono influenzare tali processi e una più ampia base informativa sulla quale i decisori pubblici possano fondare le proprie decisioni. A questi fini, l'espressione: *a) "Attività di rappresentanza di interessi"*: indica l'attività finalizzata a rappresentarposizioni, richieste ed esigenze di portatori di interessi attraverso la redazione e l'invio di documenti, suggerimenti, studi, ricerche e analisi e ogni altra comunicazione orale o scritta ivi comprese quelle in via telematica; *b) "Rappresentanti di interessi"*: indica coloro che direttamente, o indirettamente su incarico dei soggetti indicati alla lettera *c)*, rappresentano presso i soggetti di cui alla lettera *d)* interessi leciti, anche di natura non economica, al fine di influenzare il processo decisionale pubblico. Nell'espressione sono compresi i soggetti che, anche nell'ambito o per conto di organizzazioni senza scopo di lucro ovvero di organizzazioni il cui scopo sociale prevalente non è l'attività di rappresentanza di interessi, svolgono per tali organizzazioni l'attività di rappresentanza di interessi. Sono altresì ricompresi in tale definizione gli iscritti ad albi o ordini professionali che svolgano, sia pure in maniera non prevalente, tale tipo di attività di rappresentanza; *c) "Portatori di interessi"*: indica i datori di lavoro che intrattengono un rapporto di lavoro dipendente con i rappresentanti di interessi avente oggetto l'attività di cui alla lettera *a)*; indica altresì i committenti che conferiscono ai rappresentanti di interesse uno o più incarichi professionali aventi come oggetto lo svolgimento dell'attività di cui alla medesima lettera *a)*; *d) "Decisori pubblici"*: indica i membri del Governo nazionale, gli eletti nelle assemblee legislative nazionali, i vertici degli uffici di diretta collaborazione del Presidente del Consiglio, dei Ministri, dei Vice-Ministri e dei Sottosegretari di Stato, i titolari di incarichi di funzione dirigenziale generale conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 3 e 4, del decreto legi-

slativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché i vertici delle autorità indipendenti nell'esercizio dell'attività di regolazione. Le attività previste nella sopraccitata lettera *a*) non possono essere svolte dai membri delle Camere o delle altre assemblee elettive nonché dai soggetti di cui agli articoli 15 e 19 del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, e successive modificazioni, sia durante il mandato sia nei due anni successivi alla cessazione del mandato parlamentare ed elettivo, dell'incarico o dell'ufficio ricoperto.

2. È istituita la Commissione per il Registro della rappresentanza di interessi, composta da quattro membri, due senatori e due deputati, designati all'inizio di ogni legislatura dai Presidenti delle rispettive Camere. La Commissione, con proprio Regolamento, definisce le modalità per il proprio funzionamento.

3. Chi intende svolgere Attività di rappresentanza di interessi presso i Decisori pubblici ha l'obbligo di iscriversi nel Registro pubblico dei rappresentanti di interessi, di seguito denominato "Registro", istituito presso la Commissione per il Registro della rappresentanza di interessi, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti nell'ambito di una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale, attraverso la pubblicazione e l'aggiornamento periodico dei dati comunicati dai rappresentanti di interessi. Nel Registro sono indicati i seguenti dati, aggiornati periodicamente su richiesta dei rappresentanti di interessi: *a*) i dati anagrafici e il domicilio professionale del rappresentante di interessi; *b*) i dati identificativi del portatore di interessi nell'interesse del quale è svolta l'attività di rappresentanza di interessi; *c*) l'interesse che si intende rappresentare, nonché i potenziali destinatari dell'attività di rappresentanza di interessi; *d*) le risorse economiche e umane di cui dispone il rappresentante di interessi per lo svolgimento della propria attività di rappresentanza di interessi; *e*) la tipologia di rapporto contrattuale intrattenuto con il soggetto per il quale si svolge l'attività di rappresentanza di interessi.

4. Ai fini dell'iscrizione nel Registro, il Rappresentante di interessi deve essere in possesso dei seguenti requisiti: *a*) essere cittadino e residente in uno Stato membro dell'Unione europea; *b*) avere compiuto il 25<sup>l</sup>o anno di età; *c*) non aver riportato condanne per reati contro la personalità dello Stato, la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, l'ordine pubblico, l'incolumità pubblica, il patrimonio, la pubblica fede e la persona, e non essere mai stato interdetto dai pubblici uffici; *d*) avere svolto continuativamente, per un periodo superiore ai due anni, l'attività di rappresentanza di interessi.

5. L'iscrizione nel registro è subordinata al pagamento delle relative quote di iscrizione, stabilite dalla Commissione entro tre mesi dalla data in vigore della presente legge, e all'impegno scritto del rappresentante di interessi a rispettare il codice di deontologia deliberato dalla Commissione entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa consultazione delle organizzazioni rappresentative del settore che ne facciano tempestiva richiesta. Il codice di deontologia è pubblicato sul sito internet della Commissione nell'ambito della sezione dedicata al registro.

6. A decorrere dall'anno successivo a quello dell'iscrizione nel registro, entro il termine perentorio del 28 febbraio di ogni anno, il rappresen-

tante di interessi trasmette, sotto la propria responsabilità, in via telematica, una dettagliata relazione concernente l'attività svolta nell'anno precedente alla Commissione, che ne garantisce la pubblicità dei contenuti, attraverso la pubblicazione in una sezione dedicata e accessibile del proprio sito internet istituzionale. La relazione contiene: *a)* l'elenco delle società, associazioni, enti ed organizzazioni per cui si è svolta l'attività di rappresentanza degli interessi; *b)* l'elenco dei decisori pubblici nei confronti dei quali si è svolta tale attività; *c)* le risorse economiche ed umane impiegate per lo svolgimento delle predette attività; *d)* la dichiarazione di aver rispettato il codice deontologico.

7. La Commissione riferisce alle Assemblee, entro il 30 giugno di ogni anno, sulla verifica dell'attività dei rappresentanti di interessi svolta l'anno precedente.

8. Il Rappresentante di interessi iscritto nel registro ha il diritto di incontrare i decisori pubblici a seguito di richiesta presentata per iscritto e opportunamente motivata.

9. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, e le Autorità indipendenti, limitatamente all'attività di regolazione, definiscono con atti amministrativi le modalità di accesso ai propri uffici dei rappresentanti di interessi iscritti nel Registro.

10. Il Senato della Repubblica e la Camera dei deputati adeguano i rispettivi Regolamenti al fine di garantire l'accesso ai propri uffici da parte dei rappresentati di interessi iscritti nel Registro, di definire apposite modalità che permettano di seguire lo svolgimento delle sedute delle Commissioni parlamentari permanenti, speciali o bicamerali nonché di individuare le modalità con cui le suddette Commissioni parlamentari possono audire i rappresentanti di interessi iscritti nel Registro.

11. Il Decisore pubblico garantisce, previa verifica dell'iscrizione nel Registro, i diritti del Rappresentante di interessi. L'Attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti del decisore pubblico è resa nota, ove pertinente all'oggetto dei processi decisionali, facendone menzione nella relazione illustrativa e nel preambolo degli atti normativi, nonché nelle premesse agli atti amministrativi generali.

12. Il Decisore pubblico che ritenga violato dal rappresentante di interessi il Codice deontologico di condotta o le disposizioni della presente legge, ne dà immediata comunicazione alla Commissione.

13. Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottano, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, norme intese ad assicurare, nel rispetto dei principi della legge medesima, la regolamentazione dell'attività di rappresentanza di interessi svolta nei confronti dei componenti dei propri organi.

14. La falsità delle informazioni fornite dal Rappresentante di interessi all'atto di iscrizione nel Registro o nei successivi aggiornamenti, la violazione degli obblighi previsti dal Codice di deontologia, il mancato

deposito della Relazione, la falsità delle informazioni ivi contenute o la mancata ottemperanza alla richiesta di completare le informazioni, sono punite con la sospensione o, nei casi di particolare gravità, con la cancellazione dal Registro.

15. Il provvedimento di sospensione o di cancellazione dal Registro è pubblicato, per estratto, entro il termine di trenta giorni dalla data di notificazione, a cura e a spese del responsabile delle violazioni, su almeno due quotidiani a diffusione nazionale, di cui uno economico. Il Rappresentante di interessi cancellato dal Registro non può chiedere una nuova iscrizione prima che siano decorsi quattro anni dalla cancellazione.

16. Le disposizioni della presente legge non si applicano all'attività di rappresentanza di interessi svolta, nell'ambito di processi decisionali che si concludono mediante i protocolli d'intesa e altri strumenti di concertazione, da esponenti di organizzazioni sindacali e imprenditoriali».

---

### 35.0.5

MILANA, GERMONTANI

*Dopo l'articolo 35 inserire il seguente:*

#### «Art. 35-bis.

*(Riduzione delle spese per le telefonate delle PA)*

1. Le amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, sono tenute ad effettuare le proprie telefonate verso l'estero attraverso i servizi di telefonia *Voip* gratuiti o a costo ridotto.

2. I risparmi derivanti dall'applicazione del presente articolo sono destinati al Fondo per il sostegno dei giovani e per favorire la mobilità degli studenti, di cui al Decreto Legge 9 maggio 2003 n. 105, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, della legge 11 luglio 2003, n. 170.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede con proprio decreto alle conseguenti variazioni di bilancio».

---

### **35.0.7**

D'ALIA, MUSSO, SBARBATI

*Dopo il comma 13, è aggiunto infine il seguente comma:*

«13-bis. le disposizioni del presente articolo sono valide anche per i professionisti e le società professionali che vantano crediti pregressi nei confronti delle amministrazioni statali».

---

### **35.0.8 (testo 2)**

AUGELLO, ALLEGRINI, GALLONE, SAIA, TOFANI

*Dopo l'articolo 35, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 35-bis.**

*(Compensazioni di crediti con somme dovute alle regioni e agli enti locali a titolo di tributo)*

1. I crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle regioni, e degli enti locali, per somministrazione, forniture e appalti, possono essere compensati con le somme dovute ai medesimi per il pagamento degli importi iscritti a ruolo di loro spettanza.

2. Le modalità di attuazione del precedente comma 1 sono stabilite con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, 2281.

3. In via sperimentale e nelle more dell'emanazione del decreto di cui al precedente comma 2, le regioni, con atti normativi propri, e gli enti locali, con regolamenti da adottarsi ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, possono disciplinare previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, le modalità con le quali i contribuenti effettuano la compensazione di cui al comma 1».

---

## EMENDAMENTI

### Art. 36.

#### 36.1

CAGNIN, CASTELLI, VACCARI, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA

*Sopprimere l'articolo.*

---

#### 36.100/1

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), capoverso 1, primo periodo, dopo le parole. «è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti» inserire le seguenti: «per l'anno 2012».*

---

#### 36.100/2

MUSSO

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), comma 1-bis, sostituire le parole: «due componenti» con le seguenti: «quattro componenti».*

---

#### 36.100/3

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), capoverso 1-ter, terzo periodo, dopo le parole: «durata dell'incarico» e prima del punto inserire le seguenti: «senza conseguente copertura dei posti resisi vacanti».*

---

**36.100/4**

MUSO

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), prima del punto 1)*  
è aggiunto il seguente punto:

«01) A segnalare al governo e se del caso alle altre competenti autorità l'eventuale inadempienza o ritardo rispetto agli obblighi o agli orientamenti derivanti dalla partecipazione dell'Italia all'Unione europea e alle organizzazioni intergovernative o internazionali».

---

**36.100/5**

MUSO

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 1), le parole:*  
«nazionale, locale e urbano anche» *sono sostituite da:* «urbano».

---

**36.100/6**

MUSO

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 2), le parole:*  
«tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate» *sono soppresse.*

---

**36.100/7**

MUSO

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 3), le parole:*  
«individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta» *sono soppresse.*

---

**36.100/8**

BUGNANO

*All'emendamento 36.100, al comma 2, dopo il numero 3), inserire il seguente:*

«3-bis) a vigilare sulla corretta applicazione dei contratti e accordi collettivi di lavoro nel settore dei servizi di trasporto ferroviario nazionale;».

---

**36.100/9**

MUSSO

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 5), le parole: «diciotto mesi» sono sostituite con: «trentasei mesi».*

---

**36.100/10**

CAGNIN, MASSIMO GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*All'emendamento 36.100, al comma 2, dopo il punto 5, inserire il seguente:*

«5-bis) a vigilare sull'applicazione uniforme del contratto collettivo del settore ferroviario, anche al fine di garantire una corretta e leale concorrenza».

---

**36.100/11**

BUGNANO

*All'emendamento 36.100, al comma 2, sostituire il numero 6) con il seguente:*

«6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire, entro il 30 settembre 2012 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a prevedere che le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro abbiano una durata commisurata alle caratteristiche dell'investimento e alla possibilità di una sua remunerazione, tale comunque da non restringere gli spazi di concorrenza; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte auto-

stradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;».

---

### **36.100/12**

MUSSO

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 6, dopo le parole: «le nuove concessioni» sono aggiunte le parole: «e i rinnovi delle concessioni in essere».*

---

### **36.100/13**

CAGNIN, MASSIMO GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*All'emendamento 36.100, al comma 2, punto 6), dopo le parole: «relative alla gestione o costruzione», aggiungere le seguenti: «le tariffe dei pedaggi delle opere infrastrutturali di sviluppo in project financing, approvati dal piano economico finanziario del CIPE, sono escluse dalle competenze attribuite all'Autorità di cui al comma 1».*

---

### **36.100/14**

GRILLO

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), nel comma 2, al numero 6), dopo le parole: «definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni», aggiungere le seguenti: «, ad esclusione delle procedure competitive, di cui all'articolo 11, comma 5-ter della legge n. 498 del 1992 inerenti l'affidamento dei servizi sulle aree di servizio, sulle quali esercita il controllo in ogni fase l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato;».*

---

### **36.100/15**

MENARDI, VISPOLI, TOFANI, SALA, CASTIGLIONE

*All'emendamento 36.100, al comma 2, numero 6), inserire il seguente:*

*«6-bis) nel caso di affidamento di opere pubbliche mediante concessione, i concessionari di opere autostradali e ferroviarie sono obbligati ad*

affidare con gara ad evidenza pubblica la realizzazione della progettazione e della esecuzione dei lavori».

---

### **36.100/16**

MUSSO

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), comma 2, dopo il punto 7) aggiungere il seguente:*

«7-bis) con riferimento all'infrastruttura ferroviaria, sono conferiti all'Autorità compiti dell'Ufficio di Regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188».

---

### **36.100/17**

CAGNIN, MASSIMO GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), dopo il punto 7-bis), inserire il seguente:*

«7-ter. All'entrata in vigore del presente decreto legge, le disposizioni e i termini di cui all'articolo 15 del decreto legge 78/2010, come prorogato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 125/2010, si intendono immediatamente esecutive».

---

### **36.100/18**

CAGNIN, MASSIMO GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a, dopo il punto 7-bis), inserire il seguente:*

«7-ter. All'entrata in vigore del presente decreto legge, le disposizioni e i termini di cui ai commi 1 e 5 dell'articolo 15 del decreto legge 78/2010, come prorogato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 125/2010, si intendono immediatamente esecutive».

---

**36.100/19**

CAGNIN, MASSIMO GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), dopo il punto 7-bis), inserire il seguente:*

«7-ter. All'entrata in vigore del presente decreto legge, le disposizioni e i termini di cui al comma 1 dell'articolo 15 del decreto legge 78/2010, come prorogato dal comma 4 dell'articolo 1 del decreto legge 125/2010, si intendono immediatamente esecutive».

---

**36.100/20**

D'ALIA

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), numero 8, sopprimere le seguenti parole: «Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere obbligatorio e non vincolante da parte dell'Autorità di cui al presente articolo, ad adeguare il servizio dei taxi».*

*Conseguentemente, al medesimo comma 1, lettera a), numero 8, sopprimere il seguente periodo: «Nel caso in cui i Comuni si discostano senza adeguata motivazione dal parere dell'Autorità, quest'ultima può ricorrere al tribunale Amministrativo del Lazio».*

---

**36.100/21**

D'ALIA

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), numero 8, lettera a) dopo le parole: «l'incremento del numero delle licenze» aggiungere le seguenti: «in favore di persone fisiche che non abbiano compiuto i trentacinque anni di età alla data di rilascio della licenza».*

---

**36.100/22**

MUSSO, GERMONTANI

*Al comma 1, lettera a), punto 8), a), dopo le parole: «ove ritenuto necessario» la parola: «anche» è soppressa.*

---

**36.100/23**

CAGNIN, MASSIMO GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*All'emendamento 36.100, al comma 2, capoverso 8), lettera a), dopo le parole: «in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali» inserire le seguenti: «nonché alle oggettive caratteristiche di viabilità dei centri urbani, anche suggerendo interventi finalizzati a migliorare la circolazione dei taxi».*

---

**36.100/24**

MUSSO, GERMONTANI

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 8), a), le parole: «in tempi celeri» sono sostituite dalle parole: «entro sei mesi».*

---

**36.100/25**

MUSSO, GERMONTANI

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 8), b), le parole: «d'intesa con i Comuni» sono soppresse.*

---

**36.100/26**

MARCO FILIPPI

*All'emendamento 36.100, al comma 1, numero «8», lettera d), sostituire le parole da: «Nel caso in cui» fino alla fine del periodo con le seguenti: «In caso di inadempienza dei Comuni e delle Regioni rispetto alle segnalazioni dell'Autorità, la stessa fissa un termine per l'adempimento, scaduto il quale, interviene in via sostitutiva il Governo».*

---

**36.100/27**

BUGNANO

*All'emendamento 36.100, dei relatori, al comma 2, numero 8, alla lettera d), sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**36.100/28**

MUSSO GERMONTANI

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 8), dopo le parole: «nel caso in cui i Comuni si discostino» le parole: «senza adeguata motivazione» sono soppresse.*

---

**36.100/29**

MUSSO

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), paragrafo 2, dopo il punto 8) aggiungere il seguente: «8-bis) con particolare riferimento alle imprese esercenti l'attività di noleggio con conducente mediante auto e natanti, a proporre, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge 15 gennaio 1992, n. 21, adeguamenti dei livelli di operatività del servizio al fine di migliorare l'offerta all'utenza, la professionalità delle imprese, l'economicità dei servizi, nel rispetto dei principi di libera prestazione dei servizi e di tutela della concorrenza, e prevedendo le modalità alle quali sia possibile esercitare l'attività di noleggio con conducente anche al di fuori del territorio del comune che ha rilasciato l'autorizzazione. Le proposte devono comunque basarsi su criteri improntati alla concorrenza e all'efficienza delle prestazioni, e tali da garantire l'equilibrio del mercato in uno specifico ambito territoriale. A tal fine sono abrogate le disposizioni di cui all'articolo 29, comma 1-*quater*, del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14;».*

---

**36.100/30**

BUGNANO

*All'emendamento 36.100 dei Relatori, al comma 2, numero 8, al «Conseguentemente», sopprimere la lettera c).*

---

**36.100/31**

MUSSO, GERMONTANI

*All'emendamento 36.100, al comma 1, lettera a), punto 8), dopo le parole: «possono essere sostituiti alla guida (...) da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.» è aggiunto il periodo: «Di tale sostituzione e dell'identità del sostituto deve essere data adeguata informazione scritta all'interno del veicolo a benefi-*

cio dei clienti e deve essere informato il Comune che ha rilasciato la licenza».

---

### **36.100/32**

CAGNIN, MASSIMO GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*Al comma 1, lettera a), al punto 1) dopo le parole: «interventi strutturali di politica economica», aggiungere le seguenti parole: «. A eventuali maggiori oneri aggiuntivi che dovessero conseguire, si provvede mediante corrispondente riduzione delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b) della legge 31 dicembre 2003, n. 196 nei programmi del Ministero dei trasporti e delle infrastrutture».*

---

### **36.100/33**

MUSO

*All'emendamento 36.100, al comma 2, dopo le parole: «alla quale è demandata la loro successiva approvazione» aggiungere le seguenti: «limitatamente ai contratti di concessione stipulati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».*

---

### **36.100 (testo 3)**

LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### **«Art. 36.**

*(Regolazione indipendente in materia di trasporti)*

1. All'articolo 37, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:*

"1. Nell'ambito delle attività di regolazione dei servizi di pubblica utilità di cui alla legge 14 novembre 1995, n. 481, è istituita l'Autorità di regolazione dei trasporti, di seguito denominata "Autorità", la quale opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione. La sede dell'Autorità è definita con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti,

entro il termine del 30 aprile 2012. In sede di prima attuazione del presente articolo, il Collegio dell'Autorità è costituito entro il 31 maggio 2012. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture e ai servizi accessori, in conformità con la disciplina europea e nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle Regioni e degli enti locali di cui al Titolo V della seconda parte della Costituzione. L'Autorità esercita le proprie competenze a decorrere dalla data di adozione dei regolamenti di cui all'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481. All'Autorità si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni organizzative e di funzionamento di cui alla medesima legge.

*1-bis.* L'Autorità è organo collegiale composto dal presidente e da due componenti nominati secondo le procedure di cui all'articolo 2, comma 7, della legge 14 novembre 1995, n. 481. Ai componenti e ai funzionari dell'Autorità si applica il regime previsto dall'articolo 2, commi da 8 a II, della medesima legge. Il collegio nomina un segretario generale, che sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e ne risponde al presidente.

*1-ter.* I componenti dell'Autorità sono scelti, nel rispetto dell'equilibrio di genere, tra persone di indiscussa moralità e indipendenza e di comprovata professionalità e competenza nei settori in cui opera l'Autorità. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità i dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori molo per l'intera durata dell'incarico. I componenti dell'Autorità sono nominati per un periodo di sette anni e non possono essere confermati nella carica. In caso di dimissioni o impedimento del Presidente o di un membro dell'Autorità, si procede alla sostituzione secondo le regole ordinarie previste per la nomina dei componenti dell'Autorità, la loro durata in carica e la non rinnovabilità del mandato.

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

1) a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, portuali, aeroportuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, nonché in relazione alla mobilità dei passeggeri e delle merci in ambito nazionale, locale e urbano anche collegata a stazioni, aeroporti e porti;

2) a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi, tenendo conto dell'esigenza di assicurare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese, i consumatori;

2-bis) a verificare la corretta applicazione da parte dei soggetti interessati dei criteri fissati ai sensi del precedente numero 2);

3) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico individuate secondo caratteristiche territoriali di domanda e offerta;

4) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

5) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitoli delle medesime gare e a stabilire i criteri per la nomina delle commissioni aggiudicatrici; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara non sussistano condizioni discriminatorie o che impediscano l'accesso al mercato a concorrenti potenziale specificamente che la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisca un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

6) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali per le nuove concessioni; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

6-bis) con particolare riferimento al settore aeroportuale, a svolgere ai sensi degli articoli da 71 a 81 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, tutte le funzioni di Autorità di vigilanza istituita dall'articolo 71, comma 2 del predetto decreto legge n. 1 del 2012, in attuazione della direttiva 2009/12/CE del Parlamento europeo e del Consiglio dell'11 marzo 2009 concernente i diritti aeroportuali;

7) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, a svolgere tutte le funzioni di organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e, in particolare, a

definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; a vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura;

7-bis) l'Autorità, in caso di inosservanza di propri provvedimenti o di mancata ottemperanza da parte dei soggetti esercenti il servizio alle richieste di informazioni o a quelle connesse all'effettuazione dei controlli, ovvero nel caso in cui le informazioni e i documenti non siano veritieri, può irrogare sanzioni amministrative pecuniarie determinate in fase di prima applicazione secondo le modalità e nei limiti di cui all'articolo 2, della legge 14 novembre 1995, n. 481. L'ammontare riveniente dal pagamento delle predette sanzioni è destinato ad un fondo per il finanziamento di progetti a vantaggio dei consumatori dei settori dei trasporti, approvati dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti su proposta dell'Autorità. Tali progetti possono beneficiare del sostegno di altre istituzioni pubbliche nazionali e europee;

8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti. Comuni e regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono, previa acquisizione di preventivo parere da parte dell'Autorità di cui al presente articolo, ad adeguare il servizio dei taxi, nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie, comparabili, a seguito di un'istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, bandendo concorsi straordinari in conformità alla vigente programmazione numerica, ovvero in deroga ove la programmazione numerica manchi o non sia ritenuta idonea dal comune ad assicurare un livello di offerta adeguato, per il rilascio, a titolo gratuito o a titolo oneroso, di nuove licenze da assegnare ai soggetti in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 6 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, fissando, in caso di titolo oneroso, il relativo importo ed individuando, in caso di eccedenza delle domande, uno o più criteri selettivi di valutazione automatica o immediata, che assicurino la conclusione della procedura in tempi celeri. I proventi derivanti dal rilascio di licenze a titolo oneroso sono finalizzati ad adeguate compensazioni da corrispondere a coloro che sono già titolari di licenza;

b) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio sia per fronteggiare particolari eventi straordinari o periodi di prevedibile incremento della domanda e in numero proporzionato alle esigenze dell'utenza sia per sviluppare nuovi servizi integrativi come il taxi ad uso collettivo o altre forme;

c) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione a tutela

dei consumatori, prevedendo la possibilità per gli utenti di avvalersi di tariffe predeterminate dal comune per percorsi prestabiliti;

*d)* migliorare la qualità di offerta del servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la Carta dei servizi a livello regionale;

*8-bis)* con riferimento alla disciplina di cui al punto 8), l'Autorità può ricorrere al Tribunale Amministrativo del Lazio.";

*b)* al comma 3, alinea, dopo la virgola, sono soppresse le parole: "individuata ai sensi del medesimo comma";

*c)* al comma 4, dopo il primo periodo, è aggiunto il seguente: "Tutte le amministrazioni pubbliche, statali e regionali nonché gli enti strumentali che hanno competenze in materia di sicurezza e *standard* tecnici delle infrastrutture e dei trasporti trasmettono all'Autorità le delibere che possono avere un impatto sulla concorrenza tra operatori del settore, sulle tariffe, sull'accesso alle infrastrutture, con facoltà da parte dell'Autorità di fornire segnali e pareri circa la congruenza con la regolazione economica";

*d)* al comma 5, primo periodo, sono soppresse le parole: "individuata ai sensi del comma 2";

*e)* al comma 6, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) la lettera *a)* è sostituita dalla seguente:

«*a)* agli oneri derivanti dall'istituzione dell'Autorità e finanziamento per l'anno 2012, nel limite massimo di 5 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica;»;

2) alla lettera *b)*, l'ultimo periodo è soppresso;

3) dopo la lettera *b)* è inserita la seguente:

«*b-bis)* ai sensi dell'articolo 2, comma 29, ultimo periodo, della legge 14 novembre 1995, n. 481, in sede di prima attuazione del presente articolo, l'Autorità provvede al reclutamento del personale di molo, nella misura massima del 50 per cento dei posti disponibili nella pianta organica, determinata in ottanta unità, e nei limiti delle risorse disponibili, mediante apposita selezione nell'ambito del personale dipendente da pubbliche amministrazioni in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità ed esperienza richiesti per l'espletamento delle singole funzioni e tale da garantire la massima neutralità e imparzialità. In fase di avvio il personale selezionato dall'Autorità è comandato da altre pubbliche amministrazioni, con oneri a carico delle N amministrazioni di provenienza. A seguito del versamento dei contributi di cui alla lettera *b)*, il predetto per-

sonale è immesso nei ruoli dell'Autorità nella qualifica assunta in sede di selezione.»;

f) dopo il comma 6 sono inseriti i seguenti:

«6-*bis*) Nelle more dell'entrata in operatività dell'Autorità, determinata con propria delibera, le funzioni e le competenze attribuite alla stessa ai sensi del presente articolo continuano ad essere svolte dalle Amministrazioni e dagli enti pubblici competenti nei diversi settori interessati. Al decorrere dalla stessa data l'Ufficio per la regolazione dei servizi ferroviari (URSF) del Ministero V delle infrastrutture e dei trasporti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 13 dicembre 2008, n. 211, istituito ai sensi dell'articolo 37 del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, è soppresso. Conseguentemente, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti provvede alla riduzione della dotazione organica del personale dirigenziale di prima e di seconda fascia in misura corrispondente agli uffici dirigenziali di livello generale e non generale soppressi. Sono, altresì, soppressi gli stanziamenti di bilancio destinati alle relative spese di funzionamento.

6-*ter*) Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e delle finanze nonché del CIPE in materia di approvazione di contratti di programma nonché di atti convenzionali, con particolare riferimento ai profili di finanza pubblica".

2. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"3-*bis*. È consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.";

b) all'articolo 5-*bis*, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei comuni interessati.";

c) all'articolo 10, il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida, nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente.".

3. All'articolo 36, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 2:

1) alla lettera c), dopo le parole: "approvazione dei progetti relativi ai lavori inerenti la rete", sono soppresse le seguenti parole: "stradale ed";

2) alla lettera *e*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "secondo i criteri e le metodologie stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione";

3) la lettera *f*) è sostituita dalla seguente:

*f*) vigilanza sull'attuazione, da parte dei concessionari, delle leggi e dei regolamenti concernenti la tutela del patrimonio delle strade e delle autostrade statali, nonché la tutela del traffico e della segnaletica; vigilanza sull'adozione, da parte dei concessionari, dei provvedimenti ritenuti necessari ai fini della sicurezza del traffico sulle strade ed autostrade medesime»;

*b*) al comma 3:

1) alla lettera *d*), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché svolgere le attività di cui all'articolo 2, comma 1, lettere *f*), *g*), *h*) ed *i*), del decreto legislativo 26 febbraio 1994, n. 143";

2) dopo la lettera *d*), è aggiunta la seguente:

"*d*-bis) approvare i progetti relativi ai lavori inerenti la rete stradale e autostradale di interesse nazionale, non sottoposta a pedaggio e in gestione diretta, che equivale a dichiarazione di pubblica utilità ed urgenza ai fini dell'applicazione delle leggi in materia di espropriazione per pubblica utilità".».

---

## 36.2

MATTEOLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 36. – 1. Al comma 1 dell'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 dell'8 luglio 2003 sostituire le parole: "Esso vigila sulla concorrenza nei mercati dei servizi ferroviari" con le seguenti: "Esso vigila sulla concorrenza dei servizi di trasporto"».

*Conseguentemente, al punto 2) del comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito con la legge 15 luglio 2011, n. 111 sostituire le parole: «... un soggetto scelto tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi ferroviari, ...», con le seguenti: «... un soggetto scelto tra persone di indiscusse moralità e indipendenza, alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore dei servizi di trasporto, ...».*

---

### 36.3

MATTEOLI

*Sostituire il titolo dell'articolo con il seguente: «Ampliamento delle competenze dell'organismo di regolazione di cui all'articolo 37 del decreto legislativo n. 188 del 2003 e dell'articolo 21 del decreto-legge n.98 del 2011 convertito con legge n. 111 del 2011».*

---

### 36.4

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 1, sopprimere le parole da: «In attesa» fino a: «apposito disegno di legge».*

*Conseguentemente:*

*a) alla lettera a), sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. A decorrere dal 30 giugno 2012 è istituita l'Autorità per la regolazione dei trasporti, competente anche in materia di regolazione economica dei diritti e delle tariffe aeroportuali. Il Governo con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, entro il 30 giugno 2012, sentite le competenti Commissioni parlamentari, che si esprimono nel termine di trenta giorni, emana le disposizioni applicative, nel rispetto delle norme generali di cui al comma 2, volte a realizzare una compiuta liberalizzazione ed un'efficiente regolazione del settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture.»;

*b) alla lettera a), comma 2, dopo il punto 7) inserire il seguente:*

*«7-bis con particolare riferimento al trasporto ferroviario:*

1) a definire, sentiti il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento, garantendo l'offerta del servizio a livello nazionale e la qualità delle prestazioni adeguata alle esigenze dei vari territori nazionali;

2) a presentare una relazione al Governo ed al Parlamento, entro sei mesi dalla data della propria istituzione, in cui siano analizzati i costi ed i benefici per la pubblica amministrazione e per i cittadini connessi alla separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, tenendo conto anche delle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione Europea.»;

c) alla lettera e), comma 6-bis) sostituire le parole da: «L’Autorità può avvalersi» *fino a* «non superiore alle» con le seguenti: «L’Autorità si avvale di un contingente di persone complessivamente pari ad almeno»;

d) dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

«1-bis. All’onere derivante dall’istituzione e dal funzionamento dell’Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati, in misura non superiore all’1 per mille dei ricavi percepiti nell’ultimo esercizio, derivanti dallo svolgimento delle rispettive attività. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l’immediato funzionamento dell’Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell’efficacia della deliberazione dell’Autorità, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del collegio. L’Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell’effettuazione del versamento di cui al presente comma».

*Conseguentemente, all’articolo 37 sopprimere il comma 1.*

---

### **36.5**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRIANA, VIMERCATI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «In attesa dell’istituzione» fino a: «ed in particolare provvede:» con le seguenti; «In attesa dell’istituzione di una specifica autorità indipendente di regolazione dei trasporti, da effettuarsi entro il 31 dicembre 2012, sono attribuite all’Autorità garante per la concorrenza e il mercato le funzioni previste dal presente articolo. L’Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell’accesso alle relative infrastrutture e in particolare provvede:».*

---

### **36.6**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 1, sostituire le parole da: «In attesa dell’istituzione» fino a: «ed in particolare provvede:» con le seguenti:*

«1. Entro il 30 giugno 2012, è istituita l’Autorità indipendente di regolazione dei trasporti, di seguito denominata "Autorità". L’Autorità svolge le funzioni ad essa assegnate ai sensi del presente decreto-legge, nel rispetto del principio di sussidiarietà e delle competenze delle regioni e degli enti locali di cui al titolo V della parte seconda della Costituzione.

Nell'interesse della concorrenza e dell'utenza e nel rispetto della normativa comunitaria, tenuto conto degli indirizzi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti, l'Autorità promuove e garantisce:

- a) lo sviluppo di condizioni concorrenziali nei diversi comparti del trasporto;
- b) condizioni eque e non discriminatorie di accesso alle infrastrutture da parte dei soggetti che esercitano servizi di trasporto;
- c) adeguati livelli di efficienza e di qualità dei servizi;
- d) livelli tariffari equi, trasparenti e orientati ai costi di una gestione efficiente per i servizi soggetti a regolazione, diretti ad armonizzare gli interessi economico-finanziari degli operatori, tramite il riconoscimento di un'equa remunerazione del capitale investito, con gli obiettivi generali di politica economica, ambientale e sociale nel settore dei trasporti.

L'Autorità esplica le sue funzioni con riferimento ai seguenti ambiti del settore dei trasporti:

- a) le condizioni di accesso alle infrastrutture autostradali, aeroportuali, portuali e ferroviarie, inclusi le relative pertinenze e i servizi accessori e complementari;
- b) i servizi di trasporto, limitatamente agli ambiti in cui ancora non sussistono condizioni di effettiva concorrenza, modale o intermodale, al fine di garantire la salvaguardia degli interessi degli utenti e dei consumatori.

L'Autorità, in particolare, provvede:»

*Conseguentemente:*

- a) sopprimere le lettere b), c), d) ed e);
- b) dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:

«1-bis. La pianta organica del personale di ruolo dell'Autorità è inizialmente pari a trecento unità. Con regolamento dell'Autorità, nei limiti degli stanziamenti ordinari di bilancio previsti per il suo funzionamento, si provvede alla fissazione definitiva della pianta organica del personale di ruolo, la cui consistenza può discostarsi da quella iniziale nel limite di un decimo, anche tenuto conto dell'ampliamento ovvero della riduzione dei mercati sui quali l'Autorità esercita le proprie competenze. Il trattamento giuridico ed economico del personale e l'ordinamento delle carriere sono determinati, in conformità a quanto previsto dall'articolo 2, comma 28, della legge 14 novembre 1995, n. 481, e successive modificazioni, nel termine previsto dal comma 8 dell'articolo 4 della presente legge. Con uno o più regolamenti da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, su proposta dei Ministri competenti, si provvede alla riduzione delle dotazioni organiche dei medesimi Ministeri e degli organismi pubblici interessati all'attuazione del presente articolo, per un numero di posti corrispondente alle funzioni trasferite ai sensi

del presente comma. A decorrere dalla data di entrata in vigore dei predetti regolamenti, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano gli uffici riorganizzati o soppressi. Il personale dell'Autorità è selezionato per pubblico concorso. Al reclutamento di una quota di personale non superiore al 30 per cento della pianta organica si provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, mediante concorsi riservati al personale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e dei relativi enti strumentali, del Ministero dell'economia e delle finanze con riferimento al personale operante nelle strutture competenti per le funzioni trasferite all'Autorità, al personale del PRA, nonché al personale e agli esperti del CIPE e del Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida per la regolazione dei servizi di pubblica utilità (NARS), già in servizio a tempo indeterminato presso pubbliche amministrazioni.

*1-ter.* All'onere derivante dall'istituzione e dal funzionamento dell'Autorità si provvede mediante un contributo versato dai gestori delle infrastrutture e dei servizi regolati di cui al comma 1, lettere *a)* e *b)*, in misura non superiore all'1 per mille dei ricavi percepiti nell'ultimo esercizio, derivanti dallo svolgimento delle rispettive attività. I contributi sono versati entro il 31 luglio di ciascun anno. Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, il primo versamento è effettuato entro quindici giorni dal perfezionamento dell'efficacia della deliberazione dell'Autorità, adottata in via provvisoria entro quindici giorni dalla costituzione del collegio. L'Autorità non può sostenere spese di organizzazione e di funzionamento prima dell'effettuazione del versamento di cui al presente comma.

*1-quater.* Al fine di consentire l'immediato funzionamento dell'Autorità, fino all'immissione in servizio del personale di cui al comma *1-bis* e all'effettiva riscossione delle entrate di cui al comma *1-ter*, la medesima Autorità può avvalersi, nei limiti di un contingente di cinquanta unità, di personale in posizione di comando proveniente dalle pubbliche amministrazioni, che conserva il trattamento giuridico ed economico fondamentale e accessorio delle amministrazioni di provenienza, con oneri a carico delle medesime.

---

## 36.7

SARO

*Al comma 1, dopo le parole: «apposito disegno di legge» aggiungere le seguenti: «nel quale dovranno essere indicati per un efficace consultazione, degli standard minimi individuati dai seguenti principi generali relativi alla trasparenza, alla condivisione e maggiore rispetto delle regole».*

---

### **36.9**

SANGALLI, FIORONI

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 1, le parole: «previste dalla vigente normativa», sono sostituite dalle seguenti: «previste nel settore dei trasporti dalla normativa nazionale e regionale e le disposizioni attuative assunte dalle Regioni in coerenza con i principi ed i criteri indicati nel presente articolo».*

---

### **36.12**

CAGNIN, GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

*Al comma 1, capoverso comma 2, dopo le parole: «ed in particolare provvede», aggiungere le seguenti: «esclusivamente con interventi di monitoraggio e verifica:».*

---

### **36.13**

SANGALLI, FIORONI

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, dopo le parole: «e in particolare» inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome».*

---

### **36.15**

LANNUTTI

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», dopo le parole: «ed in particolare», inserire le seguenti: «, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano,».*

---

### **36.17**

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

*Al comma 1, capoverso comma 2, al punto 1) sopprimere le seguenti parole: «e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti».*

---

**36.18**

LATORRE

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 1), sopprimere le seguenti parole: «e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti».*

---

**36.19**

SANGALLI, FIORONI

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 3, dopo la parola: «sovvenzionati» sono inserite le seguenti parole: «, individuate secondo criteri di efficacia, efficienza, caratteristiche territoriali di domanda e di offerta».*

---

**36.22**

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 5, le parole: «gli schemi» sono sostituite dalle seguenti: «gli indirizzi per l'adozione da parte degli Enti competenti».*

---

**36.24**

PISTORIO, ASTORE

*Al comma 2, n. 5), sopprimere le parole da: «con riferimento al trasporto ferroviario regionale» fino alle seguenti «per lo svolgimento del servizio».*

---

**36.26**

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 5, le parole: «In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio.» sono soppresse.*

---

**36.27**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 2, numero 5), ultimo periodo sostituire le parole: «massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva,» con le seguenti parole: «minimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, e comunque non oltre trentasei mesi».*

---

**36.28**

Marco FILIPPI

*Al comma 2, punto 5), ultimo periodo sostituire le parole: «massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva», con le seguenti parole: «minimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, e comunque non oltre trentasei mesi».*

---

**36.29**

MUSSO

*Al comma 2, punto 5), ultimo periodo sostituire le parole: «massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva», con le seguenti parole: «massimo di trenta sei mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva».*

---

**36.31**

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, dopo il numero 5, è aggiunto il seguente:*

*«5-bis. a definire, anche con riferimento al trasporto pubblico regionale e locale, su ogni modalità, criteri, termini e modalità per il trasferimento o la messa a disposizione, da parte dei soggetti proprietari e a favore dei soggetti gestori, di tutto il materiale necessario per l'espletamento del servizio, inclusi i beni strumentali e tutte le loro pertinenze, in quanto non duplicabili a costi socialmente sostenibili, per la prosecuzione del servizio».*

---

### 36.32

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRILLI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Al comma 2, il punto 6, è sostituito dal seguente:*

«6) con particolare riferimento al settore autostradale: a stabilire, entro il 31 dicembre 2012 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. L'Autorità, nell'intervenire presso gli attuali concessionari, dovrà tenere conto dell'equilibrio del piano economico finanziario di ciascuna impresa concessionaria. In caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe sono quelli definiti per l'anno 2012 e non possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo del *price cap*; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto.».

---

### 36.33

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Al comma 2, il punto 6 è sostituito dal seguente:*

«6) con particolare riferimento al settore autostradale: a stabilire, entro il 31 dicembre 2012 e con effetto dall'anno successivo, i sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione. L'Autorità, nell'intervenire presso gli attuali concessionari, dovrà tenere conto dell'equilibrio del piano economico finanziario di ciascuna impresa concessionaria. In caso di mancata determinazione dei nuovi criteri tariffari nel termine indicato, i livelli delle tariffe sono quelli definiti per l'anno 2012 e non possono subire alcun incremento fino alla rideterminazione secondo il metodo del *price cap*; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto.».

---

**36.34**

VALDITARA

*Al comma 1, lettera a), al punto 6), sostituire le parole: «le nuove concessioni» con le parole: «tutte le concessioni a decorrere dal 1° gennaio 2013».*

---

**36.36**

PISTORIO

*Al comma 2, n. 6), aggiungere in fine le seguenti parole: «A prevedere l'introduzione di un apposito telepass "merci deperibili", destinato agli autotrasportatori siciliani, al fine di definire tariffe dedicate che tengano conto della provenienza territoriale marginale e insulare delle merci, nonché la predisposizione di corsie preferenziali per l'accesso alla rete autostradale.».*

---

**36.37**

GIARETTA, Paolo ROSSI

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, dopo il numero 6), aggiungere dopo le parole: «definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali» le parole: «ad esclusione delle procedure competitive, di cui all'articolo 11, comma 5-ter della legge 498/1992 inerenti l'affidamento dei servizi sulle aree di servizio, sulle quali esercita il controllo in ogni fase l'Autorità Garante per la Concorrenza ed il Mercato».*

---

**36.39**

PISTORIO

*Al comma 2, dopo il n. 6), aggiungere il seguente:*

*«6-bis. a garantire la concorrenza del sistema di traghettamento dello Stretto di Messina attraverso l'introduzione di criteri di calmierazione per e la determinazione delle tariffe imposte dalle società di navigazione che gestiscono il servizio; a garantire le medesime tariffe e le medesime riduzioni tariffarie sia per i vettori che provengono dal continente verso la Sicilia che viceversa; definire criteri e modalità per l'introduzione, in tempi brevi, di forme di sovvenzione che consentano di compensare i costi aggiuntivi sostenuti dalle imprese siciliane.».*

---

**36.41**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Al comma 1, lettera a), numero 7, dopo le parole: «all’infrastruttura ferroviaria» aggiungere le seguenti: «sono conferiti i compiti dell’Ufficio di Regolazione di cui all’articolo 37 del Decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188».*

---

**36.43**

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 7, dopo la parola: «definire» sono aggiunte le parole: «d’intesa con la Conferenza Stato-Regioni e Province autonome».*

*Conseguentemente dopo le parole: «e della capacità» aggiungere le seguenti: «,garantendo prioritariamente lo sviluppo del servizio ferroviario regionale a tutela dell’utenza pendolare.».*

---

**36.47**

BUGNANO

*Al comma 1, lettera a), sopprimere il punto 8.*

---

**36.49**

BONFRISCO, GIARETTA

*Al comma 1, lettera a) il numero 8) del comma 2 è sostituito dal seguente:*

«8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

Comuni e Regioni, nell’ambito delle proprie competenze, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, anche sulla base delle segnalazioni della Autorità di cui al presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) l’incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell’ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di una istruttoria sui co-

sti benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza anche utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta di nuove licenze;

*b)* consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida nell'ambito orario del turno integrativo da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

*c)* prevedere la possibilità di rilasciare titoli autorizzativi *part-time* non cedibili a terzi, con priorità agli organismi economici di cui all'articolo 7 comma 1 lettera *b)* e *c)* della legge 21/92 e consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

*d)* consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e delle Regioni per quanto di competenza e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera *a)*;

*e)* consentire ai titolari di licenza d'intesa con i comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

*f)* consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori.

In caso di inadempienza dei Comuni e delle Regioni rispetto alle segnalazioni dell'Autorità, l'Autorità fissa un termine per l'adempimento, scaduto il quale interviene in via sostitutiva».

---

### 36.50

ARMATO, DE LUCA

*Al comma 2, punto 8)* sono apportate le seguenti modificazioni:

«*a)* il punto 8) è sostituito dal seguente:

«8) Con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e detta qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi».

*b)* sopprimere le lettere *a)*, *c)* e *f)*».

---

### 36.51

PISCITELLI

*Al comma 2, sostituire il numero 8) con il seguente:*

«8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni, alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti;».

*Conseguentemente, abrogare la lettera a);  
sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) l'articolo 10, comma 1, della legge 15 gennaio 1992, n. 21 è abrogato e sostituito dal seguente: "1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti. La sostituzione alla guida può avvenire nell'ambito dei turni di servizio del titolare della licenza o di quelli integrativi in cui lo stesso rientra"»;

*abrogare la lettera c);*

*sostituire la lettera d) con la seguente:*

«d) all'articolo 5-bis della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente comma: "1-bis. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai sindacati dei comuni interessati"»;

*sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) all'articolo 2 della legge 15 gennaio 1992, n. 21, dopo il comma 3 è aggiunto il seguente comma:

"3-bis. È consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio"»;

*la lettera f) è abrogata.*

---

### 36.53 (testo 3)

GIARETTA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 1, lettera a), il numero 8) del comma 2 è sostituito dal seguente:*

«8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti ur-

bani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

Comuni e Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, anche sulla base delle segnalazioni della Autorità di cui al presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi:

*a)* l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di una istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza anche utilizzando gli introiti derivanti a titolo oneroso di nuove licenze;

*b)* consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

*c)* prevedere la possibilità per titolari ai fini dello svolgimento del turno integrativo di essere sostituiti con un contratto di gestione attribuito con priorità agli organismi economici di cui all'articolo 7, comma 1, lettere *b)* e *c)* della legge n. 21 1992 e consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

*d)* consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività, anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate, previa sottoscrizione di patti d'area o istituzione di aree sovra comunali tra i comuni interessati, e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera *a)*;

*e)* consentire ai titolari di licenza d'intesa con i Comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

*f)* consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori.

*g)* migliorare la qualità dell'offerta di servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la Carta dei servizi a livello regionale.

In caso di inadempienza dei Comuni e delle Regioni rispetto alle segnalazioni dell'Autorità, l'Autorità fissa un termine per l'adempimento, scaduto il quale interviene in via sostitutiva il Governo».

**36.53 (testo 2)**

GIARETTA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 1, lettera a), il numero 8) del comma 2 è sostituito dal seguente:*

«8) con particolare riferimento al servizio taxi a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti.

Comuni e Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, provvedono ad adeguare il servizio dei taxi, anche sulla base delle segnalazioni della Autorità di cui al presente articolo, nel rispetto dei seguenti principi:

a) l'incremento del numero delle licenze ove ritenuto necessario anche in base alle analisi effettuate dalla Autorità per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di una istruttoria sui costi benefici anche ambientali, in relazione a comprovate ed oggettive esigenze di mobilità ed alle caratteristiche demografiche e territoriali, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza anche utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta di nuove licenze;

b) consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida nell'ambito orario del turno integrativo o nell'orario del turno assegnato, da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

c) prevedere la possibilità di rilasciare titoli autorizzativi *part time* non cedibili a terzi, con priorità agli organismi economici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b) e c) della legge n. 21 1992 e consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

d) consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività, anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate, previa sottoscrizione di patti d'area o istituzione di aree sovra comunali tra i comuni interessati, e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera a);

e) consentire ai titolari di licenza d'intesa con i Comuni una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da sviluppare nuovi servizi integrativi come, ad esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

f) consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori.

g) migliorare la qualità dell'offerta di servizio, individuando criteri mirati ad ampliare la formazione professionale degli operatori con particolare riferimento alla sicurezza stradale e alla conoscenza delle lingue

straniere, nonché alla conoscenza della normativa in materia fiscale, amministrativa e civilistica del settore, favorendo gli investimenti in nuove tecnologie per l'efficientamento organizzativo ed ambientale del servizio e adottando la Carta dei servizi a livello regionale».

---

### **36.54**

SARO

*Sostituire il punto 8, fino alla lettera f) con il seguente:*

«8. Con riferimento al servizio taxi, ogni qualvolta è avviato un processo di regolazione, nel caso in cui non vi provvedano le regioni e i Comuni competenti, garantire e adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe, alle esigenze dei diversi contesti urbani, definire le condizioni minime di qualità delle prestazioni, predisponendo la Carta dei Servizi, stabilire secondo criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti, nel rispetto dei seguenti principi:

*a)* l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario in funzione di criteri di incremento della qualità percepita, in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili per livello di integrazione modale, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci, è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono stati titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze;

*b)* consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

*c)* prevedere al possibilità di rilasciare titoli autorizzativi part-time non cedibili a terzi prevalentemente agli organismi economici di cui all'articolo 7, comma 1, lettera *b)* e *c)* della legge 21/92 e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

*d)* consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera *a)*;

*e)* consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

*f)* consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori e comunque in relazione ai costi di esercizio indicati agli articoli

2425 e 2425-*bis* del codice civile, nonchè ad un congruo utile d'esercizio».

---

### **36.57**

SANGALLI, FIORONI

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, dopo le parole: «con particolare riferimento al servizio taxi» sono aggiunte le parole: «, fermi restando i livelli di offerta, qualitativi e tariffari dei servizi applicati in base alla disciplina regionale vigente, in coerenza con i principi del presente articolo».*

---

### **36.60**

SANGALLI, FIORONI

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, le parole: «ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi» sono sostituite dalle parole: «a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi».*

---

### **36.61**

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, al punto 8), sostituire le parole: «ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi» con le seguenti: «a monitorare e verificare la corrispondenza dei livelli di offerta del servizio taxi».*

---

### **36.62**

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, numero 8), alinea, sostituire le parole: «ad adeguare», con le seguenti: «a verificare» e aggiungere in fine le seguenti parole: «e a segnalare al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le situazioni che presentano caratteri di inefficienza».*

---

### **36.63**

LATORRE

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), sostituire le parole: «ad adeguare i» con le seguenti: «a monitorare e verificare la corrispondenza dei».*

---

### **36.64**

CAGNIN, MURA, VACCARI, MASSIMO GARAVAGLIA, MARAVENTANO

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, punto 8), sopprimere la lettera a).*

---

### **36.65**

PISCITELLI

*Al comma 1, lettera a), al numero 8), sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) i comuni, possono incrementare il numero delle licenze, ove ritenuto necessario, esclusivamente attraverso bandi di concorso pubblico a titolo oneroso, da effettuarsi mediante il meccanismo delle aste, con base d'asta individuate dalla Agenzia delle Entrate competente per territorio sulla base del valore dei trasferimenti operati nell'anno precedente, accompagnati da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza taxi.».

---

### **36.66**

BELISARIO

*Al comma 2, numero 8), sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) la definizione dei parametri minimi e massimi per l'eventuale incremento del numero delle licenze che i sindaci possono disporre, ove ritenuto necessario, anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali, accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere *una tantum* a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, oppure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;».

---

**36.67**

LATORRE

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario, anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili, a seguito di istruttoria sui costi-benefici ambientali, in relazione a comprovate e oggettive esigenze di mobilità e alle caratteristiche demografiche e territoriali di riferimento previo assenso dei sindaci è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere a favore di coloro che già sono titolari di licenza utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze.».

---

**36.68**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Al comma 1, lettera a), numero 8, parole: «l'incremento del numero» premettere: «limitatamente alle province con popolazione superiore a 1.500.000 abitanti».*

---

**36.71**

DE TONI

*Al comma 1, lettera a), numero 8, alla lettera a), le parole: «sentiti i sindaci», inserire le seguenti: «sulla base dei necessari elementi di valutazione forniti dai sindaci».*

---

**36.72**

LATORRE

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), alla lettera b), dopo le parole: «sostituiti alla guida» aggiungere le seguenti: «nell'ambito dell'orario del turno integrativo».*

---

**36.74**

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, lettera b), le parole: «chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente» sono sostituite dalle parole: «da chiunque abbia conseguito l'iscrizione a ruolo di cui al combinato disposto degli artt. 5 e 6 della legge 23 gennaio 1992, n. 21».*

---

**36.75**

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, punto 8), sopprimere la lettera c).*

---

**36.76**

LATORRE

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), alla lettera c), sopprimere le seguenti parole: «prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di».*

---

**36.79**

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, lettera d), dopo le parole: «assenso dei sindaci interessati» sono aggiunte le parole: «, delle Regioni per quanto di competenza».*

---

**36.80**

LATORRE

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), alla lettera d), dopo le parole: «dei sindaci interessati», aggiungere le seguenti: «, delle regioni per quanto di competenza,»*

---

**36.81**

LATORRE

*Al comma 1, lettera a), secondo comma, numero 8), alla lettera e), dopo la parola: «consentire» aggiungere le seguenti: «ai comuni di prevedere per i titolari di licenza».*

---

**36.82**

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

*Al comma 1, lettera a), capoverso comma 2, punto 8), sopprimere la lettera f).*

---

**36.84**

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Al comma 1, lettera a), nuovo comma 2, numero 8, lettera f), alla fine del periodo sono aggiunte le parole: «inclusa la possibilità di stabilire tariffe predeterminate per tragitti prestabiliti, e adeguamento delle tariffe solo in funzione di parametri oggettivi e del raggiungimento di specifici indicatori di qualità del servizio».*

---

**36.85**

CAFORIO

*Al comma 1, lettera a), capoverso «2», dopo il punto 8 aggiungere il seguente:*

*«8-bis) con particolare riferimento al servizio di noleggio con conducente per trasporto di persone, al fine di migliorare l'offerta all'utenza soprattutto nelle aree metropolitane caratterizzate da maggiore densità di traffico, a prevedere interventi correttivi della normativa vigente volti a rivedere i vincoli amministrativi previsti per l'attività di noleggio con conducente».*

---

### **36.91**

GERMONTANI

*Il comma 2 è sostituito dal seguente:*

«2. L'articolo 36, comma 2, lettera e), del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, è sostituito come segue:

"e) proposta in ordine alla regolazione e variazioni tariffarie:

1) per le nuove concessioni autostradali, secondo i criteri, le metodologie e la tempistica stabiliti dalla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione;

2) di cui ai contratti di concessione in essere al 31 dicembre 2011, secondo la metodologia e la tempistica previste dal comma 5 dell'articolo 21 del decreto legge 24 dicembre 2003 n. 355, convertito con modificazioni 27 febbraio 2004, n. 47, come modificato da ultimo dal comma 6-bis dell'articolo 3 del decreto legge 29 novembre 2008, n. 185 convertito con modificazioni dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, indirizzata alla competente Autorità di regolazione, alla quale è demandata la loro successiva approvazione, in luogo dell'approvazione tramite decreto ministeriale di cui al citato articolo 21, comma 5"».

---

### **36.94**

DE TONI

*Dopo il comma 2, aggiungere, in fine, il seguente:*

«2-bis. In caso di mancata adozione dello statuto e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri di cui all'articolo 36, comma 5, settimo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, entro il predetto termine, l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali è soppressa e le attività e i compiti già attribuiti alla medesima sono trasferiti, entro sessanta giorni, al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che rimane titolare delle risorse previste dal medesimo articolo 36, comma 5, e cui sono contestualmente trasferite le risorse finanziarie umane e strumentali relative all'Ispettorato di vigilanza sulle concessionarie autostradali di cui al medesimo comma 5.».

---

### **36.95**

MENARDI, VIESPOLI, TOFANI, SAIA, CASTIGLIONE

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Nel caso di affidamento di opere pubbliche mediante concessione, i concessionari di opere autostradali e ferroviarie sono obbligati ad affidare con gara ad evidenza pubblica la realizzazione della progettazione e della esecuzione dei lavori».

---

### **36.96**

GERMONTANI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

«3. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. L'attività dell'Osservatorio sulle attività di autotrasporto di cui all'articolo 9 del decreto legislativo 21 novembre 2005, n. 286, deve essere volta al raggiungimento dei seguenti obiettivi:

a) individuazione di criteri e parametri per la determinazione dei costi incompressibili della sicurezza;

b) definizione delle misure per migliorare la competitività del settore dell'autotrasporto, con particolare riferimento alle aggregazioni di imprese operanti nel settore e alla formazione professionale degli operatori.

I componenti dell'Osservatorio vengono determinati in numero di dodici. Sulla base delle procedure già in essere ne viene integrata la composizione scegliendo i due nuovi membri tra esperti del settore degli utenti dei servizi di autotrasporto".

4. All'articolo 83-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, sopprimere i commi 2 e 3.

5. All'articolo 83-bis comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, al primo periodo dopo le parole: "la copertura dei", sostituire le parole: "costi minimi di esercizio" con le seguenti: "costi incompressibili della sicurezza".

6. All'articolo 83-bis comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente

dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, al secondo periodo dopo le parole: "Tali costi", sopprimere la parola: "minimi".

7. All'articolo 83-*bis* comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, al primo periodo dopo le parole: "determina i", sostituire le parole: "costi minimi", con le seguenti: "costi incomprimibili della sicurezza".

8. All'articolo 83-*bis* comma 4-*bis*, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, coordinato con la legge di conversione 6 agosto 2008, n. 133 e come modificato dalla legge 4 agosto 2010, n. 127 e successivamente dalla legge 14 settembre 2011 n. 148, al secondo periodo dopo le parole: "le determinazioni dei", sostituire le parole: "costi minimi" con le seguenti: "costi incomprimibili della sicurezza"».

---

### 36.98

ASCIUTTI, ALBERTI CASELLATI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«L'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 è modificato nelle parti che seguono:

*a)* Il comma 1 è sostituito dal seguente:

1. È istituita l'Autorità di Regolazione dei Trasporti preposta alla regolazione e al controllo del settore di propria competenza. L'Autorità opera in piena autonomia e con indipendenza di giudizio e di valutazione.

*b)* Il comma 2 è sostituito dal seguente:

2. L'Autorità è competente nel settore dei trasporti e dell'accesso alle relative infrastrutture ed in particolare provvede:

*a)* a garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e consumatori, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle infrastrutture ferroviarie, aeroportuali, portuali, alle reti autostradali, fatte salve le competenze dell'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e alla mobilità urbana collegata a stazioni, aeroporti e porti;

*b)* a definire, se ritenuto necessario in relazione alle condizioni di concorrenza effettivamente esistenti nei singoli mercati dei servizi dei trasporti nazionali e locali, i criteri per la fissazione da parte dei soggetti competenti delle tariffe, dei canoni, dei pedaggi e, dopo aver individuato la specifica estensione degli obblighi di servizio pubblico, delle modalità di finanziamento dei relativi oneri, tenendo conto dell'esigenza di assicu-

rare l'equilibrio economico delle imprese regolate, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, le imprese e i consumatori anche alla luce delle eventuali sovvenzioni pubbliche concesse;

c) a stabilire le condizioni minime di qualità dei servizi di trasporto nazionali e locali connotati da oneri di servizio pubblico o sovvenzionati;

d) a definire, in relazione ai diversi tipi di servizio e alle diverse infrastrutture, il contenuto minimo degli specifici diritti, anche di natura risarcitoria, che gli utenti possono esigere nei confronti dei gestori dei servizi e delle infrastrutture di trasporto; sono fatte salve le ulteriori garanzie che accrescano la protezione degli utenti che i gestori dei servizi e delle infrastrutture possono inserire nelle proprie carte dei servizi;

e) a definire gli schemi dei bandi delle gare per l'assegnazione dei servizi di trasporto in esclusiva e delle convenzioni da inserire nei capitoli delle medesime gare; con riferimento al trasporto ferroviario regionale, l'Autorità verifica che nei relativi bandi di gara la disponibilità del materiale rotabile già al momento della gara non costituisce un requisito per la partecipazione ovvero un fattore di discriminazione tra le imprese partecipanti. In questi casi, all'impresa aggiudicataria è concesso un tempo massimo di diciotto mesi, decorrenti dall'aggiudicazione definitiva, per l'acquisizione del materiale rotabile indispensabile per lo svolgimento del servizio;

f) con particolare riferimento al settore autostradale, a stabilire per le nuove concessioni sistemi tariffari dei pedaggi basati sul metodo del *price cap*, con determinazione dell'indicatore di produttività X a cadenza quinquennale per ciascuna concessione; a definire gli schemi di concessione da inserire nei bandi di gara relativi alla gestione o costruzione; a definire gli schemi dei bandi relativi alle gare cui sono tenuti i concessionari autostradali; a definire gli ambiti ottimali di gestione delle tratte autostradali, allo scopo di promuovere una gestione plurale sulle diverse tratte e stimolare la concorrenza per confronto;

g) con particolare riferimento all'accesso all'infrastruttura ferroviaria, definire i criteri per la determinazione dei pedaggi da parte del gestore dell'infrastruttura e i criteri di assegnazione delle tracce e della capacità; vigilare sulla loro corretta applicazione da parte del gestore dell'infrastruttura; svolgere le funzioni di cui al successivo articolo 39;

h) con particolare riferimento al servizio taxi, ad adeguare i livelli di offerta del servizio taxi, delle tariffe e della qualità delle prestazioni alle esigenze dei diversi contesti urbani, secondo i criteri di ragionevolezza e proporzionalità, allo scopo di garantire il diritto di mobilità degli utenti nel rispetto dei seguenti principi:

i) l'incremento del numero delle licenze, ove ritenuto necessario anche in base a un'analisi per confronto nell'ambito di realtà comunitarie comparabili a seguito di istruttoria sui costi-benefici anche ambientali e sentiti i sindaci è accompagnato da adeguate compensazioni da corrispondere una tantum a favore di coloro che già sono titolari di licenza o utilizzando gli introiti derivanti dalla messa all'asta delle nuove licenze, op-

pure attribuendole a chi già le detiene, con facoltà di vendita o affitto, in un termine congruo oppure attraverso altre adeguate modalità;

*ii)* consentire ai titolari di licenza la possibilità di essere sostituiti alla guida da chiunque abbia i requisiti di professionalità e moralità richiesti dalla normativa vigente;

*iii)* prevedere la possibilità di rilasciare licenze part-time e di consentire ai titolari di licenza una maggiore flessibilità nella determinazione degli orari di lavoro, salvo l'obbligo di garanzia di un servizio minimo per ciascuna ora del giorno;

*iv)* consentire ai possessori di licenza di esercitare la propria attività anche al di fuori dell'area per la quale sono state originariamente rilasciate previo assenso dei sindaci interessati e a seguito dell'istruttoria di cui alla lettera 9;

*v)* consentire una maggiore libertà nell'organizzazione del servizio così da poter sviluppare nuovi servizi integrativi come, a esempio, il taxi a uso collettivo o altre forme;

*vi)* consentire una maggiore libertà nella fissazione delle tariffe, la possibilità di una loro corretta e trasparente pubblicizzazione, fermo restando la determinazione autoritativa di quelle massime a tutela dei consumatori";

*c)* al comma 3, dopo la virgola, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del medesimo comma";

*d)* al comma 5, sono soppresse le parole "individuata ai sensi del comma 2";

*e)* il comma 6, lettera *a)*, è soppressa;

*f)* al comma 6, lettera *b)*, le parole da "Ai fini dell'esercizio" a "a legislazione vigente" sono soppresse;

*g)* dopo il comma 6, sono aggiunti i seguenti:

"7. L'Autorità è organo collegiale costituito dal presidente e da due membri, nominati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri su proposta del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti. Le designazioni effettuate dal Governo sono previamente sottoposte al parere delle competenti Commissioni parlamentari. In nessun caso le nomine possono essere effettuate in mancanza del parere favorevole espresso dalle predette Commissioni a maggioranza dei due terzi dei componenti. Le medesime Commissioni possono procedere all'audizione delle persone designate. In sede di prima attuazione della presente legge le Commissioni parlamentari si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta del parere; decorso tale termine il parere viene espresso a maggioranza assoluta.

I componenti dell'Autorità sono scelti fra persone dotate di alta e riconosciuta professionalità e competenza nel settore; durano in carica sette anni e non possono essere confermati. A pena di decadenza essi non possono esercitare, direttamente o indirettamente, alcuna attività professionale o di consulenza, essere amministratori o dipendenti di soggetti pubblici o privati né ricoprire altri uffici pubblici di qualsiasi natura, ivi compresi

gli incarichi elettivi o di rappresentanza nei partiti politici né avere interessi diretti o indiretti nelle imprese operanti nel settore di competenza della medesima Autorità. I dipendenti delle amministrazioni pubbliche sono collocati fuori ruolo per l'intera durata dell'incarico.

8. I componenti e i funzionari delle Autorità, nell'esercizio delle funzioni, sono pubblici ufficiali e sono tenuti al segreto d'ufficio. Fatta salva la riserva all'organo collegiale di adottare i provvedimenti nelle materie di competenza, per garantire la responsabilità e l'autonomia nello svolgimento delle procedure istruttorie, ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, e del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, si applicano i principi riguardanti l'individuazione e le funzioni del responsabile del procedimento, nonché quelli relativi alla distinzione tra funzioni di indirizzo e controllo, attribuite agli organi di vertice, e quelli concernenti le funzioni di gestione attribuite ai dirigenti.

9. Le indennità spettanti ai componenti le Autorità sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze.

10. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri è istituito un apposito ruolo del personale dipendente dell'Autorità, Il numero dei posti previsti dalla pianta organica non può eccedere le cento unità. L'assunzione del personale avviene per pubblico concorso ad eccezione delle categorie per le quali sono previste assunzioni in base all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56.

11. L'Autorità, con propri regolamenti definisce, entro quarantacinque giorni dalla sua costituzione, le norme concernenti l'organizzazione interna e il funzionamento, la pianta organica del personale di ruolo, l'ordinamento delle carriere secondo i criteri fissati dal contratto collettivo di lavoro in vigore per Banca d'Italia, nonché, il trattamento economico parametrato all'80 per cento di quello previsto per il personale della Banca d'Italia, tenuto conto delle specifiche esigenze funzionali e organizzative. All'Autorità non si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni fatto salvo quanto previsto dal comma 8 del presente articolo.

12. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o più regolamenti emanati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:

*a)* le procedure relative alle attività svolte dall'Autorità idonee a garantire agli interessati la piena conoscenza degli atti istruttori, il contraddittorio, in forma scritta e orale, e la verbalizzazione;

*b)* i criteri, le condizioni, i termini e le modalità per l'esperimento di procedure di conciliazione presso l'Autorità nei casi di controversie insorte tra utenti e soggetti esercenti il servizio. Fino alla scadenza del termine fissato per la presentazione delle istanze di conciliazione o di deferimento agli arbitri sono sospesi i termini per il ricorso in sede giurisdizionale che, se proposto, è improcedibile. Il verbale di conciliazione o la decisione arbitrale costituiscono titolo esecutivo.

13. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo è disciplinata dal codice del processo amministrativo.

14. La pubblicità di atti e procedimenti dell'Autorità è assicurata anche attraverso un apposito bollettino"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G36.100**

ZANDA

Il Senato,

in sede di esame del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo Sviluppo delle infrastrutture e la competitività,

premesso che:

l'articolo 36 del decreto-legge in esame interviene sul sistema di regolazione del settore dei trasporti, prevedendo, con particolare riferimento al settore autostradale, che l'Autorità competente stabilisca nuovi schemi di concessione e sistemi tariffari, allo scopo di «garantire, secondo metodologie che incentivino la concorrenza, l'efficienza produttiva delle gestioni e il contenimento dei costi per gli utenti, condizioni di accesso eque e non discriminatorie alle reti autostradali»;

considerato che:

a decorrere dalla XIV legislatura, la disciplina delle concessioni autostradali è stato oggetto di numerose modifiche legislative – sistematicamente adottate con decreto-legge o attraverso emendamenti e maxiemendamenti del Governo alle leggi finanziarie – orientate a modificare il quadro regolatorio e il regime concessorio ovvero ad eludere l'applicazione del sistema ordinario dei controlli attraverso l'approvazione *ope legis* di specifici schemi di atti concessori e convenzionali, tra l'ANAS e le società concessionarie, anche contraddicendo il parere negativo del CIPE e del NARS;

tali atti legislativi, in quanto privi dei caratteri di generalità ed astrattezza propri della legge, si configurano come vere e proprie leggi-provvedimento« esposte – in quanto tali – a possibile censura per manifesta illegittimità costituzionale. Ciò nondimeno, attraverso di esse si è per la prima volta introdotta e consolidata nell'ordinamento italiano la pratica di attribuire forza di legge al contenuto di singoli contratti e convenzioni fino ad allora rimessi al rispetto, da parte dei contraenti, delle norme amministrative e civilistiche vigenti;

il riferimento è alle seguenti di disposizioni legislative, adottate a decorrere dall'anno 2003:

a) il decreto-legge n. 355 del 2003, convertito con legge n. 47 del 2004, che in deroga alla disciplina vigente ha demandato a un decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro

dell'economia e delle finanze, il potere di sottoscrizione del IV atto aggiuntivo alla convenzione vigente tra ANAS e Autostrade per l'Italia s.p.a. – di cui il CIPE aveva rifiutato l'approvazione, avendo il NARS giudicato abnorme l'incremento tariffario accordato alla concessionaria – al fine evidentemente di superare il dissenso del CIPE e la mancata registrazione dell'atto da parte della Corte dei Conti per manifesta elusione dell'obbligo di gara ad evidenza pubblica;

b) l'articolo 2, comma 82 e seguenti, del decreto-legge n. 262 del 2006, convertito con legge n. 286 del 2006, con il quale si è introdotto il sistema delle «Convenzioni Uniche», basato su clausole, per la regolazione dei rapporti intercorrenti tra l'Anas e le società concessionarie, orientate ad assicurare il soddisfacimento di specifici requisiti, inerenti, tra l'altro, la determinazione delle tariffe, la destinazione degli extraprofitti, gli obblighi informativi nei confronti dell'Anas ed il riequilibrio dei rapporti concessori;

c) il decreto-legge n. 59 del 2008, convertito con legge n. 101 del 2008, che ha approvato *ope legis* tutti gli schemi di Convenzione Unica sottoscritti, tra l'Anas e le società concessionarie, alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, con ciò chiamando il Parlamento a ratificare atti di cui non poteva avere alcuna contentezza, mancando ogni valutazione di merito degli organi tecnici essenziale ai fini di una corretta e consapevole decisione del legislatore;

d) il decreto-legge n. 185 del 2008, convertito con legge n. 2 del 2009, che ha ulteriormente modificato la disciplina del settore autostradale, ammettendo la possibilità, per le società concessionarie che ne facciano richiesta, di concordare con l'Anas una formula semplificata di adeguamento annuale della tariffa di pedaggio, basata su una percentuale fissa dell'inflazione reale, per l'intera durata della convenzione;

e) il decreto-legge n. 207 del 2008 (ed. «Milleproroghe»), convertito con legge n. 14 del 2009, che, ha modificato la disciplina relativa agli appalti di lavori, servizi e forniture, aggiudicati dalle società concessionarie, consentendo l'affidamento a società controllate/collegate (cd. «affidamenti infragruppo») degli interventi previsti nelle concessioni, nel limite prefissato del 60%, in deroga alla disciplina previgente che prevedeva unicamente affidamenti a terzi, previo esperimento di procedure ad evidenza pubblica;

f) il decreto-legge n. 135 del 2009, convertito con legge n. 166 del 2009, che ha previsto, ai fini della realizzazione di infrastrutture autostradali di esclusivo interesse regionale, il trasferimento, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, delle funzioni e dei poteri di soggetto concedente ed aggiudicatore ad un soggetto di diritto pubblico, appositamente costituito in forma societaria e partecipato dall'Anas e dalle Regioni interessate o da soggetto da esse interamente partecipato;

g) l'articolo 2, comma 202, della legge n. 191 del 2009 (Legge Finanziaria 2010) che ha disposto nuovamente l'approvazione degli schemi di Convenzione Unica sottoscritti alla data del 31 dicembre 2009;

h) da ultimo, il decreto-legge n. 78 del 2010, convertito dalla legge n. 122 del 2010 che ha, non solo introdotto nuove modifiche relative

ai criteri ed alle modalità per l'applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali gestiti direttamente dall'Anas, nonché all'importo del canone annuo direttamente corrisposto alla stessa, ma ancora una volta disposto l'approvazione *ope legis* degli schemi di Convenzione Unica sottoscritti alla data del 31 luglio 2010;

in definitiva, in un periodo di circa sette anni (dal 2003 al 2010), si sono registrati ben otto interventi legislativi riguardanti profili fondamentali del regime concessorio e tariffario applicabile al settore autostrade, quattro dei quali finalizzati all'approvazione *ope legis* in deroga all'applicazione delle procedure ordinarie e del sistema vigente dei controlli – di convenzioni, per la regolazione dei rapporti tra l'Anas e le società concessionarie, dal contenuto manifestamente favorevole agli interessi economici di queste ultime, a scapito degli interessi degli utenti e della collettività;

considerato altresì che l'utilizzo di atti aventi forza di legge per definire i rapporti contrattuali tra lo Stato e le società concessionarie (in particolare con la società Autostrade per l'Italia s.p.a.), oltre a costituire una gravissima anomalia ordinamentale e istituzionale, ha fino ad oggi prodotto rilevanti benefici ai soggetti concessionari e ha posto l'amministrazione pubblica concedente in una posizione di obiettiva sudditanza nei confronti di essi;

impegna il Governo:

a fronte delle circostanze segnalate e considerato l'assoluto rilievo strategico delle reti autostradali per la crescita e la competitività del sistema economico nazionale, ad assicurare – in netta discontinuità con il passato – il massimo livello di trasparenza, correttezza e sorveglianza negli affidamenti di pubbliche concessioni e autorizzazioni, escludendo il ricorso ad atti aventi forza di legge per la definizione di specifici contratti o convenzioni;

in particolare, in sede di stipula, rinnovo o proroga di atti concessori e convenzionali per la costruzione e la gestione di reti autostradali, a provvedere affinché sia garantito – senza deroga o eccezione alcuna – il pieno ed efficace rispetto delle procedure previste dalla legislazione vigente, con particolare riguardo all'ottemperanza al sistema degli organi pubblici di controllo e sorveglianza.

---

## EMENDAMENTI

### 36.0.1

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **Art. 36-bis.**

1. Nel caso in cui una impresa eserciti l'attività di trasporto di merci per conto di terzi, nonché altra attività economica di diversa natura che comporti l'esigenza di effettuare trasporti in conto proprio, tutte le cose derivanti dall'altra attività possono essere trasportate con il veicolo immatricolato per il trasporto di merci per conto di terzi, purché lo stesso risulti tecnicamente compatibile».

---

### 36.0.2

ARMATO, DE LUCA

*Dopo l'articolo 36, inserire il seguente:*

#### **«Art. 36-bis.**

1. Alla legge 15 gennaio 1992, n. 21, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 2, dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:

"4. È consentito ai Comuni di prevedere che i titolari di licenza per il servizio taxi, possano svolgere servizi integrativi quali il taxi ad uso collettivo o mediante altre forme di organizzazione del servizio.";

b) all'articolo 5-bis, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:

"2. Per il servizio di taxi è consentito l'esercizio dell'attività anche al di fuori del territorio dei Comuni che hanno rilasciato la licenza sulla base di accordi sottoscritti dai Sindaci dei Comuni interessati.";

c) all'articolo 10, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. I titolari di licenza per l'esercizio del servizio di taxi possono essere sostituiti alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'articolo 6 ed in possesso dei requisiti prescritti.

La sostituzione alla guida può avvenire nell'ambito dei turni di servizio del titolare della licenza o di quelli integrativi in cui lo stesso rientra"».

---

**Art. 37.**

**37.1**

MATTEOLI

*Sopprimere l'articolo 37.*

---

**37.100/1**

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI

*All'emendamento 37.100, al comma 1, sopprimere la parola: «congruo», ed aggiungere dopo la parola: «osservazione» le parole: «di 12 mesi dalla data di approvazione del presente decreto».*

---

**37.100/2**

IZZO

*All'emendamento 37.100, apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1 eliminare le parole: «e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale»;*

*al comma 2, lettera b-bis), eliminare le parole: «svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello».*

---

**37.100/3**

BUGNANO

*All'emendamento 37.100, al comma 1, al terzo periodo, sostituire le parole: «30 giugno 2013», con le seguenti: «31 dicembre 2012».*

---

**37.100/4**

BUGNANO

*All'emendamento 37.100, sopprimere il comma 2.*

---

**37.100/5**

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

*All'emendamento 37.100, al comma 2, sopprimere la lettera a).*

---

**37.100/6**

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

*All'emendamento 37.100, al comma 2, lettera b), sopprimre le parole: «svolta dalle organizzazioni più rappresentative».*

---

**37.100/7**

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

*All'emendamento 37.100, al comma 2, lettera h-bis), sostituire le parole: «dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «dai contratti collettivi di lavoro sottoscritti a livello aziendale o territoriale da associazione dei lavoratori comparativamente più rappresentative sul piano nazionale o territoriale».*

---

**37.100/8**

Massimo GARAVAGLIA, CAGNIN

*All'emendamento 37.100, al comma 2, lettera b-bis), sostituire le parole: «svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale» con le seguenti: «nazionale di settore».*

---

**37.100/9**

GERMONTANI

*All'emendamento 37.100, dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

*«2-bis. È abolita la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2009, riguardante l'individuazione degli impianti e scali funzionali alla operatività dei trasporto merci sulla rete ferroviaria italiana».*

---

### **37.100/100**

Marco FILIPPI, GHEDINI, PASSONI, NEROZZI, GARRAFFA, VIMERCATI

*All'emendamento 37.100, alla lettera b-bis), dopo la parola: «collettiva» inserire la seguente :«nazionale».*

---

### **37.100**

LA COMMISSIONE

*L'articolo 37 è sostituito dal seguente:*

#### **«Art. 37.**

*(Misure per il trasporto ferroviario)*

1. L'autorità di cui all'articolo 36 nel settore del trasporto ferroviario definisce, sentiti il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, le regioni e gli enti locali interessati, gli ambiti del servizio pubblico sulle tratte e le modalità di finanziamento. L'Autorità, dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione, analizza l'efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, anche in relazione alle esperienze degli altri Stati membri dell'Unione europea e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale. In esito all'analisi, l'Autorità predispose, entro e non oltre il 30 giugno 2013, una relazione da trasmettere al Governo e al Parlamento.

2. All'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, come modificato dall'articolo 8 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "ed i contratti collettivi nazionali di settore" sono soppresse;

b) la lettera *b-bis*) è sostituita dalla seguente:

"*b-bis*) regolazione dei trattamenti di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni più rappresentative a livello nazionale"».

---

### 37.2

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Ai fini della piena concorrenza nel settore del trasporto ferroviario è assicurata la separazione societaria tra gestore delle infrastrutture e gestore dei servizi, escludendo ogni forma di raggruppamento, al fine di garantire la loro effettiva indipendenza».

---

### 37.4

BUGNANO, BELISARIO

*Al comma 1, al primo periodo, dopo le parole: «di cui all'articolo 37» inserire le seguenti: «del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214»; al secondo periodo, dopo le parole: «processi di liberalizzazioni», inserire le seguenti: «comunque non superiore ad un anno,»; al terzo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: «e definisce, entro sessanta giorni, dalla trasmissione della medesima relazione i criteri per procedere alla separazione societaria tra il gestore della rete ed il gestore del servizio».*

---

### 37.5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, RANUCCI, SIRIANA, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 1, dopo le parole: «nel settore del trasporto ferroviario definisce» aggiungere le seguenti: «entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge».*

*Conseguentemente:*

*a) al medesimo comma, al secondo periodo, sostituire le parole: «dopo un congruo periodo di osservazione delle dinamiche dei processi di liberalizzazione,» con le seguenti: «entro un anno dalla data di definizione degli ambiti del servizio pubblico, osserva i processi di liberalizzazione, con particolare riguardo agli effetti delle dinamiche competitive sulle condizioni e i trattamenti del lavoro, e»;*

*b) al medesimo comma, terzo periodo, dopo le parole: «una relazione al Governo e al Parlamento» aggiungere le seguenti: «da trasmettere entro il 31 dicembre 2013».*

---

### **37.6**

VALDITARA

*Al comma 1, sostituire il secondo e il terzo periodo con il seguente:*  
«Il Ministero dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita l'Autorità in merito alle valutazioni di efficienza dei diversi gradi di separazione tra l'impresa che gestisce l'infrastruttura e l'impresa ferroviaria, alle dinamiche dei processi di liberalizzazione e alle esperienze degli altri stati membri dell'Unione europea, provvede con proprio decreto alla separazione della società Rete ferroviaria italiana S.p.A. dal gruppo Ferrovie dello stato mediante il trasferimento dell'intera partecipazione di Rete ferroviaria italiana S.p.A. direttamente in capo al Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### **37.7**

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI

*Al comma 1, sopprimere la parola: «congruo».*

*Conseguentemente, aggiungere dopo la parola: «osservazione» le parole: «di 12 mesi dalla data di approvazione del presente decreto».*

---

### **37.10**

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Al comma 1, dopo le parole: «Unione europea» sono aggiunte le seguenti: «e all'esigenza di tutelare l'utenza pendolare del servizio ferroviario regionale».*

---

### **37.11**

CAGNIN, CASTELLI, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

*Dopo il comma 1, inserire i seguenti:*

«1-bis. Al fine di assicurare l'effettivo e pieno rispetto del principio di reciprocità, le imprese ferroviarie aventi sede all'estero o loro partecipate, e che esercitano servizi ferroviari sull'infrastruttura ferroviaria nazionale, sono soggette, relativamente alle regole e procedure di accesso e di utilizzo dell'infrastruttura e degli impianti ferroviari, alle stesse limitazioni e vincoli cui sono sottoposte le imprese italiane nei territori dei rispettivi Paesi. Su richiesta del gestore dell'infrastruttura nazionale, o eventualmente d'ufficio, l'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari verifica

la sussistenza delle limitazioni e dei vincoli di cui al precedente periodo e adotta, se del caso, le relative decisioni.

1-ter. La contrattualizzazione, a cura del gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale, dei servizi richiesti dalle imprese ferroviarie oggetto di verifica da parte dell'Ufficio di Regolazione dei Servizi Ferroviari ai sensi del precedente comma e ai sensi dell'articolo 59 della legge 99/2009, è subordinata alla specifica decisione, effettuata *ex ante*, dell'organismo medesimo».

---

**37.12**

BUGNANO, DE TONI, CARLINO, BELISARIO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**37.13**

CAGNIN, MARAVENTANO, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Sopprimere il comma 2.*

---

**37.14**

PISTORIO, ASTORE

*Sopprimere il comma 2.*

---

**37.15**

GALIOTO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**37.300**

NEROZZI

*Sopprimere il comma 2.*

---

**37.17**

MARCO FILIPPI

*Al comma 2, sostituire la lettera b) con la seguente:*

«b) la lettera b-bis è sostituita come segue:

"b-bis) regolazione del trattamento di lavoro del personale definiti dalla contrattazione collettiva svolta dalle organizzazioni comparativamente più rappresentative a livello nazionale"».

---

**37.19**

FIORONI, ARMATO, SANGALLI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«2-bis. All'articolo 58, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: "per l'accesso all'infrastruttura" sopprimere la parola: "nazionale"».

---

**37.22**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRIANA, VIMERCATI

*Dopo il comma 2, inserire il seguente:*

«3. All'articolo 58, comma 1, della legge 23 luglio 2009, n. 99, dopo le parole: "per l'accesso all'infrastruttura" sopprimere la parola: "nazionale"».

---

**37.23**

GERMONTANI

*Dopo il comma 2, è aggiunto il seguente:*

«2-bis. È abolita la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 7 luglio 2009, riguardante l'individuazione degli impianti e scali funzionali alla operatività dei trasporti merci sulla rete ferroviaria italiana».

---

### **37.0.1**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 37, inserire i seguenti:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Aggiornamento sanzioni di cui alla legge 146 del 1990,  
e successive modificazioni)*

1. All'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000".

2. All'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000".

3. All'articolo 4, comma 4-bis della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 5.000 a un massimo di euro 50.000".

4. All'articolo 4, comma 4-sexies, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da lire 400.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 400 a euro 1.000".

5. All'articolo 9, comma 1 (primo periodo), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000".

6. All'articolo 9, comma 1 (secondo periodo), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000".

#### **Art. 37-ter.**

*(Ulteriori sanzioni)*

1. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo 9-bis:

"Art. 9-bis. – 1. In caso di reiterata inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8, su segnalazione o proposta della Commissione di garanzia, le autorità di cui al comma 1 del medesimo articolo 8 adottano misure di sospensione temporanea fermo ad un massimo di sei mesi, ovvero, nei casi più gravi, di revoca, delle autoriz-

zazioni, concessioni, iscrizioni, licenze, o provvedimenti comunque denominati, che consentono al trasgressore l'esercizio dell'attività".

**Art. 37-quater.**

*(Istituzione del ruolo del personale dell'Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali)*

1. La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, è denominata Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Tale Autorità assume tutte le competenze precedentemente demandate dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, alla Commissione di garanzia.

2. Al fine di garantire un efficiente ed adeguato svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente, la cui dotazione organica non eccede le 30 unità, così come previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

3. Nella dotazione organica è inquadrato, a domanda, con la qualifica di provenienza, e previo colloquio da espletarsi secondo le modalità stabilite dall'autorità di cui al comma 1, il personale che, alla data del 31 gennaio 2012, presta servizio presso l'Autorità stessa in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, e che opti per il trasferimento nel ruolo dell'Autorità, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.

4. L'organizzazione, ed il funzionamento della struttura sono disciplinate dall'autorità con proprio regolamento.

5. In conformità a quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, al funzionamento delle strutture della Commissione sovraintende il Segretario Generale nominato dal Presidente, sentita l'Autorità, scelto tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza organizzativa maturata nelle amministrazioni pubbliche.

6. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le presenti disposizioni di legge.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione e mezzo di euro all'anno, si provvede mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche previste dal comma 3 del presente articolo.

### **37.0.2**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Aggiornamento sanzioni di cui alla legge 146 del 1990,  
e successive modificazioni)*

1. All'articolo 4, comma 2, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "a lire 5.000.000 e non superiore a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "a euro 5.000 e non superiore a euro 50.000".

2. All'articolo 4, comma 4, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000".

3. All'articolo 4, comma 4-*bis* della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da un minimo di lire 5.000.000 a un massimo di lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo euro 5.000 a un massimo di euro 50.000".

4. All'articolo 4, comma 4-*sexies*, della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da lire 400.000 a lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 400 a euro 1.000".

5. All'articolo 9, comma 1 (primo periodo), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da un minimo di lire 500.000 a un massimo di lire 1.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da un minimo di euro 500 a un massimo di euro 1.000".

6. All'articolo 9, comma 1 (secondo periodo), della legge n. 146 del 1990, e successive modificazioni, le parole: "da lire 5.000.000 a lire 50.000.000" sono sostituite dalle seguenti: "da euro 5.000 a euro 50.000"».

---

### **37.0.3**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure per il trasporto pubblico locale per via marittima,  
lagunare, lacuale e fluviale)*

1. All'articolo 1, comma 1031, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "tranviarie e filoviarie" sono aggiunte le seguenti

parole: ", nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;"».

---

### **37.0.5**

MUSSO, D'ALIA

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure per il trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)*

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "tranviarie e filoviarie" sono aggiunte le seguenti: ", nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;"».

---

### **37.0.6**

PETERLINI, MUSSO

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

1. Al fine di garantire una migliore valutazione del finanziamento trasversale per la costruzione della galleria ferrovia del Brennero, il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecies*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1, in termini di mancato introito del versamento annuo all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico del titolare della concessione in atto alla data di entrata di in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### **37.0.300**

PETERLINI, PINZGER, FOSSON

*Dopo l'articolo 37, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

1. Al fine di garantire una migliore valutazione del finanziamento trasversale per la costruzione della galleria ferrovia del Brennero, il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-*duodecime*, comma 2-*bis*, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure In essere.

2. Gli oneri derivanti dal comma 1, in termini di mancato introito del versamento annuo all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico del titolare della concessione in atto alla data di entrata di in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### **37.0.7**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 37 è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Trasparenza dei conti delle imprese ferroviarie)*

1. I costi dell'infrastruttura ferroviaria e i relativi conti dei diversi settori del trasporto ferroviario, sono tenuti in modo da permettere la verifica e il divieto di trasferire a un altro settore di attività le entrate derivanti dai diritti per l'utilizzo dell'infrastruttura.

2. L'impresa ferroviaria destinataria di fondi pubblici erogati per la prestazione dei servizi di trasporto è tenuta alla separazione contabile nei diversi settori di attività.

3. I fondi pubblici erogati per le attività relative alla prestazione di servizi di trasporto devono figurare separatamente, per ciascun contratto di servizio pubblico, nella pertinente contabilità relativa alle attività dell'impresa ferroviaria. A tale fine, il gestore dell'infrastruttura pubblica i dati concernenti le sue entrate, indicando quelle provenienti da fondi pubblici e quelle provenienti dai diritti di accesso alle linee, nonché gli inve-

stimenti nella manutenzione e nel rinnovamento delle infrastrutture ferroviarie».

---

### **37.0.8**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 37, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Indipendenza di Rete ferroviaria italiana s.p.a.  
dalle imprese operanti nel settore dei trasporti)*

1. Al fine di consentire il raggiungimento di una piena autonomia ed indipendenza del gestore dell'infrastruttura ferroviaria, sul piano giuridico, organizzativo e decisionale, dalle imprese operanti nel settore dei trasporti, come previsto dall'articolo 11, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 2003, n. 188, e successive modificazioni, recante l'attuazione delle direttive 2001/12/CE, 2001/13/CE e 2001/14/CE in materia ferroviaria, le azioni della società Rete ferroviaria italiana sono cedute al Ministero dell'economia e delle finanze, che esercita i diritti dell'azionista d'intesa con il Ministero dello sviluppo economico.

2. Rimangono impregiudicati in capo a Rete ferroviaria italiana s.p.a. gli effetti del provvedimento di concessione di cui al decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione 31 ottobre 2000, n. 138/T, e successive modificazioni, ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del predetto decreto».

---

### **37.0.9**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

#### **«Art. 37-quater.**

*(Istituzione del ruolo del personale dell'Autorità di garanzia  
sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali)*

1. La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali di cui agli articoli 12 e 13 della legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, è denominata Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali. Tale Autorità assume tutte le competenze precedente-

mente demandate dalla legge 12 giugno 1990, n. 146, come modificata e integrata dalla legge 11 aprile 2000, n. 83, alla Commissione di garanzia.

2. Al fine di garantire un efficiente ed adeguato svolgimento delle funzioni attribuite all'Autorità di garanzia sugli scioperi nei servizi pubblici essenziali, è istituito un apposito ruolo del personale dipendente, la cui dotazione organica non eccede le 30 unità, così come previsto dall'articolo 12, comma 2, della legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni.

3. Nella dotazione organica è inquadrato, a domanda, con la qualifica di provenienza, e previo colloquio da espletarsi secondo le modalità stabilite dall'Autorità di cui al comma 1, il personale che, alla data del 31 gennaio 2012, presta servizio presso l'Autorità stessa in posizione di comando, distacco o fuori ruolo, e che opti per il trasferimento nel ruolo dell'Autorità, con corrispondente riduzione della dotazione organica delle amministrazioni di provenienza.

4. L'organizzazione ed il funzionamento della struttura sono disciplinate dall'Autorità con proprio regolamento.

5. In conformità a quanto prevede il decreto del Presidente della Repubblica 30 novembre 1998, n. 442, al funzionamento delle strutture della Commissione sovraintende il Segretario Generale nominato dal Presidente, sentita l'Autorità, scelto tra soggetti aventi specifica professionalità ed esperienza organizzativa maturata nelle amministrazioni pubbliche.

6. Sono abrogate tutte le norme incompatibili con le presenti disposizioni di legge.

7. Agli oneri derivanti dal presente articolo, pari ad un milione e mezzo di euro all'anno, si provvede mediante utilizzo delle minori spese derivanti dalla riduzione delle dotazioni organiche previste dal comma 3 del presente articolo».

---

### **37.0.10**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente:*

**«Art. 37-bis.**

*(Ulteriori sanzioni)*

1. Alla legge 12 giugno 1990, n. 146, e successive modificazioni, dopo l'articolo 9 è inserito il seguente articolo 9-bis:

"Art. 9-bis. – 1. In caso di reiterata inosservanza da parte dei singoli prestatori di lavoro, professionisti o piccoli imprenditori delle disposizioni contenute nell'ordinanza di cui all'articolo 8, su segnalazione o proposta della Commissione di garanzia, le autorità di cui al comma 1 del medesimo articolo 8 adottano misure di sospensione temporanea fino ad un

massimo di sei mesi, ovvero, nei casi più gravi, di revoca, delle autorizzazioni, concessioni, iscrizioni, licenze, o provvedimenti comunque denominati, che consentono al trasgressore l'esercizio dell'attività".».

---

### **37.0.11**

DE TONI

*Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure per favorire la concorrenza  
nelle settore delle nuove concessioni autostradali)*

1. Al fine di evitare eventuali rendite monopolistiche, al comma 8 dell'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'ultimo periodo è abrogato.».

---

### **37.0.12**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Dopo l'articolo 37, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 37-bis.**

*(Misure per il trasporto pubblico locale per via marittima,  
lagunare, lacuale e fluviale)*

1. All'articolo 1, comma 1031, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "tranviarie e filoviarie" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;"».

---

**37.0.13**

Marco FILIPPI, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 37, inserire il seguente articolo:*

**«Art. 37-bis.**

*(Misure per il trasporto pubblico locale per via marittima,  
lagunare, lacuale e fluviale)*

1. All'articolo 1, comma 1031, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, dopo le parole: "tranviarie e filoviarie" sono aggiunte le seguenti parole: ", nonché per l'acquisto di unità navali destinate al trasporto pubblico locale effettuato per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale;"».

---

**Art. 38.**

**38.1**

CAGNIN, CASTELLI, VACCARI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA

*Sopprimere l'articolo 38.*

---

**38.3**

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Il comma 5-*bis* dell'articolo 24 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, è abrogato.

---

**38.4**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, dopo le parole: «, secondo le modalità fissate dall'Autorità di regolazione dei trasporti», aggiungere le seguenti: «, sentita l'Agenzia per le infrastrutture stradali e autostradali di cui all'articolo 36 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111».*

---

**38.5**

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «quando l'Autorità sarà costituita e limitatamente alle autostrade ancora non realizzate».*

---

### 38.7

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per un periodo transitorio di 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le province autonome di Trento e di Bolzano sono autorizzate a regolarizzare, con oneri a proprio carico, su richiesta degli interessati, in conformità e nel rispetto dei vigenti strumenti urbanistici, eventuali pendenze in merito a edifici o manufatti di qualsiasi specie posti lungo il tracciato dell'autostrada del Brennero e relativi accessi a distanza inferiore a quella minima prevista dalla previgente normativa, a condizione che venga comunque garantita la sicurezza stradale».

---

### 38.420 (già 38.4/100)

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo il comma 1 aggiungere i seguenti:*

«1-bis. Il termine del 31 dicembre 2010, di cui all'articolo 8-duodecimes comma 2-bis, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, convertito, con modificazioni,, dalla legge 6 giugno 2008, n. 101, è prorogato al 31 dicembre 2012. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, assume le misure conseguenti in merito alle procedure in essere.

1-ter. Gli oneri derivanti dal comma 1-bis, in termini di mancato introito del versamento annuo all'entrata del bilancio dello Stato da parte del nuovo concessionario sono posti, a titolo di acconto, a carico del titolare della concessione in atto alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

### 38.8

THALER, PINZGER

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

#### «Art. 38-bis.

1. Le distanze previste dall'articolo 41-septies della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, D.M. 1 aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale

corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

---

### **38.9**

THALER, PINZGER

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

1. Le distanze previste dall'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, dall'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonché dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS qualora l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

---

### **38.12**

THALER, PINZGER

*Dopo l'articolo 38, inserire il seguente:*

#### **«Art. 38-bis.**

1. Nelle province autonome di Trento e di Bolzano per le strade di tipo *a)*, le distanze di cui all'articolo 41-*septies* della legge 17 agosto 1942, n. 1150, all'articolo 4, D.M. 1° aprile 1968, n. 1404, nonché all'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere derogate, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, e sentito l'ANAS, nei seguenti casi:

*a)* qualora la strada insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili, dove insistono strutture dell'industria, del terziario o residenziali;

*b)* qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore (viadotto) rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante all'autostrada è già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

---

**38.0.3**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Fasce di rispetto delle strade)*

1. Le distanze previste dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, nel caso in cui l'esistente struttura autostradale insista in ambito urbano con territori fortemente caratterizzati dalla presenza di infrastrutture sostanzialmente immutabili».

---

**38.0.4**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 38, aggiungere il seguente:*

**«Art. 38-bis.**

*(Fasce di rispetto delle strade)*

1. Le distanze previste dall'articolo 28 del D.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 possono essere ridotte per determinati tratti, ove particolari circostanze lo richiedano, con provvedimento del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su richiesta degli interessati, qualora l'esistente struttura autostradale corra ad una quota superiore rispetto al piano urbanizzato e quando il tessuto urbano sottostante sia già dotato di viabilità ordinaria difficilmente modificabile».

---

**Art. 39.**

**39.100/1**

BUGNANO

*All'emendamento 39.100, nella rubrica, sopprimere la seguente parola: «connessi».*

*Conseguentemente, al secondo comma, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) dopo le parole: «nel settore della tutela», inserire le seguenti: «dei diritti d'autore e»;*

*b) dopo le parole: «l'attività di amministrazione e intermediazione», inserire le seguenti: «dei diritti d'autore e»;*

*Conseguentemente, al terzo comma, sopprimere la parola: «connessi».*

---

**39.100/2**

CARUSO, ALLEGRINI, SPADONI URBANI

*All'emendamento 39.100, al comma 1, la lettera e) ivi richiamata è sostituita dalla seguente:*

*«e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa, fermo restando che i prodotti complementari a quelli editoriali e tutti quelli che non appartengono a tale categoria merceologica devono essere confezionati in maniera separata dal prodotto editoriale e devono comunque essere sempre sempre venduti in maniera distinta.».*

---

**39.100/3**

ZANDA

*Al comma 1, sostituire la lettera e), con la seguente:*

*«e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;».*

---

**39.100/4**

BUGNANO

*All'emendamento 39.100 dei Relatori, al comma 1, capo verso lettera e), dopo le parole: «gli edicolanti», inserire le seguenti: «possono rifiutare le forniture di prodotti complementari forniti dagli editori e dai distributori e».*

---

**39.100/5**

LA COMMISSIONE

*All'emendamento 39.100, al comma 1, lettera f) dopo le parole: «merce venduta» aggiungere le seguenti: «e defalcare il valore del materiale fornito in conto vendita e restituito a compensazione delle successive anticipazioni al distributore».*

---

**39.100/6**

FIORONI

*All'emendamento 39.100, al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente:*

*«g-bis) anche in mancanza di un accordo scritto, i rapporti fra distributori ed edicolanti sono soggetti all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. I comportamenti posti in essere da qualsivoglia operatore allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo agli edicolanti integrano abuso di dipendenza economica».*

---

**39.100/7**

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 1, dopo la lettera h), inserire la seguente:*

*«h-bis) Negli impianti di distribuzione di carburanti è sempre consentito l'esercizio dell'attività di un punto di vendita non esclusivo di quotidiani e periodici senza limiti di ampiezza della superficie dell'impianto, nonché, nel rispetto dei principi stabiliti per il regolamento di cui all'articolo 24, comma 42, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, che, per il settore, è emanato tenendo conto altresì delle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, del presente decreto, l'esercizio della rivendita di tabacchi*

ai sensi dell'articolo 23 della legge 22 dicembre 1957, n. 1293, presso gli impianti di distribuzione carburanti con una superficie minima di 1.500 mq».

---

### **39.100/8**

CARUSO, ALLEGRINI, SPADONI URBANI

*All'emendamento 39.100, al comma 3, dopo le parole: «presente legge» sono aggiunte le seguenti: «, sentite le principali associazioni degli artisti interpreti ed esecutori, e dei produttori,».*

---

### **39.100/9**

VITA

*All'emendamento 39.100, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Al fine di permettere al Fondo di Solidarietà della Società Italiana Autori ed editori l'erogazione delle presentazioni in essere in favore degli autori associati e del loro superstiti già percettori dei contributi solidaristici e degli assegni di professionalità, nonché di permettere il rinnovo delle polizze assicurative collettive per malattia o infortunio, la delibera commissariale n. 86 del 15 novembre 2011, il termine entro il quale il nuovo regolamento di gestione del Fondo sarà disposto dai ricostituiti organi sociali della SIAE è sospeso fino al 31 dicembre 2012».

---

### **39.100/10**

POLI BORTONE

*All'emendamento 39.100, al comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. I termini previsti per l'emanazione del regolamento di cui all'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, sono prorogati al 30 aprile 2012».

---

**39.100/11**

CARUSO, ALLEGRINI, SPADONI URBANI

*All'emendamento 39.100, dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:*

«4-bis. Sino a quando non sarà adottato il decreto di cui al comma 3, e comunque sino all'effettiva applicazione del nuovo regime di amministrazione dei diritti connessi, per tutti i contratti sottoscritti fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ente deputato alla raccolta, gestione ed erogazione dei compensi ai sensi del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito nella legge 29 giugno 2010, n. 100, unitamente ad ogni altro compito e funzione ad esso attribuiti continua ad essere il "nuovo IMAIE"».

---

**39.100 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 39.**

*(Liberalizzazione del sistema di vendita della stampa quotidiana e periodica e disposizioni in materia di diritti connessi al diritto d'autore)*

1. All'articolo 5, comma 1, dopo la lettera *d*) decreto legislativo 24 aprile 2001, n. 170 sono aggiunte le seguenti:

*e*) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa;

*j*) gli edicolanti possono praticare sconti sulla merce venduta;

*g*) fermi restando gli obblighi previsti per gli edicolanti a garanzia del pluralismo informativo, la ingiustificata mancata fornitura, ovvero la fornitura ingiustificata per eccesso o difetto, rispetto alla domanda da parte del distributore costituiscono casi di pratica commerciale sleale ai fini dell'applicazione delle vigenti disposizioni in materia.

*h*) le clausole contrattuali fra distributori ed edicolanti, contrarie alle disposizioni del presente articolo, sono nulle per contrasto con norma imperativa di legge e non viciano il contratto cui accedono.

2. Al fine di favorire la creazione di nuove imprese nel settore della tutela dei diritti degli artisti interpreti ed esecutori, mediante lo sviluppo del pluralismo competitivo e consentendo maggiori economicità di gestione nonché l'effettiva partecipazione e controllo da parte dei titolari dei diritti, l'attività di amministrazione e intermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore di cui alla legge 22 aprile 1941, n. 633, in qualunque forma attuata, è libera;

3. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge e previo parere dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, sono individuati, nell'interesse dei titolari aventi diritto, i requisiti minimi necessari ad un razionale e corretto sviluppo del mercato degli intermediari di tali diritti connessi».

---

### **39.300**

CARUSO, ALLEGRINI, SPADONI URBANI

*Al comma 1, sostituire la lettera e) con la seguente:*

«e) gli edicolanti possono vendere presso la propria sede qualunque altro prodotto secondo la vigente normativa, fermo restando che i prodotti complementari a quelli editoriali e tutti quelli che non appartengono a tale categoria merceologica devono essere confezionati in maniera separata dal prodotto editoriale e devono comunque essere sempre venduti in maniera distinta.».

---

### **39.4**

CARUSO, ALLEGRINI

*Al comma 1, lettera e), dopo la parola: «distributori», inserire le seguenti: «, che devono comunque essere sempre confezionati in maniera separata dal prodotto editoriale.».*

---

### **39.5**

FLUTTERO

*Al comma 1, lettera e) dopo le parole: «secondo la vigente normativa», aggiungere la seguente frase: «. I prodotti complementari non editoriali forniti dagli editori e distributori non beneficiano dell'Iva agevolata applicata per i prodotti editoriali;».*

---

### **39.6**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente lettera: «g-bis) anche in mancanza di un accordo scritto, i rapporti fra distributori ed edi-*

colanti sono soggetti all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. I comportamenti posti in essere da qualsivoglia operatore allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo agli edicolanti integrano abuso di dipendenza economica».

---

### **39.7**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 1, dopo la lettera g) inserire la seguente lettera: «g-bis) anche in mancanza di un accordo scritto, i rapporti fra distributori ed edicolanti sono soggetti all'articolo 9 della legge 18 giugno 1998, n. 192. I comportamenti posti in essere da qualsivoglia operatore allo scopo di ostacolare, impedire o limitare, in via di fatto o tramite previsioni contrattuali, le facoltà attribuite dal presente articolo agli edicolanti integrano abuso di dipendenza economica».*

---

### **39.10**

VITA

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

---

### **39.11**

DE SENA, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, VITA

*Sopprimere i commi 2, 3 e 4.*

---

### **39.13**

PORETTI, PERDUCA

*Al comma 2, dopo le parole: «nel settore della tutela», sono inserite le seguenti: «dei diritti d'autore e»;*

*Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «l'attività di amministrazione e intermediazione», sono inseriti le seguenti: «dei diritti d'autore e»; al comma 3, la parola: «connessi» è soppressa; al comma 4, le parole: «Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società italiana autori ed editori (Siae)», sono soppresse. Dopo il comma 4 è aggiunto il seguente comma 5: «L'articolo 5, comma 1, lettera f) del Decreto*

legislativo 31 luglio 2005, n. 177 «Principi generali del sistema radiotelevisivo a salvaguardia del pluralismo e della concorrenza» è *sostituito dalla seguente*: «obbligo per i fornitori di contenuti di cedere i diritti di sfruttamento degli stessi nel rispetto dei principi di trasparenza e non discriminazione tra le diverse piattaforme distributive, fermo restando il divieto di applicazione di clausole e di diritti di esclusiva, al fine di promuovere la concorrenza tra le diverse piattaforme trasmissive».

---

### **39.2**

CAFORIO

*All'articolo 39, apportare le seguenti modificazioni:*

*a) al comma 2, dopo le parole: «nel settore della tutela», inserire i seguenti: «dei diritti d'autore e»; al comma 2 dopo le parole: «l'attività di amministrazione e intermediazione», inserire le seguenti: «dei diritti d'autore e»; al comma 3, sopprimere la parola: «connessi»; al comma 4, sopprimere le seguenti parole: «Restano fatte salve le funzioni assegnate in materia alla Società italiana autori ed editori (Siae)».*

*b) nella rubrica, sopprimere la seguente parola: «connessi»;*

---

### **39.14**

PORETTI, PERDUCA

*Al comma 2, dopo le parole: «tutela dei diritti», inserire le seguenti: «degli autori, degli editori e».*

*Conseguentemente, al comma 2 dopo le parole: «intermediazione dei diritti», sono inserite le seguenti: «d'autore e»; al comma 3, è soppressa la parola: «connessi»; nella rubrica, sono soppresse le seguenti parole: «connessi al diritto».*

---

### **39.15**

GERMONTANI

*Al comma 2, dopo le parole: «dei diritti», aggiungere le seguenti: «degli autori, degli editori e».*

*Conseguentemente, al comma 3 è soppressa la parola: «connessi»; nella rubrica, sono soppresse le seguenti parole: «connessi al diritto».*

---

**39.17**

CARUSO, ALLEGRINI

*Al comma 3, dopo le parole: «presente legge», sono aggiunte le seguenti: «, sentite le principali associazioni degli artisti interpreti ed esecutori, e dei produttori,».*

---

**39.18**

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Al comma 3, dopo le parole: «e del Mercato,» inserire le seguenti: «sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale,».*

---

**39.20**

CARUSO, ALLEGRINI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

*«4-bis. Sino a quando non sarà adottato il decreto di cui al comma 3, e comunque sino all'effettiva applicazione del nuovo regime di amministrazione dei diritti connessi, per tutti i contratti sottoscritti fino all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, l'ente deputato alla raccolta, gestione ed erogazione dei compensi ai sensi del decreto legge 30 aprile 2010, n. 64 convertito nella legge 29 giugno 2010, n. 100, unitamente ad ogni altro compito e funzione ad esso attribuiti continua ad essere il "nuovo IMAIE".».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G39.100

GERMONTANI

Il Senato,

premesso che:

il mercato dei libri elettronici sta conoscendo anche in Italia una crescita particolarmente sostenuta; secondo i dati dell'Associazione Italiana Editori l'offerta di volumi in lingua italiana è passata dai circa 1.600 nel 2009 ai quasi 7.000 del 2010 e ai circa 19.000 a fine 2011; nel corso dell'ultimo anno il fatturato complessivo del settore è più che raddoppiato, passando da 1,5 milioni del 2010 agli oltre 3 milioni del 2011;

l'eliminazione della carta e i risparmi conseguibili nella distribuzione fanno sì che il prezzo di un libro elettronico per il lettore italiano sia inferiore alla metà di quello dei libri cartacei (escludendo le opere con un prezzo inferiore ai 2 euro, rappresentate per lo più da saggi e studi brevi, il prezzo medio di un *e-book* è stimato dall'Associazione Italiana Editori in 10,21 euro, contro i 20,90 dell'equivalente cartaceo);

i più bassi prezzi di vendita, insieme alla disponibilità su dispositivi portatili, rendono i libri elettronici un importante veicolo di diffusione della lettura, obiettivo imprescindibile per l'Italia, dove secondo dati Istat riferiti al 2010 solo il 46,8 per cento della popolazione di età superiore ai 6 anni dichiara di aver letto almeno un libro in un anno e appena il 15,1 per cento almeno 12 libri in un anno;

gli *e-book* continuano a scontare un regime IVA diverso e discriminatorio rispetto alle corrispondenti edizioni cartacee (sui primi è applicata l'aliquota ordinaria, attualmente del 21 per cento, sui secondi quella del 4 per cento), con possibili effetti distorsivi nel mercato, sia per quanto concerne le strategie d'innovazione delle società editoriali che rispetto al prezzo imposto all'utente finale;

il libro elettronico, in particolare, appare ancora oggi qualificato ai fini fiscali con riguardo al «contenitore» attraverso il quale lo stesso è immesso in commercio anziché al «contenuto», ovviamente identico a quello della corrispondente versione cartacea,

impegna il Governo:

ad equiparare, sul piano fiscale, il libro elettronico a quello di carta, ammettendo entrambe le edizioni del medesimo prodotto editoriale

al regime di IVA semplificata previsto dalla tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633.

---

### **G39.101**

Il Senato,

premesso che:

all'emittenza televisiva locale è stato riconosciuto il ruolo fondamentale delle tv private nell'informazione locale;

le somme originariamente stanziati a favore dell'emittenza locale, ai sensi dell'articolo 10 del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, nella legge 27 ottobre 1993, n. 422, erano rapportate alle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione;

il citato articolo 10 prevede che i finanziamenti da erogare alle emittenti locali sono da prelevare dal canone Rai versato annualmente dai cittadini. Esso recita, infatti: «Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo emana un regolamento con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, di concerto con il Ministro del tesoro, sentiti il Garante per la radiodiffusione e l'editoria e le competenti commissioni parlamentari, per la definizione di nuovi criteri di determinazione dei canoni di concessione per la radiodiffusione e per la definizione di un piano di interventi e di incentivi a sostegno dell'emittenza televisiva locale e dell'emittenza radiofonica locale e nazionale, prevedendo a tale scopo l'utilizzazione di una parte non inferiore a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento alla radiotelevisione, e degli introiti equiparati al canone determinato (li sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206»;

tale legge fu approvata all'unanimità dal Parlamento in virtù del ruolo propulsivo rivestito dalle Tv locali nel sistema economico del Paese. Queste, pubblicizzando i prodotti delle Pmi, ne stimolano i consumi, determinandone la crescita dei fatturati e dei livelli occupazionali;

tagliare le risorse alle Tv locali, quindi, oltre a penalizzare il pluralismo dell'informazione, significherebbe frenare lo sviluppo dell'economia del Paese, il cui asse portante è proprio costituito dalle Pmi, che ne rappresentano il 70,8% del valore aggiunto totale;

impegna il Governo:

a dare certezza alle norme contenute nella legge n. 422 del 1993 e, conseguentemente, a dare attuazione, entro tre mesi dall'approvazione del presente decreto di conversione n. 216/20 II, alla disposizione contenuta nell'articolo 10 della citata legge che prevede la ripartizione del canone di possesso tra la Rai e le TV locali;

a fare in modo che anche l'emittenza locale, che dà prova di qualità del prodotto, possa essere messa in grado di operare attraverso finanziamenti da erogarsi con un programma triennale. Solo in tal modo le Tv locali potranno crescere e, insieme ad esse, potrà crescere il pluralismo e l'intero sistema economico del Paese.

---

## EMENDAMENTI

### 39.0.1

PORETTI, PERDUCA

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, gli articoli n. 2 e 3 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e gli articoli 101 e 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio o esclusivamente *on-line*, per quanto concerne il settore dell'editoria, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni.».

---

### 39.0.2

PORETTI, PERDUCA, VITA

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico da documentarsi per iscritto tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato:

a) sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente;

b) riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni;

c) acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, d) acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da a) a c). Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico evidenzia l'impossibilità di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da a) a d), è consentita in via eccezionale l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso».

---

### **39.0.3**

PORETTI, PERDUCA, VITA

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

Alla Legge del 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) gli articoli 171-*septies* e 181-*bis* sono abrogati;
  - 2) all'articolo 171-*bis* al comma 1, le parole: "contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono soppresse;
  - 3) al comma 2, le parole: "su supporti non contrassegnati SIAE", sono soppresse;
  - 4) all'articolo 171-*ter*, comma 1, la lettera d) è abrogata;
  - 5) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole: "ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa", sono soppresse».
- 

### **39.0.4**

PORETTI, PERDUCA, VITA

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente articolo:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 15 della legge 22 aprile 1941, n. 633, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera effettuata gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale dello Stato".

2. All'articolo 16 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-*bis*. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l'inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti non essenziali dell'opera, purché effettuato nell'ambito dell'attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione.

3. All'articolo 68 della legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È libera la riproduzione, con qualsiasi mezzo, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto";

b) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, la riproduzione per uso personale è consentita nei limiti del quindici per cento dell'opera complessiva o di ciascuna annata di periodico, escluse le inserzioni pubblicitarie";

c) al comma 4, le parole: "per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione" sono sostituite dalle seguenti: "idonei alla riproduzione di cui al comma 3";

d) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte con qualsiasi mezzo all'interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo con corresponsione di un compenso in forma forfetaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-*ter*, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-*ter*. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al citato comma 3 non si applicano alle edizioni esaurite in commercio".

4. L'articolo 69 della Legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

"Art. 69. - *1*. Il prestito eseguito dalle biblioteche pubblicamente accessibili e dalle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, avente ad oggetto esemplari di opere esistenti presso le istituzioni suddette, ovvero, nel caso di opere non fissate su un supporto materiale, la messa a disposizione per la consultazione non contemporanea da parte di singoli utenti individuati, inclusa quella nel luogo e nel momento scelti, per un tempo determinato, ai fini esclusivi di promozione culturale e di

studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. Le opere cinematografiche o audiovisive o le sequenze di immagini in movimento, sonore o meno, possono essere prestate decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno ventiquattro mesi dalla realizzazione delle opere e delle sequenze di immagini. Tale limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa.

2. Per i prestiti effettuati dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e dalle biblioteche di istituti e scuole di ogni ordine e grado, è dovuto un equo compenso; a tal fine è istituito, a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il diritto di prestito pubblico. I criteri per la ripartizione di tale Fondo da parte della SIAE tra gli aventi diritto e per la determinazione della provvigione spettante alla stessa società per l'opera di ripartizione, da prelevare a valere sulle risorse del Fondo medesimo, sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate.

3. Per preservare l'opera o l'esemplare originale dal deterioramento, e comunque in caso di obsolescenza tecnologica del supporto originale, è consentito, agli istituti e nei modi di cui all'articolo 68, comma 2, il prestito o la messa a disposizione del pubblico di una riproduzione dell'opera o dell'esemplare, purché tale copia sia l'unica messa a disposizione degli utenti in sostituzione dell'esemplare originale".

5. L'articolo 71-ter della Legge 22 aprile 1941, n. 633, è sostituito dal seguente:

"Art. 71-ter. - 1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su postazioni dedicate situate nei locali delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni.

2. Previo accordo con le associazioni delle categorie interessate, è libera la comunicazione o la messa a disposizione, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di edizioni non più in commercio, effettuata da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei e archivi a scopo di ricerca o di attività privata di studio, decorso un termine non inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione».

6. All'articolo 71-quinquies della Legge 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste";

b) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di protezione di cui all'articolo 102-*quater* per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-*bis* e 71-*quater*; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto";

c) al comma 3 le parole: "avvenga sulla base di accordi contrattuali" sono sostituite dalle seguenti: "all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* è consentito sulla base di accordi contrattuali"».

---

### 39.0.5

BELISARIO, BUGNANO

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Liberalizzazione nel settore dell'editoria on-line)*

Fatte salve le disposizioni di cui al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 145 e al decreto legislativo 2 agosto 2007, n. 146, in materia di pratiche commerciali scorrette e di pubblicità ingannevole e comparativa, ogni impresa che svolga attività commerciale anche al dettaglio o esclusivamente *online*, per quanto concerne il settore dell'editoria, può decidere in autonomia il periodo nel quale effettuare sconti o vendite straordinarie, la durata delle promozioni e l'entità delle riduzioni».

---

### 39.0.6

BELISARIO, BUGNANO, GIAMBRONE, DE TONI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Disposizioni in materia di procedura di evidenza pubblica competitiva finalizzata all'assegnazione delle frequenze per la radiodiffusione)*

1. Al fine di accrescere la concorrenza ed il pluralismo nel mercato televisivo italiano, a decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministero dello sviluppo economico,

delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio provvedimento, procede alla revoca del bando e del disciplinare di gara relativi all'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze in banda televisiva, segnatamente le 5 frequenze DVB-T e la frequenza in DVB-H o T2, per i sistemi di radiodiffusione digitale e terrestre.

2. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, il Ministero dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti procede altresì alla revoca del Decreto della direzione generale per i servizi di comunicazione elettronica e di radiodiffusione del Ministero dello Sviluppo economico di nomina della Commissione prevista dal bando di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso delle frequenze televisive di cui al comma 1. Tale revoca determina l'immediato scioglimento della Commissione stessa, nonché la inidoneità di qualsiasi decisione o atto assunto dalla suddetta Commissione a produrre effetti giuridici.

3. Entro un mese dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni (AGCOM) stabilisce le condizioni economiche di assegnazione delle frequenze di cui al comma 1 tramite una procedura ad evidenza pubblica competitiva che garantisca la partecipazione alla stessa di tutti i soggetti interessati a livello nazionale e comunitario.

4. La base d'asta della procedura di cui al comma 3 deve garantire la massima valorizzazione economica delle frequenze da assegnare.».

---

### **39.0.7**

BELISARIO, BUGNANO

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Finanziamento del sistema televisivo locale)*

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### 39.0.8

BUGNANO, CAFORIO

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### «Art. 39-bis.

1. Al fine di eliminare barriere commerciali e distorsioni della concorrenza nella circolazione di contenuti a carattere culturale, fermo restando la necessità di contrasto alla contraffazione, alla Legge del 22 aprile 1941, n. 633, sono apportate le seguenti modificazioni:

- 1) gli articoli 171-*septies* e 181-*bis* sono abrogati;
  - 2) all'articolo 171-*bis* al comma 1, le parole: "contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE)" sono soppresse;
  - 3) al comma 2, le parole: "su supporti non contrassegnati SIAE", sono soppresse;
  - 4) all'articolo 171-*ter*, comma 1, la lettera *d*) è abrogata;
  - 5) all'articolo 171-*sexies*, comma 2, le parole: "ovvero non provvisti di contrassegno SIAE, ove richiesto, o provvisti di contrassegno SIAE contraffatto o alterato, o destinato a opera diversa", sono soppresse».
-

### **39.0.9**

BELISARIO, BUGNANO, PARDI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Modifiche alla Legge 31 luglio 1997, n. 249, in materia di rilevazione degli ascolti)*

1. Al fine di garantire la concorrenza nel mercato della raccolta pubblicitaria nel settore televisivo e sui mezzi di comunicazione elettronica, alla lettera *b*), dell'articolo 1, comma 6, della legge 31 luglio 1997, n. 249, il n. 11 è sostituito dal seguente:

"11) gestisce direttamente, con proprie strutture specificamente dedicate, la rilevazione indipendente degli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione; vigila sulla correttezza delle indagini sugli indici di ascolto e di diffusione dei diversi mezzi di comunicazione eventualmente rilevati anche da altri soggetti, effettuando verifiche sulla congruità delle metodologie utilizzate e riscontri sulla veridicità dei dati pubblicati, nonché sui monitoraggi delle trasmissioni televisive e sull'operato delle imprese che svolgono le indagini; la manipolazione dei dati tramite metodologie consapevolmente errate ovvero tramite la consapevole utilizzazione di dati falsi, è punita ai sensi dell'articolo 476, primo comma del Codice Penale".».

---

### **39.0.10**

CAFORIO

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Modifiche alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, in materia di diritto d'autore e di altri diritti connessi al suo esercizio)*

1. Alla legge 22 aprile 1941, n. 633, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) all'articolo 15 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Non è altresì considerata pubblica l'esecuzione, rappresentazione o recitazione dell'opera effettuata gratuitamente nei locali di una biblioteca per finalità di valorizzazione e di promozione del patrimonio culturale dello Stato";

*b*) all'articolo 16 è aggiunto, in fine, il seguente comma:

"2-bis. Non costituisce esercizio del diritto esclusivo di comunicazione al pubblico l'inserimento, nei repertori e nei cataloghi delle biblioteche accessibili tramite rete pubblica, di elementi paratestuali o di parti

non essenziali dell'opera, purché effettuato nell'ambito dell'attività di valorizzazione al solo scopo di migliorarne la descrizione e la segnalazione".

c) all'articolo 68 sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. È libera la riproduzione, con qualsiasi mezzo, di opere esistenti nelle biblioteche accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei pubblici o negli archivi pubblici, nelle discoteche e cineteche dello Stato e degli enti pubblici, effettuata dai predetti organismi per i propri servizi, senza alcun vantaggio economico o commerciale diretto o indiretto.";

2) il comma 3 è sostituito dal seguente:

"3. Fermo restando il divieto di riproduzione di spartiti e partiture musicali, la riproduzione per uso personale è consentita nei limiti del quindici per cento dell'opera complessiva o di ciascuna annata di periodico, escluse le inserzioni pubblicitarie.";

3) al comma 4, primo periodo, le parole: "per fotocopia, xerocopia o analogo sistema di riproduzione" sono sostituite dalle seguenti: "idonei alla riproduzione di cui al comma 3";

4) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le riproduzioni per uso personale delle opere esistenti nelle biblioteche pubbliche, fatte con qualsiasi mezzo all'interno delle stesse, possono essere effettuate liberamente nei limiti stabiliti dal comma 3 del presente articolo con corresponsione di un compenso in forma forfettaria a favore degli aventi diritto di cui al comma 2 dell'articolo 181-ter, determinato ai sensi del secondo periodo del comma 1 del medesimo articolo 181-ter. Tale compenso è versato direttamente ogni anno dalle biblioteche o dagli enti dai quali le biblioteche dipendono. I limiti di cui al citato comma 3 non si applicano alle edizioni esaurite in commercio.";

d) l'articolo 69 è sostituito dal seguente:

### **"Art. 69.**

1. Il prestito eseguito dalle biblioteche pubblicamente accessibili e dalle discoteche e cineteche dello stato e degli enti pubblici, avente ad oggetto esemplari di opere esistenti presso le istituzioni suddette, ovvero, nel caso di opere non fissate su un supporto materiale, la messa a disposizione per la consultazione non contemporanea da parte di singoli utenti individuati, inclusa quella nel luogo e nel momento scelti, per un tempo determinato, ai fini esclusivi di promozione culturale e di studio personale, non è soggetto ad autorizzazione da parte del titolare del relativo diritto. Le opere cinematografiche o audiovisive o le sequenze di immagini in movimento, sonore o meno, possono essere prestate decorsi almeno diciotto mesi dal primo atto di esercizio del diritto di distribuzione ovvero, non essendo stato esercitato il diritto di distribuzione, decorsi almeno venti-

quattro mesi dalla realizzazione delle opere e delle sequenze di immagini. Tale limite non si applica nel caso di allegati a opere a stampa.

2. Per i prestiti effettuati dalle biblioteche e discoteche dello Stato e degli enti pubblici, fatta eccezione per quelli eseguiti dalle biblioteche universitarie e dalle biblioteche di istituti e scuole di ogni ordine e grado, è dovuto un equo compenso; a tal fine è istituito, a carico del bilancio dello Stato, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, il Fondo per il diritto di prestito pubblico. I criteri per la ripartizione di tale Fondo da parte della SIAE tra gli aventi diritto e per la determinazione della provvigione spettante alla stessa società per l'opera di ripartizione, da prelevare a valere sulle risorse del Fondo medesimo, sono stabiliti con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, sentite le associazioni di categoria interessate.

3. Per preservare l'opera o l'esemplare originale dal deterioramento, e comunque in caso di obsolescenza tecnologica del supporto originale, è consentito, agli istituti e nei modi di cui all'articolo 68, comma 2, il prestito o la messa a disposizione del pubblico di una riproduzione dell'opera o dell'esemplare, purché tale copia sia l'unica messa a disposizione degli utenti in sostituzione dell'esemplare originale.";

e) l'articolo 71-ter sostituito dal seguente:

#### **"Art. 71-ter.**

1. È libera la comunicazione o la messa a disposizione destinata a singoli individui, a scopo di ricerca o di attività privata di studio, su postazioni dedicate situate nei locali delle biblioteche e dei sistemi bibliotecari accessibili al pubblico, negli istituti di istruzione, nei musei e negli archivi, limitatamente alle opere o ad altri materiali contenuti nelle loro collezioni.

2. Previo accordo con le associazioni delle categorie interessate, è libera la comunicazione o la messa a disposizione, in modo che ciascuno possa avervi accesso dal luogo e nel momento scelti individualmente, di edizioni non più in commercio, effettuata da biblioteche accessibili al pubblico, istituti di istruzione, musei e archivi a scopo di ricerca o di attività privata di studio, decorso un termine non inferiore a cinque anni dalla data di pubblicazione.";

f) all'articolo 71-quinquies sono apportate le seguenti modificazioni:

1) al comma 1 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "I titolari dei diritti sono altresì tenuti a rimuovere tali misure, su espressa richiesta di una delle istituzioni di cui all'articolo 68, comma 2, o all'articolo 69, comma 1, o all'articolo 69-bis, per consentire l'esercizio delle eccezioni ivi previste.";

2) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. In ogni caso i titolari dei diritti sono tenuti, anche solo temporaneamente, a rimuovere o ad autorizzare la rimozione delle misure di

protezione di cui all'articolo 102-*quater* per consentire l'esercizio delle eccezioni di cui al presente capo, su espressa richiesta dei beneficiari, a condizione che questi abbiano acquisito il possesso legittimo degli esemplari dell'opera o del materiale protetto, o che vi abbiano avuto accesso legittimo ai fini del loro utilizzo, nel rispetto delle disposizioni di cui agli articoli 55, 68, commi 1 e 2, 69, comma 2, 70, comma 1, 71-*bis* e 71-*quater*; compresa la corresponsione dell'equo compenso, ove previsto.";

3) al comma 3 le parole: "avvenga sulla base di accordi contrattuali" sono sostituite dalle seguenti: "all'opera protetta dalle misure tecnologiche di cui all'articolo 102-*quater* è consentito sulla base di accordi contrattuali".».

---

### **39.0.11**

BELISARIO, BUGNANO

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure di trasparenza nel settore della vendita,  
distribuzione ed intermediazione di diritti d'autore)*

1. Le società che operano nel settore della vendita, distribuzione ed intermediazione di diritti d'autore e connessi relativi allo sfruttamento di qualsivoglia genere di opera dell'ingegno *online* e/o alla produzione di opere destinate ad essere distribuite, anche in via non esclusivamente *online*, sono tenute a pubblicare il proprio catalogo e la relativa offerta commerciale sul proprio sito *internet* ed a consentire il perfezionamento di ogni relativo contratto di licenza per via telematica. L'offerta *online* deve essere formulata a condizioni non discriminatorie rispetto alla corrispondente offerta proposta per via tradizionale».

---

### **39.0.12**

BELISARIO, BUGNANO

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Agevolazioni IVA per l'editoria digitale)*

1. Al fine di eliminare effetti distorsivi nel mercato editoriale ed in particolare di sviluppare il mercato digitale editoriale, ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, il libro, anche se fissato su

supporto diverso da quello cartaceo e/o distribuito attraverso piattaforma telematica, sconta sempre la medesima imposta».

---

### **39.0.13**

PORETTI, PERDUCA, VITA

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Le società che operano nel settore della vendita, distribuzione ed intermediazione di diritti d'autore e connessi relativi allo sfruttamento di qualsivoglia genere di opera dell'ingegno *online* e/o alla produzione di opere destinate ad essere distribuite – anche in via non esclusiva – *online*, sono tenute a pubblicare il proprio catalogo e la relativa offerta commerciale sul proprio sito *internet* ed a consentire il perfezionamento di ogni relativo contratto di licenza per via telematica. L'offerta *online* deve essere formulata a condizioni non discriminatorie rispetto alla corrispondente offerta proposta per via tradizionale».

---

### **39.0.14**

PORETTI, PERDUCA, VITA

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Chiunque distribuisca contenuti audiovisivi attraverso televisione, *home video* o sale cinematografiche nell'ambito di un'attività di impresa è tenuto a rendere, contestualmente, disponibili i medesimi contenuti, a condizioni di accesso non discriminatorie rispetto a quelle caratteristiche della corrispondente offerta nei canali tradizionali, attraverso piattaforma telematica».

---

### **39.0.15**

PORETTI, PERDUCA, VITA

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Ai fini della determinazione dell'imposta sul valore aggiunto, il libro, anche se fissato su supporto diverso da quello cartaceo e/o distribuito attraverso piattaforma telematica, sconta sempre la medesima imposta».

---

### **39.0.16**

PORETTI, PERDUCA, VITA

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. Al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 52, il comma 1-*bis*, è sostituito dal seguente:

"1-*bis*. Per accrescere la trasparenza, favorire la partecipazione informata di cittadini e imprese e creare nuove opportunità economiche, le amministrazioni devono rendere disponibili ed accessibili i dati di cui sono titolari attraverso le tecnologie dell'informazione e della comunicazione in almeno un formato aperto di cui all'articolo 68, comma 3, del presente codice.";

*b)* dopo l'articolo 52, comma 1-*bis*, sono introdotti i seguenti:

"1-*ter*. I dirigenti rispondono dell'osservanza ed attuazione della disposizione di cui al precedente comma ai sensi e nei limiti degli articoli 21 e 55 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. La mancata pubblicazione dei dati in almeno un formato aperto è comunque rilevante ai fini della misurazione e valutazione della *performance* individuale dei dirigenti.

1-*quater*. Il Ministro per la pubblica amministrazione riferisce annualmente al Parlamento sullo stato di attuazione della disposizione di cui al comma 1-*bis*; a tal fine, viene redatto un rapporto annuale che viene sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri.

1-*quinqüies*. Le modalità con cui le amministrazioni provvedono alla pubblicazione di cui al comma 1-*bis* del presente articolo, nel pieno rispetto della normativa in materia di diritto d'autore e protezione dei dati personali, sono definite con direttiva del Ministro per la pubblica amministrazione da emanarsi entro 180 giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione"».

---

**39.0.17**

TOMASELLI, LATORRE, MONGIELLO, MARITATI

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Finanziamento del sistema televisivo locale)*

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**39.0.18**

TOMASELLI, LATORRE, MONGIELLO, MARITATI

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Indennizzi al sistema televisivo locale)*

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, viene sostituito dal seguente:

"9. Il 10 per cento degli introiti della gara di cui al comma 8, pari a 396 milioni di euro, viene destinato al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui

al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45, comma 3, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, e successive modifiche e integrazioni».

---

### **39.0.19**

TOMASELLI, LATORRE, MONGIELLO, MARITATI

*Dopo l'articolo 39, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Rafforzamento del sistema televisivo locale)*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono assegnate alle emittenti televisive locali tre delle sei frequenze oggetto delle procedure di gara di cui al bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 ed al relativo disciplinare di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre (cosiddetto "Beauty Contest"), sospeso con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico del 20 gennaio 2012».

---

### **39.0.20**

TOMASELLI, LATORRE, MONGIELLO, MARITATI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Finanziamento del sistema televisivo locale)*

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'arti-

colo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **39.0.21**

TOMASELLI, LATORRE, MONGIELLO, MARITATI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Sostegno del sistema televisivo locale)*

1. La quota pari a 50 milioni di euro prevista dall'articolo 2, comma 237 della legge n. 191 del 2009 per il finanziamento annuale in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale relativo all'anno 2010, successivamente iscritta nel capitolo n. 3121 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2012-2014, potrà essere subito destinata, in quota parte, in titoli di Stato, alle TV locali che ne facciano richiesta, in base alle graduatorie approvate dai Corecom, relative all'anno 2010».

---

**39.0.22**

TOMASELLI, LATORRE, MONGIELLO, MARITATI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure per favorire la diffusione nazionale  
dell'emittenza radiotelevisiva locale)*

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungono una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.00 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

---

**39.0.23**

LATORRE

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Al comma 1, dell'articolo 2 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, dopo la lettera o) sono inseguite le seguenti:

"o-bis) 'opera cinematografica, 'opera filmica o 'film', l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;

o-ter) 'opera audiovisiva, l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica;"».

---

**39.0.24**

LATORRE

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. Al comma 3, dell'articolo 44 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al terzo periodo le parole "assegnando una quota adeguata" sono sostituite con le parole: "assegnando una quota non inferiore al 50 per cento";

b) le parole "ovunque prodotte", ovunque ricorrano nel testo, sono soppresse;

c) l'ultimo periodo sono soppresse le parole da "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali" fino a: "dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse."».

---

**39.0.25**

LATORRE

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 44 del decreto legislativo n. 177 del 2005, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:

a) regista italiano;

b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;

c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;

d) interpreti principali in maggioranza italiani;

e) interpreti secondari per tre quarti italiani;

f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;

g) autore della fotografia cinematografica italiano;

h) montatore italiano;

i) autore della musica italiano;

l) scenografo italiano;

m) costumista italiano;

n) *troupe* italiana;

- o) riprese, localizzazione dei *set* in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
  - p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
  - q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n), o), p), nonché agli oneri sociali."».
- 

### **39.0.26**

LATORRE

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) al comma 1, le parole "anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori", sono soppresse;
- b) al comma 2 le lettere a) e d) sono soppresse;
- c) il comma 4 è sostituito con il seguente:

"4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1."».

---

### **39.0.27**

PROCACCI

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Finanziamento del sistema televisivo locale)*

1. Per il finanziamento dell'emittenza radio televisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Alle emittenti radio televisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

### **39.0.28**

PROCACCI

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Indennizzi al sistema televisivo locale)*

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 viene sostituito dal seguente: "9. Il 10 per cento degli introiti della gara di cui al comma 8, pari a 396 milioni di euro, viene destinato al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radioelettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni"».

---

### **39.0.29**

PROCACCI

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Rafforzamento del sistema televisivo locale)*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione

del presente decreto legge, sono assegnate alle emittenti televisive locali tre delle sei frequenze oggetto delle procedure di gara di cui al bando pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 ed al relativo disciplinare di gara per rassegnaione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre (cosiddetto "Beauty Contest"), sospeso con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2012».

---

### **39.0.30**

PROCACCI

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Finanziamento del sistema televisivo locale)*

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive, modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radio audizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**39.0.31**

PROCACCI

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis**

*(Sostegno del sistema televisivo locale)*

1. La quota pari a 50 milioni di euro prevista dall'articolo 2 comma 237 della legge n. 191 del 2009 per il finanziamento annuale in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale relativo all'anno 2010, successivamente iscritta nel capitolo n. 3121 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2012-2014, potrà essere subito destinata, in quota parte, in titoli di Stato, alle TV locali che ne facciano richiesta, in base alle graduatorie approvate dai Corecom, relative all'anno 2010».

---

**39.0.32**

PROCACCI

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale)*

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale, attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.00 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

---

**39.0.33**

POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Finanziamento del sistema televisivo locale)*

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'articolo 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'articolo 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011,2012 e 2013.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011,2012 e 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante con testuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**39.0.38**

POLI BORTONE, VIESPOLI, CENTARO, FERRARA, FLERES

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Versamenti alle regioni in conformità alla normativa sul federalismo fiscale)*

1. I proventi del canone di abbonamento di cui al regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n.246, convertito dalla legge 4 giugno 1938, n. 880, nonché i proventi della tassa di concessione governativa prevista dall'arti-

colo 17 della tariffa delle tasse sulle concessioni governative, di cui al decreto del Ministro delle finanze 28 dicembre 1995, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 1995, sono versati per il 90 per cento alle regioni, in conformità a quanto stabilito dalla legge 5 maggio 2009, n. 42 in materia di federalismo fiscale, e ripartiti tra le emittenti locali in base al regolamento che sarà emanato dal Ministro dello sviluppo economico entro 6 mesi dalla data di entrata in vigore delle leggi di conversione del presente decreto».

---

### **39.0.41**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Misure per la razionalizzazione della spesa per software della Pubblica amministrazione e per una maggiore concorrenza tra i fornitori)*

1. All'articolo 68 della legge del 7 marzo 2005, n. 82 e successive modificazioni, il comma 1 è sostituito dal seguente:

"1. Le pubbliche amministrazioni, nel rispetto della legge 7 agosto 1990, n. 241, e del decreto legislativo 12 febbraio 1993, n. 39, acquisiscono, secondo le procedure previste dall'ordinamento, programmi informatici, o parti di essi, a seguito di una valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico da documentarsi per iscritto tra le seguenti soluzioni disponibili sul mercato: *a)* sviluppo di programmi informatici per conto e a spese dell'amministrazione sulla scorta dei requisiti indicati dalla stessa amministrazione committente; *b)* riuso di programmi informatici, o parti di essi, sviluppati per conto e a spese della medesima o di altre amministrazioni; *c)* acquisizione di programmi informatici appartenenti alla categoria del software libero o a codice sorgente aperto, *d)* acquisizione mediante combinazione delle modalità di cui alle lettere da *a)* a *c)*. Laddove la valutazione comparativa di tipo tecnico ed economico evidenzia l'impossibilità di accedere alle soluzioni di cui alle lettere da *a)* a *d)*, è consentita in via eccezionale l'acquisizione di programmi informatici di tipo proprietario mediante ricorso a licenza d'uso"».

---

**39.0.42**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(IVA sui libri elettronici)*

1. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola "libri", aggiungere le seguenti: "anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica".

2. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---

**39.0.44**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure per la promozione della vendita di libri su supporto elettronico o acquistati mediante piattaforme di commercio elettronico)*

1. All'articolo 2, comma 2, della legge 27 luglio 2011, n. 128, le parole "compresa la vendita per corrispondenza anche nel caso in cui abbia luogo mediante attività di commercio elettronico" sono sostituite dalle seguenti: "esclusa la vendita per corrispondenza che abbia luogo mediante attività di commercio elettronico".

2. Al numero 18 e al numero 35 della tabella A, parte II, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la parola "libri", aggiungere le seguenti: "anche se fissati su supporto diverso da quello cartaceo e distribuiti attraverso piattaforma telematica".

3. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 1 milione di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e

speciali" della missione "fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali».

---

### **39.0.45**

ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 39, inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 in materia di guide e accompagnatori turistici)*

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79 sono apportate le seguenti modificazioni:

- a) all'articolo 3 comma 1 la lettera n) è soppressa;
- b) all'articolo 6 dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"2. le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, né subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento. AI fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento, non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, nel abilitazione, sia essa generale o specifica. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le disposizioni di cui al presente comma"».

---

### **39.0.48**

VALDITARA

*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Dismissione della partecipazione pubblica  
nella società Poste Italiane Spa)*

1. Entro il termine di tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede all'alienazione della partecipazione dello Stato nella società Poste Italiane Spa, secondo una procedura di offerta pubblica in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. La dismissione della predetta società può avvenire anche per mezzo di più offerte pubbliche separatamente riferite a specifici rami dell'azienda.

2. Entro il termine di sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il CIPE con proprie delibere provvede alla definizione dei tempi, delle modalità e condizioni di presentazione, e di tutti gli altri elementi riguardanti l'offerta pubblica. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 31 dicembre 2012.

3. Tutti i proventi ricavati dall'alienazione della partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432».

---

### **39.0.49**

VALDITARA

*Dopo l'articolo 39 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Dismissione della partecipazione pubblica nella società  
RAI-Radiotelevisione italiana Spa)*

1. L'articolo 21 della legge 3 maggio 2004, n. 112, è sostituito dal seguente:

«Art. 21. – *(Dismissione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa).* — 1. Entro il termine di tre mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto il Ministro del-

l'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, provvede all'alienazione della partecipazione dello Stato nella RAI-Radiotelevisione italiana Spa, secondo una procedura di offerta pubblica in conformità al testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e relativi regolamenti attuativi, e al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474. La dismissione della predetta società può avvenire anche per mezzo di più offerte pubbliche di vendita separatamente riferite a specifici rami dell'azienda.

2. Entro il termine di sei mesi dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto, il CIPE con proprie delibere provvede alla definizione dei tempi, delle modalità e condizioni di presentazione, e di tutti gli altri elementi riguardanti l'offerta pubblica di vendita. La vendita dell'intera partecipazione e di tutte le quote deve concludersi entro il 31 dicembre 2012.

3. Tutti i proventi ricavati dall'alienazione della partecipazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 sono destinati al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato, di cui alla legge 27 ottobre 1993, n. 432».

---

### **39.0.50**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, MORRA, COSTA, GALLO, NESSA, SPADONI URBANI

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Sostegno del sistema televisivo locale)*

1. La quota pari a 50 milioni di euro prevista dall'articolo 2 comma 237 della legge n. 191 del 2009 per il finanziamento annuale in favore dell'emittenza radiotelevisiva locale relativo all'anno 2010, successivamente iscritta nel capitolo n. 3121 dello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico per il triennio 2012-2014, potrà essere subito destinata, in quota parte, in titoli di Stato, alle TV locali che ne facciano richiesta, in base alle graduatorie approvate dai Corecom, relative all'anno 2010».

---

**39.0.51**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, MORRA, COSTA, GALLO, NESSA, SPADONI URBANI

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Finanziamento del sistema televisivo locale)*

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'm 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44% limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**39.0.52**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, MORRA, COSTA, GALLO, NESSA, SPADONI URBANI

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Misure per favorire la diffusione nazionale dell'emittenza radiotelevisiva locale)*

1. Ai fornitori di servizi di media in ambito locale che raggiungano una copertura pari ad almeno l'80 per cento della popolazione nazionale,

attraverso accordi con operatori di rete locali, e che abbiano un patrimonio netto non inferiore a euro 6.200.00 ed impieghino non meno di venti dipendenti in regola con le vigenti disposizioni di legge in materia fiscale, previdenziale e contributiva, vengono attribuite numerazioni automatiche dei canali della televisione digitale terrestre destinate ai canali nazionali, incluse le numerazioni destinate ai diversi generi di programmazione».

---

### **39.0.53**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, MORRA, COSTA, GALLO, NESSA, SPADONI URBANI

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

#### **«Art. 39-bis.**

*(Finanziamento del sistema televisivo locale)*

1. Per il finanziamento dell'emittenza radiotelevisiva locale a valere sulle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, la quota prevista annualmente a sostegno dell'emittenza radiotelevisiva locale dall'art. 10 della Legge 27 ottobre 1993, n. 422, pari a tre quarti delle quote di competenza delle amministrazioni statali del canone di abbonamento ai sensi dell'art. 4 della legge 25 giugno 1993, n. 206 e successive modificazioni ed integrazioni, e degli introiti equiparati al canone, equivalente a 270 milioni di euro, viene ridotta del 44 per cento limitatamente agli anni 2011, 2012 e 2013, mentre verrà riconosciuta interamente a decorrere dal 2014.

2. Alle emittenti radiotelevisive locali sono riconosciuti, fatte salve le quote relative agli anni precedenti, ancora da ripartire, almeno 150 milioni di euro negli anni 2011, 2012 e 2013, e 270 milioni di euro a decorrere dal 2014.

3. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2011, 2012 e 2013 e a 160 milioni di euro a decorrere dal 2014, si provvede mediante l'utilizzo delle risorse derivanti dal canone per le radioaudizioni circolari di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246. In caso di incapienza si provvede mediante contestuale incremento del canone per le radioaudizioni circolari, di cui al Regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, adottato mediante decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro per lo sviluppo economico, da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**39.0.54**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, MORRA, COSTA, GALLO, NESSA, SPADONI URBANI

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Rafforzamento del sistema televisivo locale)*

1. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da emanare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, sono assegnate alle emittenti televisive locali tre delle sei frequenze oggetto delle procedure di gara di cui al bando pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 80 dell'8 luglio 2011 ed al relativo disciplinare di gara per l'assegnazione dei diritti d'uso di frequenze in banda televisiva per sistemi di radiodiffusione digitale terrestre (cosiddetto «Beauty Contest»), sospeso con Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 20 gennaio 2012».

---

**39.0.55**

D'AMBROSIO LETTIERI, AMORUSO, MORRA, COSTA, GALLO, NESSA, SPADONI URBANI

*Dopo l'articolo 39 inserire il seguente:*

**«Art. 39-bis.**

*(Indennizzi al sistema televisivo locale)*

1. Il comma 9 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220 viene sostituito dal seguente:

"9. Il 10 per cento degli introiti della gara di cui al comma 8, pari a 396 milioni di euro, viene destinato al sistema televisivo locale, ad indennizzo del complessivo depauperamento delle risorse radio elettriche di cui al comma 8; tale quota verrà distribuita attraverso gli stessi criteri e le stesse modalità previsti dal Decreto 5 novembre 2004, n. 292, recante il Regolamento per la concessione alle emittenti televisive locali dei benefici previsti dall'articolo 45 comma 3 della legge 23 dicembre 1998, n. 448 e successive modifiche e integrazioni"».

---

**Art. 40.**

**40.2**

CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:*

«2-bis. All'articolo 20, comma 12 del decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008, convertito in legge dalla legge n. 133 del 6 agosto del 2008 dopo le parole: "relative", aggiungere le seguenti: "alle cancellazioni dall'anagrafe della popolazione residente per irreperibilità"».

---

**40.0.1**

ZANETTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Liberalizzazione del mercato postale)*

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:

"b) la raccolta, il trasporto e lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg";

c) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"A decorrere dal 1° giugno 2012 gli invii di posta massiva e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale";

c) l'articolo 4 è abrogato;

d) all'articolo 10, comma 2, le parole: "autorizzazione generale" sono soppresse.

2. A decorrere dalla data del 30 giugno 2012 sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le modifiche di cui al comma 1».

---

#### **40.0.2**

CASTRO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Libertà contrattuale finalizzata nel settore pubblico)*

1. In via sperimentale e per la durata di cinque anni dall'entrata in vigore della presente legge, anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 165 del 2001, così come modificato dall'articolo 54 del decreto legislativo n. 150 del 2009, i contratti collettivi stipulati nelle amministrazioni pubbliche, qualora prevedano e determinino incrementi netti dell'efficienza del fattore lavoro non inferiori al 20 per cento su base triennale rispetto alla situazione vigente ovvero riduzioni dei costi generali e di struttura non inferiori al 15 per cento su base triennale rispetto alla situazione vigente, possono regolare in piena autonomia, modificando e modellando le condizioni normative di riferimento in coerenza con i propri obiettivi rafforzati di rigore finanziario e di accelerazione competitiva, le materie relative agli organici, all'organizzazione del lavoro, delle attività e degli uffici, alla *governance* degli enti coinvolti, nonché alla remunerazione di risultato».

---

#### **40.0.3**

LATORRE, MARCO FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 4-bis.**

*(Semplificazione del procedimento di modifica delle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore)*

1. All'articolo 75 del decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, dopo il comma 3-*quater* sono aggiunti i seguenti:

"3-*quinqüies*. In conformità al principio comunitario di libera concorrenza e al fine di assicurare ai consumatori finali un'effettiva facoltà di scelta e di comparazione dei prodotti offerti sul mercato, le modifiche alle caratteristiche costruttive e funzionali dei veicoli a motore sono esentate dalla necessità di ottenere l'eventuale nulla osta della casa costruttrice di cui al comma 3-*bis* e, dagli accertamenti di cui al comma 3-*quater*, qualora siano rispettate le seguenti condizioni:

a) ciascun componente deve essere certificato da una relazione tecnica di un ente a ciò abilitato che attesti, per singolo modello di veicolo, la possibilità di esecuzione della sostituzione;

b) la relazione tecnica di cui alla lettera a) deve essere redatta sulla base di collaudi e di prove effettuati in conformità alle disposizioni tecniche previste dai regolamenti internazionali ECE-ONU e dalle direttive comunitarie e deve certificare che le caratteristiche tecniche e funzionali dei componenti sono equivalenti o superiori a quelle originarie in dotazione al veicolo nel rispetto della sicurezza attiva e passiva del veicolo stesso.

3-*sexies*. Con uno dei decreti di cui al comma 3-*bis* il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, individua i casi nei quali la sostituzione, fermo restando il pieno rispetto degli adempimenti di cui al comma 3-*quinqüies*, lettere a) e b), necessita di una verifica da effettuare a cura dei competenti uffici di cui al comma 3-*bis*, che devono certificare la corretta installazione dei componenti e aggiornare la carta di circolazione le disposizioni di cui al comma 3-*quinqüies* trovano applicazione a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma, dalla medesima data è abrogato l'articolo 78 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, nonché ogni altra disposizione legislativa o regolamentare incompatibile con le disposizioni di cui al comma 3-*quinqüies*».

2. All'articolo 77, comma 3-*bis*, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Alle sanzioni di cui ai periodi precedenti è soggetto altresì chiunque circoli con un veicolo al quale siano state apportate modifiche alle caratteristiche indicate nel certificato di omologazione e nella carta di circolazione, oppure con il telaio modificato, senza che tali modifiche siano state realizzate nel pieno rispetto delle disposizioni dei commi 3-*quinqüies* e 3-*sexies* dell'articolo 75».

---

#### 40.0.4

LATORRE, MARCO FILIPPI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 40-*bis*.

*(Misure di semplificazione del regime giuridico dei veicoli e soppressione del PRA)*

1. A decorrere dal sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, gli autoveicoli, i motoveicoli e i rimorchi cessano di essere sottoposti alle disposizioni ri-

guardanti i beni mobili registrati, di cui all'articolo 2683, numero 3), e all'articolo 2810, commi secondo, per la parte relativa agli autoveicoli, e terzo, del codice civile. Ai predetti autoveicoli, motoveicoli e rimorchi si applicano, ai sensi del terzo comma dell'articolo 812 del codice civile, le disposizioni sui beni mobili, fatto salvo quanto disposto dal comma 2.

2. Gli atti che costituiscono, trasferiscono, modificano o estinguono il diritto di proprietà, i diritti reali, anche di garanzia, la locazione con facoltà di acquisto, il sequestro conservativo e il pignoramento di autoveicoli, motoveicoli i rimorchi, sono registrati nell'Archivio nazionale dei veicoli istituito ai sensi degli articoli 225 e 226 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, per l'efficacia nei confronti dei terzi, ai sensi dell'articolo 2644 del codice civile. Gli stessi atti sono soggetti ad annotazione nella carta di circolazione.

3. A decorrere dalla medesima data di cui al comma 1, sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con il presente articolo ed è soppresso il pubblico registro automobilistico (PRA) di cui al regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio 1928, n. 510 e successive modificazioni, e di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, e successive modificazioni.

4. Al personale dell'Automobile Club d'Italia, già adibito al funzionamento del pubblico registro automobilistico, che conserva comunque il rapporto di lavoro, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 33, 34 e 34-*bis* del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, assicurando in ogni caso al Ministero delle infrastrutture le risorse umane necessarie all'espletamento dei compiti di cui al comma 2.

5. Il personale dipendente di cui al comma 4 che mantiene il trattamento economico in atto al momento della soppressione del pubblico registro automobilistico, è trasferito presso l'Autorità dei trasporti di cui all'articolo 36 del presente decreto.

6. Il personale dipendente di cui al comma 4, sentite le organizzazioni sindacali firmatarie del CCNL di comparto o di area, può essere ricollocato attraverso passaggio diretto mediante specifiche intese con le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonché mediante specifici accordi nella Conferenza Unificata di cui al Capo III del decreto-legislativo 28 agosto 1997 n. 281.

7. Entro il termine di cui al comma 1, con uno o più decreti regolamentari, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'interno, sono dettate disposizioni attuative della disciplina di cui al medesimo comma 1 e, in particolare, è disciplinato il trasferimento all'Archivio nazionale dei veicoli, entro i successivi novanta giorni, dei dati già acquisiti al pubblico registro automobilistico. Entro lo stesso termine di cui al comma 1, con decreto del ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono deter-

minati gli importi delle tariffe applicabili alle annotazioni di cui al comma 1, garantendo comunque l'invarianza del gettito».

---

#### **40.0.8**

CAGNIN, DIVINA, GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Diritti SIAE persone non vedenti)*

1. All'articolo 71-*septies* della legge 22 aprile 1941, n. 633, dopo il comma 1, inserire il seguente:

"1-*bis*. Il compenso di cui al comma 1 non è dovuto per i supporti di registrazione audio destinati alla produzione di opere tese a consentire la partecipazione e l'integrazione delle persone non vedenti alla vita sociale e culturale».

---

#### **40.0.9**

CAGNIN, GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Leasing immobiliare)*

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, i contratti di *leasing* immobiliare ad uso abitativo possono essere avere ad oggetto gli immobili adibiti ad abitazione principale di persone fisiche».

---

**40.0.10**

CAGNIN, GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Diritti SCF)*

1. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, le parole: "ivi compresa la comunicazione al pubblico via satellite, nelle pubbliche feste danzanti, nei pubblici esercizi ed in occasione di qualsiasi altra pubblica utilizzazione dei fonogrammi stessi", sono soppresse».

---

**40.0.11**

CAGNIN, GARAVAGLIA, MARAVENTANO, VACCARI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Accordo in materia di accesso al credito da parte delle imprese)*

1. Al fine di sostenere l'attività delle imprese in questa straordinaria fase di crisi, il Ministro dell'economia e delle finanze promuove, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, un tavolo con l'ABI e le Associazioni di rappresentanza delle imprese per rinnovare, almeno fino al 31 dicembre 2012, i contenuti dell'Accordo stipulato tra le stesse parti il 16 febbraio 2011 e dell'avviso comune stipulato il 23 dicembre 2009, in materia di accesso al credito da parte delle imprese».

---

**40.0.12**

CAGNIN, RIZZI, VALLARDI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Agevolazioni per le zone montane)*

1. A decorrere dal gennaio 2012 si applicano le disposizioni in materia di accisa concernenti le agevolazioni sul gasolio e sul GPL impiegati

nelle frazioni parzialmente non-metanizzate di comuni ricadenti nella zona climatica E, di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 28 dicembre 2001, n. 448. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma, quantificato in 18 milioni di euro a decorrere dal 1° gennaio 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle spese rimodulabili di parte corrente della tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183».

---

#### **40.0.13**

ZANDA, MERCATALI, DELLA MONICA, Marco FILIPPI, BARBOLINI, AGOSTINI, CARLONI, GIARETTA, LEGNINI, LUMIA, LUSI, MORANDO, PEGORER, D'UBALDO, FOLLINI, FONTANA, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Anna Maria SERAFINI, STRADIOTTO, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, SIRCANA, RANUCCI, VIMERCATI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, GRANAIOLA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Abrogazione del comma 5 dell'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, in materia di dichiarazione dei grandi eventi rientranti nella competenza del Dipartimento della protezione civile)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato».

---

#### **40.0.14 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 40, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Misure per la tutela della concorrenza nel settore degli appalti, per la trasparenza nella gestione dei grandi eventi e per la limitazione dell'utilizzo delle procedure di secretazione di contratti di opere, servizi e forniture)*

1. All'articolo 5-bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, il comma 5 è abrogato.

2. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, le lettere *j*), *g*), *l*), *m*) e *dd*) sono soppresse.».

---

#### **40.0.15**

RUSCONI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis.**

*(Norme in materia di cittadinanza allo straniero per alti meriti sportivi)*

1. All'articolo 9 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-*bis*. Ai fini della concessione della cittadinanza allo straniero che si sia distinto per alti meriti sportivi, i termini di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), *c*), *d*) ed *e*) possono essere abbreviati di un anno. Agli stessi fini il termine di cui al comma 1, lettera *f*), può essere abbreviato di tre anni. In tali casi si applica la procedura di cui al comma 2-*ter* del presente articolo.

2-*ter*. Entro il 31 dicembre di ciascun anno il CONI, su segnalazione delle Federazioni sportive competenti, invia al Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport, un elenco di atleti stranieri che hanno conseguito alti meriti sportivi per i quali è proposta, ai fini della concessione della cittadinanza, l'abbreviazione dei termini di cui al comma 2-*bis* del presente articolo. Il Ministro per gli affari regionali, il turismo e lo sport provvede ad inoltrare l'elenco al Ministro dell'interno, corredato del proprio parere"».

---

#### **40.0.16**

RUSCONI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

##### **«Art. 40-bis.**

*(Norme in materia di cittadinanza per i minori tesserati alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI)*

1. I genitori, regolarmente soggiornati sul territorio nazionale, dei minori stranieri tesserati alle Federazioni sportive nazionali riconosciute dal CONI e presenti in Italia da almeno 4 anni, possono richiedere la cittadinanza italiana per propri i figli a decorrere dal compimento del quattordi-

cesimo anno di età degli stessi. La presente norma si applica anche nel caso di minori adottati da genitori stranieri o comunitari regolarmente soggiornanti».

---

#### **40.0.17**

VITA, BUTTI, PARDI, ADAMO, ANDRIA, ARMATO, BAIO, BASTICO, BLAZINA, CERUTI, CHITI, DE LUCA, DESENA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, MORRI, PASSONI, PROCACCI, RANDAZZO, RUSCONI, Anna SERAFINI, SOLIANI TOMASELLI VIMERCATI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Proroga del sostegno all'emittenza radiofonica e televisiva locale)*

1. Al fine di consentire la proroga per l'anno 2012 dei contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera *b*) del comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012.

2. All'onere derivante dal comma 1, pari a 10 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor-  
tare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**40.0.18**

VITA, BUTTI, PARDI, ADAMO, ANDRIA, ARMATO, BAIO, BASTICO, BLAZINA, CERUTI, CHITI, DE LUCA, DESENA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, MORRI, PASSONI, PROCACCI, RANDAZZO, RUSCONI, Anna SERAFINI, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATO

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente*

**«Art. 40-bis.**

*(Proroga del sostegno all'editoria)*

1. È prorogata per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 58 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. Al fine di consentire la proroga 'per l'anno 2012 dei contributi alle emittenti radiofoniche di cui all'art. 11 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e alle emittenti televisive di cui all'art. 23 della legge 6 agosto 1990, n. 223, si applica la lettera *b*) del comma 1 della legge 25 febbraio 1987, n. 67 e successive modificazioni e la lettera *b*) del comma 1 dell'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 250 e successive modificazioni, è autorizzata la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2012.

3. All'onere derivante dai comma 1 e 2, pari a 110 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-*quinquies*, comma 1, del decreto legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**40.0.19**

VITA, BUTTI, ADAMO, ANDRIA, ARMATO, BAIO, BASTICO, BLAZINA, CERUTI, CHITI, DE LUCA, DESENA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, MORRI, PASSONI, PROCACCI, RANDAZZO, RUSCONI, Anna SERAFINI, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

**«Art. 40-bis.**

*(Proroga del sostegno all'editoria)*

1. Al fine di assicurare la necessaria continuità per l'anno 2012 degli interventi a sostegno dell'editoria di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 250,

alla legge 14 agosto 1991, n. 278 e all'art. 20, comma 3-ter, del decreto legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2012.

2. A decorrere dai contributi attinenti all'anno 2011, per i contributi previsti dalla legge 7 agosto 1990, n. 250, alla legge 14 agosto 1991, n. 278 e all'art. 20, comma 3-ter, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, fermi restando i tetti previsti dalla normativa vigente, l'importo massimo del contributo spettante alle imprese editrici di quotidiani non può superare l'importo di 250 mila euro per ogni giornalista e 85 mila euro per ogni poligrafico regolarmente assunti con contratto a tempo pieno in media annua, alla data del 31 dicembre 2010.

3. All'onere derivante dal comma 1, pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'art. 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **40.0.20**

VITA, BUTTI, ADAMO, ANDRIA, ARMATO, BAIO, BASTICO, BLAZINA, CERUTI, CHITI, DE LUCA, DESENA, DELLA SETA, DI GIOVAN PAOLO, FERRANTE, VITTORIA FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, MERCATALI, MONGIELLO, MORRI, PASSONI, PROCACCI, RANDAZZO, RUSCONI, Anna SERAFINI, SOLIANI, TOMASELLI, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Proroga del sostegno all'editoria)*

1. È prorogata per l'anno 2012 l'autorizzazione di spesa di cui al comma 58 dell'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

2. All'onere derivante dal comma 1 pari a 100 milioni di euro per l'anno 2012 si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **40.0.21**

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, FILIPPI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. Al comma 9 dell'articolo 6 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, è aggiunto il seguente periodo: "Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano alle spese relative a sponsorizzazioni culturali sportive e sociali.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutati nel limite massimo di cinque milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307"».

---

#### **40.0.300**

MICHELONI, TONINI

*Dopo l'articolo 40, inserire il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

1. All'articolo 2 del decreto 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazione, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, al comma 4-*novies*, primo e secondo periodo, le parole: "nove anni" sono sostituite dalle seguenti: "cinque anni".

2. I risparmi di spesa derivanti dall'attuazione del comma 2-*sexsies* sono destinati al finanziamento degli gestori dei corsi di lingua e cultura italiana e dei corsi di sostegno di cui del cap. 3153 del Ministero degli affari esteri».

---

#### **40.0.301**

PEDICA

*Dopo l'articolo 40, è inserito il seguente:*

#### **«Art. 40-bis.**

*(Disposizioni per l'istituzione del luogo elettivo di nascita)*

1. Nella dichiarazione di nascita di cui all'articolo 30, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, da rendere ai soggetti competenti per legge, ciascuno dei genitori ha la facoltà di indicare il luogo elettivo di nascita del bambino, in alternativa al luogo effettivo dove la nascita è avvenuta o al luogo di nascita convenzionalmente stabilito dagli articoli 39, 40 e 41 del medesimo regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, e da ogni altra norma di legge. È fatto salvo quanto disposto dall'articolo 15 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 396 del 2000, relativamente agli atti dello stato civile formati all'estero.

2. Il luogo elettivo di nascita può essere individuato esclusivamente nel luogo di residenza di entrambi i genitori. Nel caso in cui i genitori non risiedano nello stesso comune, il luogo elettivo di nascita è stabilito mediante accordo tra gli stessi. In mancanza di accordo, è dichiarato luogo elettivo di nascita il comune nel quale è effettivamente avvenuta la nascita. Se la dichiarazione di filiazione è resa da uno solo dei genitori, il luogo elettivo di nascita è quello della residenza di quest'ultimo. Agli effetti della presente legge, la residenza è da intendere secondo la nozione di cui all'articolo 43, secondo comma, del codice civile.

3. L'ufficiale dello stato civile provvede all'iscrizione del luogo elettivo di nascita nell'archivio di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, nonché in ogni altro atto e registro dello stato civile, previo accertamento nei modi di legge della qualità del soggetto che ha reso la dichiarazione di nascita e della veridicità di quanto da esso dichiarato.

4. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, con regolamento da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, il Governo, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, adotta le necessarie modifiche alle disposizioni del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nella presente legge.

5. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono emanate disposizioni concernenti l'adeguamento dei programmi informatici utilizzati dallo stato civile, nonché dei modelli dei documenti di identità e delle certificazioni di nascita, anagrafiche e dello stato civile rese necessarie dall'introduzione delle norme contenute nel presente articolo».

---

## Art. 41.

### 41.100/1

*All'emendamento 41.100, al comma 1 sopprimere le parole da: «in relazione ai» fino alla fine del periodo.*

---

### 41.100 (testo 3)

LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 41. (*Emissioni di obbligazioni da parte delle società di progetto – project bond*) – 1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'articolo 157 è sostituito dal seguente:

"Art. 157 (Emissione di obbligazioni da parte delle società di progetto) (art. 37-*sexies*, legge n. 109/1994) – 1. Al fine di realizzare una singola infrastruttura o un nuovo servizio di pubblica utilità, le società di progetto di cui all'articolo 156 nonché le società titolari di un contratto di partenariato pubblico privato ai sensi dell'art. 3, comma 15-*ter*, possono emettere obbligazioni e titoli di debito, anche in deroga ai limiti di cui agli articoli 2412 e 2483 del codice civile, purché destinate alla sottoscrizione da parte degli investitori qualificati come definiti ai sensi del regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; dette obbligazioni e titoli di debito sono nominativi e non possono essere trasferiti a soggetti che non siano investitori qualificati come sopra definiti. In relazione ai titoli emessi ai sensi del presente articolo non si applicano gli articoli 2413 e 2414-*bis* – 2420 del codice civile.

2. I titoli e la relativa documentazione di offerta devono riportare chiaramente ed evidenziare distintamente un avvertimento circa l'elevato profilo di rischio associato all'operazione.

3. Le obbligazioni e titoli di debito, sino all'avvio della gestione dell'infrastruttura da parte del concessionario, possono essere garantiti dal sistema finanziario, da fondazioni e da fondi privati, secondo le modalità definite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano anche alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture di trasporto di gas e delle concessioni di stoccaggio di cui agli articoli 9 e II del decreto legislativo n. 164 del 2000, alle società titolari delle autorizzazioni alla costruzione di infrastrutture facenti parte del Piano di sviluppo della

rete di trasmissione nazionale dell'energia elettrica, nonché a quelle titolari delle autorizzazioni di cui all'articolo 46 del decreto-legge 1° ottobre 2007, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 novembre 2007, n. 222. Per le finalità relative al presente comma, il decreto di cui al comma 3 è adottato di concerto con il Ministro dello sviluppo economico."

5. All'articolo 158, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, dopo "crediti dei finanziatori del concessionario" è aggiunto: "e dei titolari di titoli emessi ai sensi dell'articolo 157 limitatamente alle obbligazioni emesse successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

6. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle società già costituite alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

---

#### **41.300**

GRILLO

*Al comma 1, capoverso «Articolo 157», dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

«3-bis. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico. Al relativo onere, valutato in 50 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante le corrispondenti maggiori entrate derivanti dall'aumento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico».

---

#### **41.3**

LANNUTTI, DE TONI

*Al comma 3, dopo le parole: «da fondazioni», aggiungere le seguenti: «escluse le fondazioni bancarie».*

---

## 41.6

CAGNIN, CASTELLI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Le obbligazioni connesse alla realizzazione di infrastrutture strategiche godono dello stesso regime fiscale previsto per i titoli del debito pubblico».

---

## 41.0.1

BALDASSARRI

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

### «Art. 41-bis.

1. All'articolo 1 della legge 13 dicembre 2010, n. 220, sostituire il comma 89 con il seguente:

"89. Il saldo finanziario tra le entrate finali e spese finali è costituito dalla somma algebrica degli importi risultanti dalla differenza tra accertamenti e impegni della sola parte corrente; solo nel caso che nell'esercizio siano state accertate entrate per accensione di mutui, il saldo finanziario sarà diminuito della differenza tra il residuo debito mutui al 31 dicembre e il residuo mutui al 31 dicembre dell'esercizio precedente, se positiva".

2. A decorrere dall'anno 2012 la spesa per consumi intermedi sostenuta dalle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) ai sensi del comma 5 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311, è rideterminata, attraverso una riduzione degli stanziamenti in modo che essa sia pari alla spesa sostenuta nel 2009, ridotta del 10 per cento. Tale rideterminazione comporta una riduzione rispetto alla spesa complessiva programmatica esposta nella decisione di finanza per gli anni 2011-2014, quantificata complessivamente in 16,5 miliardi di euro per l'anno 2012, in 19 miliardi di euro per l'anno 2013 e in 24 miliardi di euro a decorrere dal 2014».

---

## 41.0.2

VALDITARA

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

### «Art. 41-bis.

*(Istituzione del fondo per gli atenei virtuosi)*

1. A decorrere dall'anno 2012, è istituito presso il Ministero dell'università e della ricerca il "fondo per gli atenei virtuosi", finalizzato a promuovere la qualità della ricerca universitaria e la gestione efficiente delle risorse attribuite alle università, da ripartire tra i dieci atenei migliori risultanti in base ai criteri di cui al successivo comma 2.

2. Il Ministro dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto da emanarsi entro il 31 dicembre 2012, sentito il parere dell'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca (ANVUR), fissa i criteri per la selezione degli atenei, la costruzione della graduatoria e la distribuzione delle risorse del fondo di cui al precedente comma 1.

3. Alla ripartizione del fondo, che avviene con cadenza annuale, provvede il Ministro dell'università e della ricerca con proprio decreto entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento della graduatoria.

4. La dotazione del fondo di cui al precedente comma 1 è di 100 milioni di euro all'anno a decorrere dall'anno 2012.

5. Nella tabella B allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633, apportare le seguenti modificazioni:

1) la lettera *e*) e la lettera *f*) sono soppresse;

2) aggiungere infine "PARTE II (prodotti soggetti ad aliquota del 25%); *a*) autoveicoli per il trasporto promiscuo di persone e di cose carrozzati a pianale o a cassone con cabina profonda o a furgone anche finestrato con motore di potenza superiore ai 150 chilowatt; *b*) motocicli per uso privato con motore di potenza superiore a 30 chilowatt;"».

*Conseguentemente:*

*sostituire la rubrica del TITOLO II, CAPO I con la seguente: «Misure per lo sviluppo infrastrutturale e per la ricerca».*

---

**41.0.3**

VALDITARA

*Dopo l'articolo 41, inserire il seguente:*

**«Art. 41-bis.**

1. All'articolo 66, comma 13 del decreto-legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, aggiungere, in fine, il seguente periodo: "Le limitazioni di cui al presente comma non si applicano alle dieci università statali che, nell'anno riferito alle cessazioni di personale dal servizio, sono collocate nelle prime dieci posizioni della graduatoria costruita sulla scorta degli indicatori di cui all'articolo 5, comma 3, lettere *a)* e *b)* della legge 30 dicembre 2010 n. 240"».

---

## Art. 42.

### 42.1

MATTEOLI

*Al comma 1 dopo le parole: «senza oneri a proprio carico» previste nella nuova formulazione del comma 14 dell'articolo 175 del Codice dei contratti» aggiungere, prima della virgola, le seguenti: «in presenza di idonea motivazione».*

---

### 42.2

MATTEOLI

*Al comma 1 dopo le parole: «la proposta viene rimessa dal soggetto aggiudicatore al Ministero» aggiungere le seguenti: «delle infrastrutture e dei trasporti».*

---

### 42.0.1

LEGNINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, GIARETTA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

*(Modifiche all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)*

1. All'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

"2-bis. Lo studio di fattibilità da porre a base di gara è redatto dal personale delle amministrazioni aggiudicatrici purché in possesso dei requisiti soggettivi necessari per la predisposizione dello studio di fattibilità in funzione delle diverse professionalità coinvolte nell'approccio multidisciplinare proprio dello studio di fattibilità. In caso di carenza in organico di personale idoneamente qualificato, le amministrazioni aggiudicatrici possono affidare la redazione dello studio di fattibilità a soggetti esterni in possesso dei medesimi requisiti, da esse individuati con le procedure previste dal presente Codice".

2. Agli oneri di cui al comma 1, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **42.0.2**

LEGNINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, GIARETTA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. All'articolo 14-*bis* della legge n. 241 del 1990, dopo il comma 4 è inserito il seguente:

"4-*bis*. In relazione alle procedure di cui agli articoli 153 e seguenti del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, la conferenza dei servizi deve essere sempre indetta e si esprime sulla base dello studio di fattibilità. Le indicazioni fornite in tale sede possono essere motivatamente modificate o integrate solo in presenza di significativi elementi emersi nelle fasi successive del procedimento".».

---

#### **42.0.3**

LEGNINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, GIARETTA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 42-bis.**

1. All'articolo 64 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dopo il comma 4-*bis* è aggiunto il seguente:

"4-*ter*. L'Autorità predispone bandi tipo ai fini dell'affidamento delle concessioni di cui agli articoli 143 e 153 del presente Codice, tenendo conto delle specifiche tipologie di opere e delle esigenze connesse alla gestione delle stesse".».

---

#### 42.0.4

LEGNINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, GIARETTA

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### «Art. 42-bis.

1. All'articolo 143 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 8 è sostituito dal seguente:

"8. La stazione appaltante, al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti del concessionario, può stabilire che la concessione abbia una durata superiore a trenta anni, tenendo conto del rendimento della concessione, della percentuale del prezzo di cui ai commi 4 e 5 rispetto all'importo totale dei lavori, e dei rischi connessi alle modifiche delle condizioni di mercato. I presupposti e le condizioni di base che determinano l'equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione, da richiamare nelle premesse del contratto, ne costituiscono parte integrante. Le variazioni a detti presupposti o condizioni di base, nonché le norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l'esercizio delle attività previste nella concessione, quando determinano una modifica dell'equilibrio del piano, comportano la sua necessaria revisione, da attuare mediante ride terminazione delle nuove condizioni di equilibrio, anche tramite la proroga del termine di scadenza delle concessioni. In mancanza della predetta revisione il concessionario può recedere dal contratto. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino più favorevoli delle precedenti per il concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a favore del concedente. Al fine di assicurare il rientro del capitale investito e l'equilibrio economico-finanziario del Piano Economico Finanziario, per le nuove concessioni di importo superiore ad un miliardo di euro, la durata può essere stabilita fino a cinquanta anni.

b) dopo il comma 8 sono inseriti i seguenti:

"8-bis. I rapporti tra le parti durante la fase di esecuzione e di gestione, e le relative obbligazioni e procedure, sono regolati esclusivamente dal contratto. Qualsiasi modifica apportata al contratto determina la necessaria revisione del piano, al fine di garantire il mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario.

8-ter. Il contratto prevede le condizioni minime di equilibrio economico-finanziario, la cui mancata realizzazione determina la necessaria revisione del piano.

8-quater. Ai fini della risoluzione delle controversie, si applica l'articolo 240 del presente Codice e, in caso di mancato accordo, è consentito il ricorso all'arbitrato, di cui al successivo articolo 241, ove previsto dal contratto".».

---

**Art. 43.**

**43.1**

DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**43.2**

LI GOTTI, BUGNANO, DE TONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**43.3**

MATTEOLI

*Sostituire l'articolo 43 con il seguente:*

«Art. 43. — 1. Al fine di realizzare gli interventi necessari a fronteggiare la grave situazione di emergenza conseguente all'eccessivo affollamento delle carceri, si ricorre in via prioritaria previa analisi di convenienza economica e verifica di assenza di effetti negativi sulla finanza pubblica con riferimento alla copertura finanziaria del corrispettivo di cui al comma 2, alle procedure in materia di finanza di progetto, previste dall'art. 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni. Con decreto del Ministro della Giustizia di concerto con i ministri delle Infrastrutture e dei Trasporti e dell'Economia e delle Finanze, sono disciplinati condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità, anche ordinamentali, del settore carcerario.

2. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, al concessionario è riconosciuta, a titolo di prezzo, una tariffa comprensiva dei costi di investimento e di gestione dell'infrastruttura e dei servizi connessi, ad esclusione della custodia, determinata in misura non modificabile al momento dell'affidamento della concessione, e da corrispondersi successivamente alla messa in esercizio dell'infrastruttura realizzata ai sensi del comma 1. È ad esclusivo rischio del concessionari l'alea economico-finanziaria della costruzione e della gestione dell'opera.

3. Le fondazioni di origine bancaria, ovvero altri enti pubblici con fini non lucrativi, possono contribuire alla realizzazione delle infrastrutture di cui al comma 1, con la partecipazione di almeno il 10 per cento del costo di investimento».

---

#### 43.4

LI GOTTI, BUGNANO, DE TONI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 43. — (*Locazione finanziaria di infrastrutture carcerarie*). —  
1. Per la realizzazione, l'acquisizione ed il completamento di infrastrutture carcerarie, si fa prioritariamente ricorso all'articolo 160-bis del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. Al fine di assicurare il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario dell'investimento, è riconosciuto un corrispettivo che tiene conto degli oneri di ammortamento. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze sono disciplinate condizioni, modalità e limiti di attuazione di quanto previsto dal periodo precedente, in coerenza con le specificità del settore carcerario e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

#### 43.6

CARUSO, ALLEGRINI

*Al comma 1, dopo le parole «delle carceri» sono aggiunte le seguenti:* «oltre che al fine di rimediare alle situazioni di grave minore efficienza in cui versano talune sedi giudiziarie, a causa dell'inadeguatezza o della antieconomicità dei costi di affitto e di gestione degli edifici in cui sono collocate, oltre che della dislocazione degli uffici in più sedi,».

---

#### 43.7

LI GOTTI, BUGNANO, DE TONI

*Al comma 1, sopprimere le parole «in via prioritaria e».*

---

**43.8**

CARUSO, ALLEGRINI

*Al comma 1, sopprimere le parole: «, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e dell'economia e delle finanze».*

---

**43.11**

CENTARO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**43.400**

BERSELLI

*Al comma 2, primo periodo, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, aggiungere: dopo le parole: «una tariffa» le seguenti: «comprensiva dei costi di investimento e» ed aggiungere alle parole: «della custodia» le seguenti: «dell'ufficio matricola e dell'amministrazione».*

---

**43.12**

CASSON, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, MARITATI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI

*Al comma 2, dopo le parole: «una tariffa per la gestione» inserire le seguenti: «della manutenzione».*

---

**43.13**

PERDUCA, PORETTI

*Al comma 2, sostituire le parole: «della custodia,» con le seguenti: «della direzione, della custodia, delle attività trattamentali, dell'assistenza sanitaria,».*

*Conseguentemente sopprimere il comma 3.*

---

**43.14**

MARITATI, DELLA MONICA, CAROFIGLIO, CASSON, CHIURAZZI, D'AMBROSIO, GALPERTI, PERDUCA, FIORONI, LEGNINI

*Al comma 2, dopo le parole: «della custodia,» inserire le seguenti: «della sicurezza, del trattamento penitenziario, dell'assistenza sanitaria, della gestione amministrativa e della direzione».*

---

**43.15**

LI GOTTI, BUGNANO, DE TONI

*Al comma 2, dopo le parole «della custodia» inserire le seguenti: «, del trattamento sanitario e del lavoro dei detenuti, nonché dell'ordinaria e straordinaria manutenzione».*

---

**43.16**

ZANETTA

*Al comma 2, sopprimere le seguenti parole: «La concessione ha durata non superiore a venti anni».*

---

**43.17**

D'ALIA, MUSSO, SBARBATI

*Al comma 2 sopprimere il seguente periodo: «La concessione ha durata non superiore a venti anni».*

---

**43.18**

ZANDA, LEGNINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 2 sopprimere le seguenti parole: «La concessione ha durata non superiore a venti anni».*

---

**43.20**

D'ALIA, MUSSO, SBARBATI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**43.21**

MENARDI, SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**43.22**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Sopprimere il comma 3.*

---

**43.24**

LA COMMISSIONE

*Al comma 3, sostituire la parola: «prevede» con le seguenti: «può prevedere».*

---

**43.25**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Al comma 3, sostituire la parola: «contribuiscono» con le seguenti: «possono contribuire».*

---

**43.5**

CARUSO, ALLEGRINI

*Sostituire la rubrica con la seguente: «Project financing per la realizzazione di infrastrutture carcerarie e delle nuove sedi di uffici giudiziari».*

---

### **43.0.3**

FIRRARELLO

*Dopo l'articolo 43, inserire il seguente:*

#### **«Art. 43-bis.**

*(Infrastrutturazione straordinaria di zone di marginalità territoriale)*

1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968 n.79, convertito con modificazioni nella legge n. 241 del 1968 è stanziata la somma di 150 milioni di euro, di cui 30 milioni nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 70 milioni nel 2014.

2. All'onere finanziario derivante dalle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nel triennio 2012-2014, si provvede«a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla regione Siciliana all'interno del relativo Programma attuativo regionale».

---

## Art. 44.

### 44.1

BUGNANO

*Al comma 1, lettera a) capoverso «n. 15-bis.1.» n aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il contratto di disponibilità non si applica al settore dei servizi idrici».*

---

### 44.2

CAGNIN, CASTELLI, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA

*Al comma 2, aggiungere, in fine il seguente periodo: «Il contratto determina le modalità di ripartizione dei rischi tra le parti, che possono comportare variazioni dei corrispettivi dovuti per gli eventi incidenti sul progetto, sulla realizzazione o sulla gestione tecnica dell'opera, derivanti dal sopravvenire di norme o provvedimenti cogenti di pubbliche autorità».*

---

### 44.3

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, lettera d), capoverso «Art. 160-ter», comma 6, sostituire il primo periodo con il seguente:*

«L'attività di collaudo, posta in capo alla stazione appaltante, verifica la realizzazione dell'opera al fine di accertare il puntuale rispetto del capitolato prestazionale e delle norme e disposizioni cogenti e può proporre all'amministrazione aggiudicatrice, a questi soli fini, modificazioni, varianti e rifacimento di lavori eseguiti ovvero, sempreché siano assicurate le caratteristiche funzionali essenziali, la riduzione del canone di disponibilità».

---

#### **44.4**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Sopprimere il comma 7*

---

#### **44.0.1**

GUSTAVINO

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Contratti di rete negli appalti di lavori pubblici)*

Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

1. All'articolo 34, aggiungere, infine, il seguente comma:

"1-bis. I soggetti di cui ai commi precedenti possono sottoscrivere contratti di rete come definiti e disciplinati dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni".

2. All'articolo 118, aggiungere, infine, il seguente comma:

"12-bis) Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti non è considerato subappalto l'affidamento di lavori da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *b*) e *c*), da parte dell'assegnatario del consorzio, a imprese che abbiano stipulato con l'aggiudicatario o assegnatario, un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3 comma 4-ter, del D.L. 10.02.2009, n.5 convertito con legge 9.4.2009 n. 33 e che non abbiano partecipato alla gara. La stazione appaltante autorizzerà tale affidamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:

*a*) l'affidamento dei lavori alle imprese della rete indicate da parte dell'aggiudicatario o assegnatario, ferma restando la sua responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o concedente, sia effettuato ai prezzi di contratto e nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto;

*b*) i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento abbiano dichiarato di essere legati ad altri operatori economici con un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, del D.L. n. 5 del 10.02.2009, convertito con legge n.33 del 9.4.2009;

*c*) l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di rete e del contratto di affidamento ai sensi del presente comma presso

la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

*d)* al momento del deposito del contratto di affidamento presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata e lo dichiarazione dell'affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

*e)* che non sussista nei confronti dell'affidatario alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965 n. 575 e successive modificazioni"».

---

#### **44.0.300**

BARBOLINI

*Dopo l'articolo 44, inserire il seguente:*

#### **«Art. 44-bis.**

*(Contratti di rete negli appalti di lavori pubblici)*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 34, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:

"1-*bis*. I soggetti di cui al comma 1 possono sottoscrivere contratti di rete come definiti e disciplinati dalla legge n. 33 del 9 aprile 2009 e successive modificazioni";

*b)* all'articolo 118, dopo il comma 12 è aggiunto, infine, il seguente:

"12-*bis*. Ai fini dell'applicazione dei commi precedenti non è considerato subappalto l'affidamento di lavori da parte dell'aggiudicatario o, nel caso in cui questi sia rappresentato da un consorzio di cui all'articolo 34, comma 1, lettere *b)* e *c)*, da parte dell'assegnatario del consorzio, a imprese che abbiano stipulato con l'aggiudicatario o assegnatario, un contratto di rete ai sensi dell'articolo 3 comma 4-*ter*, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, e che non abbiano partecipato alla gara. La stazione appaltante autorizza tale affidamento, entro 30 giorni dalla presentazione della relativa richiesta, a condizione che:

*a)* l'affidamento dei lavori alle imprese della rete indicate da parte dell'aggiudicatario o assegnatario, ferma restando la sua responsabilità solidale nei confronti della stazione appaltante o concedente, sia effettuato ai

prezzi di contratto e nei limiti del 50 per cento dell'importo complessivo del contratto;

*b)* i concorrenti all'atto dell'offerta o l'affidatario, nel caso di varianti in corso di esecuzione, all'atto dell'affidamento abbiano dichiarato di essere legati ad altri operatori economici con un contratto di rete, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-ter, decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33;

*c)* l'affidatario provveda al deposito di copia autentica del contratto di rete e del contratto di affidamento ai sensi del presente comma presso la stazione appaltante almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni;

*d)* al momento del deposito del contratto di affidamento presso la stazione appaltante, l'affidatario trasmetta altresì la certificazione attestante il possesso da parte dell'affidatario dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione affidata e lo dichiarazione dell'affidatario attestante il possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 38;

*e)* non sussista nei confronti dell'affidatario alcuno dei divieti previsti dall'articolo 10 della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G45.100**

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI,  
VILLARI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività,

in considerazione dell'eccezionale crisi economica internazionale e della conseguente necessità della riprogrammazione delle risorse disponibili, fermi i criteri di ripartizione territoriale e le competenze regionali, nonché quanto previsto ai sensi dell'articolo 6-*quinqüies* del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e dell'articolo 18 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2,

impegna il Governo:

a che il Cipe, presieduto in maniera non delegabile dal Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per lo sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nonché con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con il Ministro per le regioni, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, assegni una quota pari a 200 milioni di euro, dalle risorse nazionali disponibili del Fondo infrastrutture, a favore della voce «Opere medio piccole nel Mezzogiorno».

---

## EMENDAMENTI

### 45.0.1

CAGNIN, CASTELLI, VALLARDI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Altre misure per le opere di interesse strategico)*

All'articolo 169-bis, comma 4, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, aggiungere in fine il seguente periodo: "Si applica altresì l'articolo 166, commi 4-bis, 5-bis e 5-ter"».

---

### 45.0.2

CAGNIN, CASTELLI, VALLARDI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 45 inserire il seguente:*

**«Art. 45-bis.**

*(Misure per le revisioni delle convenzioni autostradali)*

1, All'articolo 43 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi 1, 2 e 3 sono sostituiti dal seguente:

"1. Gli aggiornamenti o le revisioni delle concessioni autostradali sono approvati con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, sentito il Nucleo di consulenza per l'attuazione delle linee guida sulla regolazione dei servizi di pubblica utilità (Nars) che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta; decorso il predetto termine senza che il Nars abbia espresso il parere, i predetti aggiornamenti o revisioni possono comunque essere approvati"».

---

**Art. 46.**

**46.1**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA,  
VIMERCATI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**46.0.1**

FLUTTERO

*Dopo l'articolo 46 inserire il seguente:*

**«Art. 46-bis.**

*(Disposizioni correttive modalità di pubblicazione degli avvisi e dei bandi)*

L'articolo 66 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, è sostituito dal presente:

"Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana serie speciale relativa ai contratti pubblici, sul "profilo di committente" della stazione appaltante, e, non oltre due giorni lavorativi dopo, sul sito informatico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al decreto del Ministro dei lavori pubblici 6 aprile 2001, n. 20, e sul sito informatico presso l'Osservatorio, con l'indicazione degli estremi di pubblicazione sulla *Gazzetta Ufficiale*. Gli avvisi e i bandi sono altresì pubblicati, dopo dodici giorni dalla trasmissione alla Commissione, ovvero dopo cinque giorni da detta trasmissione in caso di procedure urgenti di cui all'articolo 70, comma 11, per estratto su apposito settore dei siti della regione, della provincia e del comune nei quali si eseguono i contratti".».

---

#### **46.0.2**

LEGNINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 46-bis.**

*(Modifiche all'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163)*

1. All'articolo 122 del decreto legislativo 12 aprile 2009, n. 163, il comma 9 è sostituito dal seguente:

"9. Per i lavori di importo inferiore o pari a 1 milione di euro, quando il criterio di aggiudicazione è quello del prezzo più basso, la stazione appaltante, può prevedere nel bando l'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano un ribasso pari o superiore alla soglia determinata applicando uno dei seguenti tre criteri, estratto a sorte dal Presidente della commissione di gara prima dell'apertura delle offerte:

a) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, incrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media;

b) media aritmetica dei ribassi percentuali di tutte le offerte ammesse, con esclusione definitiva del dieci per cento, arrotondato all'unità superiore, rispettivamente delle offerte di maggior ribasso e di quelle di minor ribasso, decrementata dello scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media; nel caso in cui la media così determinata risulti inferiore all'offerta di minor ribasso ammessa, la gara viene aggiudicata a quest'ultima;

c) 1. Prima dell'apertura delle offerte si estrae a sorte un numero compreso tra 1 e 9 esclusivamente ai fini della determinazione della soglia di cui ai successivi punti (6) e (7).

2. Delle offerte ammesse alla partecipazione se ne esclude definitivamente il 10% che presenta il ribasso maggiore e il 10% che presenta il ribasso minore.

3. Delle offerte rimaste, se ne calcola la media e vi si aggiunge lo scarto medio aritmetico dei ribassi percentuali che superano la predetta media.

4. Si considera l'offerta che più si avvicina per difetto alla media incrementata dello scarto.

5. Si divide per 10 la differenza tra la offerta determinata al punto precedente e quella con il ribasso minimo rimasta in gara.

6. n numero determinato al punto precedente, moltiplicato per il numero estratto al punto (1), si somma alla offerta con il ribasso minimo rimasta in gara.

7. La media tra questo numero e la soglia individuata al punto (3) rappresenta la soglia di anomalia.

9-*bis*. La facoltà di esclusione automatica di cui al comma precedente non è esercitabile quando il numero delle offerte ammesse è inferiore a 10; in tal caso si applica l'articolo 86 comma 3. Quando la stazione appaltante non abbia previsto nel bando l'esclusione automatica la soglia di anomalia è determinata ai sensi dell'articolo 86"».

---

**Art. 47.**

**47.2**

DE ECCHER

*Al comma 1, sostituire la lettera a) con la seguente:*

«a) il primo comma è sostituito dal seguente:

«Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici, che provvedano all'esecuzione di nuove costruzioni di edifici pubblici possono destinare all'abbellimento di essi, mediante opere d'arte o acquistate o in prestito o in comodato da strutture pubbliche centrali o periferiche, una quota della spesa totale prevista nel progetto sino al:».

---

**47.3**

CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA, VACCARI

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici» con le seguenti: «I Comuni, le Province, le Regioni, nonché le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e tutti gli altri Enti pubblici».*

---

**47.4**

CAGNIN, GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

*Al comma 1, lettera a) sostituire le parole: «Le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, nonché le Regioni, le Province, i Comuni e tutti gli altri Enti pubblici» con le seguenti: «I Comuni, le Province, le Regioni, nonché le Amministrazioni dello Stato, anche con ordinamento autonomo, e tutti gli altri Enti pubblici».*

---

## ORDINI DEL GIORNO

### G47.100

PISCITELLI, VIESPOLI, PALMIZIO

Il Senato,

premesso che:

– la disciplina dell'Ici, approvata con il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 ed entrata in vigore il 1° gennaio 1993, considerava i fabbricati storici o artistici alla stessa stregua degli altri fabbricati, senza quindi prevedere alcuna agevolazione;

– detti beni "vincolati", infatti, rientravano in tutte le definizioni soggettive e oggettive per l'applicabilità dell'Ici, ad eccezione dei fabbricati con destinazione a usi culturali di cui all'articolo 5-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601 (articolo 7, comma 1, lettera c, del decreto legislativo 504/92), per esempio musei, biblioteche, archivi e cineteche. In sostanza, i fabbricati storici o artistici ai fini Ici rientravano pacificamente sia nel "presupposto dell'imposta", concernente il possesso di fabbricati, aree fabbricabili e terreni agricoli, ubicati nel territorio dello Stato, a qualsiasi uso destinati, compresi quindi quelli strumentali, sia nel concetto di "fabbricato", secondo cui è tale l'unità immobiliare iscritta o iscrivibile nel Catasto edilizio urbano, sia nella base imponibile, determinata applicando il moltiplicatore 100 all'importo della rendita catastale rivalutata del 5 per cento;

– solo in seguito il legislatore decise che i fabbricati di interesse storico o artistico ai sensi dell'articolo 3 della legge 1° giugno 1939, n. 1089, e successive modificazioni (ora articolo 10 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42) meritavano un trattamento di favore e con l'articolo 2, comma 5, del decreto legge 23 gennaio 1993, n. 16, convertito dalla legge 24 marzo 1993, n. 75, aveva chiarito che per essi la base imponibile Ici "è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato" il moltiplicatore 100 (anche se l'immobile risulta classificato nelle categorie catastali A/10 o C/1, o nei gruppi catastali B e D);

– con sentenze nn. 345 e 346 del 28 novembre 2003 la Corte costituzionale ha esteso il trattamento agevolato ai fabbricati storici o artistici posseduti da enti pubblici o persone giuridiche private senza fine di lucro, anche se concessi in locazione;

– l’istituzione dell’Imu, però, non prevede la permanenza di tale agevolazione. Al riguardo, infatti, né la disciplina contenuta nell’articolo 13 del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, né quella di cui ai richiamati articoli 8 e 9 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23 dispongono il trattamento di favore per i fabbricati storici o artistici;

– il comma 8 dell’articolo 9 del decreto legislativo 23/2011, nel confermare le fattispecie esonerative previste in tema di Ici dall’articolo 7 del decreto legislativo 504/92, contempla infatti solo i fabbricati destinati a usi culturali, che sono cosa ben diversa dalla definizione di "immobili storico-artistici" i quali rimangono, quindi, senza agevolazioni nonostante la loro manutenzione sia estremamente onerosa proprio per effetto dei vincoli,

impegna il Governo

a prevedere misure legislative volte ad agevolare ai fini dell’Imu – il cui moltiplicatore è passato a 160 rispetto a 100 applicato all’Ici – gli immobili storico-artistici, anche in considerazione della previsione dell’articolo 9 della Costituzione, secondo cui lo Stato tutela il paesaggio e il patrimonio storico e artistico della Nazione.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 48.

#### 48.100/1

BUGNANO

*All'emendamento 48.100, al comma 1, «capoverso Articolo 5-bis», comma 2, alinea, dopo le parole: «I materiali derivanti dalle attività di dragaggio» inserire le seguenti: «che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e siano idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici.».*

---

#### 48.100/2

BUGNANO

*All'emendamento 48.100, al comma 1, «capoverso Articolo 5-bis», sopprimere il comma 8.*

---

#### 48.100

LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 48.

*(Norme In materia di dragaggi)*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

"Articolo 5-bis. - (Disposizioni in materia di dragaggio) – 1. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152) e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di boni-

fica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 3, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituito dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva. Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire, previo parere della Commissione di cui all'art. 8 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 sull'assoggettabilità o meno del progetto alla valutazione di impatto ambientale, entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 5 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

2. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale, ovvero ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta a seguito di separazione, con metodi fisici;

a) qualora presentino, all'origine ovvero a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della rimozione degli inquinanti, ad esclusione dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione e non presentino positività ai test eco-tossicologici, su autorizzazione dell'autorità competente per la bonifica, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono, ovvero possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili, per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di *capping*, nel rispetto delle modalità previste dal decreto di cui al comma 6. Restano salve le competenze della Regione territorialmente interessata;

b) qualora presentino, all'origine o a seguito di trattamenti aventi esclusivamente lo scopo della desalinizzazione ovvero della rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi, livelli di contaminazione non superiori a quelli stabiliti nelle colonne A e B della Tabella 1 dell'Allegato 5 della Parte IV del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, in funzione della destinazione d'uso e qualora risultino conformi ai test di cessione da compiersi con il metodo e in base ai parametri di cui al decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 88 del 16 aprile 1998 possono essere destinati a impiego a terra secondo le modalità previste dal decreto di cui al successivo comma 6. Nel caso siano destinati a impiego in aree con falda naturalmente saturata, i materiali da collocare possono avere un livello di

concentrazione di solfati e di cloruri nell'eluato superiore a quello fissato dalla Tabella di cui all'Allegato 3 del citato decreto del Ministro dell'ambiente 5 febbraio 1998 a condizione che, su conforme parere dell'ARPA territorialmente competente, sia pervenuta qualsiasi modificazione delle caratteristiche. Tale destinazione deve essere indicata nei progetti di cui al comma 1. Il provvedimento di approvazione del progetto di dragaggio costituisce altresì autorizzazione all'impiego dei materiali fissandone l'opera pubblica, il luogo, le condizioni, i quantitativi e le percentuali di sostituzione dei corrispondenti materiali naturali;

c) qualora risultino non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati alla immobilizzazione degli inquinanti stessi quali solidificazione e stabilizzazione, possono essere destinati a refluimento all'interno di cassa di colmata, di vasche di raccolta, o comunque in strutture di contenimento che presentino un sistema di impermeabilizzazione naturale o artificiale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo in grado di assicurare requisiti di permeabilità equivalenti a quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di 1 metro con  $K$  minore o uguale  $0,0 \times 10^{-9}$  m/s, con le modalità previste dal decreto di cui al comma 6;

d) qualora risultino caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale, l'area interessata viene restituita agli usi legittimi, previo parere favorevole della conferenza dei servizi di cui all'articolo 242, comma 13, del decreto legislativo 5 aprile 2006, n. 152.

3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'*iter* approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, tali requisiti sono certificati dalle Amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui, al termine delle attività di refluimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiore al valore limite di cui alla Tabella 1 dell'Allegato 5 alla parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscano comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti valori limite, deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'Allegato B del decreto ministeriale novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di con-

centrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, contestualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime.

4. I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uso impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

5. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 2 e 3 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare 7 novembre 2008. Le modifiche al decreto di cui al periodo precedente sono apportate con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra del materiale derivanti dall'attività di dragaggio.

6. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro 45 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, definisce, con proprio decreto, le modalità e le norme tecniche per i dragaggi dei materiali, anche al fine dell'eventuale loro impiego, di aree portuali e marino-costiere poste in siti di bonifica di interesse nazionale. Fino all'entrata in vigore del decreto legislativo di cui al presente comma, si applica la normativa vigente per i siti di cui al citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

7. Fermo restando quanto previsto dal decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modifiche, per i porti di categoria II, classe III. La regione disciplina il procedimento di adozione del Piano regolatore

portuale, garantendola partecipazione delle province e dei comuni interessati.

8. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione dell'autorità competente nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. I suddetti materiali possono essere diversamente utilizzati a fini di rinascimento, anche con altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano regolatore portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179."

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono abrogati i commi da 11-*bis* a 11-*sexies* dell'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.».

---

## 48.2

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

1. Dopo l'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è inserito il seguente:

### «Art. 5-*bis*.

*(Disposizioni in materia di dragaggio)*

1. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere:

immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

utilizzati per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente;

diversamente utilizzati a fini di ripascimento, anche con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, o per la realizzazione di casse di colmata o altre strutture di contenimento nei porti in attuazione del Piano Regolatore Portuale, o refluiti all'interno delle stesse, ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente;

diversamente impiegati a terra, qualora i livelli di inquinamento non siano, anche a seguito di trattamenti, superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile

2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, qualora derivanti da ambiente marino, ai fini del suddetto test di cessione non sono considerati i parametri cloruri e solfati, a condizione che siano collocati in aree con falda naturalmente salinizzata e le relative operazioni siano autorizzate dalla regione territorialmente competente.

2. Le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto di bonifica. I progetti di dragaggio sono predisposti in modo da minimizzare i rischi per l'ambiente e da evitare che le attività possano pregiudicare la bonifica del sito. Tali progetti, ad esclusione di quelli finalizzati a mantenere, ovvero ripristinare, la preesistente profondità operativa dei fondali portuali, sono presentati dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale, al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che li approva entro trenta giorni dalla ricezione; qualora il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare non si esprima entro 45 giorni dalla ricezione, i progetti si intendono approvati.

L'approvazione del progetto di dragaggio produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152.

Restano ferme le competenze del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti in ordine alla verifica di progetti sotto il profilo tecnico-economico, che devono essere approvati entro 30 giorni dalla data di ricezione.

3 Nei siti per i quali sia stato redatto e regolarmente approvato dall'autorità competente il progetto preliminare di bonifica, le aree caratterizzate dalla presenza di sedimenti con concentrazioni di inquinanti inferiori ai valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale da bonificare sono da intendersi escluse dalla perimetrazione effettuata ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

4. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio di cui al comma 2, o derivanti dalle attività di bonifica, possono essere:

refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora provenienti dalle aree di cui al comma 3;

immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono per migliorare lo stato di livellamento dei fondali anche attraverso attività di capping, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, qualora presentino caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al sito di destinazione, con autorizzazione della regione territorialmente competente;

refluidi, su autorizzazione della regione territorialmente competente, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, realizzate ai sensi del successivo comma 5, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi del processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione;

utilizzati per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri, secondo le modalità stabilite dal decreto di cui al successivo comma 8, su autorizzazione della dalla regione territorialmente competente;

recuperati per essere impiegati a terra, qualora i livelli di inquinamento non siano, anche a seguito di trattamenti, superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base al parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998 e successive modificazioni. Considerata la natura dei materiali di dragaggio, qualora derivanti da ambiente marino, ai fini del succitato test di cessione non sono considerati i parametri cloruri e solfati, a condizione che siano collocati in aree con falda naturalmente salinizzata e le relative operazioni siano autorizzate dalla regione territorialmente competente.

La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 2 o in quello di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni.

5. Il progetto di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero, realizzate per il contenimento dei materiali di dragaggio di cui al comma 4, è approvato dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri con coefficiente di permeabilità pari a  $1,0 \times 10^{-9}$  m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime.

6. I materiali di cui al comma 4 possono essere refluidi anche all'interno di strutture di contenimento realizzate nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza, su autorizzazione della regione territorialmente competente. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destina-

zione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali.

7. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto dal comma 4 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri da stabilirsi con il decreto di cui al successivo comma 8. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio, di strutture adibite a deposito temporaneo di materiali derivanti dalle attività di dragaggio, nonché dalle operazioni di bonifica, prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio.

8. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta, con proprio decreto da emanarsi entro 30 giorni, le norme tecniche applicabili alle operazioni di dragaggio ed alla gestione dei materiali derivanti dalle attività di dragaggio secondo i criteri di cui al comma 4, congiuntamente all'emissione del decreto di cui all'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

---

### 48.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Il presente articolo regola, nei commi da 1 a 7, le attività di dragaggio nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, ai sensi dell'art. 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m. e i., nonché al comma 10, la destinazione dei materiali derivanti dai dragaggi nei porti non compresi nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale.

2. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale, al sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche contestualmente alla predisposizione del progetto relativo alle attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, il progetto di dragaggio, basato su tecniche idonee ad evitare dispersione del materiale, ivi compreso l'eventuale progetto relativo alle casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento di cui al comma 5, è presentato dall'autorità portuale o, laddove non istituita, dall'ente competente ovvero dal concessionario dell'area demaniale al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e al Ministero del-

l'ambiente e della tutela del territorio e del mare. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto, approva il progetto entro trenta giorni sotto il profilo tecnico-economico e trasmette il relativo provvedimento al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per l'approvazione definitiva.

Il decreto di approvazione del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve intervenire entro trenta giorni dalla suddetta trasmissione. Il decreto di autorizzazione produce gli effetti previsti dai commi 6 e 7 del citato articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e, allo stesso, deve essere garantita idonea forma di pubblicità.

Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale per i quali sia stato redatto il progetto preliminare di bonifica, le aree i cui sedimenti siano risultati caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale sono da intendersi restituite agli usi legittimi.

3. Il progetto di dragaggio deve essere basato su tecniche idonee ad evitare che le attività in esso contenute possano pregiudicare la futura bonifica del sito. Il progetto di dragaggio di cui al comma 2 comprende: la rappresentazione dello stato di fatto e dei risultati attesi con «intervento; i sistemi di dragaggio; i presidi per ridurre al minimo i rischi nei confronti dell'ambiente acquatico; il monitoraggio delle attività di dragaggio; i siti di destinazione. Il progetto di dragaggio, ai fini della destinazione del materiale dragato può altresì prevedere: il trattamento di separazione granulometrica; il trattamento dei sedimenti in funzione del recupero; il trattamento dei sedimenti in funzione del refluento in cassa di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento; il trattamento delle acque reflue derivanti dai processi di trattamento dei sedimenti; il deposito temporaneo.

4. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica, o singole frazioni di essi ottenute a seguito di trattamenti di separazione granulometrica, possono essere immessi o refluiti in mare se è dimostrata, nell'ambito del progetto, la convenienza tecnica ed economica dell'immersione in mare rispetto a diversi utilizzi nell'ambito della Regione in cui sono ubicate le aree di dragaggio. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I suddetti materiali, ovvero ogni singola frazione di essi ottenuta a seguito di separazione granulometrica, possono essere oggetto di riutilizzo, laddove ne ricorrano le condizioni, anche per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente ovvero del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare che autorizza il progetto di bonifica. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio o di bonifica che presentino all'origine o a seguito di trattamenti livelli di inquinamento non superiori a quelli stabiliti, in funzione della destinazione d'uso, nella Colonna A e B della Tabella 1, dell'Allegato 5 degli allegati della Parte IV, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive

modificazioni ed integrazioni e risultino conformi al test di cessione da compiersi con il metodo ed in base ai parametri di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 aprile 1998, n.88, e successive modificazioni, possono essere impiegati a terra, secondo le modalità previste dal decreto interministeriale di cui al successivo comma 9. Considerata la natura dei materiali di dragaggio e di bonifica, derivanti da ambiente marino, ai fini del test di cessione di cui all'articolo 9 del citato decreto ministeriale del 5 febbraio 1998, non sono considerati i parametri cloruri e solfati a condizione che le relative operazioni siano autorizzate dalle ARPA territorialmente competenti. La destinazione a recupero dei materiali anzidetti dovrà essere indicata nel progetto di dragaggio di cui al comma 2 o in quello di bonifica di cui all'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Il decreto di approvazione dei progetti autorizza la realizzazione degli impianti di trattamento e fissa le condizioni di impiego, i quantitativi e le percentuali di sostituzione in luogo dei corrispondenti materiali naturali e costituisce autorizzazione al recupero.

5. I materiali derivanti dalle attività di dragaggio e di bonifica ovvero ogni loro singola frazione ottenuta a seguito di separazione granulometrica o ad altri trattamenti finalizzati a minimizzare i quantitativi da smaltire inclusa l'ottimizzazione dello stadio di disidratazione, se non pericolosi all'origine o a seguito di trattamenti finalizzati esclusivamente alla rimozione degli inquinanti, ad esclusione quindi dei processi finalizzati all'immobilizzazione degli inquinanti stessi, come quelli di solidificazione o stabilizzazione, possono essere refluiti, su autorizzazione della regione territorialmente competente, ovvero con le modalità di cui all'articolo 2, comma 3, del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284, all'interno di casse di colmata, di vasche di raccolta, o comunque di strutture di contenimento poste in ambito costiero.

Le stesse strutture devono presentare un sistema di impermeabilizzazione naturale o completato artificialmente al perimetro e sul fondo, in grado di assicurare requisiti di permeabilità, almeno equivalenti quelli di uno strato di materiale naturale dello spessore di cento centimetri, con coefficiente di permeabilità pari a  $1,0 \times 10^{-9}$  m/s. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al termine delle attività di reflimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5 degli allegati della parte quarta, del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tu-

tela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei «Criteri metodologici per l'applicazione dell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati» elaborati dall'Agenzia per la protezione dell'ambiente e per i servizi tecnici, dall'Istituto superiore di sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1.

6. I materiali di cui al comma 5 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati da un documento contenente le indicazioni di cui all'articolo 193, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni ed integrazioni. Le caratteristiche di idoneità delle navi e dei galleggianti all'uopo impiegati sono quelle previste dalle norme nazionali e internazionali in materia di trasporto marittimo e garantiscono l'idoneità dell'impresa. Le Autorità Marittime competenti per provenienza e destinazione dei materiali concordano un sistema di controllo idoneo a garantire una costante vigilanza durante il trasporto dei materiali, nell'ambito delle attività di competenza senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

7. L'idoneità del materiale dragato ad essere gestito secondo quanto previsto ai commi 4 e 5 viene verificata mediante apposite analisi da effettuare nel sito prima del dragaggio sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008. In caso di realizzazione, nell'ambito dell'intervento di dragaggio o bonifica, di strutture adibite a deposito temporaneo dei materiali prima della loro messa a dimora definitiva, il termine massimo di deposito è fissato in trenta mesi senza limitazione di quantitativi, assicurando il non trasferimento degli inquinanti agli ambienti circostanti. Sono fatte salve le disposizioni adottate per la salvaguardia della laguna di Venezia, nonché i progetti di caratterizzazione e bonifica già approvati ai sensi del D.lgs. 426 del 1998 e s.m. e i. Si applicano le previsioni della vigente normativa ambientale nell'eventualità di una diversa destinazione e gestione a terra dei materiali derivanti dall'attività di dragaggio o di bonifica.

8. Le disposizioni di cui ai precedenti commi del presente articolo si applicano alle attività di dragaggio e bonifica di acque interne, di transizione e marino costiere ovvero ad ogni loro singola frazione granulometrica ottenuta con metodi fisici.

9. Il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, adotta entro il termine di 60 giorni, con proprio decreto, le norme tecniche applicabili al

fine di favorire le attività di recupero dei materiali di dragaggio e bonifica di cui al comma 2 del presente articolo.

10. I materiali provenienti dal dragaggio dei fondali dei porti non compresi in siti di interesse nazionale, ai sensi dell'articolo 252 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, possono essere immersi in mare con autorizzazione della Regione competente se è dimostrata, nell'ambito del progetto, la convenienza tecnica ed economica dell'immersione in mare rispetto a diversi utilizzi nell'ambito della Regione in cui sono ubicate le aree di dragaggio.

I suddetti materiali possono altresì essere utilizzati per migliorare lo stato dei fondali attraverso attività di capping, per il ripascimento degli arenili, per il ripascimento con sversamento nel tratto di spiaggia sommersa attiva, per formare terreni costieri, per la realizzazione di casse di colmata, vasche di raccolta o strutture di contenimento o mediante conferimento nelle stesse ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera, con autorizzazione della regione territorialmente competente ai sensi dell'articolo 21 della legge 31 luglio 2002, n. 179».

---

#### 48.5

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO

*Al comma 1, «capoverso Articolo 5-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «I materiali derivanti dalle attività di dragaggio» inserire le seguenti: «che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche, analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e siano idonee con riferimento al sito di destinazione, nonché non esibiscono positività a test ecotossicologici.».*

*Conseguentemente, al medesimo capoverso, comma 5, terzo periodo, le parole da: «prima della loro messa a dimora» fino alla fine del periodo, sono sostituite dalle seguenti: «si provvede secondo i criteri stabili con apposito decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.».*

---

#### 48.6

DELLA SETA, FERRANTE, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO

*Al comma 1, capoverso «Art. 5-bis», comma 2, primo periodo, dopo le parole: «nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152» inserire le seguenti: «, secondo le priorità di utilizzo ivi richiamate, e seguendo apposite linee guida tecnico-scientifiche che il mini-*

stero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare deve emanare entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge».

*Conseguentemente al comma 2 le parole:* «I materiali derivanti dalle attività di dragaggio possono essere immessi o refluiti in mare nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Restano salve le eventuali competenze della regione territorialmente interessata. I materiali di dragaggio possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri su autorizzazione della regione territorialmente competente ...» *sono sostituite dalle seguenti:* «... I materiali derivanti dalle attività di dragaggio in aree oggetto di bonifica possono essere immessi o refluiti in mare, nel rispetto dell'articolo 109 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, qualora una apposita e adeguata caratterizzazione attesti che presentano caratteristiche chimiche, fisiche e microbiologiche idonee a tale utilizzo. Entro 90 giorni dalla approvazione della presente legge il ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, avvalendosi dell'ISPRA, emana apposite linee guida tecnico-scientifiche al fine di regolare i procedimenti di caratterizzazione e di definire le soglie di idoneità. I materiali di dragaggio, sulla base dei criteri e dei requisiti cui ai precedenti periodi del presente comma, possono essere utilizzati anche per il ripascimento degli arenili e per formare terreni costieri, previa autorizzazione della regione territorialmente competente e purché risultino ambientalmente compatibili in base ai criteri tecnico-scientifici generali riportati nel Manuale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redatto da ICRAM-APAT 2007, e successivi aggiornamenti...»;

*al comma 2, quarto periodo, dopo le parole:* «di cui all'articolo 9 del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 5 febbraio 1998, pubblicato nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 16 aprile 1998, n. 88, e successive modificazioni» *inserire le seguenti:* «nonché i materiali non pericolosi in base alla loro ecotossicità secondo i criteri del decreto legislativo n. 205 del 2010»;

*al comma 3 dopo le parole:* «del Decreto del ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 4 dicembre 2008, n. 284,» *inserire le seguenti:* «purché ambientalmente compatibili in base ai criteri tecnico-scientifici generali riportati nel Manuale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redatto da ICRAM-APAT 2007, e successivi aggiornamenti»;

*al comma 3 sopprimere i seguenti periodi:* «Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta riconosciuta a livello internazionale, che assicuri per la parte di interesse il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione del-

l'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati", elaborati dall'Agenzia per la Protezione dell'Ambiente e per i Servizi Tecnici, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle Agenzie Regionali per la Protezione dell'Ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008»;

*al comma 4 le parole:* «I materiali di cui al comma 3 destinati ad essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza devono essere accompagnati...»  
*sono sostituite dalle seguenti parole:* «I materiali di cui al comma 3 possono essere refluiti all'interno di strutture di contenimento nell'ambito di porti nazionali diversi da quello di provenienza, previa autorizzazione del ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e sentite le regioni interessate il trasferimento dei materiali di cui al precedente periodo dal porto di provenienza al porto di destinazione deve essere accompagnato...»;

*al comma 5, dopo le parole:* «sulla base di metodologie e criteri stabiliti dal citato decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare del 7 novembre 2008» *inserire le seguenti:* «e purché ambientalmente compatibili in base ai criteri tecnico-scientifici generali riportati nel Manuale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare redatto da ICRAM-APAT 2007, e successivi aggiornamenti»;

*sopprimere il comma 8;*

*sopprimere il comma 9;*

*al comma 10, dopo le parole:* «in attuazione del Piano Regolatore Portuale ovvero lungo il litorale per la ricostruzione della fascia costiera,» *inserire le seguenti:* «purché ambientalmente compatibili in base ai criteri tecnico-scientifici generali riportati nel Manuale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del Mare redatto da ICRAM-AP AT 2007 e successivi aggiornamenti,...».

---

## 48.7

ANDRIA, PIGNEDOLI, GRANAIOLA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 1, capoverso «Articolo 5-bis», comma 2, secondo periodo, dopo le parole:* «della regione territorialmente interessata» *aggiungere le seguenti:* «, previa verifica da parte delle autorità competenti degli impatti sulle attività della pesca professionale che opera nell'area di interesse del ripascimento».

---

## 48.8

DE ANGELIS, GERMONTANI

*ASl comma 1, all'articolo 5-bis ivi richiamato, punto 2, al terzo periodo, dopo le parole: «della regione territorialmente competente» aggiungere «, previa verifica da parte delle autorità competenti degli impatti sulle attività della pesca professionale che opera nell'area di interesse del rinascimento».*

---

## 48.9

MATTEOLI

*Al comma 1, il punto 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Nel caso di opere il cui progetto abbia concluso l'iter approvativo alla data di entrata in vigore della presente legge, tali requisiti sono certificati dalle Amministrazioni titolari delle opere medesime. Nel caso in cui al termine delle attività di reflimento, i materiali di cui sopra presentino livelli di inquinamento superiori ai valori limite di cui alla Tabella I, dell'Allegato 5, degli Allegati della parte quarta del decreto legislativo n. 152 del 2006 deve essere attivata la procedura di bonifica dell'area derivante dall'attività di colmata in relazione alla destinazione d'uso. È fatta salva l'applicazione delle norme vigenti in materia di autorizzazione paesaggistica. Nel caso di permanenza in sito di concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i predetti valori limite, devono essere adottate misure di sicurezza che garantiscono comunque la tutela della salute e dell'ambiente. L'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti eccedenti i valori limite deve essere accertata attraverso una metodologia di analisi di rischio con procedura diretta e riconosciuta a livello internazionale che assicuri, per la parte di interesse, il soddisfacimento dei "Criteri metodologici per l'applicazione nell'analisi di rischio sanitaria ai siti contaminati" elaborati dall'ISPRA, dall'Istituto Superiore di Sanità e dalle Agenzie regionali per la protezione dell'Ambiente. I principali criteri di riferimento per la conduzione dell'analisi di rischio sono riportati nell'Allegato B del decreto ministeriale 7 novembre 2008. Per la verifica della presenza di valori di concentrazione superiori ai limiti fissati dalla vigente normativa e per la valutazione dell'accettabilità delle concentrazioni residue degli inquinanti si tiene conto del contenuto dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del comma 1. Tale procedura può essere attuata con l'impiego di tecnologie che possano consentire, con testualmente alla loro applicazione, l'utilizzo delle aree medesime».

---

**48.10**

SANNA

*Al comma 1, punto 3, dopo le parole «come quelli di solidificazione o stabilizzazione,» aggiungere:*

«qualora presentino caratteristiche fisiche, chimiche e microbiologiche analoghe al fondo naturale con riferimento al sito di prelievo e idonee con riferimento al sito di destinazione, e non presentino positività a test ecotossicologici, possono essere immessi o refluiti nei corpi idrici dai quali provengono ovvero possono essere utilizzati per il ripascimento degli arenili o per formare terreni costieri ovvero per migliorare lo stato dei fondali. Gli stessi materiali».

---

**48.11**

MATTEOLI

*Al comma 1, punto 6, sostituire la parola: «recupero» con la parola: «reimpiego».*

---

**48.12**

MATTEOLI

*Al comma 1, punto 6, è aggiunto il seguente periodo:*

«Fino all'entrata in vigore del predetto decreto interministeriale si applicano le normative in essere alla data del presente decreto legge».

---

**48.13**

MATTEOLI

*Al comma 1, sopprimere il punto 8.*

---

**48.14**

MATTEOLI

*Al comma 1, sopprimere il punto 9.*

---

**48.15**

BUGNANO, DE TONI, BELISARIO

*Al comma 1, «capoverso Articolo 5-bis», sopprimere il punto 10.*

---

**48.16**

MATTEOLI

*Al comma 1, punto 10 sostituire le parole: «del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare» con le seguenti parole «dell'autorità competente».*

---

**48.17**

BALDINI, PISCITELLI, GRANAIOLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 37 del codice della navigazione, dopo il comma 3, aggiungere il seguente:*

*"3-bis. In ogni caso il nuovo concessionario che subentri nel rapporto di concessione ovvero il soggetto che, ad altro titolo, subentri nella titolarità dei beni oggetto della precedente concessione provvede, contestualmente al subentro, al pagamento, in favore del precedente titolare, di un indennizzo corrispondente al valore commerciale dell'azienda. In tal caso, non è dovuto alcun compenso o rimborso eventualmente stabilito nell'atto di concessione, ai sensi dell'articolo 49"».*

---

**48.18**

BALDINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

*«1-bis. La proroga delle concessioni demaniali marittime al 31 dicembre 2015 disposta dall'articolo 1, comma 18, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, si intende comunque disposta a favore delle concessioni in essere alla data del 31 dicembre 2009 sul demanio lacuale e portuale, anche ad uso diverso dal turistico-ricreativo».*

---

#### **48.19**

BALDINI, PISCITELLI, GRANAIOLA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 49 del codice della navigazione, dopo il comma 2, aggiungere il seguente:

"2->bis. Sono opere di facile rimozione o amovibili quelle che, pur realizzate con strutture fisse e stabili, possono essere comunque demolite con la restituzione dell'area in concessione nel pristino stato"»

---

#### **48.20**

LEGNINI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, per le operazioni di dragaggio nei porti e nei porti canale, si procede con l'autorizzazione di cui all'articolo 109, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006 152, ed in analogia a quanto disposto dall'articolo 185, comma 3, del richiamato decreto legislativo, fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie, è esclusa dall'ambito di applicazione della parte IV del medesimo decreto legislativo, solo ed unicamente se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni».

---

#### **48.21**

PASTORE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente comma:*

«1-bis. Dopo il comma 11-sexsies dell'articolo 5 della legge 28 febbraio 1994, 84, e successive modificazioni, aggiungere il seguente:

"11 septies. Nel caso in cui ricorrano le condizioni di cui all'articolo 5 della Legge n.225 del 24 febbraio 1992 per le operazioni di dragaggio nei porti e nei porti canale, si procede con l'autorizzazione di cui all'articolo 109 comma 2 del D. Lgs. N. 152 del 3 aprile 2006, ed in analogia a quanto disposto dall'art. 185 comma 3 del richiamato D. Lgs., fatti salvi gli obblighi derivanti dalle normative comunitarie, è esclusa dall'ambito di applicazione della parte IV del medesimo D. Lgs., solo ed unicamente se è provato che i sedimenti non sono pericolosi ai sensi della decisione 2000/532/CE della Commissione del 3 maggio 2000, e successive modificazioni"».

---

#### **48.0.1**

ESPOSITO, BONFRISCO

*Dopo l'articolo 48, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 48-bis.**

*(Modifiche alla legge 28 gennaio 1994 n. 84)*

1. Dopo l'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84 sono aggiunti i seguenti:

#### **Art. 6-bis.**

1. Le autorità portuali sono competenti sulla programmazione della installazione delle infrastrutture di ricarica portuale e la elettrificazione delle banchine nell'area portuale.

2. Ai fini di cui al precedente comma, per "infrastruttura di ricarica portuale" si intende l'infrastruttura destinata al rifornimento dei veicoli elettrici destinati alla logistica portuale.

3. Ai fini di cui al precedente comma 1 per "elettrificazione delle banchine" si intende l'installazione di una rete elettrica destinata al rifornimento delle navi nell'area portuale.

#### **Art. 6-ter.**

1. Il Piano Regolatore Portuale di cui alla legge 28 gennaio 1994 n. 84 individua le aree di sviluppo della logistica elettrica nonché le banchine destinate alla fornitura di energia elettrica alle navi.

2. Ai fini dell'attuazione di quanto sopra le autorità portuali provvedono a stipulare apposite convenzioni con le società di distribuzione di energia elettrica competenti per territorio al fine di concordare gli interventi nonché la pianificazione dell'installazione dei punti di ricarica.

3. L'infrastruttura di ricarica per lo sviluppo della logistica elettrica e per l'elettrificazione delle banchine sono realizzate dalle società di distribuzione e remunerate secondo meccanismi tariffari previsti dall'Autorità dell'energia elettrica e il gas.

4. Il Piano regolatore portuale potrà altresì prevedere aree destinate all'installazione di impianti di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili.

**Art. 6-*quater*.**

1. La forniture di energia elettrica destinata al rifornimento dei natanti è soggetta al medesimo regime fiscale previsto per i carburanti utilizzati dai natanti stessi».

---

**Art. 49.**

**49.1**

BUGNANO, DE TONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**49.2**

LEGNINI, ZANDA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI,  
TOMASELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 49.**

*(Utilizzo terre e rocce da scavo)*

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato, ai sensi dell'articolo 184-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle costruzioni, da adottarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso in cui il decreto di cui al comma 1 del presente articolo non sia stato emanato entro il termine perentorio di cui al comma precedente, le terre e rocce sono considerate come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

### 49.3

MENARDI, SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

#### «Art. 49.

*(Utilizzo terre e rocce da scavo)*

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato, ai sensi dell'articolo 184-*bis*, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle costruzioni, da adottarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 186 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso in cui il decreto di cui al comma 1 del presente articolo non sia stato emanato entro il termine perentorio di cui al comma precedente le terre e rocce sono considerate come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

### 49.4

MATTEOLI

*Sostituire l'articolo 49, con il seguente:*

#### «Art. 49.

*(Utilizzo terre e rocce da scavo)*

1. Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura, quali calcestruzzo, bentonite, PVC o vetroresina derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione escavazione con tecniche tradizionali o meccanizzate, perforazione, pririvestimento, rivestimento, consolidamento dello scavo e costruzione ed impiegate, senza al-

cuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezione granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, biodegradazione naturale degli additivi condizionati, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle Autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Fatta salva la possibilità in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione, si considera idoneo ai fini di cui al presente comma il materiale che, tenuto conto delle contaminazioni o frammistioni derivanti dalle attività di scavo e rivestimento, non supera i limiti di cui alla Tabella 1, colonna B, dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006; per gli interventi in siti con destinazione diversa da quella industriale o commerciale, lo strato superficiale, non inferiore a 50 cm, deve assicurare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 colonna A del medesimo allegato; per i siti destinati alla produzione agricola o all'allevamento, si adottano i limiti di cui al precedente periodo sino alla adozione del provvedimento di cui all'articolo 241 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, l'accertamento delle caratteristiche del materiale, ai fini dell'impiego progettuale previsto, avviene con le modalità di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006».

---

## 49.5

ZANETTA

*Sostituire l'articolo 49, con il seguente:*

### «Art. 49.

*(Utilizzo terre e rocce da scavo)*

1. L'utilizzo delle terre e rocce da scavo è regolamentato, ai sensi dell'articolo 184-bis, comma 2, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentite le associazioni di categoria maggiormente rappresentative del settore delle costruzioni, da adottarsi entro il termine perentorio di sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge.

2. Dalla data di entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 1 del presente articolo è abrogato l'articolo 186 del decreto legi-

slativo 3 aprile 2006, n. 152. Nel caso in cui il decreto di cui al comma 1 del presente articolo non sia stato emanato entro il termine perentorio di cui al comma precedente le terre e rocce sono considerate come sottoprodotti qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152».

---

#### **49.7**

CAGNIN, CASTELLI, VALLARDI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA, VACCARI

*Sostituire il comma 1 con il seguente:*

«1. Sono da considerare sottoprodotti, ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere pubbliche, anche se contaminate o miscelate, durante il ciclo produttivo, da materiali, sostanze o residui di varia natura, ancorché inquinanti, derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione, perforazione e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezioni granulometriche, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, nell'ambito di un unico ciclo produttivo che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di tabella I, allegato 5, parte IV, del citato decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni, fatta salva la possibilità, in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione.».

---

#### **49.98**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Sono da considerare sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-*bis* del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e successive modificazioni, nelle more dell'emanazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare di cui al comma 2 dello stesso articolo, le terre e rocce da scavo, anche di gallerie, prodotte nell'esecuzione di opere, anche se contaminate o mischiate, durante il ciclo produttivo, da acqua

ovvero da materiali, sostanze o residui di varia natura, quali calcestruzzo, bentonite, PVC o vetroresina derivanti dalle tecniche e dai materiali utilizzati per poter effettuare le attività di evacuazione escavazione con tecniche tradizionali o meccanizzate, perforazione, pririvestimento, rivestimento, consolidamento dello scavo e costruzione ed impiegate, senza alcuna trasformazione diversa dalla normale pratica industriale, intendendosi per tale anche selezione granulometrica, riduzione volumetrica, stabilizzazione a calce o a cemento, essiccamento, biodegradazione naturale degli additivi condizionanti, nel corso dello stesso o di un successivo processo di produzione che preveda la loro ricollocazione secondo le modalità stabilite nel progetto di utilizzo approvato dalle Autorità competenti anche ai fini ambientali ed urbanistici e nel rispetto delle caratteristiche ambientali del sito di destinazione, con riferimento alle concentrazioni di Tabella 1, Allegato 5, Parte IV, del decreto legislativo n. 152 del 2006 e successive modificazioni. Fatta salva la possibilità in caso di fenomeni naturali che determinano superamenti delle stesse, di adottare i valori di fondo come concentrazioni soglia di contaminazione, si considera idoneo ai fini di cui al presente comma il materiale che, tenuto conto delle contaminazioni o frammistioni derivanti dalle attività di scavo e rivestimento, non supera i limiti di cui alla Tabella 1, colonna B, dell'Allegato 5, alla Parte IV, Titolo V, del decreto legislativo n. 152 del 2006; per gli interventi in siti con destinazione diversa da quella industriale o commerciale, lo strato superficiale, non inferiore a 50 cm, deve assicurare il rispetto dei limiti di cui alla Tabella 1 colonna A del medesimo allegato; per i siti destinati alla produzione agricola o all'allevamento, si adottano i limiti di cui al precedente periodo sino alla adozione del provvedimento di cui all'articolo 241 del medesimo decreto legislativo n. 152 del 2006, l'accertamento delle caratteristiche del materiale, ai fini dell'impiego progettuale previsto, avviene con le modalità di cui al Titolo V della Parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006».

---

## 49.9

ZANETTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 186, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, la lettera e) è abrogata dalla data di entrata in vigore della presente legge».

---

**49.10 (testo 2)**

SANNA, CABRAS, SCANU

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione del comma 1, nei siti di interesse nazionale per i quali sia stato redatto il progetto di bonifica sono da intendersi restituite agli usi legittimi le aree in cui i materiali da scavo e i sedimenti, tenuto conto del valore di fondo naturale, siano risultati caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti che si collochino al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale; al fine di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Arpa competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici».

---

**49.11**

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per i corsi idrici ove il materiale di sedimentazione abbia un altezza superiore di 30 centimetri rispetto alla linea di fondo alveo conosciuta possono essere presentati progetti di regimazione idraulica con asportazione dei materiali lapidei. Le regioni devono autorizzare l'attività di regimazione con relativa asportazione dei materiali di scavo entro 30 giorni dalla presentazione del progetto. Il costo dei lavori di regimazione idraulica può essere compensato con i materiali derivanti dall'attività».

---

**49.12 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Il decreto di cui al comma precedente stabilisce le condizioni alle quali le terre e rocce da scavo sono considerate sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis del decreto legislativo n. 152 del 2006».

---

#### **49.0.1**

CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

##### **«Art. 49-bis.**

*(Opere in acciaio accessorie)*

1. Al capoverso nono del paragrafo 11.3.1. 7 – Centri di trasformazione, del Decreto del Ministro delle infrastrutture e di trasporti 14 gennaio 2008, recante "Approvazione delle nuove norme tecniche per le costruzioni", è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Per le opere in acciaio accessorie, come recinzioni, serramenti, parapetti eccetera, il Direttore Tecnico del centro di trasformazione, può essere nominato tra i soggetti possessori della laurea e dei diplomi di scuola superiore secondaria di indirizzo tecnico (come geometra, perito edile, industriale, agrario, eccetera), indipendentemente dall'iscrizione ai rispettivi albi professionali, oppure tra i soggetti possessori della qualifica di maestro artigiano o del diploma di qualifica professionale ad indirizzo meccanico, anche in assenza di iscrizione ad un albo professionale".».

---

#### **49.0.2**

ZANETTA

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

##### **«Art. 49-bis.**

*(Residui di coltivazione e di lavorazione della pietra e del marmo)*

1. I residui di estrazione e di lavorazione di marmi e di lapidei sono sottoprodotti ai sensi dell'articolo 184-bis e possono essere utilizzati in sostituzione dei materiali di cava per reinterri, riempimenti, rimodellazioni, rilevati, per interventi di recupero ambientale anche di siti estrattivi, per la preparazione di aggregati per l'edilizia e per le costruzioni in genere e in impianti industriali nei quali le originarie caratteristiche fisiche e chimiche vengono sostanzialmente modificate nell'ambito del processo produttivo per la realizzazione di manufatti merceologicamente diversi, quali la produzione del cemento e della calce e la cottura di laterizi.

2. Le caratteristiche dei residui devono essere adeguate alle norme tecniche UNIEN richieste per gli specifici utilizzi, richiamati al precedente comma, ai quali sono di volta in volta destinati.

3. Sono sottoprodotti anche i fanghi di lavorazione di marmi e lapidei purché le loro caratteristiche rispettino quanto previsto al comma 2 e a se-

guito di analisi, sia accertato che i valori risultanti rientrano nei limiti della colonna B della Tabella 1 dell'Allegato V al Titolo V della parte IV del decreto legislativo n. 152 del 2006.

4. Il produttore, in caso di utilizzo dei residui di cui al comma 1, è tenuto ad autocertificare che i suddetti provengono da siti autorizzati per l'attività estrattiva o da siti destinati esclusivamente alla lavorazione di marmi e di lapidei e comunque da siti non contaminati o sottoposti ad interventi di bonifica ai sensi del titolo V, parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.».

---

#### **49.0.300**

SANNA

*Dopo l'articolo 49, inserire il seguente:*

#### **«Art. 49-bis.**

1. Fatto salvo quanto previsto dal decreto ministeriale di attuazione dell'articolo precedente, nei siti di interesse nazionale per i quali sia stato redatto il progetto di bonifica sono da intendersi restituite agli usi legittimi le aree in cui i materiali da scavo e i sedimenti, tenuto conto del valore di fondo naturale, siano risultati caratterizzati da concentrazioni degli inquinanti che si collochino al di sotto dei valori di intervento definiti ed approvati dal ministero dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare per ciascun sito di interesse nazionale; al fine di tale restituzione, il soggetto interessato comunica al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare i risultati della caratterizzazione, validati dall'Arpa competente per territorio, che si avvale anche delle banche dati di enti o istituti pubblici».

---

## Art. 50.

### 50.1

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, alla lettera a), premettere la seguente:*

«0a) all'articolo 143, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) il comma 5 è sostituito dal seguente:

"5. Le amministrazioni aggiudicatrici, previa analisi di convenienza economica, possono prevedere nel piano economico finanziario e nella convenzione, a titolo di prezzo, la cessione in proprietà o in diritto di godimento di beni immobili nella loro disponibilità o allo scopo espropriati la cui utilizzazione ovvero valorizzazione sia necessaria all'equilibrio economico finanziario della concessione. Le modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione dei beni immobili sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice unitamente approvazione ai sensi dell'articolo 97 del progetto posto a base di gara e costituiscono uno dei presupposti che determinano l'equilibrio economico finanziario della concessione. Nel caso di gara indetta ai sensi dell'articolo 153, le predette modalità di utilizzazione ovvero di valorizzazione sono definite dall'amministrazione aggiudicatrice nell'ambito dello studio di fattibilità";

2) al comma 7, è aggiunto infine, il seguente periodo: ". Le offerte devono dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto"».

*Conseguentemente, dopo la lettera a), inserire la seguente:*

a-bis) all'articolo 153, comma 9, dopo le parole: «e della gestione» inserire le seguenti: «, e dare conto del preliminare coinvolgimento di uno o più istituti finanziatori nel progetto».

---

### 50.2

DE SENA, FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 1, prima della lettera a), inserire la seguente:*

«0a) dopo l'articolo 52 è inserito il seguente: "Art. 52-bis. - (Appalti riservati in favore di operatori economici che collaborano contro il fenomeno estorsivo). – 1. Le stazioni pubbliche appaltanti devono riservare un punteggio tecnico aggiuntivo, pari almeno al 25 per cento del punteggio totale ai fini dell'aggiudicazione, in almeno il 50 per cento delle

procedure di aggiudicazione degli appalti pubblici indette dalle stesse, ai soggetti di cui al comma 1 dell'articolo 34 che, essendo in possesso dei requisiti generali e speciali di legge, abbiano subito un pregiudizio, sul territorio nazionale, essendo stati destinatari di atti intimidatori o di richieste estorsive, ovvero abbiano subito danni materiali, a seguito di reati riferibili all'estorsione, purché il soggetto interessato rientri nelle condizioni di cui al comma 2 e non ricorra nei suoi confronti taluna delle cause di esclusione di cui al comma 3. Non è necessario che ricorrano le suddette condizioni laddove il soggetto interessato sia stato sottoposto alle speciali misure di protezione di cui all'articolo 16-*bis* del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82.

2. La riserva di cui al comma 1 è concessa a richiesta degli interessati a condizione che:

a) il richiedente non abbia aderito o abbia cessato di aderire alle richieste estorsive ed abbia esposto alla competente autorità circostanziate notizie di reato o abbia presentato esposto-denuncia o abbia sporto querela, fornendo elementi decisivi per la ricostruzione dei fatti o degli atti perpetrati a suo danno e per l'individuazione o la cattura degli autori;

b) i fatti denunciati siano stati accertati con sentenza penale di primo grado e siano stati confermati, nel corso del procedimento penale instaurato a seguito della presentazione dell'esposto-denuncia o della querela, dallo stesso soggetto destinatario degli eventi delittuosi di cui al comma 1;

c) il richiedente non abbia in alcun modo concorso nel fatto o atto delittuoso lesivo o in reati a questo connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale e al tempo dell'evento e successivamente non risulti destinatario di proposta di sottoposizione, ovvero non sia sottoposto a misure cautelari o di prevenzione o al relativo procedimento di applicazione ai sensi delle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, e 31 maggio 1965, n. 575, né risulti destinatario di provvedimenti che dispongano divieti o sospensioni o decadenze ai sensi degli articoli 10 e 10-*quater*, secondo comma, della medesima legge n. 575 del 1965, salvi gli effetti della riabilitazione;

d) il richiedente risulti essere, al tempo dell'evento, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti riconducibili a contesti criminali.

3. Sono esclusi dall'accesso ai benefici previsti dal comma 1 tutti coloro che hanno riportato condanna per delitto non colposo a pena detentiva superiore a due anni, anche con sentenza non passata in giudicato, ovvero nei confronti dei quali siano in corso procedimenti penali per reati associativi nonché per i delitti di usura, estorsione, rapina, sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione, o per reati concernenti violazioni della disciplina in materia di armi e droga, o per qualunque altro reato, ivi compresi quelli contro la pubblica amministrazione, per il quale ricorra la circostanza aggravante di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991,

n. 203; nonché coloro che siano stati sottoposti a misure cautelari o di prevenzione personale o patrimoniale.

4. La sussistenza delle condizioni di cui al comma 2 deve essere documentata dai richiedenti mediante attestazione del prefetto e dell'autorità giudiziaria competente. La non sussistenza delle cause di esclusione di cui al comma 3 deve essere attestata dal certificato penale del casellario giudiziale ai sensi dell'articolo 39 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, ovvero, alternativamente, mediante dichiarazione resa ai sensi e per gli effetti degli articoli 46 e 47 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, soggetta a controllo ai sensi dell'articolo 71 del medesimo decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 2000.

5. Nel caso in cui, successivamente alla concessione della riserva ai sensi del comma 2, intervengano provvedimenti dell'Autorità giudiziaria che accertino la sussistenza di fattispecie che implicano l'esclusione da tale beneficio ai sensi del comma 3, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 135 del presente codice"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G50.100**

FLERES, CENTARO, FERRARA

Il Senato,

premesso che:

il decreto legislativo 12 aprile 2006, n.163 – Codice dei contratti pubblici di lavori servizi e forniture – all’articolo 38, comma 1, lettera g) stabilisce che sono esclusi dalla partecipazione alle procedure di affidamento dalla concessione e degli appalti di lavori, forniture e servizi, ne possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti i soggetti che hanno commesso violazioni gravi, definitivamente accettate rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti;

secondo questa norma, oggi, l’impresa che ha un debito con il fisco è tagliata fuori dalla partecipazione alle gare di appalto, poiché il mancato pagamento, o addirittura la rateizzazione di una cartella esattoriale, anche se in regola con i pagamenti viene considerata una violazione grave;

sarebbe invece auspicabile una norma che permetta alle imprese che hanno avuto problemi con il fisco, ma che comunque hanno pagato e stanno pagando le tasse, di rientrare nel giro degli appalti e dei contratti pubblici. Una norma di legge che consenta, in definitiva, alle imprese che hanno un debito col fisco, anche se formalmente scaduto, di poterlo rateizzare e una volta rateizzato, di poter partecipare alle gare d’appalto, così come avviene con i debiti Inps,

impegna il Governo:

a varare misure che permettano alle imprese che abbiano debiti fiscali la partecipazione alle gare d’appalto indette da enti pubblici, dopo che le stesse abbiano presentato la domanda di rateizzazione del debito fiscale e che tale domanda risulti all’Agenzia delle Entrate prima della stipula del relativo contratto d’appalto.

---

## EMENDAMENTI

### 50.0.1

CAGNIN, CASTELLI, VALLARDI, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

#### «Art. 50-bis.

*(Altre misure per le opere pubbliche)*

1. Al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sostituire l'articolo 112-bis con il seguente: "Art. 112-bis. - *(Consultazione preliminare per i lavori di importo superiore a 20 milioni di euro)*. – 1. Per i lavori di importo a base di gara superiore a 20 milioni di euro, da affidarsi con la procedura ristretta di cui all'articolo 55, comma 6, le stazioni appaltanti indicano nel bando che sul progetto a base di gara è indetta consultazione preliminare secondo la procedura del presente articolo.

2. La stazione appaltante convoca tutte le imprese invitate, le quali possono chiedere chiarimenti in ordine al progetto, nonché il progettista e il soggetto verificatore; alla consultazione è presente il responsabile del procedimento.

3. Nel corso della consultazione l'Amministrazione fornisce i chiarimenti richiesti e, all'esito della consultazione, redige, seduta stante, verbale della riunione, riportando le informazioni e i chiarimenti forniti e ne consegna copia a tutti i presenti.

4. La stazione appaltante può sospendere la consultazione e rinviarla di non più di quindici giorni, qualora vi sia l'esigenza di approfondimenti."».

---

### 50.0.2

CAGNIN, CASTELLI, VALLARDI, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

#### «Art. 50-bis.

*(Società miste per lo sviluppo di aree territoriali)*

1. Più amministrazioni aggiudicatrici possono costituire con soci privati, individuati mediante procedura di affidamento ad evidenza pubblica,

società miste pubblico-private per lo sviluppo di aree territoriali, aventi ad oggetto la gestione in comune delle infrastrutture di trasporto pertinenti a diverse modalità. La quota parte di investimento pubblico degli enti locali è esclusa dal computo del saldo finanziario ai fini del rispetto del patto di stabilità interno.

2. Le predette società possono fissare sistemi tariffari incentivanti l'utilizzo di modalità di trasporto meno congestionate o maggiormente sostenibili sotto il profilo ambientale ed individuare tariffazioni d'area multimodale, capitalizzando eventuali esternalità positive».

---

### **50.0.3**

CAGNIN, CASTELLI, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 50, inserire il seguente:*

#### **«Art. 50-bis.**

*(Piano economico e finanziario dei lotti costruttivi)*

1. All'articolo 2 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, dopo il comma 232, è inserito il seguente:

"232-bis. Per gli interventi di cui al comma 232, il progetto preliminare e il progetto definitivo, sottoposti all'approvazione del CIPE ai sensi degli articoli 165 e 166 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, sono corredati da un piano economico e finanziario articolato secondo la sequenza di fasi costruttive cronologicamente successive, l'una propedeutica all'altra, elaborate in conformità del valore complessivo dell'intervento. Il piano economico e finanziario è predisposto in relazione alla realizzazione per fasi degli investimenti".

2. La disposizione di cui al comma 1 si applica ai progetti preliminari o definitivi non ancora pervenuti al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

## **Art. 51.**

### **51.1**

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI

*Al comma 1, sostituire le parole: «quaranta per cento» con le seguenti: «settanta per cento».*

*Conseguentemente:*

*al comma 2 sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° giugno 2012»;*

*dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*«2-bis. I servizi di progettazione esecutiva, di sicurezza e di direzione dei lavori devono essere affidati a terzi con gara di evidenza pubblica secondo le norme vigenti in relazione agli importi dei servizi».*

---

### **51.2**

ZANDA, LEGNINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*All'articolo 51 apportare le seguenti modificazioni:*

*al comma 1, sostituire le parole: «50 per cento» con le seguenti: «60 per cento»;*

*al comma 2 sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° giugno 2012».*

---

### **51.4**

D'ALIA

*Al comma 1 sostituire le parole: «cinquanta per cento» con le seguenti: «sessanta per cento»;*

*Conseguentemente:*

*al comma 2 sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° giugno 2012».*

---

**51.5**

ZANETTA

*Al comma 1, sostituire le parole: «cinquanta per cento», con le seguenti: «sessanta per cento»;*

*Conseguentemente:*

*al comma 2 sostituire le parole: «1° gennaio 2015» con le seguenti: «1° giugno 2012».*

---

**51.0.600 (già 51.6)**

BATTAGLIA

*Dopo l'articolo 51, inserire il seguente:*

**«Art. 51-bis.**

1. Alle associazioni vigilate dal Ministero della difesa la concessione in uso temporaneo, a titolo non oneroso, di locali può continuare a essere consentita soltanto per quegli spazi strettamente commisurati alle esigenze di funzionamento delle stesse associazioni, individuati, ove disponibili, nell'ambito di immobili in uso attuale a comandi, reparti ed enti dello stesso Ministero».

---

## **Art. 52.**

### **52.1**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «di uno dei primi due livelli di progettazione» con le seguenti: «del progetto preliminare».*

---

### **52.2**

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BERTONE

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole «e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettera a), b) e c)», aggiungere le seguenti: «e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 91 comma 5, ove non può essere messo o accorpato il progetto preliminare».*

---

### **52.3**

MARCO FILIPPI

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «e siano garantiti i requisiti di cui al comma 1, lettere a), b) e c)» aggiungere le seguenti: «e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91 comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare».*

---

### **52.4**

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BERTONE

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole «al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse» aggiungere le seguenti: «e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare».*

---

## 52.5

LATORRE

*Al comma 1, lettera b), capoverso comma 1-bis, dopo le parole «al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse» aggiungere le seguenti: «e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare».*

---

## 52.6

MARCO FILIPPI

*Al comma 1 lettera b), dopo le parole: «al fine di ottenere anche le approvazioni proprie delle precedenti fasi progettuali eventualmente omesse» aggiungere le seguenti »e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare«.*

---

## 52.7

FIRRELLA

*Al comma 1 lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'art. 91 comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare;».*

---

## 52.8

FIRRELLA

*Al comma 1 lettera b), primo periodo, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all'articolo 91, comma 5, ove non può essere omesso o accorpato il progetto preliminare».*

---

### 52.0.1

LATRONICO

*Dopo l'articolo 52, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 52-bis.

1) all'articolo 91, comma 1, del codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modificazioni, apportare le seguenti modifiche:

le parole: "di importo pari o superiore a 100.000 euro" sono sostituite dalle seguenti: "di importo pari o superiore a 200.000 euro" conseguentemente il comma 5 dell'articolo 44 del decreto-legge 6/12/2011, n. 201 è abrogato.

2) Al decreto-legge n. 163 del 12 aprile 2006 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" sono apportate le seguenti modifiche:

1. le lettere *a) b), c)* del comma 1 dell'articolo 90 sono abrogate.

All'articolo 91 del Codice sono apportate le seguenti modifiche:

2. al comma 4 la frase "Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto pubblico o privato, salvo che (...)" è così sostituita: "Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono di norma affidate al medesimo soggetto privato, salvo che (...)";

3. al comma 7 la frase "i soggetti di cui all'art. 32, (...), possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività (...)" è così sostituita: "i soggetti di cui all'art. 32, operanti nei settori di cui alla parte 111 del codice, non possono affidare le progettazioni nonché le connesse attività inerenti le procedure per l'affidamento e la realizzazione dei lavori nei settori di cui alla citata parte 111 direttamente a società di ingegneria di cui all'articolo 90 , comma 1, lettera *f)*, che siano da essi stesse controllate. La parte restante del comma è abrogata".

3) all'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207. apportare le seguenti modifiche:

1. Il comma 1 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 (Regolamento Appalti) al comma 1 la frase "sia inferiore a 100.000 euro" è sostituita da "sia inferiore a 200.000,00 euro".

2. Il comma 2 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato: "I soggetti da invitare, nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, sono individuati sulla base di indagini di mercato, assicurando altresì il rispetto del criterio della rotazione".

3. I commi 3), 4) e 5) dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono soppressi.

4. Il comma 7 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato:

"L'indagine di mercato è svolta previo avviso pubblicato sui siti informatici, nell'albo della stazione appaltante, nonché eventualmente sul profilo del committente, ove istituito, per un periodo non inferiore a quindici giorni".

5. Il comma 8 dell'articolo 267 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 è così modificato: "Per l'affidamento del servizio specifico; la selezione tramite l'indagine di mercato, tra i professionisti in possesso dei requisiti, dei cinque o più soggetti cui rivolgere l'invito, può essere effettuata dalle stazioni appaltanti attraverso modalità di scelta, quale ad esempio il sorteggio. Gli operatori economici selezionati sono invitati a presentare le offerte oggetto della negoziazione mediante una lettera di invito contenente gli elementi essenziali costituenti l'oggetto della prestazione, il relativo importo presunto, il termine per la ricezione delle offerte, il tempo massimo per l'espletamento dell'incarico e ogni altro ulteriore elemento ritenuto utile, nonché i criteri di valutazione delle offerte; alla lettera di invito può essere allegata una nota illustrativa delle prestazioni. L'importo della prestazione non potrà costituire elemento di valutazione al fine dell'affidamento dell'incarico".

4) all'articolo 16 del R.D. 254/1929. apportare le seguenti modifiche:

Il punto *m*) dell'art. 16 del R.D. 254/1929) è sostituito dal seguente:

«progetto direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili in muratura a destinazione non residenziale che non superino la volumetria di 300 m<sup>3</sup>».

5) al Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577 apportare le seguenti modifiche:

il primo capoverso dell'art. 4 comma 1 del Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577 è sostituito dal seguente:

"Per essere iscritto nell'albo occorre aver superato l'esame di Stato per l'esercizio della professione di ingegnere e di architetto, ai sensi del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909. Entro tre mesi dalla iscrizione, l'ingegnere e l'architetto iscritto all'albo, dovranno essere titolari di partita Iva in forma individuale associata o societaria pena cancellazione dal relativo albo professionale". l'art. 5 del Regio Decreto 23/10/1925 n. 2577 è sostituito dal seguente:

"Per esercitare in tutto il territorio nazionale e nella comunità europea la professione di ingegnere e di architetto è necessario avere superato l'esame di Stato, a norma del R.D. 31 dicembre 1923, n. 2909 ed essere titolari di Partiva Iva in forma individuale, associata o societaria ed essere iscritti alle rispettive casse di previdenza".

6) alla legge 12/11/2011 n. 183 apportare le seguenti modifiche:

il comma 3 lettera *b* dell'articolo 10 della legge 12/11/2011 n. 103 è sostituito dal seguente:

"L'ammissione in qualità di soci dei soli professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi, anche in differenti sezioni, nonché dei cittadini degli Stati membri dell'Unione europea, purché in possesso del titolo di studio abilitante, ovvero, esclusivamente in quote minoritarie, soggetti non professionisti soltanto per prestazioni tecniche o per finalità di investimento"».

---

## **52.0.2**

BATTAGLIA

*Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:*

### **«Art. 52-bis.**

1. All'articolo 4, comma 4-*decies*, del decreto-legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Se la determinazione di cui al secondo periodo non è adottata entro il termine di novanta giorni dalla data di convocazione della prima riunione della conferenza di servizi, il Ministero della difesa, sentita l'Agenzia del demanio, può chiedere al Comune interessato di adottare, entro novanta giorni, la delibera, con la quale si provvede ad assegnare agli immobili la destinazione d'uso civile corrispondente a quella di effettivo utilizzo a cui gli stessi sono stati adibiti secondo quanto attestato dal Ministero della difesa e asseverato dalla citata Agenzia, che costituisce variante allo strumento urbanistico generale, nel rispetto delle volumetrie esistenti. Decorso il novanta giorni dalla citata richiesta, la destinazione d'uso degli immobili è riconvertita nel senso e nei termini richiesti dal Ministero della difesa. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano alle procedure di valorizzazione degli immobili militari di cui agli articoli 307, comma 10, e 314 del codice dell'ordinamento militare. di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e nel caso di modificazione della destinazione d'uso degli immobili secondo le modalità indicate ai periodi terzo e quarto, la quota del 10 per cento, di cui all'articolo 307, comma 10, lettera *d*) del codice dell'ordinamento militare, è portata in incremento, in parti uguali, alle quote spettanti ai Ministeri dell'economia e delle finanze e della difesa"».

---

**52.0.400**

D'Alì

*Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Semplificazione e accelerazione dei progetti di edilizia privata in zone svantaggiate)*

1. Nell'ambito delle opere di urbanizzazione e di edilizia privata di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, alla luce del consolidarsi dell'orientamento giurisprudenziale che prevede in capo ai Comuni interessati l'onere di liquidare i progetti presentati a titolo di contributo per la ricostruzione post sisma anche in assenza di nuovi trasferimenti da parte dello Stato, e nelle more dell'adozione di misure finalizzate al soddisfacimento dell'intero fabbisogno già oggetto di accertamento delle Amministrazioni competenti, è anticipato il trasferimento ai suddetti Comuni di euro 105 milioni per i contributi di cui all'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla Regione Siciliana all'interno del relativo Programma attuativo regionale».

---

**52.0.401**

D'Alì

*Dopo l'articolo 52, inserire il seguente:*

**«Art. 52-bis.**

*(Semplificazione e accelerazione dei progetti di edilizia privata in zone svantaggiate)*

1. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120, possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; alla dichiarazione di inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge

27 marzo 1987, n. 120, per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

3. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. Il contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione».

---

**Art. 53.**

**53.2**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA,  
VIMERCATI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**53.3**

DE TONI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**53.4**

LA COMMISSIONE

*Sopprimere il comma 3.*

---

**53.5**

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. Nei bandi di gara di appalto integrato per la costruzione di opere pubbliche non può essere richiesta la realizzazione di progettazione definitiva od esecutiva in sede di offerta».

---

**53.6**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente:*

«5-bis. All'articolo 5, comma 1-ter, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Al fine della ulteriore semplificazione delle procedure relative alla realizzazione di

opere infrastrutturali, l'ente destinatario del finanziamento per le opere di cui al precedente periodo è tenuto a rendicontare le modalità di utilizzo delle risorse a richiesta dell'ente erogante e non si applica l'articolo 158, comma 3, del decreto legislativo n. 267 del 2000"».

---

### **53.8**

Massimo GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

*Dopo il comma 5, aggiungere i seguenti:*

«5-bis. Ferma restando la disciplina di cui all'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le aree, anche demaniali, ricadenti nelle circoscrizioni delle autorità portuali, sono definite aree pubbliche per la logistica e come tali sono finalizzate anche all'attuazione delle opere di cui all'allegato infrastrutture al documento di economia e finanza, secondo quanto previsto dall'articolo 10, comma 8, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni.

5-ter. Sulle aree così individuate è possibile realizzare le opere necessarie per migliorare e sviluppare i processi logistici di cui al Piano nazionale della logistica, approvato dalla Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, con le procedure previste dalla vigente normativa.

5-quater. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Consulta generale per l'autotrasporto e la logistica, sulla base delle linee generali del Piano nazionale della logistica e relativo Piano della intermodalità, individua le aree funzionali e le opere necessarie quali:

a) strutture per migliorare le procedure doganali e per l'attuazione dello sportello unico;

b) terminali ferroviari marittimi ed aerei specializzati e rientranti nella rete unitaria nazionale;

c) strutture per migliorare i processi di filiera, in particolare nei settori agroalimentare, farmaco, automotive e similari;

d) strutture informatiche e telematiche per la tracciabilità dei veicoli per l'accesso alle strutture logistiche».

---

**Art. 54.**

**54.1**

BUGNANO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**Art. 55.**

**55.200/1**

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

*All'emendamento 55.200, al primo periodo sopprimere le parole da: «alla spessa "fino a normativa vigente"» e aggiungere le seguenti parole: «, da individuare mediante mobilità da pubbliche amministrazioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».*

*Conseguentemente, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

---

**55.200 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di svolgere le necessarie ed indifferibili attività di vigilanza e controllo delle grandi dighe, nonché per le attività di controllo delle opere di derivazione a valle e condotte forzate, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato ad effettuare la spesa di euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013 per provvedere, anche in deroga alla normativa vigente, all'assunzione a tempo indeterminato di 32 unità di personale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del primo periodo si provvede mediante corrispondente parziale utilizzo della quota delle entrate previste, a decorrere dal medesimo anno, dall'articolo 2, comma 172, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, con corrispondente riduzione della spesa relativa al funzionamento del Registro italiano dighe. A tal fine, dopo il primo periodo del suddetto comma 172, è inserito il seguente: "Una quota degli introiti che affluiscono annualmente a titolo di contribuzione degli utenti dei servizi, pari a euro 1.514.000 annui a decorrere dal 2013, resta acquisita al bilancio dello Stato; il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**55.100**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Per le attività di cui al numero 80 dell'Allegato I del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 1° agosto 2011, n. 151, i termini degli adempimenti restano rispettivamente disciplinati dal decreto legislativo 5 ottobre 2006, n. 254 e dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2005, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 83 dell'8 aprile 2006».

---

**55.300 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Fatto salvo il conseguimento dei risparmi previsti dall'articolo 9 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, per le esigenze connesse al traffico o a condizioni meteorologiche sfavorevoli la società ANAS è autolizzata ad utilizzare personale da adibite ai servizi di sicurezza e di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 3, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in deroga al comma 28 del citato articolo 9, con corrispondente riduzione delle somme destinate all'acquisizione dei medesimi servizi attraverso procedure di esternalizzazione».

---

**55.1**

BELISARIO

*Nella rubrica sopprimere la parola: «anche».*

---

**55.0.1**

GRILLO, GALLO

*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

1. Al fine di proseguire le attività di innovazione e infrastrutturazione informatica occorrenti per le connesse attività degli uffici giudiziari del

Tribunale di Milano, è autorizzato, ai sensi della legge 24 aprile 1941, n. 392, il trasferimento di euro 5.500.000 nel contesto di cui all'articolo 14 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

2. All'onere derivante dal comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decretollegge 10 febbraio 2009, n. 5 convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti e indifferibili. Il Ministro dell'economia e delle finanze, è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## **55.0.2 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 55-bis.**

*(Accelerazione degli interventi strategici  
per il riequilibrio economico e sociale)*

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è abrogato».

---

#### **55.0.4**

CASOLI, BUTTI

*Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:*

##### **«Art 55-bis.**

*(Semplificazione delle procedure di identificazione e registrazione degli utenti per l'accesso ad internet)*

Dopo l'articolo 6, comma 2 della legge 31 luglio 2005, n. 155, aggiunto il seguente:

"2-bis. Anche in deroga a quanto previsto dal comma 2, gli utenti che attivano schede elettroniche (S.I.M.) abilitate al solo traffico telematico ovvero che utilizzano postazioni pubbliche non vigilate per comunicazioni telematiche o punti di accesso ad Internet utilizzando tecnologia senza fili possono essere identificati e registrati anche in via indiretta, attraverso sistemi di riconoscimento via SMS e carte di pagamento nominative. Con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, possono essere previste misure di maggior dettaglio o per l'adozione di ulteriori procedure semplificate anche negli altri casi previsti dal comma 2"».

---

#### **55.0.5**

CASOLI, BUTTI

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

##### **«Art 55-bis.**

*(Separazione societaria in materia di rete fissa di accesso di comunicazioni elettroniche)*

1. Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, di incentivare gli investimenti e la concorrenza nelle reti di comunicazione elettronica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Telecom Italia S.p.A. costituisce una società separata per la costruzione e la gestione della propria rete fissa, conferendo in tale società tutti gli elementi che compongono l'attuale rete fissa di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura all'ingrosso di servizi a banda larga e ultralarga.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotta la delibera di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

---

## 55.0.6

CASOLI, BUTTI

*Dopo l'articolo 55, inserire l'articolo:*

### «Art. 55-bis.

*(Realizzazione delle infrastrutture a banda ultra larga)*

1. Al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso la modernizzazione dei servizi alle imprese, il Governo incarica la Cassa Depositi e Prestiti di realizzare e fornire un'infrastruttura passiva di rete in fibra ottica, aperta e tecnologica mente neutrale, a partire dalle grandi città e dalle aree industriali, avvalendosi di una società di capitali costituita a tal fine, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, o avvalendosi di una società partecipata già esistente.

2. La società di capitali di cui al comma precedente dovrà effettuare le proprie determinazioni di investimento secondo logiche di mercato e avrà lo scopo esclusivo di fornire servizi di accesso alla propria infrastruttura, a pagamento e a parità di condizioni, a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che offrano agli utenti finali servizi al pubblico di comunicazioni elettroniche.

3. La società di capitali di cui al comma 1 del presente articolo, che sarà aperta a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche, non potrà fornire servizi al pubblico di comunicazione elettronica agli utenti finali.

4. Gli operatori che offrono servizi di comunicazioni elettroniche saranno tenuti alla condivisione con tutti gli operatori interessati ed alla realizzazione di piani di migrazione su rete in fibra ottica dei servizi offerti ai propri clienti finali su rete in rame. In tal caso saranno previsti degli incentivi alla migrazione sulla rete in fibra dei servizi che saranno ripartiti in maniera equa tra tutti i suddetti operatori

5. Il capitale della società di capitali di cui al comma 1 può essere conferito da tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che manifesteranno interesse allo sviluppo della rete. In tal caso le regole di governo della società stessa sono definite, previo parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare la neutralità della gestione della rete e l'assenza di contatti tra i soci delle società che gestiscono attività tra loro concorrenti».

---

**55.0.7**

CASOLI

*Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Disciplina delle reti pubbliche per l'accesso ad internet, incentivo agli investimenti privati e tutela della concorrenza)*

Al fine di garantire che nel settore delle comunicazioni elettroniche non abbiano luogo distorsioni e restrizioni della concorrenza e siano promossi gli investimenti privati in materia di infrastrutture, entro 60 giorni dall'approvazione della presente legge, l'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, sentita l'Autorità garante della concorrenza e del mercato, adotta con propria delibera specifiche linee-guida con cui sono stabiliti condizioni e limiti per la predisposizione, realizzazione e messa a disposizione del pubblico da parte di pubbliche amministrazioni di reti per l'accesso ad *internet*. Dette linee-guida sono adottate in conformità con le Linee direttrici della Commissione europea relative all'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda larga, nonché in linea con gli obiettivi e principi di cui agli articoli 4, comma 1 lettera *c*) e comma 3 lettera *e*) e 13, comma 4 lettera *b*) e *c*) del decreto legislativo 1° agosto 2003. n. 259».

---

**55.0.8**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

**«Art 55-bis.**

*(Separazione societaria in materia di rete fissa di accesso di comunicazioni elettroniche)*

1. Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, di incentivare gli investimenti e la concorrenza nelle reti di comunicazione elettronica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Telecom Italia S.p.A. costituisce una società separata per la costruzione e la gestione della propria rete fissa, conferendo in tale società tutti gli elementi che compongono l'attuale rete fissa di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura all'ingrosso di servizi a banda larga e ultralarga.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotta la delibera di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

---

## **55.0.9**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 55, inserire il seguente:*

### **Art. 55-bis.**

*(Realizzazione delle infrastrutture a banda ultra larga)*

1. Al fine di promuovere la competitività del Paese attraverso la modernizzazione dei servizi alle imprese, il Governo incarica la Cassa Depositi e Prestiti di realizzare e fornire un'infrastruttura passiva di rete in fibra ottica, aperta e tecnologicamente neutrale, a partire dalle grandi città e dalle aree industriali, avvalendosi di una società di capitali costituita a tal fine, entro e non oltre 4 mesi dall'entrata in vigore del presente decreto legge, o avvalendosi di una società partecipata già esistente.

2. La società di capitali di cui al comma precedente dovrà effettuare le proprie determinazioni di investimento secondo logiche di mercato e avrà lo scopo esclusivo di fornire servizi di accesso alla propria infrastruttura, a pagamento e a parità di condizioni, a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che offrano agli utenti finali servizi al pubblico di comunicazioni elettroniche.

3. La società di capitali di cui al comma 1 del presente articolo, che sarà aperta a tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche, non potrà fornire servizi al pubblico di comunicazione elettronica agli utenti finali.

4. Gli operatori che offrono servizi di comunicazioni elettroniche saranno tenuti alla condivisione con tutti gli operatori interessati ed alla realizzazione di piani di migrazione su rete in fibra ottica dei servizi offerti ai propri clienti finali su rete in rame. In tal caso saranno previsti degli incentivi alla migrazione sulla rete in fibra dei servizi che saranno ripartiti in maniera equa tra tutti i suddetti operatori.

5. Il capitale della società di capitali di cui al comma 1 può essere conferito da tutti gli operatori di comunicazioni elettroniche che manifesteranno interesse allo sviluppo della rete. In tal caso le regole di governo della società stessa sono definite, previo parere favorevole dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato, in modo da assicurare la neutralità della gestione della rete e l'assenza di contatti tra i soci delle società che gestiscono attività tra loro concorrenti».

---

**55.0.18**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Separazione societaria in materia di rete fissa di accesso di comunicazioni elettroniche)*

1. Al fine di accelerare il raggiungimento degli obiettivi dell'Agenda Digitale Europea, di incentivare gli investimenti e la concorrenza nelle reti di comunicazione elettronica, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, Telecom Italia S.p.A. costituisce una società separata per la costruzione e la gestione della propria rete fissa, conferendo in tale società tutti gli elementi che compongono l'attuale rete fissa di accesso e le risorse correlate, ivi incluse le componenti necessarie alla fornitura all'ingrosso di servizi a banda larga e ultralarga.

2. Entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, l'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni adotta la delibera di attuazione delle disposizioni di cui ai commi precedenti».

---

**55.0.19**

CAGNIN, CASTELLI, VALLARDI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 55 inserire il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Adozione di piani territoriali regionali specifici per le reti transeuropee di trasporto)*

1. Al fine di attuare la "strategia di coordinamento per corridoio" delle reti transeuropee di trasporto, promossa dall'Unione Europea, le Regioni adottano entro un anno dall'entrata in vigore del presente decreto legge, nel rispetto della legislazione vigente ed in coerenza con gli obiettivi fissati nei piani e programmi nazionali e dell'Unione Europea, piani territoriali specifici, relativi ai progetti di interesse europeo di cui all'allegato III della decisione n. 661/2010/UE e successive modificazioni.

2. I piani territoriali di cui al comma 1 individuano, tra l'altro, le direttrici e le grandi aree di interesse logistico su cui concentrare gli interventi realizzativi del compendio dell'infrastruttura e dei servizi, funzionali alla realizzazione dei progetti di interesse europeo di cui al precedente comma.

3. Tenuto conto della dimensione transregionale dei progetti di cui al comma 1, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti promuove il coordinamento tra le Regioni interessate, al fine di favorire l'integrazione e la coerenza delle scelte di pianificazione».

---

#### **55.0.20**

CAGNIN, CASTELLI, VALLARDI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

*(Liberalizzazioni in materia di impianti tecnologici)*

1. Al comma 16 dell'articolo 79 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 sono apportate le seguenti modifiche:

a) le parole: "categoria OS 3: 40%" sono sostituite dalle seguenti: "categoria OS 3: 20%";

b) le parole: "categoria OS 28: 70%" sono sostituite dalle seguenti: "categoria OS 28: 40%";

c) le parole: "categoria OS 30: 70%" sono sostituite dalle seguenti: "categoria OS 30: 40%».

---

#### **55.0.21**

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Dopo l'articolo 55 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 55-bis.**

1. Presso le Camere di commercio sono istituite commissioni per la prevenzione e la composizione di conflitti ambientali generati dalla realizzazione di infrastrutture, le Commissioni camerali sono composte da tutti i soggetti interessati dai conflitti, potenziali o in essere, e possono avvalersi di facilitatori professionisti».

---

**55.0.22 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Accelerazione degli interventi strategici  
per il riequilibrio economico e sociale)*

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è abrogato».

---

**55.0.23 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 55, aggiungere il seguente:*

**«Art. 55-bis.**

*(Accelerazione degli interventi strategici  
per il riequilibrio economico e sociale)*

1. Ai fini della realizzazione di interventi riguardanti le aree sottoutilizzate del Paese, con particolare riferimento a quelli di rilevanza strategica per la coesione territoriale finanziati con risorse nazionali, comunitarie e dal Fondo per lo sviluppo e la coesione di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88, anche mediante finanza di progetto, le amministrazioni centrali competenti possono avvalersi per le occorrenti attività economiche, finanziarie e tecniche, comprese quelle di cui all'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, delle convenzioni con l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa Spa di cui al decreto legislativo 9 gennaio 1999, n. 1, e successive modificazioni.

2. L'articolo 8 della legge 1° agosto 2002, n. 166, e successive modificazioni, è abrogato».

---

**Art. 56.**

**56.1**

LEGNINI, ZANDA, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-*bis*. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori, e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio."».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Agli oneri di cui al comma 1, valutato in 10 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**56.2**

MENARDI, SAIA, VIESPOLI, CASTIGLIONE

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 aggiungere il seguente:

"9-*bis*. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio."».

---

## 56.4

ZANETTA

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:

"9-bis. Sono esclusi dall'imposta i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione, e comunque per un periodo non superiore a tre anni dall'ultimazione dei lavori e le aree edificabili in corso di edificazione, nonché quelle per le quali è stata sottoscritta la convenzione urbanistica o richiesto il permesso di costruire, ovvero altro titolo abilitativo edilizio."».

---

## 56.6

FIRRARELLO

*Dopo il comma 1, aggiungere i seguenti:*

«1-bis. All'articolo 13, comma 10, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, al sesto periodo dopo le parole: "di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504" sono aggiunte le seguenti: "limitatamente alle unità immobiliari, appartenenti alle cooperative a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dai soci assegnatari, nonché agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati. Le risorse che si rendono disponibili, a seguito della previsione di cui al comma 1, sono destinate dagli ex Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati, alla gestione e alla manutenzione del patrimonio esistente e a nuovi investimenti".

1-ter. Al comma 2, dell'articolo 3, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, sono aggiunti i seguenti periodi: "Il regime della cedolare secca è adottabile anche dagli Istituti autonomi per le case popolari comunque denominati, e loro Consorzi, in misura pari alla metà di quella indicata nel terzo periodo del presente comma. In caso di adozione del regime di cui al precedente comma, non sono deducibili; ai fini della determinazione del reddito di impresa dei soggetti ivi indicati, gli ammortamenti e le spese relative agli immobili i cui proventi sono assoggettati all'imposta sostitutiva prevista nel medesimo comma."».

---

## 56.11

ZANETTA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 3, del decreto legislativo del 14 marzo 2011 n. 23, dopo il comma 6, aggiungere i seguenti:

"6-*bis*. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di arti o professioni, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti, a condizione che il contratto con il proprietario preveda il solo utilizzo dell'immobile a *sub* locazione a studenti universitari ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia all'aggiornamento del canone. La medesima opzione può essere altresì esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di arti o professioni, nei confronti di società cooperative, a condizione che l'immobile abitativo sia assegnato ai soci studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione.

Agli oneri derivanti dal comma 6-*bis*, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo per il finanziamento ordinario delle università, il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché quelle destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Nel biennio 2012-2013, i ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli eventuali interventi correttivi alle riduzioni di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti. interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui suddetto comma 1"».

---

## 56.12

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. All'articolo 6, comma 6-*ter*, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente:

"Nel caso di permuta con immobili da realizzare in aree di particolare disagio e con significativo apporto occupazionale, potranno cedere anche

immobili già in uso governativo, che verrebbero pertanto utilizzati in regime di locazione fino alla percentuale massima del 75 per cento della permuta mentre il restante 25 per cento dovrà interessare immobili dello Stato di smessi e disponibili"».

---

### **56.13**

PICHELTO FRATIN, FLUTTERO, GHIGO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", viene aggiunto il seguente periodo: "Sono inoltre esenti gli alloggi posseduti dai comuni, dai loro consorzi, dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati, assegnati e concretamente destinati alle finalità istituzionali della edilizia residenziale pubblica"».

---

### **56.14**

PICHELTO FRATIN, FLUTTERO, GHIGO, RIZZOTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 9, comma 8, del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, dopo le parole: "destinati esclusivamente ai compiti istituzionali", viene aggiunto il seguente periodo: "Sono inoltre esenti gli alloggi posseduti dai comuni, dai loro consorzi, dagli istituti autonomi case popolari comunque denominati, assegnati e concretamente destinati alle finalità istituzionali della edilizia residenziale pubblica"».

---

### **56.15**

FLERES, CENTARO, FERRARA

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Le imprese che hanno debiti fiscali possono partecipare alle gare d'appalto indette da enti pubblici, solo dopo aver presentato la domanda di rateizzazione del debito fiscale. La domanda deve pervenire all'Agenzia delle Entrate prima della stipula del relativo contratto d'appalto».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

#### **56.16**

GHEDINI, BARBOLINI, FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 10, gli ultimi due periodi sono sostituiti dal seguente: "L'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze di cui al precedente comma 7 e la suddetta detrazione, compresa la maggiorazione, si applicano anche alle unità immobiliari di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, alle fattispecie di cui all'articolo 6, comma 3-bis, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 e i comuni possono prevedere che queste si applichino anche ai soggetti di cui all'articolo 3, comma 56, della legge 23 dicembre 1996, n. 662";

b) dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'aliquota di cui al precedente comma 7 si applica alle abitazioni e loro pertinenze locatè che abbiano le caratteristiche di alloggio sociale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008. A tali abitazioni e loro pertinenze si applica la detrazione, compresa la maggiorazione, di cui al successivo comma 10"».

---

#### **56.17**

BARBOLINI, FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, PAOLO ROSSI, ANNA SERAFINI, STRADIOTTO

*Dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 7, è aggiunto il seguente:

"7-bis. L'aliquota di cui al precedente comma 7 si applica alle abitazioni e loro pertinenze locatè che abbiano le caratteristiche di alloggio so-

ziale come definito, in applicazione dell'articolo 5 della legge 8 febbraio 2007, n. 9, dal decreto ministeriale 22 aprile 2008. A tali abitazioni e loro pertinenze si applica la detrazione, compresa la maggiorazione, di cui al successivo comma 10"».

---

## 56.18

GERMONTANI

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di arti o professioni, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti, a condizione che il contratto con il proprietario preveda il solo utilizzo dell'immobile a *sub* locazione a studenti universitari ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia all'aggiornamento del canone. La medesima opzione può essere altresì esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di arti o professioni, nei confronti di società cooperative, a condizione che l'immobile abitativo sia assegnato ai soci studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione».

*Agli oneri derivanti dal comma 6-bis, pari a 1 milione di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di Parte corrente iscritte a legislazione vigente nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, e successive modificazioni, delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono esclusi il fondo per il finanziamento ordinario delle università, il fondo unico per lo spettacolo di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, all'istruzione scolastica e al finanziamento del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, nonché quelle destinate alla manutenzione ed alla conservazione dei beni culturali. Nel biennio 2012-2013, i ministri competenti propongono, in sede di predisposizione del disegno di legge di stabilità, gli eventuali interventi correttivi alle riduzioni di cui al comma 1. Il Ministro dell'economia e delle finanze verifica gli effetti finanziari sui saldi di finanza pubblica derivanti dai suddetti interventi, ai fini del rispetto degli obiettivi di cui al suddetto comma 1.*

---

## 56.301

GERMONTANI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di arti o professioni, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti, a condizione che il contratto con il proprietario preveda il solo utilizzo dell'immobile a sub locazione a studenti universitari ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia all'aggiornamento del canone. La medesima opzione può essere altresì esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di arti o professioni, nei confronti di società cooperative, a condizione che l'immobile abitativo sia assegnato ai soci studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione"».

---

## 56.300

FOSSON

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3 del decreto legislativo del 14 marzo 2011, n. 23, dopo il comma 6 aggiungere il seguente:

"6-bis. L'opzione di cui al comma 1 può essere esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di arti o professioni, nei confronti di persone fisiche, persone giuridiche ed enti, a condizione che il contratto con il proprietario preveda il solo utilizzo dell'immobile a sub locazione a studenti universitari ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, con rinuncia all'aggiornamento del canone. La medesima opzione può essere altresì esercitata dalla persona fisica proprietaria o titolare di diritti reali di godimento su unità immobiliari abitative locate ad uso abitativo non nell'esercizio di arti o professioni, nei confronti di società cooperative, a condizione che l'immobile abitativo sia assegnato ai soci studenti universitari, con rinuncia all'aggiornamento del canone di assegnazione"».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G56.100**

FLERES, VIESPOLI, CASTIGLIONE, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE, PISCITELLI,  
VILLARI

Il Senato,

in sede di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012,  
n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle in-  
frastrutture e la competitività,

impegna il Governo:

a prevedere nuove disposizioni in materia urbanistico-edilizia volte  
alla realizzazione, mediante denuncia di inizio attività, della chiusura di  
terrazze e ballatoi, nonché della copertura con chiusure laterali di spazi  
interni non superiori a cinquanta metri quadrati con strutture di facile ri-  
mozione . . Tali opere non costituiscono aumento di superficie utile o di  
volume né modifica della sagoma, dei prospetti e della destinazione d'uso  
e sono sottoposte all'osservanza delle sole distanze legali di cui all'arti-  
colo 873 del Codice Civile.

---

## EMENDAMENTI

### 56.0.1

CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 56, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 56-bis.

*(Liberalizzazioni in materia edilizia per le modifiche interne alle aziende)*

1. In deroga all'articolo 19 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, le aziende possono effettuare modifiche interne di carattere edilizio sulla superficie coperta dei propri fabbricati, ovvero modificare la destinazione d'uso dei locali adibiti ad esercizio d'impresa senza comunicazioni preventive, se le modifiche sono compatibili con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti.

2. Entro il 30 novembre di ogni anno è fissato il termine per comunicare, anche in via telematica, alle amministrazioni competenti le eventuali modifiche apportate, contestualmente al pagamento degli eventuali oneri dovuti, inviando, altresì idonea certificazione rilasciata da professionista abilitato attestante la compatibilità con gli strumenti urbanistici ed edilizi vigenti di cui al comma 7.

3. Ai fini dell'attribuzione della categoria catastale, i locali adibiti ad abitazione del custode sono accertati unitamente alla consistenza dell'azienda.

4. La deroga di cui al comma 7 non si applica nei casi in cui sugli immobili, i fabbricati o le aree interessate sussistano eventuali vincoli ambientali, paesaggistici o culturali».

---

### 56.0.3

MUSSO

*Dopo l'articolo 56 è aggiunto il seguente:*

#### «Art. 56-bis.

1. Nelle locazioni di immobili ad uso abitativo, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle

organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono stipulare contratti sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei relativi corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della citata Convenzione nazionale».

---

### **56.0.5**

ZANETTA

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Esenzione Imu per i fabbricati rurali)*

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni: *a)* al comma 2, è inserito, in fine, il seguente periodo: "Sono escluse dall'imposta le unità immobiliari, iscritte o iscrivibili nel catasto fabbricati, per le quali ricorrono i requisiti di ruralità di cui all'articolo 9 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, e successive modificazioni";

*b)* il comma 8 è abrogato;

*c)* al comma 14, la lettera *d)* è abrogata.

2. Agli oneri derivanti dal presente articolo, valutati in 10 milioni di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b)* della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### **56.0.300**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 56, è aggiunto il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

1. Nelle locazioni di immobili ad uso abitativo, le parti, con l'assistenza adesiva delle articolazioni provinciali competenti per territorio delle organizzazioni della proprietà edilizia e dei conduttori partecipanti alla Convenzione nazionale di cui all'articolo 4 della legge 9 dicembre 1998, n. 431, possono stipulare contratti sulla base delle disposizioni di cui agli articoli 1571 e seguenti del codice civile. Il contenuto e i criteri dell'assistenza per la stipula dei contratti nonché per la determinazione dei relativi corrispettivi richiesti ai non soci sono stabiliti in una o più riunioni apposite della citata Convenzione nazionale».

---

### **56.0.400**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Norme nel settore edilizio in zone svantaggiate)*

1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, al fine di completare il programma di ricostruzione dei comuni della Valle del Belice interessati dagli eventi sismici del 1968, è autorizzato il trasferimento ai comuni della somma di 105 milioni di euro per l'anno 2012, 100 milioni di euro per l'anno 2013 e 95 milioni di euro per l'anno 2014, finalizzata al pagamento dei contributi previsti dall'articolo 13-bis del decreto-legge 26 gennaio 1987, n.8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n.120. La ripartizione delle somme ai comuni è effettuata con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, nel rispetto delle percentuali già determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture del 2 agosto 2007.

2. Gli interventi di ricostruzione e di riparazione di cui al comma 1 possono essere effettuati anche sulla base della dichiarazione di inizio di attività ai sensi dell'articolo 22 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380; alla dichiarazione di inizio di attività deve essere allegato il documento unico di regolarità contributiva del soggetto esecutore dei lavori.

3. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 13-*bis* del decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120 per l'assegnazione e l'erogazione del contributo, la relativa determinazione è effettuata sulla base del costo di intervento fissato con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, vigente al momento del rilascio della concessione edilizia ovvero della presentazione della dichiarazione di inizio di attività.

4. I lavori debbono essere iniziati entro 3 mesi dall'assegnazione del contributo. Il contributo è revocato dal comune in caso di mancata ultimazione dei lavori entro tre anni dalla data del provvedimento di assegnazione.

5. Nell'ambito delle finalità di cui al comma 1 è, altresì, stanziata la somma di 150 milioni di euro, di cui 30 milioni nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 70 milioni nel 2014, per la realizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge n. 241 del 1968.

6. Ai fini dell'individuazione delle opere di cui al comma 5, il provveditorato alle opere pubbliche Sicilia-Calabria, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti i sindaci dei comuni interessati ed acquisito il parere della Regione Siciliana, trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti l'elenco delle opere necessarie al completamento dei servizi pubblici, delle reti e delle opere pubbliche. Laddove il parere della regione non venga espresso entro trenta giorni dalla richiesta, esso si considera reso positivamente.

7. All'onere finanziario derivante dalle finalità di cui ai commi 1 e 5 del presente articolo, nel triennio 2012-2014, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla Regione Siciliana all'interno del relativo Programma attuativo regionale».

---

#### **56.0.401**

D'ALÌ

*Dopo l'articolo 56, inserire il seguente:*

#### **«Art. 56-bis.**

*(Norme nel settore edilizio in zone svantaggiate)*

1. Nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo di attuazione dell'articolo 16 della legge n. 42 del 2009, per la rea-

lizzazione delle opere di urbanizzazione ed il completamento delle opere pubbliche individuate con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nell'ambito dei programmi approvati dalla commissione di cui all'articolo 12 del decreto-legge 27 febbraio 1968, n. 79, convertito con modificazioni nella legge n. 241 del 1968 è stanziata la somma di 150 milioni di euro, di cui 30 milioni nel 2012, 50 milioni nel 2013 e 70 milioni nel 2014.

2. All'onere finanziario derivante dalle finalità di cui al comma 1 del presente articolo, nel triennio 2012-2014, si provvede a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e coesione 2007-2013 già assegnate dal Comitato interministeriale per la programmazione economica (CIPE) alla Regione Siciliana all'interno del relativo Programma attuativo regionale».

---

**Art. 57.**

**57.2**

FIRRARELLO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 57.**

*(Defiscalizzazione dell'housing sociale)*

1. Al comma 2. all'articolo 185, del Decreto Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, aggiungere in fine il seguente periodo: "Per i fabbricati concessi in locazione dagli Istituti Autonomi per le case popolari comunque denominati, la riduzione del 15 per cento è elevata all'85 per cento".

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 26 del Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma:

1-*bis*) Le procedure amministrative di decadenza relative agli alloggi di edilizia residenziale sono equiparate alle procedure giurisdizionali di convalida di sfratto ai sensi e per gli effetti del secondo e del terzo periodo del comma precedente purchè contengano tutti gli elementi per l'accertamento, anche in esito a contraddittorio con l'utenza morosa, della morosità locativa e prevedano la risoluzione contrattuale».

3. Dopo il comma 1 dell'articolo 106 del Decreto Presidente della Repubblica 22/12/1986 n. 917 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma:

"1-*bis*) Limitatamente ai crediti locativi relativi agli immobili di edilizia residenziale pubblica gestiti dagli Enti a ciò preposti, la percentuale dello 0,5 di cui al precedente comma 1 è elevata al 5 per cento".

4. Alla tabella A, parte seconda, allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972 n. 633 sono aggiunti i seguenti numeri:

"21-*ter*) cessione di beni, comprese le materie prime e semilavorati, per la realizzazione di alloggi, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 e alla realizzazione di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e succo modif. e integ., qualora la superficie destinata ad alloggi sia utilizzata per le finalità proprie dell'edilizia sociale".

"39-*bis*) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto la realizzazione di alloggi sociali, di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 e alla realizzazione di fabbricati di cui all'articolo 13 della legge 2 luglio 1949, n. 408 e succo modif. e integ., qualora la superficie destinata ad alloggi sia utilizzata per le finalità proprie dell'edilizia sociale".

"39-ter) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto interventi di manutenzione, di cui all'articolo 31 primo comma lettera a) e b) della legge 5 agosto 1978, n. 457, agli edifici e agli alloggi di edilizia residenziale sociale di cui al n. 21-ter".

"39-quater) prestazioni di servizi dipendenti da contratto di appalto aventi ad oggetto interventi di recupero di cui all'articolo 31 della legge 5 agosto 1978, n. 457, esclusi quelli di cui alla lettera a) e b) del primo comma dello stesso articolo, al fine di realizzare alloggi destinati alle finalità proprie dell'edilizia sociale".

"39-quinquies), fornitura di acqua, energia elettrica, riscaldamento e condizionamento dell'aria, nonché prestazioni di servizi relativi alla pulizia delle parti comuni allo spurgo dei pozzi e delle latrine, nonché alla fornitura di altri servizi comuni agli edifici di cui al n. 21-ter)".

5. Alla tabella A, parte III allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 è apportata la seguente modifica:

"il numero 127-duodecies) è abrogato"

6. All'articolo 185 del Decreto Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma2, il seguente comma:

"2-bis) Per i soggetti che effettuano locazioni di alloggi di edilizia sociale di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008, in deroga all'articolo 37 e all'articolo 90, il reddito d'impresa è determinato secondo le disposizioni del Capo VI".

7. All'articolo 90 del Decreto Presidente della Repubblica 22.12.1986 n. 917 è aggiunto, dopo il comma2, il seguente comma 3:

"3) I redditi degli alloggi di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008 sono determinati ai sensi dell'articolo 185, comma 2-bis".

8. All'articolo 11, comma 3 del Decreto-legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i. dopo le parole "..... non ammessi in deduzione", aggiungere "ad eccezione di quelli erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale sociale di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008".

9. All'articolo 5 del Decreto legislativo n. 446 del 15/12/1997 e s.m.i. è aggiunto il seguente comma 6: "Non concorrono a formare la base imponibile i finanziamenti erogati dallo Stato, dalle Regioni e dalle Province autonome per la costruzione, ristrutturazione e manutenzione straordinaria e ordinaria di immobili di edilizia residenziale pubblica concessi agli Istituti autonomi per le case popolari, comunque denominati".

10. Alle note dell'articolo 5 della Tariffa, parte prima, allegata al Decreto Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131 è aggiunta la seguente:

"II-ter) per i contratti di alloggi sociali di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture del 22.04.2008, l'imposta è dovuta nella misura minima indipendentemente dalla durata del contratto"».

#### 57.4

GHEDINI, BARBOLLINI, FONTANA, D'UBALDO, LEDDI, MUSI, Paolo ROSSI, Annamaria SERAFINI, STRADIOTTO

*Al comma 1, le lettere a), b) e c) sono sostituite dalle seguenti:*

a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente: «8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, nonché le locazioni di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, e, in ogni caso, le locazioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008. Sono altresì imponibili le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione»;

b) all'articolo 10, comma 1, il numero 8-bis è sostituito dal seguente: «8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento. Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati di Civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero nel caso in cui il cedente, nel relativo atto, abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione nonché le cessioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;»

c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-duodevicies è sostituito dal seguente: «127-duodevicies) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il

Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008; locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione».

---

## 57.5

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Al comma 1, sostituire le lettere a) e b) con le seguenti:*

a) all'articolo 10, comma 1, il numero 8 è sostituito dal seguente:

«8) le locazioni e gli affitti, relative cessioni, risoluzioni e proroghe, di terreni e aziende agricole, di aree diverse da quelle destinate a parcheggio di veicoli, per le quali gli strumenti urbanistici non prevedono la destinazione edificatoria, e di fabbricati, comprese le pertinenze, le scorte e in genere i beni mobili destinati durevolmente al servizio degli immobili locati e affittati, escluse le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, nonché le locazioni di fabbricati abitativi, di durata non inferiore a quattro anni, effettuate in attuazione di piani di edilizia abitativa convenzionata, e, in ogni caso, le locazioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008. Sono altresì imponibili le locazioni di fabbricati strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni effettuate nei confronti dei soggetti indicati alle lettere b) e c) del numero 8-ter) ovvero per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione;»

b) all'articolo 10 comma 1, il numero 8-bis è sostituito dal seguente:

«8-bis) le cessioni di fabbricati o di porzioni di fabbricato diversi da quelli di cui al numero 8-ter), escluse quelle effettuate dalle imprese costruttrici degli stessi o dalle imprese che vi hanno eseguito, anche tramite imprese appaltatrici, gli interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e), della legge 5 agosto 1978, n. 457, entro cinque anni dalla data di ultimazione della costruzione o dell'intervento. Sono altresì escluse le cessioni di fabbricati di civile abitazione locati per un periodo non inferiore a quattro anni in attuazione dei piani di edilizia residenziale convenzionata ovvero nel caso in cui il cedente, nel relativo atto, abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione nonché le cessioni relative a fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come

definite dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia ed il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008;».

---

## 57.6

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI

*Al comma 1, alla lettera a), n. 8), dopo la parola «escluse» sono inserite le seguenti «le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, nonché».*

*Conseguentemente alla lettera b), n.8-bis), le parole «e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,» sono sostituite dalle seguenti «e, in ogni caso, le cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, ivi comprese le cessioni»;*

*alla lettera c), n. 127-duodevicies), dopo le parole «locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia convenzionata» sono aggiunte le seguenti «, locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita»*

---

## 57.7

ZANETTA

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), capoverso «8», dopo la parola: «escluse», inserire le seguenti: «le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, nonché»;*

*alla lettera b) capoverso «8-bis», le parole: «e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,», sono sostituite dalle seguenti. «e, in ogni caso, le cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, ivi comprese le cessioni»;*

*alla lettera c), capoverso «127-duodevicies» dopo le parole: «locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia convenzionata», aggiungere le seguenti: «, locazioni*

di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita».

---

## 57.8

LEGNINI, ARMATO, DE SENA, FIORONI, GARRAFFA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, GIARETTA, ZANDA

*Al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:*

*alla lettera a), n. 8), dopo la parola: «escluse» inserire le seguenti: «le locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, nonché».*

*Conseguentemente alla lettera b), n. 8-bis), sostituire le parole: «e cessioni, per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione,» con le seguenti: «e, in ogni caso, le cessioni per le quali nel relativo atto il cedente abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, ivi comprese le cessioni»;*

*alla lettera c), n. 127-duodevicies), dopo le parole: «locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia convenziona» inserire le seguenti: «, locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita»».*

*Conseguentemente, dopo il comma 1 aggiungere il seguente:*

*«1-bis. Al relativo onere, valutato in 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».*

---

## 57.9

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Al comma 1, alla lettera a), le parole da: «, per le quali nel relativo atto il locatore» a «le attività sportive del 22 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti parole: «, per le quali nel relativo atto il locatore abbia*

espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi di durata non inferiore a quattro anni»;

*Conseguentemente nella lettera b), le parole da: «locati per un periodo non inferiore» fino a: «attività sportive del 22 aprile 2008» sono soppresse.*

---

### **57.10**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 1, alla lettera a) le parole da: «, per le quali nel relativo atto» a: «politiche giovanili e le attività sportive del 22 aprile 2008» sono sostituite dalle seguenti: «, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione, di fabbricati abitativi di durata non inferiore a quattro anni».*

*Conseguentemente nella lettera b), le parole da: «locati per un periodo non inferiore» fino a: «attività sportive del 22 aprile 2008» sono soppresse.*

---

### **57.11**

VITA

*Al comma 1, dopo la lettera b), inserire la seguente:*

*«b-bis) all'articolo 10, comma 1, dopo il numero 22) inserire il seguente:*

*"22-bis) le prestazioni svolte dalle librerie storiche, nonché le cessioni che hanno per oggetto libri scolastici".».*

*Conseguentemente, modificare la rubrica dell'articolo con la seguente: «Nuove norme in materia di IVA per l'housing sociale, le librerie storiche e i libri scolastici».*

*Conseguentemente, dopo la lettera b-bis) aggiungere la seguente:*

*«b-ter) Agli oneri derivanti dalla lettera b-bis), valutati nel limite massimo di 50 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, quanto a 40 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e quanto a 10 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio*

triennale 2012-2014, nell'ambito del programma »Fondi di riserva e speciali« della missione »Fondi da ripartire« dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

## **57.500**

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente:*

«c) alla tabella A, parte terza, il n. 127-*duodevicies*) è sostituito dal seguente:

"127-*duodevicies*) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata dalle imprese che li hanno costruiti o che hanno realizzato sugli stessi interventi di cui all'articolo 31, primo comma, lettere c), d) ed e) della legge 5 agosto 1978, n. 457; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro per le politiche della famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008.».

---

## **57.12**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRILLI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:*

c) All'articolo 57, comma 1, la lettera c) è sostituita dalla seguente: "alla tabella A, parte terza, il n. 127-*duodevicies*" è sostituito dal seguente:

"127-*duodevicies*) locazioni di immobili di civile abitazione effettuate in esecuzione di programmi di edilizia abitativa convenzionata; locazioni di fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture, di concerto con il Ministro della solidarietà sociale, il Ministro delle politiche per la famiglia e il Ministro per le politiche giovanili e le attività sportive, del 22 aprile 2008; locazioni di fabbricati abitativi effettuate dalle imprese che li hanno costruiti per la vendita, per le quali nel relativo atto il locatore abbia espressamente manifestato l'opzione per l'imposizione".».

---

**57.300**

FOSSON

*Al comma 1, aggiungere, in fine, la seguente lettera:*

«*c-bis*) al fine di individuare il coerente ambito applicativo della disposizione di cui all'articolo 1, comma 604. della Legge 27 dicembre 2006. n. 296, l'esenzione dal pagamento dell'imposta sul valore aggiunto ivi prevista si intende applicata ai soli collegi universitari gestiti da enti che operano esclusivamente negli ambiti di cui all'articolo 1, comma 4, della legge 14 novembre 2000, n. 338».

---

**57.14**

BALDINI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«*1-bis*. A decorrere dal 30 marzo 2012 l'aliquota IVA del quattro per cento applicata al settore delle somministrazioni di prodotti alimentari e bevande effettuate mediante distributori automatici è applicata nella misura del dieci per cento».

---

**57.0.1**

LATRONICO

*Dopo l'articolo 57, inserire il seguente:*

**«Art. 57-bis.**

1. Al fine di garantire la semplificazione delle procedure, lo sviluppo e la competitività della ricettività turistica all'aria aperta – campeggi e villaggi turistici – «L'articolo 3 L comma *e*) punto 5 del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001 n. 380 è così modificato: l'installazione all'esterno di strutture ricettive all'aperto autorizzate di manufatti leggeri, anche prefabbricati, e di strutture qualsiasi genere, quali *roulottes*, *campers*, case mobili, imbarcazioni, che siano utilizzati come abitazioni, ambienti di lavoro, oppure come depositi, magazzini e simili, e che non siano diretti a soddisfare esigenze meramente temporanee».

---

**Art. 58.**

**58.0.1**

MUSI

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

1. All'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, dopo il comma 10 aggiungere il seguente:

"10-bis. L'aliquota di cui al comma 7 e la detrazione di cui al comma 10 si applica anche alle abitazioni possedute da cittadini italiani residenti all'estero per motivi di lavoro, destinate ad abitazione principale dei soggetti di cui all'art.12 del D.P.R. 22.12.1986 n. 917".

2. All'onere di cui al comma 1, pari a 10 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**58.0.7**

ASCIUTTI

*Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:*

**«Art. 58-bis.**

*(Disposizioni per la salvaguardia del patrimonio culturale ebraico in Italia)*

1. All'articolo 1, comma 1, della legge 17 agosto 2005, n. 175, dopo il primo periodo è inserito il seguente: "È altresì autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014". AI relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b) del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75».

---

### **58.0.8**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 58, inserire il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

1. Il canone di occupazione dovuto dagli utenti aventi titolo e dagli utenti non aventi titolo alla concessione di alloggi di servizio del Ministero della difesa è stabilito, ferme restando le tutele previste all'art. 286, comma 4, del D.L. 66 del 15 marzo 2010, in misura non superiore al 100 per cento di aumento rispetto a quanto previsto al succitato art. 286, comma 4, del D.L. 66/2010».

---

### **58.0.300**

DELLA SETA, FERRANTE

*Dopo l'articolo 58, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 58-bis.**

*(Programmi integrati di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203)*

1. Gli interventi edilizi di cui all'articolo 18 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, per i quali sia stato già stipulato e ratificato l'Accordo di programma entro il 31 dicembre 2007, ai sensi della legge 28 febbraio 2006, n. 51, possono essere rilocalizzati. A tal fine, il termine ultimo di cui all'articolo 4, comma 150, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, e successive modificazioni ed integrazioni, per la ratifica degli accordi di programma di cui all'articolo 34 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, è fissato al 31 dicembre 2013. Nel caso di rilocalizzazione dell'intervento edilizio ai sensi del presente articolo, il concessionario del programma di cui al predetto articolo 18, dovrà contribuire con fondi propri all'incremento del finanziamento statale di edilizia sovvenzionata ai fini della completa realizzazione dell'opera. Gli alloggi di edilizia sovvenzionata che il concessionario del programma realizzerà con fondi privati saranno ceduti a titolo non oneroso alle amministrazioni comunali competenti per far fronte al disagio abitativo».

---

## Art. 59.

### 59.1

MENARDI, FLERES

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 59. - (*Finanziamento delle infrastrutture mediante incremento del gettito IVA*). – 1. All'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 1, dopo le parole "infrastrutture autostradali" sono aggiunte le parole "e di opere di grande infrastrutturazione portuale".

2. Fatto salvo il regime di finanziamento delle iniziative già avviate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le misure previste dall'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per le società di progetto, al fine di favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di grandi infrastrutture portuali, ivi comprese quelle di collegamento stradale e ferroviario, è attribuita all'Autorità Portuale interessata, per un periodo corrispondente all'ammortamento dell'investimento, una quota pari al 25% dell'incremento del gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento. L'Autorità Portuale può attribuire alla società di progetto affidataria della costruzione e gestione dell'opera la predetta quota d'incremento del gettito IVA qualora la stessa società si faccia carico di una quota del costo complessivo dell'investimento che, per le nuove iniziative, non può essere inferiore al 50%.

3. In relazione a ciascun progetto, la partecipazione all'incremento del gettito IVA e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Autorità Portuale interessata, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'operatore privato, individuato mediante procedura di evidenza pubblica, è tenuto a dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti con riferimento al porto o alla circoscrizione territoriale dell'Autorità Portuale interessata;

b) l'incremento del gettito IVA, su cui calcolare la quota del 25%, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

1) in relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;

2) in relazione a progetti di ammodernamento, ampliamento e/o potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la

media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento;

c) l'ammontare e la durata del beneficio sono stabilite fino a concorrenza del contributo necessario in considerazione del costo complessivo dell'investimento previsto nel piano economico finanziario, al netto della quota posta a carico dell'operatore privato, ed a supporto della copertura finanziaria dell'investimento medesimo, prevedendo altresì meccanismi che assicurino il vincolo di destinazione delle risorse assegnate al progetto;

d) la corresponsione della quota di incremento del gettito IVA è assicurata direttamente dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, tramite l'Autorità portuale, alla società di progetto, a partire dall'anno di entrata in esercizio dell'infrastruttura. A tal fine, l'Agenzia delle Dogane assegna uno specifico codice identificativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura, anche istituendo una sezione operativa territoriale dotata di proprio codice identificativo;

e) le modalità attuative sono definite in un unico atto conformemente al principio di massima semplificazione, assicurando completezza e chiarezza del quadro regolatorio, nonché meccanismi certi ed automatici di calcolo e corresponsione della quota di incremento del gettito IVA, tenendo altresì conto delle esigenze di finanziabilità del progetto».

---

## 59.2

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 59. - (*Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti*). – 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è attribuito, per l'anno 2012, a ciascuna autorità portuale l'incremento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e interporti rientranti nella competente circoscrizione territoriale, rispetto all'ammontare dei medesimi tributi risultante dal consuntivo dell'anno precedente, a condizione che il gettito complessivo derivante dai predetti tributi sia stato almeno pari a quanto previsto nella Relazione previsionale e programmatica dell'anno di riferimento.

2. Per le medesime finalità di cui al comma 1, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, a decorrere dal 2013, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari al cinque per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle

operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

3. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.

4. le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

5. Il fondo di cui al comma 2 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

6. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui ai commi 1 e 2, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di partecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

7. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

8. Agli oneri derivanti dal presente comma, valutati in 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

9. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al comma 8 e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera I), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel pro-

gramma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

---

### 59.3

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 59. - (*Autonomia finanziaria delle autorità portuali*). – 1. Al fine di dare attuazione al processo di autonomia finanziaria delle Autorità Portuali previsto dall'articolo 1, comma 990, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e per favorire l'attivazione anche di forme di partenariato pubblico-privato finalizzate alla realizzazione di opere di ammodernamento, sviluppo, riqualificazione e ampliamento dei porti e dei collegamenti stradali e ferroviari inerenti I porti, è istituito nello stato di previsione del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, a decorrere dall'anno 2013, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato, su base annua, nella misura dell'1% per l'anno 2013, del 2% per l'anno 2014 e del 3% a decorrere dal 2015, dell'IVA e delle accise riscosse sulle merci transitate negli ambiti portuali ricompresi nelle circoscrizioni delle Autorità Portuali.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito annualmente, con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, attribuendo a ciascun porto l'ottanta per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante venti per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali».

---

### 59.4

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 59. - (*Finanziamento delle infrastrutture portuali*). – 1. All'articolo 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183, al comma 1, dopo le parole "infrastrutture autostradali" sono aggiunte le parole "e di opere di grande infrastrutturazione portuale".

2. Fatto salvo il regime di finanziamento delle iniziative già avviate antecedentemente all'entrata in vigore della presente legge ai sensi dell'articolo 1, comma 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e le misure previste dall'art. 18 della legge 12 novembre 2011, n. 183 per le società di progetto, al fine di favorire lo sviluppo del partenariato pubblico privato nella realizzazione di grandi infrastrutture portuali, ivi comprese quelle di collegamento stradale e ferroviario, è attribuita all'Autorità Portuale interessata, per un periodo corrispondente all'ammortamento dell'investimento, una quota pari al 25% dell'incremento del gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento. L'Autorità Portuale può attribuire alla società di progetto affidataria della costruzione e gestione dell'opera la predetta quota d'incremento del gettito IVA qualora la stessa società si faccia carico di una quota del costo complessivo dell'investimento che, per le nuove iniziative, non può essere inferiore al 50%.

3. In relazione a ciascun progetto, la partecipazione all'incremento del gettito IVA e le relative modalità attuative sono definite con decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, su proposta dell'Autorità Portuale interessata, nel rispetto dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) l'operatore privato, individuato mediante procedura di evidenza pubblica, è tenuto a dare adeguato conto della capacità del progetto di generare volumi di traffico aggiuntivi rispetto a quelli esistenti con riferimento al porto o alla circoscrizione territoriale dell'Autorità portuale interessata;

b) l'incremento del gettito IVA, su cui calcolare la quota del 25%, è determinato per ciascun anno di esercizio dell'infrastruttura:

1) In relazione a progetti di nuove infrastrutture, in misura pari all'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno;

2) in relazione a progetti di ammodernamento, ampliamento e/o potenziamento di infrastrutture esistenti, in misura pari alla differenza tra l'ammontare delle riscossioni dell'IVA registrato nel medesimo anno e la media delle riscossioni conseguite nel triennio immediatamente precedente l'entrata in esercizio dell'infrastruttura oggetto dell'intervento;

c) l'ammontare e la durata del beneficio sono stabilite fino a concorrenza del contributo necessario in considerazione del costo complessivo dell'investimento previsto nel piano economico finanziario, al netto della quota posta a carico dell'operatore privato, ed a supporto della copertura finanziaria dell'investimento medesimo, prevedendo altresì meccanismi che assicurino il vincolo di destinazione delle risorse assegnate al progetto;

d) la corresponsione della quota di incremento del gettito IVA è assicurata direttamente dall'ufficio dell'Agenzia delle Dogane territorialmente competente, tramite l'Autorità Portuale, alla società di progetto, a partire dall'anno di entrata in esercizio dell'infrastruttura. A tal fine, l'Agenzia delle Dogane assegna uno specifico codice identificativo alle ope-

razioni di importazione riconducibili all'infrastruttura, anche istituendo una sezione operativa territoriale dotata di proprio codice identificativo;

e) le modalità attuative sono definite in un unico atto conformemente al principio di massima semplificazione, assicurando completezza e chiarezza del quadro regolatorio, nonché meccanismi certi ed automatici di calcolo e corresponsione della quota di incremento del gettito IVA, tenendo altresì conto delle esigenze di finanziabilità del progetto».

---

### 59.300

GRILLO

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «per un periodo non superiore a 15 anni, il 25 per cento», con le seguenti «con il 25 per cento».*

*Conseguentemente, al comma 1, lettera b"):*

*al comma 2-bis, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991 primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi in finanza di progetto già individuati e in parte finanziati ai sensi del citato comma 991»;*

*sostituire i commi 2-ter e 2-quater con i seguenti:*

*«2-ter. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui al comma 2-bis, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alle società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui al predetto articolo 2- bis.*

*2-quater. Al fine di assicurare la copertura del contributo pubblico di cui al comma 2-bis, lettera b) e consentire l'immediata realizzazione degli interventi relativi alle grandi infrastrutture portuali, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2-ter è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e stabilisce, in particolare, le modalità con le quali viene assicurato ai finanziatori la destinazione del 25 per cento dell'incremento del gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastrutturazione oggetto dell'intervento già realizzato, fino ad integrale ripianamento del debito stesso».*

---

### 59.301

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI, FLERES

*Al comma 1, lett. a) sostituire le parole: «per un periodo non superiore a 15 anni, il 25%» con le parole: «con il 25%».*

*e conseguentemente:*

*al comma 1, lett b):*

al comma 2-bis, aggiungere alla fine le seguenti parole: «Restano ferme le disposizioni di cui all'art. 1, commi 990 e 991 primo periodo della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi in finanza di progetto già individuati e in parte finanziati ai sensi del citato comma 991».

*Sostituire i commi 2-ter e 2-quater con i seguenti:*

«2-ter: Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui al comma 2-bis, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alle società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui al predetto art. 2-bis.»

2-quater. Al fine di assicurare la copertura del contributo pubblico di cui al comma 2-bis, lett. b) e consentire l'immediata realizzazione degli interventi relativi alle grandi infrastrutture portuali, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 2-ter è emanato entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge e stabilisce, in particolare, le modalità con le quali viene assicurato ai finanziatori la destinazione del 25% dell'incremento del gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastrutturazione oggetto dell'intervento già realizzato, fino ad integrale ripianamento del debito stesso».

---

### 59.8

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «il 25%» con le seguenti: «con il 25%».*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, al comma 2-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano salve le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 990 e 991, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, con riguardo agli interventi in finanza di progetto già individuati e in parte finanziati ai sensi del citato comma 991.»;*

*sostituire i commi 2-ter e 2-quater con il seguente:*

"2-ter. Al fine di assicurare la copertura del contributo pubblico e consentire l'immediata realizzazioni di detti interventi, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanarsi entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le misure di attuazione per la corresponsione dell'incremento del gettito IVA relativo alle operazioni di importazione riconducibili all'infrastruttura oggetto dell'intervento"».

---

### **59.9**

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI, POLI BORTONE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «il 25%» con le seguenti: «con il 25%»;*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, al comma 2-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano comunque salve le misure del contributo pubblico dei project financing già avviati ai sensi dell'art. 1 commi 990 e 991 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;*

*sopprimere il comma 2-ter;*

*al comma 2-quater, dopo le parole «di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti» inserire le seguenti: «entro 60 giorni dal ricevimento delle offerte finanziarie».*

---

### **59.10**

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI, POLI BORTONE

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole «il 25%» con le seguenti: «con il 25%»;*

*Conseguentemente:*

*al comma 1, al comma 2-bis ivi richiamato, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Restano comunque salve le misure del contributo pubblico dei project financing già avviati ai sensi dell'art. 1 commi 990 e 991 della legge 27 dicembre 2006, n. 296»;*

*sopprimere il comma 2-ter.*

---

**59.100/100**

MENARDI, VIESPOLI, SAIA, TOFANI, FLERES

*All'emendamento 59.100, dopo le parole: «e 2-ter», aggiungere, in fine, le seguenti: «Restano comunque salve le disposizioni afferenti le opere in finanza di progetto già avviate ai sensi dell'articolo 1, commi 990 e 991 della legge 27 dicembre 2006, n. 296».*

---

**59.100 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Sostituire il comma 2-ter, con il seguente:*

*«2-ter. Gli incrementi di gettito di cui al comma 1, lettera b), registrati nei vari porti, per poter essere accertati devono essere stati realizzati nel singolo porto, tenendo conto anche dell'andamento del gettito dell'intero sistema portuale, secondo le modalità di cui al comma 2-quater».*

---

**59.7**

CAGNIN, CASTELLI, VACCARI, MARAVENTANO, GARAVAGLIA

*Al comma 1, lettera a), sostituire le parole: «25%» con le seguenti: «50%».*

*Conseguentemente alla lettera b), capoverso 2-bis, sostituire le parole: «25 per cento» con le seguenti: «50 per cento».*

---

**59.11**

MATTEOLI

*Al comma 1 sostituire il periodo 2-quater con il seguente:*

*«2-quater. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sono stabilite le modalità di accertamento, calcolo e determinazione dell'incremento di gettito di cui al comma 2-bis, di corresponsione della quota di incremento del predetto gettito alla società di progetto, nonché ogni altra disposizione attuativa della disposizione di cui al predetto comma 2-bis. Restano comunque salve le misure del contributo pubblico dei *project financing* già avviliti ai sensi dell'art. 1 commi 990 e 991 della legge n. 296 del 27 dicembre 2006».*

---

## 59.302

MUSSO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Al fine di consentire la rapida realizzazione delle opere portuali e lo sviluppo dell'economia marittima, la regione approva entro sessanta giorni il piano regolatore portuale o le relative varianti anche già ricevute a tal fine».

---

## 59.0.1

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:*

### «Art. 59-bis.

1. L'articolo 153 del decreto legislativo 16 aprile 2006, n. 163, (Codice dei Contratti Pubblici) è sostituito dal seguente:

"Art. 153. - (*Finanza di progetto*). – 1. Per la realizzazione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità ivi inclusi quelli relativi alle strutture dedicate alla nautica da diporto, inseriti nella programmazione triennale e nell'elenco annuale di cui all'articolo 128, ovvero negli strumenti di programmazione formalmente approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente, ivi inclusi i Piani dei Porti, finanziabili in tutto o in parte con capitali privati, le amministrazioni aggiudicatrici possono, in alternativa all'affidamento mediante concessione ai sensi dell'articolo 143, affidare una concessione ponendo a base di gara uno studio di fattibilità, mediante pubblicazione di un bando finalizzato alla presentazione di offerte che contemplino l'utilizzo di risorse totalmente o parzialmente a carico dei soggetti proponenti.

2. Il bando di gara è pubblicato con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, ponendo a base di gara lo studio di fattibilità predisposto dall'amministrazione aggiudicatrice o adottato ai sensi del comma 19.

3. Il bando, oltre al contenuto previsto dall'articolo 144, specifica:

a) che l'amministrazione aggiudicatrice ha la possibilità di richiedere al promotore prescelto, di cui al comma 10, lettera b), di apportare al progetto preliminare, da esso presentato, le modifiche eventualmente intervenute in fase di approvazione del progetto, anche al fine del rilascio delle concessioni demani ali marittime, ove necessarie, e che in tal caso la concessione è aggiudicata al promotore solo successivamente all'accettazione, da parte di quest'ultimo, delle modifiche progettuali nonché del conseguente eventuale adeguamento del piano economico-finanziario;

b) che, in caso di mancata accettazione da parte del promotore di apportare modifiche al progetto preliminare, l'amministrazione ha facoltà di chiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche da apportare al progetto preliminare presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

4. Le amministrazioni aggiudicatrici valutano le offerte presentate con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa di cui all'articolo 83.

5. Oltre a quanto previsto dall'articolo 83 per il caso delle concessioni, l'esame delle proposte è esteso agli aspetti relativi alla qualità del progetto preliminare presentato, al valore economico e finanziario del piano e al contenuto della bozza di convenzione. Per quanto concerne le strutture dedicate alla nautica da diporto, l'esame e la valutazione delle proposte è svolta anche con riferimento alla maggiore idoneità dell'iniziativa prescelta a soddisfare in via combinata gli interessi pubblici alla valorizzazione turistica ed economica dell'area interessata, alla tutela del paesaggio e dell'ambiente e alla sicurezza della navigazione.

6. Il bando indica i criteri, secondo l'ordine di importanza loro attribuita, in base ai quali si procede alla valutazione comparativa tra le diverse proposte. La pubblicazione del bando, nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, esaurisce gli oneri di pubblicità previsti per il rilascio della concessione demaniale marittima.

7. Il disciplinare di gara, richiamato espressamente nel bando, indica, in particolare, l'ubicazione e la descrizione dell'intervento da realizzare, la destinazione urbanistica, la consistenza, le tipologie del servizio da gestire, in modo da consentire che le proposte siano presentate secondo presupposti omogenei.

8. Alla procedura sono ammessi solo i soggetti in possesso dei requisiti previsti dal regolamento per il concessionario anche associando o consorziando altri soggetti, fermi restando i requisiti di cui all'articolo 38.

9. Le offerte devono contenere un progetto preliminare, una bozza di convenzione, un piano economico-finanziario asseverato da un istituto di credito o da società di servizi costituite dall'istituto di credito stesso ed iscritte nell'elenco generale degli intermediari finanziari, ai sensi dell'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, o da una società di revisione ai sensi dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n. 1966 nonché la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione; il regolamento detta indicazioni per chiarire e agevolare le attività di asseverazione ai fini della valutazione degli elementi economici e finanziari. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. Tale importo non può superare il 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il

quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti 5 giugno 2009, n. 10/09, con decreto 5 giugno 2009, n. 11109 e con decreto 5 giugno 2009, n. 12/09 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni e integrazioni.

10. L'amministrazione aggiudicatrice:

a) prende in esame le offerte che sono pervenute nei termini indicati nel bando;

b) redige una graduatoria e nomina promotore il soggetto che ha presentato la migliore offerta; la nomina del promotore può aver luogo anche in presenza di una sola offerta;

c) pone in approvazione il progetto preliminare presentato dal promotore, con le modalità indicate all'articolo 97 anche al fine del successivo rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria. In tale fase è onere del promotore procedere alle modifiche progettuali necessarie ai fini dell'approvazione del progetto, nonché a tutti gli adempimenti di legge anche ai fini della valutazione di impatto ambientale, senza che ciò comporti alcun compenso aggiuntivo, né incremento delle spese sostenute per la predisposizione delle offerte indicate nel piano finanziario;

d) quando il progetto non necessita di modifiche progettuali, procede direttamente alla stipula della concessione;

e) qualora il promotore non accetti di modificare il progetto, ha facoltà di richiedere progressivamente ai concorrenti successivi in graduatoria l'accettazione delle modifiche al progetto presentato dal promotore alle stesse condizioni proposte al promotore e non accettate dallo stesso.

11. La stipulazione del contratto di concessione può avvenire solamente a seguito della conclusione, con esito positivo, della procedura di approvazione del progetto preliminare e della accettazione delle modifiche progettuali da parte del promotore, ovvero del diverso concorrente aggiudicatario. Il rilascio della concessione demaniale marittima, ove necessaria, avviene sulla base del progetto definitivo, redatto in conformità al progetto preliminare approvato.

12. Nel caso in cui risulti aggiudicatario della concessione un soggetto diverso dal promotore, quest'ultimo ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese di cui al comma 9, terzo periodo.

13. Le offerte sono corredate dalla garanzia di cui all'articolo 75 e da un'ulteriore cauzione fissata dal bando in misura pari al 2,5 per cento del valore dell'investimento, come desumibile dallo studio di fattibilità posto a base di gara. Il soggetto aggiudicatario è tenuto a prestare la cauzione definitiva di cui all'articolo 113. Dalla data di inizio dell'esercizio del servizio, da parte del concessionario è dovuta una cauzione a garanzia delle penali relative al mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali relativi alla gestione dell'opera, da prestarsi nella misura del 10 per cento del costo annuo operativo di esercizio e con le modalità di

cui all'articolo 113; la mancata presentazione di tale cauzione costituisce grave inadempimento contrattuale.

14. Si applicano ove necessario le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e successive modificazioni.

15. Le amministrazioni aggiudicatrici, ferme restando le disposizioni relative al contenuto del bando previste dal comma 3 primo periodo, possono, in alternativa a quanto prescritto dal comma 3, lettere *a)* e *b)*, procedere come segue:

*a)* pubblicare un bando precisando che la procedura non comporta l'aggiudicazione al promotore prescelto, ma l'attribuzione allo stesso del diritto di essere preferito al migliore offerente individuato con le modalità di cui alle successive lettere del presente comma, ove il promotore prescelto intenda adeguare la propria offerta a quella ritenuta più vantaggiosa;

*b)* provvedere alla approvazione del progetto preliminare in conformità al comma 10, lettera

*c)* bandire una nuova procedura selettiva, ponendo a base di gara il progetto preliminare approvato e le condizioni economiche e contrattuali offerte dal promotore, con il criterio della offerta economicamente più vantaggiosa;

*d)* ove non siano state presentate offerte valutate economicamente più vantaggiose rispetto a quella del promotore, il contratto è aggiudicato a quest'ultimo;

*e)* ove siano state presentate una o più offerte valutate economicamente più vantaggiose di quella del promotore posta a base di quest'ultimo può, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione dell'amministrazione aggiudicatrice, adeguare la propria proposta a quella del migliore offerente, aggiudicandosi il contratto. In questo caso l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al migliore offerente, a spese del promotore, le spese sostenute per la partecipazione alla gara, nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo;

*f)* ove il promotore non adegui nel termine indicato alla precedente lettera *e)* la propria proposta a quella del miglior offerente individuato in gara, quest'ultimo è aggiudicatario del contratto e l'amministrazione aggiudicatrice rimborsa al promotore, a spese dell'aggiudicatario, le spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Qualora le amministrazioni aggiudicatrici si avvalgano delle disposizioni del presente comma, non si applicano il comma 10, lettere *d)*, e *e)* il comma 11 e il comma 12, ferma restando l'applicazione degli altri commi che precedono.

16. In relazione a ciascun lavoro inserito nell'elenco annuale di cui al comma 1, per il quale le amministrazioni aggiudicatrici non provvedano alla pubblicazione dei bandi entro sei mesi dalla approvazione dello stesso elenco annuale, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8 possono presentare, entro e non oltre quattro mesi dal decorso di detto termine, una proposta avente il contenuto dell'offerta di cui al comma 9, garantita dalla cauzione di cui all'articolo 75, corredata dalla documenta-

zione dimostrativa del possesso dei requisiti soggettivi e dell'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara ai sensi delle lettere *a)*, *b)*, *c)* del presente comma. Entro sessanta giorni dalla scadenza del termine di quattro mesi di cui al periodo precedente, le amministrazioni aggiudicatrici provvedono, anche nel caso in cui sia pervenuta una sola proposta, a pubblicare un avviso con le modalità di cui all'articolo 66 ovvero di cui all'articolo 122, secondo l'importo dei lavori, contenente i criteri in base ai quali si procede alla valutazione delle proposte. Le eventuali proposte rielaborate e ripresentate alla luce dei suddetti criteri e le nuove proposte sono presentate entro novanta giorni dalla pubblicazione di detto avviso; le amministrazioni aggiudicatrici esaminano dette proposte, unitamente alle proposte già presentate e non rielaborate, entro sei mesi dalla scadenza di detto termine. Le amministrazioni aggiudicatrici, verificato preliminarmente il possesso dei requisiti, individuano la proposta ritenuta di pubblico interesse procedendo poi in via alternativa a:

*a)* se il progetto preliminare necessita di modifiche qualora ricorrano le condizioni di cui all'articolo 58, comma 2 indire un dialogo competitivo ponendo a base di esso il progetto preliminare e la proposta;

*b)* se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, bandire una concessione ai sensi dell'articolo 143, ponendo lo stesso progetto a base di gara ed invitando alla gara il promotore;

*c)* se il progetto preliminare non necessita di modifiche, previa approvazione del progetto preliminare presentato dal promotore, procedere ai sensi del comma 15, lettere *c)*, *d)*, *e)*, *f)*, ponendo lo stesso progetto a base di gara e invitando alla gara il promotore.

17. Se il soggetto che ha presentato la proposta prescelta ai sensi del comma 16 non partecipa alle gare di cui alle lettere *a)*, *b)* e *c)* del comma 16, l'amministrazione aggiudicatrice incamera la garanzia di cui all'articolo 75. Nelle gare di cui al comma 16, lettere *a)*, *b)*, *c)*, si applica il comma 13.

18. il promotore che non risulti aggiudicatario nella procedura di cui al comma 16, lettera *a)*, ha diritto al rimborso, con onere a carico dell'affidatario, delle spese sostenute nella misura massima di cui al comma 9, terzo periodo. Al promotore che non risulti aggiudicatario nelle procedure di cui al comma 16, lettere *b)* e *c)*, si applica quanto previsto dal comma 15 lettere *e)* e *f)*.

19. Gli operatori economici possono presentare alle amministrazioni aggiudicatrici proposte relative alla realizzazione in concessione di lavori pubblici o di lavori di pubblica utilità, incluse le strutture dedicate alla nautica da diporto, non presenti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente. La proposta contiene un progetto preliminare, una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, e la specificazione delle caratteristiche del ser-

vizio e della gestione. Nel caso di strutture destinate alla nautica da diporto, il progetto preliminare deve definire le caratteristiche qualitative e funzionali dei lavori ed il quadro delle esigenze da soddisfare e delle specifiche prestazioni da fornire, contenere uno studio con la descrizione del progetto ed i dati necessari per individuare e valutare i principali effetti che il progetto può avere sull'ambiente e deve essere integrato con le specifiche richieste nei decreti 5 giugno 2009, n. 10/09, con decr. 5 giugno 2009, n. 11/09 e con decreto 5 giugno 2009, n. 12/09 del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e successive modificazioni e integrazioni. Il piano economico-finanziario comprende l'importo delle spese sostenute per la predisposizione della proposta, comprensivo anche dei diritti sulle opere dell'ingegno di cui all'articolo 2578 del codice civile. La proposta è corredata dalle autodichiarazioni relative al possesso dei requisiti di cui al comma 20, dalla cauzione di cui all'articolo 75, e dall'impegno a prestare una cauzione nella misura dell'importo di cui al comma 9, terzo periodo, nel caso di indizione di gara. L'amministrazione aggiudicatrice valuta, entro tre mesi, il pubblico interesse della proposta. A tal fine l'amministrazione aggiudicatrice può invitare il proponente ad apportare al progetto preliminare le modifiche necessarie per la sua approvazione. Se il proponente non apporta le modifiche richieste, la proposta non può essere valutata di pubblico interesse. Il progetto preliminare, eventualmente modificato, è inserito nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 ovvero negli strumenti di programmazione approvati dall'amministrazione aggiudicatrice sulla base della normativa vigente ed è posto in approvazione con le modalità indicate all'articolo 97; il proponente è tenuto ad apportare le eventuali ulteriori modifiche chieste in sede di approvazione del progetto; in difetto, il progetto si intende non approvato. Il progetto preliminare approvato è posto a base di gara per l'affidamento di una concessione, alla quale è invitato il proponente, che assume la denominazione di promotore. Nel bando l'amministrazione aggiudicatrice può chiedere ai concorrenti, compreso il promotore, la presentazione di eventuali varianti al progetto. Nel bando è specificato che il promotore può esercitare il diritto di prelazione. I concorrenti, compreso il promotore, devono essere in possesso dei requisiti di cui al comma 8, e presentare un'offerta contenente una bozza di convenzione, il piano economico-finanziario asseverato da uno dei soggetti di cui al comma 9, primo periodo, la specificazione delle caratteristiche del servizio e della gestione, nonché le eventuali varianti al progetto preliminare; si applicano i commi 4, 5, 6, 7 e 13. Se il promotore non risulta aggiudicatario, può esercitare, entro quindici giorni dalla comunicazione dell'aggiudicazione definitiva, il diritto di prelazione e divenire aggiudicatario se dichiara di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dall'aggiudicatario. Se il promotore non risulta aggiudicatario e non esercita la prelazione ha diritto al pagamento, a carico dell'aggiudicatario, dell'importo delle spese per la predisposizione della proposta nei limiti indicati nel comma 9. Se il promotore esercita la prelazione, l'originario aggiudicatario ha diritto al pagamento, a carico del promotore, dell'importo delle spese per la predisposizione dell'offerta nei limiti di cui al comma 9.

19-*bis*. La proposta di cui al comma 19, primo periodo, può riguardare, 10 alternativa alla concessione, la locazione finanziaria di cui all'articolo 160-*bis*.

20. Possono presentare le proposte di cui al comma 19, primo periodo, i soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 8, nonché i soggetti dotati di idonei requisiti tecnici, organizzativi, finanziari e gestionali, specificati dal regolamento, nonché i soggetti di cui agli articoli 34 e 90, comma 2, lettera *b*), eventualmente associati o consorziati con enti finanziatori e con gestori di servizi. La realizzazione di lavori pubblici o di pubblica utilità rientra tra i settori ammessi di cui all'articolo 1, comma 1, lettera *c-bis*), del decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153. Le Camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura, nell'ambito degli scopi di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico dalle stesse perseguiti, possono aggregarsi alla presentazione di proposte di realizzazione di lavori pubblici di cui al comma 1, ferma restando la loro autonomia decisionale.

21. Limitatamente alle ipotesi di cui i commi 16, 19 e 20, i soggetti che hanno presentato le proposte possono recedere dalla composizione dei proponenti in ogni fase della procedura fino alla pubblicazione del bando di gara purché tale recesso non faccia venir meno la presenza dei requisiti per la qualificazione. In ogni caso, la mancanza dei requisiti in capo a singoli soggetti comporta l'esclusione dei soggetti medesimi senza inficiare la validità della proposta, a condizione che i restanti componenti posseggano i requisiti necessari per la qualificazione.

22. Ai sensi del precedente articolo 4 (Competenze legislative di Stato, regioni e province autonome), per quanto attiene alle strutture dedicate alla nautica da diporto, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano adeguano la propria normativa ai principi previsti dal presente codice"».

---

### 59.0.3

RANUCCI, Marco FILIPPI

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:*

#### «Art. 59-*bis*.

1. Al comma 3 dell'articolo 24 del decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146 "Regolamento di attuazione dell'articolo 65 del decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, recante il codice della nautica da diporto" dopo le parole: "a scopo sportivo o ricreativo" è aggiunto il seguente periodo: "Con le medesime modalità, le imbarcazioni o navi da diporto adibite a locazione e noleggio possono essere utilizzate dai soggetti di cui al comma 1 per finalità connesse alle attività promozionali e di rappresen-

tanza. In tali casi la condotta delle unità da diporto è consentita con il solo possesso delle abilitazioni previste dagli articoli 25, 26 e 27"».

---

#### **59.0.4**

CAGNIN, GARAVAGLIA, CASTELLI, VACCARI, MARAVENTANO

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Autorità portuali)*

1. Entro 12 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministero dell'economia e il Ministero dello sviluppo economico, possono essere emanati regolamenti, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1998, n. 400, per procedere all'accorpamento delle Autorità portuali di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n.84, prevedendo che in ogni Regione sia presente non più di una Autorità portuale».

---

#### **59.0.200 (già 59.0.2, 59.0.5 e 59.0.6)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Semplificazione nella navigazione da diporto)*

1. Al decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, dopo l'articolo 49, è aggiunto il seguente:

"Art. 49-bis. - *(Noleggio occasionale)*. – 1. Al fine di incentivare la nautica da diporto e il turismo nautico, il titolare persona fisica, ovvero l'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, di imbarcazioni e navi da diporto di cui all'articolo 3, comma 1, può effettuare, in forma occasionale, attività di noleggio della predetta unità. Tale forma di noleggio non costituisce uso commerciale dell'unità.

2. Il comando e la condotta dell'imbarcazione da diporto possono essere assunti dal titolare, dall'utilizzatore a titolo di locazione finanziaria dell'imbarcazione ovvero attraverso l'utilizzazione di altro personale, con il solo requisito del possesso della patente nautica di cui all'articolo 39 del presente codice, in deroga alle disposizioni recanti l'istituzione e la disciplina dei titoli professionali del diporto. Nel caso di navi da diporto, in luogo della patente nautica, il conduttore deve essere munito di titolo professionale del diporto. Qualora sia utilizzato personale diverso, le relative prestazioni di lavoro si intendono comprese tra le prestazioni occasionali di tipo accessorio di cui all'articolo 70, comma 1, del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e ad esse si applicano le disposizioni di cui all'articolo 72 del citato decreto legislativo n. 276 del 2003.

3. Ferme restando le previsioni di cui al presente Titolo, l'effettuazione del noleggio è subordinata esclusivamente alla previa comunicazione, da effettuarsi mediante modalità telematiche, all'agenzia delle entrate e alla capitaneria di porto territorialmente competente, nonché all'inps ed all'inail, nel caso di impiego di personale ai sensi del terzo periodo del presente comma. L'effettuazione del servizio di noleggio in assenza della comunicazione alla capitaneria di porto comporta l'applicazione della sanzione di cui all'articolo 55, comma 1, del presente codice, mentre la mancata comunicazione all'inps o all'inail comporta l'applicazione delle sanzioni di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n. 73.

4. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze ed il Ministro del lavoro sono definite le modalità di attuazione delle previsioni di cui al comma 3.

5. I proventi derivanti dall'attività di noleggio di cui al comma 1, sono assoggettati a richiesta del percipiente, sempreché di importo non superiore a 30.000 euro annui, a un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e delle relative addizionali, nella misura del venti per cento, con esclusione della detraibilità o deducibilità dei costi e delle spese sostenute relative all'attività di noleggio. L'imposta sostitutiva è versata entro il termine stabilito per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito delle persone fisiche. L'acconto relativo all'imposta sul reddito delle persone fisiche è calcolato senza tenere conto delle disposizioni di cui al presente comma. Per la liquidazione, l'accertamento, la riscossione e il contenzioso riguardanti l'imposta sostitutiva di cui al presente comma si applicano le disposizioni previste per le imposte sui redditi. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite modalità semplificate di documentazione e di dichiarazione dei predetti proventi, le modalità di versamento dell'imposta sostitutiva, nonché di ogni altra disposizione utile ai fini dell'attuazione del presente comma. La mancata comunicazione all'agenzia delle entrate prevista dal quarto periodo del comma 1 preclude la possibilità di fruire del regime tributario sostitutivo di cui al presente comma, ovvero comporta la decadenza del medesimo regime"».

---

**59.0.300**

GRILLO, Marco FILIPPI, GALLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 84 del 1994)*

1. Dopo l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. – *(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti)*. – 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti) è istituito) nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari all'1 per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.

3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato) le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'80 per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante 20 per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di partecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali. abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

2. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate, con riferimento alla quota assegnata dal CIPE al Fondo strategico per il Paese a sostegno dell'economia reale».

---

### **59.0.301**

GRILLO, Marco FILIPPI, GALLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### **«Art. 59-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 84 del 1994)*

1. Dopo l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. – *(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti)*. – 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti) è istituito) nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari all'1 per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.

3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato) le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attri-

buendo a ciascun porto l'80 per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante 20 per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di partecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali. abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

2. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 59.0.302

GRILLO, Marco FILIPPI, GALLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 84 del 1994)*

1. Dopo l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. – *(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti)*. – 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti) è istituito) nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari all'1 per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze

quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.

3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato) le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'80 per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante 20 per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di partecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali. abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

2. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante riduzione, fino a concorrenza dell'onere, delle dotazioni di parte corrente, relative alle; autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili".».

---

### 59.0.303

GRILLO, Marco FILIPPI, GALLO

*Dopo l'articolo, inserire il seguente:*

#### «Art. 59-bis.

*(Modifiche alla legge n. 84 del 1994)*

1. Dopo l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84) è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. – *(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti)*. – 1. Al fine di agevolare

la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti) è istituito) nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari all'1 per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.

3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato) le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'80 per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante 20 per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di partecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali. abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244".

2. Al relativo onere, valutato in 100 milioni di euro annui a decorrere dal 2012, si provvede mediante le corrispondenti maggiori entrate derivanti dall'aumento, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, delle aliquote di cui all'allegato I del testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, relative alla birra, ai prodotti alcolici intermedi e all'alcol etilico».

**59.0.304**

GRILLO, Marco FILIPPI, GALLO

*Dopo l'articolo 59, inserire il seguente:*

**«Art. 59-bis.**

*(Modifiche alla legge n. 84 del 1994)*

1. Dopo l'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, è inserito il seguente:

"Art. 18-bis. - *(Autonomia finanziaria delle autorità portuali e finanziamento della realizzazione di opere nei porti)*. – 1. Al fine di agevolare la realizzazione delle opere previste nei rispettivi piani regolatori portuali e nei piani operativi triennali e per il potenziamento della rete infrastrutturale e dei servizi nei porti e nei collegamenti stradali e ferroviari nei porti, è istituito, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per il finanziamento degli interventi di adeguamento dei porti alimentato su base annua in misura pari all'1 per cento delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise relative alle operazioni nei porti e negli interporti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali.

2. Entro il 30 aprile di ciascun esercizio finanziario, il Ministero dell'economia e delle finanze quantifica l'ammontare delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise nei porti rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali e la quota da iscrivere nel fondo.

3. Le autorità portuali trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti la documentazione relativa alla realizzazione delle infrastrutture portuali in attuazione del presente articolo.

4. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, attribuendo a ciascun porto l'80 per cento della quota delle riscossioni dell'imposta sul valore aggiunto e delle accise ad esso relative e ripartendo il restante 20 per cento tra i porti, con finalità perequative, tenendo altresì conto delle previsioni dei rispettivi piani operativi triennali e piani regolatori portuali.

5. Per la realizzazione delle opere e degli interventi di cui al comma 1, le autorità portuali possono, in ogni caso, fare ricorso a forme di partecipazione del capitale privato, secondo la disciplina della tecnica di finanza di progetto di cui all'articolo 153 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, stipulando contratti

di finanziamento a medio e lungo termine con istituti di credito nazionali ed internazionali. abilitati, inclusa la Cassa depositi e prestiti S.p.A.

6. Sono abrogati i commi da 247 a 250 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244.".

2. Al relativo onere, valutato in 75 milioni di euro per il 2012 e in 100 milioni di euro a decorrere dal 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze.».

---

**Art. 60.**

**60.1**

BELISARIO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**60.0.1 (testo 3)**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Dal 1° maggio di ogni anno le unità da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;

l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri";

b) al comma 3, dopo le parole: "con motore ausiliario" sono inserite le seguenti: "il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5";

c) al comma 4, le parole: ", nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse;

d) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "dell'atto" sono inserite le seguenti: ", ovvero per le unità che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno dalla prima immatricolazione";

e) al comma 7, al primo periodo la parola: "finanziaria" è sostituita dalle seguenti: "anche finanziaria per la durata della stessa, residenti, che posseggano, o ai quali sia attribuibile il possesso di unità da diporto. La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità bene strumentale di aziende di locazione e noleggio.";

f) il comma 8 è soppresso;

g) al comma 9, le parole: "da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 7"».

---

### 60.0.3

CUTRUFO

*Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:*

#### «Art. 60-*bis*.

*(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 1° maggio di ogni anno le navi e le imbarcazioni da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

- b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;
- c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;
- e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri";

dopo il comma 2 è aggiunto il comma seguente:

"2-*bis*. Entro il 1° maggio di ogni anno i natanti con scafo di lunghezza da 7,01 metri a 10 sono soggetti al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

- a) euro 200 per i natanti a vela;
- b) euro 400 per i natanti a motore per cui è necessaria la patente nautica";
- c) al comma 3, dopo le parole: "con motore ausiliario" sono inserite le seguenti: "il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5";
- d) al comma 4, le parole: ", nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse;
- e) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-*bis*. Per le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento della tassa annuale è effettuato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione incluso e il mese di dicembre dello stesso anno";

f) al comma 5-*bis*, dopo le parole: "dell'atto" sono inserite le seguenti: ", nonché per le unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003. n. 172, o che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno o frazione di anno di iscrizione e per quello successivo";

g) al comma 7:

g1) al primo periodo, dopo le parole: "locazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "fiscalmente residenti nel territorio dello Stato,

nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano o ai quali sia attribuibile il possesso dei titoli di cui sopra di navi o imbarcazioni da diporto";

g2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia. nonché alle unità che costituiscono bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003. n. 172";

h) il comma 8 è soppresso;

i) al comma 9, le parole: "da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 7";

l) al comma 15-ter, la parola: "costruzione" è sostituita dalle seguenti: "della prima iscrizione";

m) dopo il comma 15-ter, è inserito il seguente:

"15-quater. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate per lo 0,75% annuo all'istituzione e funzionamento del registro telematico delle imbarcazioni e navi da diporto e per lo 0,25% annuo al finanziamento di un fondo per lo studio dei fenomeni economici occupazionali e turistici della nautica da diporto ai fini del relativo sviluppo del settore. Tale fondo è istituito. a decorrere dall'anno 2013. nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le risorse per l'attuazione delle relative finalità sono assegnate secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze"».

---

### 60.0.5

VILLARI, VIESPOLI, FLERES, CASTIGLIONE, CARRARA, CENTARO, FERRARA, ALBERTO FILIPPI, MENARDI, POLI BORTONE, PISCITELLI, PALMIZIO, SALA, D'ALÌ, BARELLI

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

#### «Art. 60-bis.

*(Disposizioni per la tassazione delle imbarcazioni)*

1. I commi da 2 a 10 dell'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono sostituiti dai seguenti:

"2. Entro il 30 aprile di ciascun anno, le navi e le imbarcazioni da diporto di bandiera italiana, a motore, a vela e a vela con motore ausilia-

rio, sono soggette al pagamento della tassa annuale di possesso nelle misure di seguito indicate:

- a) euro 1.000 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 a 12 metri;
- b) euro 1.200 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 a 14 metri;
- c) euro 1.400 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;
- d) euro 1.700 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 24 metri;
- e) euro 2.400 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- f) euro 3.400 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- g) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- h) euro 5.400 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- i) euro 6.400 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri".

3. La tassa di cui al comma 1 è ridotta del 15, del 30 e del 45 per cento dopo rispettivamente cinque, dieci e quindici anni dalla data di costruzione dell'unità. I predetti periodi decorrono dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di costruzione.

4. La tassa è ridotta alla metà per le unità di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia, per le unità a vela e a vela con motore ausiliario nonché per le unità utilizzate a uso commerciale, di cui all'articolo 2 del codice della nautica da diporto.

5. La tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici nonché alle unità da diporto fino a metri 10, anche se immatricolate.

6. La tassa di cui al comma 1 non è dovuta per le unità nuove, nella disponibilità del cantiere costruttore o del distributore, ovvero per quelle usate e ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto.

7. Ai fini dell'applicazione della tassa la lunghezza è quella riportata sulla licenza di navigazione dell'unità, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666.

8. Sono tenuti al pagamento della tassa di cui al comma 1 i proprietari, gli usufruttuari, gli acquirenti con patto di riservato dominio o gli utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità di pagamento della tassa, gli elementi identificativi dell'unità da diporto e le direttive sull'attività di controllo. Il gettito della tassa di cui al comma 1 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

9. Gli organi di polizia tributaria e di controllo in mare vigilano sul corretto assolvimento della tassa di cui al comma 1 ed elevano, in caso di violazione, processo verbale di contestazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate avente la giurisdizione sul luogo di residenza del proprietario o degli altri soggetti di cui al comma 7.

10. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento della tassa si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta. Per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di contestazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546».

---

## 60.0.6

MUSO

*Dopo l'articolo 60 inserire il seguente:*

### «Art. 60-bis.

*(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)*

1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633 e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare"».

---

**60.0.7**

MUSSO

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Imposta mobilità)*

1. Dopo il comma 3-*quinqies* dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214, aggiungere il seguente:

"3-*sexies*) I comuni con popolazione superiore a 100 mila abitanti possono istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico dei veicoli appartenenti a non residenti che transitano o sostano nel territorio comunale, d'importo unitario compreso tra euro 0,50 e euro 5. Il relativo gettito è destinato a finanziare interventi volti a favorire la maggior fruizione del trasporto pubblico nel territorio comunale"».

---

**60.0.8**

MUSSO, AMATO

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Misure a tutela della filiera della nautica da diporto)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 2 è sostituito dal seguente:

"2. Entro il 1° maggio di ogni anno le navi e le imbarcazioni da diporto sono soggette al pagamento di una tassa annuale nelle misure di seguito indicate:

a) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 1.160 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 1.740 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 2.600 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

- e) euro 4.400 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;
- f) euro 7.800 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;
- g) euro 12.500 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;
- h) euro 16.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;
- i) euro 21.500 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- l) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri";

b) al comma 3, dopo le parole: "con motore ausiliario" sono inserite le seguenti: "il cui rapporto fra superficie velica e potenza del motore espresso in Kw non sia inferiore a 0.5";

c) al comma 4, le parole: ", nonché alle unità di cui al comma 2 che si trovino in un'area di rimessaggio e per i giorni di effettiva permanenza in rimessaggio" sono soppresse;

d) dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"4-bis. Per le unità iscritte per la prima volta nei registri il versamento della tassa annuale è effettuato in ragione di tanti dodicesimi quanti sono i mesi che intercorrono tra il mese di iscrizione incluso e il mese di dicembre dello stesso anno";

e) al comma 5-bis, dopo le parole: "dell'atto" sono inserite le seguenti: ", nonché per le unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003, n. 172, o che siano rinvenienti da contratti di locazione finanziaria risolti per inadempienza dell'utilizzatore. Allo scopo di sviluppare la nautica da diporto, la tassa non si applica alle unità di cui ai commi 2 e 3 per il primo anno o frazione di anno di iscrizione e per quello successivo";

f) al comma 7:

f1) al primo periodo, dopo le parole: "locazione finanziaria" sono inserite le seguenti: "fisicamente residenti nel territorio dello Stato, nonché le stabili organizzazioni in Italia dei soggetti non residenti, che posseggano o ai quali sia attribuibile il possesso dei titoli di cui sopra di navi o imbarcazioni da diporto";

f2) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: "La tassa non si applica ai soggetti non residenti e non aventi stabili organizzazioni in Italia che posseggano unità da diporto, sempre che il loro possesso non sia attribuibile a soggetti residenti in Italia, nonché alle unità che costituiscano bene strumentale di aziende di locazione e noleggio, incluse quelle di cui alla legge 8 luglio 2003, n. 172";

g) il comma 8 è soppresso;

h) al comma 9, le parole: "da 2 a 8" sono sostituite dalle seguenti: "da 2 a 7";

*i)* al comma 15-*ter*, la parola "costruzione" è sostituita dalle seguenti: "della prima iscrizione";

*l)* dopo il comma 15-*ter*, è inserito il seguente:

"15- *quater*. Le entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo sono destinate per lo 0,75% annuo all'istituzione e funzionamento del registro telematico delle imbarcazioni e navi da diporto e per lo 0,25% annuo al finanziamento di un fondo per lo studio dei fenomeni economici, occupazionali e turistici della nautica da diporto ai fini del relativo sviluppo del settore. Tale fondo è istituito, a decorrere dall'anno 2013, nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e le risorse per l'attuazione delle relative finalità sono assegnate secondo i criteri e le modalità stabilite con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti ed il Ministro dell'economia e delle finanze"».

---

#### **60.0.9**

MUSSO, ARMATO

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Imbarcazioni da diporto per fini commerciali)*

1. All'articolo 16, comma 4, del decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 214 del 22 dicembre 2011, sono aggiunte, alla fine del paragrafo, le seguenti parole: "e le unità di cui al comma 2 che certifichino l'utilizzo dell'imbarcazione da diporto per fini commerciali come da articolo 2 comma 1, della legge 8 luglio 2003 n. 172.

All'onere derivante dall'attuazione del comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero».

---

**60.0.10**

CAGNIN, CASTELLI, GARAVAGLIA, VACCARI, MARAVENTANO

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Incentivi per lo sviluppo della nautica)*

1. All'articolo 16 del decreto legge 6 dicembre 2011, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1 della legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 2 a 10 sono soppressi.

2. Le maggiori entrate derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma.1t vengono destinate ad interventi a favore della cantieristica navale».

---

**60.0.11**

ARMATO, Marco FILIPPI

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 50-bis.**

1. Ai fini della più proficua gestione dei beni del demanio marittimo destinati all'esercizio di attività di nautica da diporto, al rilascio di titoli concessori si provvede con procedura di evidenza pubblica mediante comparazione delle istanze concorrenti con il criterio dell'offerta più vantaggiosa, in relazione alla qualità dei servizi offerti, al piano degli investimenti, alla unitarietà ed economicità della gestione.

2. All'articolo 3, comma 8, capoverso 2-bis, del decreto legge 13 maggio 2011, la lettera b) è soppressa.

3. Ai maggiori oneri di cui al comma 2, valutati in 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede, fino a concorrenza dei relativi oneri, a valere sulle maggiori entrate di cui al comma 4.

4. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge, il prelievo erariale unico di cui all'articolo 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, è fissato in misura pari al 20 per cento delle somme giocate».

---

**60.0.12**

ARMATO, Marco FILIPPI

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 39 del Codice della navigazione, il secondo capoverso è abrogato».

---

**60.0.13**

ARMATO, Marco FILIPPI

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. All'articolo 3, comma 1, della legge n. 494 del 1993, la lettera *i*) è soppressa».

---

**60.0.14**

ARMATO, Marco FILIPPI

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. Ai fini dell'applicazione dell'imposta sul valore aggiunto, le prestazioni di servizi relative all'ormeggio delle unità da diporto nelle strutture dedicate alla nautica da diporto di cui al comma 1, lettere *a*), *b*), e *c*), dell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509, e quelle relative ai servizi annessi ed accessori, si considerano sempre effettuate nell'esercizio di attività commerciale anche quando rese dalle associazioni agli associati a fronte di corrispettivi specifici in diretta attuazione degli scopi istituzionali».

---

**60.0.15**

ARMATO, Marco FILIPPI

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 6-bis.**

1. È istituito il Registro nazionale delle concessioni di beni del demanio marittimo destinati alla nautica da diporto.

2. I soggetti che hanno rilasciato o che rilasciano le concessioni demaniali marittime ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 509/97 e del Codice della navigazione, per la prima volta entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge e, successivamente, entro 7 giorni da ciascuna intervenuta variazione, hanno l'obbligo di fornire per ciascuna concessione i seguenti dati ed informazioni:

- a) data di rilascio della concessione, numero repertorio/anno di rilascio;
- b) durata e data di scadenza;
- c) tipo di struttura, come definita dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1997, n. 509;
- d) comune, località, indirizzo;
- e) coordinate geografiche;
- f) dati identificativi dei soggetti concessionari e/o dei gestori;
- g) superficie dello specchio acqueo concesso;
- h) superficie delle aree a terra concesse;
- i) planimetrie relative alle superfici concesse;
- j) ogni altro dato utile alla tenuta del registro di cui all'articolo 1.

3. I soggetti che hanno ricevuto in concessione demaniale marittima i beni di cui all'articolo 2, per la prima volta entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge e, successivamente, entro 7 giorni da ciascuna intervenuta variazione, hanno l'obbligo di comunicare i seguenti dati ed informazioni:

- a) qualsiasi tariffa richiesta per l'ormeggio delle unità da diporto, anche di lungo termine, Inklusiva dell'Iva, specificando se comprensiva dei servizi accessori di acqua ed energia elettrica, periodo di decorrenza e validità della stessa;
- b) tariffa richiesta per la fornitura dei servizi di acqua ed energia elettrica se non compresi nella tariffa di ormeggio, inclusiva dell'Iva, periodo di decorrenza e validità della stessa;
- c) numero e dimensione dei posti barca predisposti per l'ormeggio delle unità da diporto e, con separata indicazione, quelli riservati al transito;
- d) numero dei punti di ormeggio diversi dai posti barca, con l'indicazione per ciascuna tipologia delle dimensioni massime dell'unità da diporto ormeggiabili.

4. Il registro di cui all'articolo 1 è tenuto in formato elettronico e sarà consultabile su un sito internet da chiunque vi abbia interesse.

5. La tenuta del registro è affidata dal MISE a ITALIA NAVIGANDO S.p.A., Gruppo INVITALIA.

6. Il MISE, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con proprio provvedimento determina:

- a) le modalità di tenuta e consultazione del registro;
- b) le modalità telematiche di trasmissione delle informazioni;
- c) gli altri dati utili alla tenuta del registro alla cui fornitura sono obbligati i soggetti concedenti e i concessionari;
- d) le modalità di trasmissione dei dati e delle informazioni dei concedenti e dei concessionari.

7. Costituisce inadempimento dell'obbligo di comunicazione la trasmissione delle informazioni richieste attraverso forme diverse dal servizio telematico attivo presso ITALIA NAVIGANDO S.p.A. Esclusivamente nel caso in cui tale servizio sia inattivo e ciò risulti da apposita informazione attestata dal sistema telematico, le comunicazioni devono pervenire mediante posta elettronica certificata con trasmissione dei documenti agli indirizzi di posta elettronica certificata che saranno a tal fine comunicati sul medesimo sito internet attraverso cui si accede al sistema telematico di comunicazione.

8. I soggetti di cui all'articolo 3 sono tenuti ad applicare, nel periodo di vigenza, tariffe non superiori a quelle pubblicate.

9. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui agli articoli 2, 3, 7 e 8 della presente legge ed elevano in caso di violazione apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa.

10. Chiunque viola le disposizioni di cui agli articoli 2, 3 e 7 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 3.000,00 ad euro 30.000,00 per ciascuna violazione accertata.

11. Chiunque viola le disposizioni di cui all'articolo 8 della presente legge è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 5.000,00 ad euro 30.000,00 per ciascuna violazione accertata».

---

**60.0.16**

ARMATO, Marco FILIPPI

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

1. A decorrere dal 1° maggio 2012 le unità da diporto nazionali sono soggette al pagamento di una tassa annuale.

2. Al pagamento della tassa sono tenuti tutti coloro che alla data del 1° maggio 2012, per l'anno 2012 e alla data del 1° gennaio, per le annualità successive, risultino dai registri di immatricolazione essere proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria. L'obbligo di corrispondere il tributo cessa con la cancellazione dai registri di immatricolazione.

3. Al pagamento della tassa sono altresì tenuti tutti coloro che alla data del 1° maggio 2012, per l'anno 2012 e alla data del 1° gennaio per le annualità successive, risultino proprietari usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria di unità da diporto con qualunque mezzo di propulsione per le quali non vige l'obbligo di iscrizione nei registri di immatricolazione, l'obbligo di corrispondere il tributo cessa dalla data di rottamazione.

4. Per le unità da diporto immatricolate con registrazione presso gli Uffici Marittimi (Capitanerie di Porto e Uffici Circondariali Marittimi) e Uffici Provinciali della Motorizzazione Civile la tassa è dovuta nelle misure di seguito indicate:

*a) Unità da diporto a vela con motore ausiliario*

di lunghezza inferiore o uguale a 10,00 metri . . . . .	400
di lunghezza da 10,01 metri 11 metri . . . . .	500
di lunghezza da 11,01 metri 12 metri . . . . .	600
di lunghezza da 12,01 metri 13 metri . . . . .	700
di lunghezza da 13,01 metri 14 metri . . . . .	800
di lunghezza da 14,01 metri 15 metri . . . . .	900
di lunghezza da 15,01 metri 16 metri . . . . .	1.000
di lunghezza da 16,01 metri 17 metri . . . . .	1.100
di lunghezza da 17,01 metri 18 metri . . . . .	1.200
di lunghezza da 18,01 metri 19 metri . . . . .	1.300
di lunghezza da 19,01 metri 20 metri . . . . .	1.400
di lunghezza da 20,01 metri 21 metri . . . . .	1.500
di lunghezza da 21,01 metri 22 metri . . . . .	1.600
di lunghezza da 22,01 metri 23 metri . . . . .	1.700
di lunghezza da 23,01 metri 24 metri . . . . .	1.800
di lunghezza da 24,01 metri 34 metri . . . . .	2.500
di lunghezza da 34,01 metri 44 metri . . . . .	2.600
di lunghezza da 44,01 metri 54 metri . . . . .	2.700
di lunghezza da 54,01 metri 64 metri . . . . .	2.800
di lunghezza oltre 64 metri . . . . .	2.900

b) Unità da diporto a motore

di lunghezza inferiore o uguale a 10,00 metri . . . . .	600
di lunghezza da 10,01 metri 11 metri . . . . .	900
di lunghezza da 11,01 metri 12 metri . . . . .	1.050
di lunghezza da 12,01 metri 13 metri . . . . .	1.200
di lunghezza da 13,01 metri 14 metri . . . . .	1.350
di lunghezza da 14,01 metri 15 metri . . . . .	1.500
di lunghezza da 15,01 metri 16 metri . . . . .	1.650
di lunghezza da 16,01 metri 17 metri . . . . .	1.800
di lunghezza da 17,01 metri 18 metri . . . . .	1.950
di lunghezza da 18,01 metri 19 metri . . . . .	2.100
di lunghezza da 19,01 metri 20 metri . . . . .	2.250
di lunghezza da 20,01 metri 21 metri . . . . .	2.400
di lunghezza da 21,01 metri 22 metri . . . . .	2.550
di lunghezza da 22,01 metri 23 metri . . . . .	2.700
di lunghezza da 23,01 metri 24 metri . . . . .	2.850
di lunghezza da 24,01 metri 34 metri . . . . .	3.000
di lunghezza da 34,01 metri 44 metri . . . . .	3.150
di lunghezza da 44,01 metri 54 metri . . . . .	3.300
di lunghezza da 54,01 metri 64 metri . . . . .	3.450
di lunghezza oltre 64 metri . . . . .	3.600

5. Per le unità da diporto con qualunque mezzo di propulsione, escluse dall'obbligo di immatricolazione, la tassa è dovuta nelle misure di seguito indicate:

a) fino a 30 kilowatt, in misura fissa, euro 50,00 (cinquanta/00);

b) per potenze installate superiori a 30 kilowatt la tassa è dovuta applicando la misura di euro 2,50 (due virgola cinquanta) per ciascun kilowatt di potenza installata.

6. la tassa di cui al comma 4 è ridotta alla metà per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia.

7. la tassa non si applica alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti.

8. Sono esenti dalla tassa di cui al comma 4 le unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso.

9. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

10. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni ne-

cessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con moneta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito della tassa di cui ai commi 4 e 5 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

11. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 4 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle Dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

12. La ricevuta di pagamento deve essere, altresì, esibita obbligatoriamente per la stipula dei contratti di assicurazione per la responsabilità civile per i danni causati dalla circolazione delle unità da diporto. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di annotare su ciascuna polizza gli elementi identificativi dell'unità da diporto ovvero, quando non immatricolate, del motore (ditta costruttrice, modello, matricola, cilindrata, anno di fabbricazione, tipo, anno di fabbricazione, numeri identificativi del certificato e del soggetto che l'ha rilasciato), gli estremi del pagamento e di conservare copia della ricevuta.

13. In caso di trasferimento delle unità da diporto e dei motori fuoribordo di cui ai commi 2 e 3 è fatto obbligo agli alienanti di consegnare all'acquirente copia delle ricevute attestanti il pagamento annuale della tassa. L'acquirente è solidalmente responsabile con l'alienante per il mancato versamento della tassa annuale.

14. le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto adempimento degli obblighi derivanti dal presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento delle stesse. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, esclusa la definizione ivi prevista. Le violazioni possono essere definite entro sessanta giorni dalla elevazione del processo verbale di constatazione mediante il pagamento dell'imposta e della sanzione minima ridotta al cinquanta per cento. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 1 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

15. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta si applica una sanzione amministrativa tributaria dal 200 al 300 per cento dell'importo non versato, oltre all'importo della tassa dovuta.

16. All'articolo 16 decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 2 a 10 sono soppressi».

---

**60.0.17**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Imposta mobilità comune di Venezia)*

1. Dopo il comma 3-*quiquies* dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere il seguente:

"3-*sexies*. Il comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi da crociera che partono e/o arrivano nel Porto di Venezia, di importo unitario compreso tra euro 0,50 e euro 10,40. Il relativo gettito è destinato anche a finanziare interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico della Città di Venezia. Il comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo"».

---

**60.0.18**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Dopo l'articolo 60 è inserito il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)*

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'acquisto e all'esercizio dei natanti, ivi compresi i relativi rifornimenti, destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione

delle finalità di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati finalizzato al contenimento delle tariffe».

---

#### **60.0.19**

BUTTI, ZANETTA

*Dopo l'articolo 60 aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

1. Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui laghi Maggiore, di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono attribuiti, per l'anno 2012, 10 milioni di euro. Le maggiori risorse di cui al presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la gestione dei servizi di navigazione lacuale. È comunque fatto salvo quanto previsto dall'articolo 4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente disposizione, pari a euro 10 milioni per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del Fondo di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33».

---

#### **60.0.20**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

#### **«Art. 60-bis.**

1. La voce 106) della tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni è sostituita dalla seguente:

"106) prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne; prodotti petroliferi per il servizio pubblico di trasporto marittimo, lacuale, fluviale e lagunare"».

---

**60.0.21**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)*

1. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti un fondo alimentato con le risorse finanziarie costituite dalle . entrate erariali derivanti dall'assoggettamento ad IVA degli acquisti di beni e servizi direttamente riferibili all'acquisto e all'esercizio dei natanti, ivi compresi i relativi rifornimenti, destinati all'esercizio del trasporto pubblico marittimo, lacuale, fluviale e lagunare. Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate le disposizioni per l'attuazione delle finalità di cui al presente comma e per la ripartizione del fondo tra gli enti interessati finalizzato al contenimento delle tariffe».

---

**60.0.22**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

**«Art. 60-bis.**

*(Imposta mobilità Comune di Venezia)*

1. Dopo il comma 3-*quinqies* dell'articolo 30 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201 convertito con modificazione nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 aggiungere il seguente:

"3-*sexies*. Il Comune di Venezia può istituire, con deliberazione del Consiglio comunale, un'imposta di mobilità a carico di coloro che utilizzano il servizio di trasporto pubblico locale lagunare oppure alloggiano sulle navi da crociera che partono e/o arrivano nel Porto di Venezia, di importo unitario compreso tra euro 0,50 e euro 10,40. Il relativo gettito è destinato anche a finanziare interventi di maggior fruizione dei mezzi pubblici di trasporto lagunare e di sviluppo della mobilità sostenibile nel centro storico della Città di Venezia. Il Comune di Venezia ha la facoltà di disporre con proprio regolamento nuove modalità applicative del

tributo, nonché di prevedere esenzioni e riduzioni per particolari fattispecie e per particolari periodi di tempo"».

---

#### **60.0.25**

BUTTI, ZANETTA

*Dopo l'articolo 60, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 60-bis.**

*(Regime fiscale trasporto pubblico locale per via marittima, lagunare, lacuale e fluviale)*

1. A decorrere dall'entrata in vigore della presente disposizione, l'articolo 21, comma 12, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è soppresso, il Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini è soppresso, e, per lo svolgimento delle funzioni, con le inerenti risorse finanziarie strumentali e di personale, già ad essi attribuite dall'articolo 63, comma 8, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono ricostituiti il "consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore", il "consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e il "consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como". I Consorzi ricostituiti ai sensi del periodo precedente succedono ad ogni effetto, ciascuno per la parte di attività che sarebbe stata di rispettiva competenza prima dell'istituzione del Consorzio nazionale, a quest'ultimo. Con decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, da adottarsi entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia di ambiente, che si esprimono entro venti giorni dalla data di assegnazione, sono approvate le modifiche statutarie inerenti la composizione, anche in deroga all'articolo 6, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, degli organi di amministrazione e controllo, nonché le modalità di funzionamento dei tre Consorzi ricostituiti, che siano necessarie per accrescere la loro funzionalità, efficienza, economicità e rappresentatività. I Presidenti e i componenti gli organi di amministrazione e controllo dei Consorzi soppressi dall'articolo 21, comma 12, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, non cessati a qualsiasi titolo dalla carica alla data di entrata in vigore della presente disposizione, continuano ad operare sino alla scadenza naturale dei rispettivi mandati. Le

denominazioni "Consorzio del Ticino – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago Maggiore", "Consorzio dell'Oglio – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago d'Iseo" e "Consorzio dell'Adda – Ente autonomo per la costruzione, manutenzione ed esercizio dell'opera regolatrice del lago di Como" sostituiscono rispettivamente, ad ogni effetto e ovunque presenti nella normativa previgente al decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, la denominazione "Consorzio nazionale per i grandi laghi prealpini"».

---

### **60.0.300**

SANGALLI

*Dopo l'articolo 60, inserire il seguente:*

#### **«Art. 60-bis**

*(Modifiche in materia di imposta di stazionamento delle imbarcazioni)*

1. All'articolo 16 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, i commi da 2 a 10 sono sostituiti dai seguenti:

"2. A decorrere dal periodo d'imposta 2012, i soggetti di cui al comma 3 sono tenuti al versamento di una un'imposta annuale, secondo le modalità indicate dai commi da 4 a 10, in ragione delle unità da diporto detenute nell'anno, nelle misure di seguito indicate:

a) euro 400 per le unità con scafo di lunghezza da 10,01 metri a 12 metri;

b) euro 800 per le unità con scafo di lunghezza da 12,01 metri a 14 metri;

c) euro 1.800 per le unità con scafo di lunghezza da 14,01 a 17 metri;

d) euro 3.000 per le unità con scafo di lunghezza da 17,01 a 20 metri;

e) euro 5.000 per le unità con scafo di lunghezza da 20,01 a 24 metri;

e) euro 8.000 per le unità con scafo di lunghezza da 24,01 a 34 metri;

f) euro 15.000 per le unità con scafo di lunghezza da 34,01 a 44 metri;

g) euro 18.000 per le unità con scafo di lunghezza da 44,01 a 54 metri;

- h) euro 25.000 per le unità con scafo di lunghezza da 54,01 a 64 metri;
- i) euro 30.000 per le unità con scafo di lunghezza superiore a 64 metri.

3. L'imposta è dovuta dalle persone fisiche, società ed enti, compresi i trust, residenti nel territorio dello stato ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, nonché alle stabili organizzazioni in Italia di soggetti non residenti, che posseggano o, ai quali, è attribuita la detenzione di unità da diporto soggette all'imposta, in ragione dei giorni effettivi di possesso nell'anno.

4. L'imposta è ridotta:

- a) al cinquanta per cento per le unità con scafo di lunghezza fino a 12 metri, utilizzate esclusivamente dai proprietari residenti, come propri ordinari mezzi di locomozione, nei comuni ubicati nelle isole minori e nella Laguna di Venezia;
- b) cinquanta per cento per le unità soggette al tributo di cui al comma 2, a vela con motore ausiliario;
- c) in ragione dei giorni dell'anno nei quali le unità da diporto si trovino in un area di rimessaggio.

5. L'imposta non si applica:

- a) alle unità di proprietà o in uso allo Stato e ad altri enti pubblici, a quelle obbligatorie di salvataggio, ai battelli di servizio, purché questi rechino l'indicazione dell'unità da diporto al cui servizio sono posti;
- b) alle unità da diporto possedute ed utilizzate da enti ed associazioni di volontariato esclusivamente ai fini di assistenza sanitaria e pronto soccorso;
- c) alle unità nuove con targa di prova, nella disponibilità a qualsiasi titolo del cantiere costruttore, manutentore o del distributore, ovvero per quelle usate ritirate dai medesimi cantieri o distributori con mandato di vendita e in attesa del perfezionamento dell'atto;
- d) alle unità da diporto che costituiscono oggetto ovvero sono utilizzate quali beni strumentali per l'attività d'impresa;
- e) alle unità da diporto ritirate dalle società di leasing per inadempienza contrattuale.

6. L'esclusione di cui al comma 4, lettera d) è subordinata alla presentazione all'Agenzia delle entrate di una istanza preventiva ai sensi dell'articolo 11 della legge 27 agosto 2000, n. 212, al fine di dimostrare l'effettivo svolgimento dell'attività commerciale.

7. Ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 2 e 3 la lunghezza è misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto.

8. Con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabilite le modalità ed i termini di pagamento della tassa, di comunicazione dei dati identificativi dell'unità da diporto e delle informazioni necessarie all'attività di controllo. I pagamenti sono eseguiti anche con mo-

neta elettronica senza oneri a carico del bilancio dello Stato. Il gettito dell'imposta di cui al comma 2 affluisce all'entrata del bilancio dello Stato.

9. La ricevuta di pagamento, anche elettronica, della tassa di cui al comma 2 è esibita dal comandante dell'unità da diporto all'Agenzia delle dogane ovvero all'impianto di distribuzione di carburante, per l'annotazione nei registri di carico-scarico ed i controlli a posteriori, al fine di ottenere l'uso agevolato del carburante per lo stazionamento o la navigazione.

10. Le Capitanerie di porto, le forze preposte alla tutela della sicurezza e alla vigilanza in mare, nonché le altre forze preposte alla pubblica sicurezza o gli altri organi di polizia giudiziaria e tributaria vigilano sul corretto assolvimento degli obblighi derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 2 a 8 del presente articolo ed elevano, in caso di violazione, apposito processo verbale di constatazione che trasmettono alla direzione provinciale dell'Agenzia delle entrate competente per territorio, in relazione al luogo della commissione della violazione, per l'accertamento della stessa. Per l'accertamento, la riscossione e il contenzioso si applicano le disposizioni in materia di imposte sui redditi; per l'irrogazione delle sanzioni si applicano le disposizioni di cui al decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472. Le controversie concernenti l'imposta di cui al comma 2 sono devolute alla giurisdizione delle commissioni tributarie ai sensi del decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

11. Per l'omesso, ritardato o parziale versamento dell'imposta di cui al comma 2 si applica una sanzione amministrativa tributaria di cui all'articolo 1, comma 2 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471"».

---

## Art. 61.

### 61.1

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Al comma 1, alla lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:*

«1) al comma 1, dopo le parole: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare"».

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

a) *alla lettera a), il punto 2) è sostituito dal seguente:* «2) al comma 6, dopo le parole: "dell'anno" sono aggiunte le seguenti: "ovvero del trimestre"»;

b) *la lettera b), è sostituita dalla seguente:* «b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "entro l'anno solare in cui è sorto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trimestrale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto."».

---

### 61.2

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Al comma 1, alla lettera a), sostituire il numero 1) con il seguente:*

«1) al comma 1, dopo le parole: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, previa opzione da comunicarsi all'Agenzia delle dogane secondo le modalità stabilite con apposita determinazione del Direttore della medesima agenzia, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare"».

*Conseguentemente, al medesimo comma:*

a) *alla lettera a), il numero 2) è sostituito dal seguente:* «2) al comma 6, dopo le parole: "dell'anno" sono aggiunte le seguenti: "ovvero del trimestre"»;

b) *la lettera b), è sostituita dalla seguente:* «b) all'articolo 4, comma 3, dopo le parole: "entro l'anno solare in cui è sorto" sono aggiunte le seguenti: "ovvero, nel caso di opzione per il rimborso trime-

strale, entro il 31 dicembre dell'anno solare successivo a quello in cui è sorto."».

---

### **61.3**

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Al comma 1, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:*

«1) al comma 1, le parole: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Il termine è prorogato di due mesi in caso di eventuali presentazioni tardive delle istanze"».

*Conseguentemente, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, le parole: "Decorsi 60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi 30 giorni"».

---

### **61.5**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Al comma 1, lettera a), il punto 1) è sostituito dal seguente:*

«1) al comma 1, le parole: "entro il 30 giugno successivo alla scadenza di ciascun anno solare" sono sostituite dalle seguenti: "entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare. Il termine è prorogato di due mesi in caso di eventuali presentazioni tardive delle istanze"».

---

### **61.6**

D'ALIA, MUSSO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «a pena di decadenza,».*

---

**61.7**

LATRONICO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «a pena di decadenza,».*

---

**61.9**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 1, lettera a), numero 1), sopprimere le parole: «a pena di decadenza,».*

---

**61.10**

CAGNIN, VACCARI, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 1, lettera a), capoverso 1, sostituire le parole: «a pena di decadenza, entro il mese successivo alla scadenza di ciascun trimestre solare» con le seguenti: «entro il mese successivo a quello di riferimento dei consumi».*

---

**61.12**

Marco FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

*«1-bis. All'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 9 giugno 2000, n. 277, le parole: "Decorsi 60 giorni" sono sostituite dalle seguenti: "Decorsi 30 giorni"».*

---

**61.13**

PISTORIO

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*«2-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, è autorizzata la spesa di ulteriori trenta milioni di euro a favore del Fondo per la ristrutturazione dell'autotrasporto e lo sviluppo dell'intermodalità e del trasporto combinato nell'ambito*

delle disponibilità di cui all'articolo 2, comma 250 della legge n. 191 del 2009. Le erogazioni dell'incentivo di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto ECOBONUS), a valere sui viaggi effettuati dal 1° gennaio al 31 dicembre 2010 sono effettuate tassativamente entro trenta giorni dall'approvazione della legge di conversione del presente decreto.

*2-ter.* Lo stanziamento di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto ECOBONUS), per il 2011 è aumentato di quaranta milioni di euro a valere sulle risorse dell'articolo 1, comma 40, della legge 13 dicembre 2010, n. 220.

*2-quater.* Nell'ambito dell'autorizzazione di spesa di 400 milioni di euro per l'anno 2012 di cui all'articolo 33, comma 10, della legge 12 novembre 2011, n. 183 (legge di stabilità 2012), si destinano 70 milioni alle finalità di cui all'articolo 2, comma 1, lettera *a*) del decreto del Presidente della Repubblica 11 aprile 2006, n. 205 (cosiddetto ECOBONUS)».

---

## 61.300

ANTEZZA

*Dopo il comma 4, aggiungere i seguenti:*

«*4-bis.* All'articolo 5, comma 2 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, dopo la lettera *c*) è inserita la seguente lettera:

"*c-bis*) alle imprese esercenti servizi di noleggio autobus con conducente ai sensi della legge 11 agosto 2003, n. 218.";

*4-ter.* La disposizione di cui al precedente comma *4-bis* del presente articolo si applica ai soggetti ivi indicati ai fini del rimborso dei maggiori oneri sostenuti in relazione ad aumenti dell'aliquota dell'accisa sul gasolio per autotrazione prevista nell'allegato I al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e successive modificazioni, introdotti successivamente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».

---

## 61.16

CAGNIN, VACCARI, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«*4.bis.* Al comma 2 dell'articolo 61 del decreto-legislativo 30 aprile 1992, n.285, sostituire le seguenti parole: " gli autosnodati e filosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere

itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m", con le seguenti:

"gli autosnodati e fillosnodati adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere rispettivamente la lunghezza massima di 18 m per i primi e 24 m per i secondi"».

---

### **61.17**

CAGNIN, VACCARI, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4. *bis*: All'articolo 20 della legge 6 giugno 1974, n. 298 dopo il comma 1, aggiungere il seguente:

"1-*bis*. L'impresa di autotrasporto è altresì cancellata quando rimane priva di autoveicoli adibiti al trasporto di merci e non provvede ad acquisirne uno entro due mesi dalla cessata disponibilità dell'ultimo. In tal caso, l'Autorità competente provvede alla sua cancellazione entro i successivi due mesi. Decorso il termine di cui al secondo periodo, la cancellazione viene disposta dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti"».

---

### **61.18**

CAGNIN, VACCARI, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4.*bis*. All'articolo 83-*bis* del decreto legge 25 giugno 2008, n.112, il comma 13 è sostituito con il seguente: » In caso di mancato rispetto del termine di cui al comma 12, il creditore ha diritto alla corresponsione degli interessi moratori di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231 ed al committente debitore si applicano le sanzioni di cui al comma 14».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G61.100**

DIVINA, MONTANI

Il Senato,

premessi che:

il decreto «salva Italia» ha ritoccato le accise sui carburanti, causando un sensibile ed inevitabile aumento del prezzo alla pompa di benzina e gasolio; addirittura l'articolo 15 del decreto-legge 201/2011 introduce due aumenti: uno, già in vigore, che porta le accise sulle benzine a 704,20 euro per mille litri e quelle sul gasolio a 593,20 euro per mille litri e un altro, già programmato, che porterà, a decorrere dallo gennaio 2013, il livello delle accise a 704,70 euro e 593,70 euro per mille litri rispettivamente per benzina e gasolio per autotrazione;

a seguito di tale aumento lo svantaggio competitivo del prezzo dei carburanti in Italia rispetto alla Svizzera ed alla Slovenia è divenuto insostenibile: rispetto alla Svizzera la differenza del carico fiscale su un litro di benzina è pari a 30,7 centesimi, mentre su un litro di gasolio è pari a 16,8 centesimi, mentre la differenza sul prezzo finale è pari a circa 33 centesimi per litro di benzina e a circa 23 centesimi per litro di gasolio; rispetto alla Slovenia la differenza di carico fiscale è pari a circa 27 centesimi per litro di benzina e a circa 26 centesimi per litro di gasolio, mentre la differenza sul prezzo finale è pari a circa 38 centesimi al litro sia per la benzina, sia per il gasolio;

in seguito all'emanazione della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e della legge 4 dicembre 2008, n. 189, in Piemonte, in Lombardia ed in Friuli-Venezia Giulia sono stati adottati da anni meccanismi di sostegno all'acquisto di carburante da parte delle persone fisiche che, in tal modo, possono godere di uno sconto sul prezzo finale della benzina inversamente proporzionale alla distanza di residenza dal confine, ma nonostante ciò gli ultimi aumenti hanno reso di nuovo conveniente per gli abitanti dei territori vicini al confine con la Confederazione Svizzera e con la Slovenia recarsi al di là del confine per rifornirsi di carburante: l'entità degli sconti attualmente in vigore per i residenti delle province confinanti è ormai inadeguata a colmare il divario dei prezzi esistente;

un tale divario di prezzi causa, tenendo conto delle dinamiche dei consumi di benzina e di gasolio e della convenienza dei residenti ad approvvigionarsi oltreconfine, una pesante diminuzione delle vendite di carburante nelle province di confine; Confcommercio quantifica un'evasione dei consumi attorno ai 247 milioni di litri di carburante (207 di benzina e

40 di gasolio), con una perdita per l'erario italiano di circa 243 milioni di euro all'anno tra accise ed IVA solo per la Lombardia e il Piemonte; per il Friuli-Venezia Giulia le stime parlano di un'evasione dei consumi pari a circa 240 milioni di litri, con una perdita secca per l'erario pari a circa 230 milioni di euro all'anno;

allo stato attuale lo sconto sul prezzo dei carburanti per i residenti nelle province confinanti con la Svizzera di Lombardia e Piemonte ha un valore economico pari a 20 milioni di euro l'anno, assegnati in via aggiuntiva dallo Stato alla Regione;

è necessario quindi incrementare lo stanziamento previsto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, relativamente alla Lombardia e al Piemonte, portando lo ad almeno 60 milioni di euro, in modo da aggiornare il meccanismo dello sconto attualmente vigente, al fine di rideterminare le fasce territoriali, di rimodulare l'entità dello sconto per fascia e di estendere l'agevolazione anche al gasolio;

è necessario, per la Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia, prevedere un aumento della percentuale di compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina ora pari al 29,75 e di quella sul gasolio ora pari al 30,34 fino al 42 per cento per entrambe le tipologie di accise; in tal modo la Regione potrebbe incrementare la contribuzione per il sostegno all'acquisto dei carburanti, prevista dalla legge regionale 14/2010;

tali incrementi consentirebbero di evitare il massiccio approvvigionamento di carburante oltre confine, consentendo all'erario di incassare i quasi 500 milioni di euro/anno di accise ed IVA che altrimenti andrebbero perse e consentirebbero di salvaguardare centinaia di posti di lavoro nelle province confinanti del Piemonte, della Lombardia e del Friuli-Venezia Giulia;

per quanto riguarda l'Austria, il differenziale con la media prezzi Italia rilevato dalla Commissione europea il 5 febbraio 2012 ammonta a -36 centesimi euro per la benzina (Austria 1,370, Italia 1,727) e -29 centesimi euro, per il gasolio (Austria 1,380, Italia 1,669): anche tale dato spinge a considerare la necessità per le Regioni e Province autonome confinanti con l'Austria, che ancora non hanno dato attuazione al comma 15 articolo 3 della legge 549/1995, di adottare i provvedimenti regionali e provinciali di competenza che consentano di diminuire l'incidenza delle accise (loro riservate) allo scopo di evitare di penalizzare l'economia e le popolazioni residenti nonché di perdere quote di gettito erariale derivante dagli approvvigionamenti di carburante effettuati oltre confine,

impegna il Governo:

ad incrementare lo stanziamento previsto dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189, portandolo ad almeno 60 milioni di euro, in modo da consentire l'aggiornamento del meccanismo dello sconto attualmente vigente per le Regioni Lombardia e Piemonte, al fine di rideterminare le fasce territoriali, di rimodulare l'entità dello sconto per fascia e di estendere l'agevolazione anche al gasolio;

ad incrementare, per la Regione Friuli-Venezia Giulia, la percentuale di compartecipazione al gettito dell'accisa sulla benzina ora pari al

29,75 e di quella sul gasolio ora pari al 30,34 fino al 42 per cento per entrambe le tipologie di accise; in tal modo la Regione potrebbe incrementare la contribuzione per il sostegno all'acquisto dei carburanti, prevista dalla legge regionale 14/2010.

sollecitare le regioni di confine che non hanno ancora provveduto (Trentino e Veneto) ad applicare le normative in materia di accise sui carburanti, a partire dal comma 15, articolo 3, legge 28 dicembre 1995, n. 549, ad adottare i provvedimenti di competenza al fine di consentire anche su quei territori l'acquisto di carburante con le agevolazioni previste.

---

## EMENDAMENTI

### 61.0.2

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 61-bis.

1. All'articolo 23 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i commi 11 e 12, come quest'ultimo sostituito dall'articolo 36, comma 10-*bis*, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, nella legge 15 luglio 2011, n. 111, sono così rispettivamente modificati:

a) le parole: "da euro 398 a euro 1.596" sono sostituite dalle parole: "da euro 2.000 a euro 8.000 in via concorrente con il soggetto pubblicizzato";

b) le parole: "da euro 1.376,55 a euro 13.765,50 in via solidale con il soggetto pubblicizzato" sono sostituite dalle parole: "da euro 398 a euro 1.596"».

---

### 61.0.4 (testo 4)

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 61-bis.

1. Sono ripristinati i fondi di cui all'articolo 2 comma 244 della legge 244/2007 nella misura di 1 milione di euro per ciascuno degli anni del triennio 2012/2014, con specifica destinazione al miglioramento delle condizioni operative dell'autotrasporto e all'inserimento dei porti nella sperimentazione della Piattaforma Logistica Nazionale nell'ambito del progetto UIRNet del Ministero Infrastrutture e Trasporti.

2. Al relativo onere, si provvede mediante corrispondente riduzione del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle fi-

nanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

4. UIRNet SpA è soggetto attuatore unico per la realizzazione e ge- stione della Piattaforma Logistica Nazionale, così come definita nel DM18T/200S ed estesa, oltre che agli interporti, anche ai centri merci, ai porti ed alle piastre logistiche.

5. Il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti è autorizzato a firmare apposito atto convenzionale con UIRNet SpA per disciplinare l'utilizzo dei fondi di cui al comma 1 del presente articolo».

---

### **61.0.5**

BUTTI, ZANETTA

*Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Applicazione dell'accisa sui carburanti allti navigazione interna)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato 2 "Ta- bella A", al punto 3, sono soppresse le seguenti parole: ", limitatamente al trasporto delle merci"».

*All'onere derivante dal presente comma, si provvede mediante ridu- zione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183.*

---

### **61.0.6**

LANNUTTI, DE TONI

*Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Applicazione dell'accisa sui carburanti alla navigazione interna)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, "Tabella A", al punto 3, sopprimere le seguenti parole: ", limitatamente al trasporto delle merci,".

2. All'onere derivante dal comma precedente, si provvede mediante riduzione lineare degli stanziamenti di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011, n. 183».

---

#### **61.0.7**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 61, aggiungere le seguenti:*

#### **«Art. 61-bis.**

*(Disposizioni per veicoli a metano, GPL ed altri veicoli ecologici)*

1. All'articolo 167 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) dopo il comma 2 inserire il seguente:

"2-bis. I veicoli di cui al comma 2, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione, purché tale eccedenza non superi il limite del 5 per cento della predetta massa indicata nella carta di circolazione più una tonnellata. Si applicano le sanzioni del comma 2";

b) dopo il comma 3 inserire il seguente:

"3-bis. I veicoli di cui al comma 3, se ad alimentazione esclusiva o doppia a metano, GPL, elettrica e ibrida e dotati di controllo elettronico della stabilità, possono circolare con una massa complessiva a pieno carico che non superi del 15 per cento quella indicata nella carta di circolazione. Si applicano le sanzioni del comma 3";

c) al termine del comma 5 aggiungere il seguente periodo: "La medesima sanzione si applica anche nel caso in cui un autotreno o un articolato sia costituito da un veicolo trainante di cui al precedente comma 2-bis: in tal caso l'eccedenza di massa è calcolata separatamente tra i veicoli del complesso applicando le tolleranze di cui al comma 2-bis per il veicolo trattore e il 5 per cento per il veicolo rimorchiato";

d) dopo il comma 10 inserire il seguente:

"10-bis. Per i veicoli di cui al comma 2-bis l'eccedenza di massa ai fini dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma precedente è pari

al valore minimo fra il 20 per cento e 10 per cento più una tonnellata della massa complessiva a pieno carico indicata sulla carta di circolazione.".

2. All'articolo 62 del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sono apportate le seguenti modificazioni:

a) il comma 7-*bis* è abrogato.

3. Le pubbliche amministrazioni centrali, gli enti e istituzioni da esse dipendenti o controllate e i gestori di servizi di pubblica utilità, al momento della sostituzione del rispettivo parco autoveicoli prevedono due lotti merceologici specifici distinti per i veicoli alimentati a metano e per i veicoli a GPL».

---

#### **61.0.8**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Dopo l'articolo 61, aggiungere il seguente*

#### **«Art. 61-*bis*.**

1. Al comma 2, dell'articolo 61, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, le parole: "gli autosnodati e filosnodati (55) adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18 m" sono sostituite con le seguenti: "gli autosnodati e filosnodati (55) adibiti a servizio di linea per il trasporto di persone destinati a percorrere itinerari prestabiliti possono raggiungere la lunghezza massima di 18,75 m"».

---

#### **61.0.9**

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Dopo l'articolo 61, inserire il seguente:*

#### **«61-*bis*.**

*(Applicazione dell'accisa sui carburanti alla navigazione interna)*

1. Al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, all'Allegato 2 "Tabella A", al punto 3, sono soppresse le seguenti parole: ", limitatamente al trasporto delle merci"».

---

**Art. 62.**

**62.1**

LATRONICO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**62.2**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**62.100/1**

DI NARDO

*All'emendamento 62.100, il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«I contratti che prevedono la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere redatti in forma scritta e informati a principi di trasparenza, correttezza e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti e ai servizi erogati. L'obbligo di forma scritta negli accordi che non prevedono anche l'erogazione di servizi accessori è validamente assolto con la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento, che prevedono l'indicazione del prezzo e della quantità del prodotto ceduto; Nei contratti che prevedono anche l'erogazione di servizi accessori l'obbligo di forma scritta, a pena di nullità, prevede l'indicazione della durata, della quantità, delle caratteristiche dei servizi, dei corrispettivi e delle modalità di esecuzione. La nullità può anche essere rilevata d'ufficio dai giudici».

*Conseguentemente, al comma 3, sostituire le parole: «Per i contratti di cui al comma 1,» con le seguenti: «Nelle relazioni commerciali tra operatori economici ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1,».*

---

**62.100/100**

PINZGER, THALER AUSSERHOFER

*All'emendamento 62.100, comma 1 dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale» sono inserite le seguenti: «o con il piccolo imprenditore a norma dell'articolo 2083 codice civile».*

---

**62.100/2**

FIORONI, SANGALLI

*All'emendamento 62.100, al comma 1, primo periodo le parole: «a pena di nullità» sono soppresse;*

*conseguentemente è soppresso il seguente periodo: «La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice».*

---

**62.100/3**

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

*All'emendamento 62.100, al comma 1, inserire infine il seguente periodo: «L'obbligo di forma scritta negli accordi che non prevedono anche l'erogazione di servizi accessori è validamente assolto con la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento, che prevedono l'indicazione del prezzo e della quantità del prodotto ceduto».*

---

**62.100/4**

SPADONI URBANI

*All'emendamento 62.100, al comma 2, dell'articolo 65 dopo la lettera e) aggiungere la seguente:*

*«f) approfittare della particolare deperibilità dei prodotti freschi per imporre prezzi non remunerativi».*

---

**62.100/5**

THALER AUSSERHOFFER, PINZGER

*All'emendamento 62.100, dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente articolo i contratti di fornitura di derrate agricole destinate alle industrie di trasformazione per ulteriori lavorazioni».

---

**62.100/300**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*All'emendamento 62.100, dopo il comma 11, inserire il seguente:*

«11-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente articolo i contratti di fornitura di derrate agricole destinate alle industrie di trasformazione per ulteriori lavorazioni».

---

**62.100/6**

FIORONI, SANGALLI

*All'emendamento 62.100, il comma 12, è sostituito dal seguente:*

«12. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia con decorrenza 1° gennaio 2013. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico da emanarsi entro il 1° ottobre 2012, saranno definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo».

---

**62.100/7**

CAGNIN, Massimo GARAVAGLIA

*All'emendamento 62.100, dopo il comma 12 aggiungere il seguente:*

«12-bis. Al fine di migliorare le informazioni al consumatore e al produttore sui prezzi praticati dalle imprese che appartengono alla grande distribuzione organizzata, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono definite le modalità per l'adozione presso ogni punto vendita della grande distribuzione organizzata

di una cartellonistica di pubblicazione dei prezzi medi di acquisto all'ingrosso dei prodotti ortofrutticoli, della carne e del pesce da aggiornarsi settimanalmente».

---

## 62.100

### LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 62. - (*Disciplina delle relazioni commerciali in materia di cessione di prodotti agricoli e agroalimentari*) – 1. I contratti che hanno ad oggetto la cessione dei prodotti agricoli e alimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, sono stipulati obbligatoriamente in forma scritta e indicano a pena di nullità la durata, le quantità e le caratteristiche del prodotto venduto, il prezzo, le modalità di consegna e di pagamento. I contratti devono essere informati a principi di trasparenza, correttezza, proporzionalità e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti. La nullità del contratto può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice.

2. Nelle relazioni commerciali tra operatori economici, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni di cui al comma 1, è vietato:

a) imporre direttamente o indirettamente condizioni di acquisto, di vendita: o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose, nonché condizioni extracontrattuali e retroattive;

b) applicare condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti;

c) subordinare la conclusione, l'esecuzione dei contratti e la continuità e regolarità delle medesime relazioni commerciali alla esecuzione di prestazioni da parte dei contraenti che, per loro natura e secondo gli usi commerciali, non abbiano alcuna connessione con l'oggetto degli uni e delle altre;

d) conseguire indebite prestazioni unilaterali, non giustificate dalla natura o dal contenuto delle relazioni commerciali;

e) adottare ogni ulteriore condotta commerciale sleale che risulti tale anche tenendo conto del complesso delle relazioni commerciali che caratterizzano le condizioni di approvvigionamento.

3. Per i contratti di cui al comma 1, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato per le merci deteriorabili entro il termine legale di trenta giorni e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento della fattura. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiorato di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile.

4. Per «prodotti alimentari deteriorabili» si intendono i prodotti che rientrano in una delle seguenti categorie:

a) prodotti agricoli, ittici e alimentari preconfezionati che riportano una data di scadenza o un termine minimo di conservazione non superiore a sessanta giorni;

b) prodotti agricoli ittici e alimentari sfusi, comprese erbe e piante aromatiche, anche se posti in involucro protettivo o refrigerati, non sottoposti a trattamenti atti a prolungare la durabilità degli stessi per un periodo superiore a sessanta giorni;

c) prodotti a base di carne che presentino le seguenti caratteristiche fisico-chimiche; aW superiore a 0,95 e pH superiore a 5.2 oppure aW superiore a 0,91 oppure pH uguale o superiore a 4,5;

d) tutti i tipi di latte.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 1 è sottoposto alla sanzione amministrativa pecuniaria da euro 516 a euro 20.000. L'entità della sanzione è determinata facendo riferimento al valore dei beni oggetto di cessione.

6. Salvo che il fatto costituisca reato, il contraente, ad eccezione del consumatore finale, che contravviene agli obblighi di cui al comma 2 è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da

euro 516 a euro 3.000. La misura della sanzione è determinata facendo riferimento al beneficio ricevuto dal soggetto che non ha rispettato i divieti di cui al comma 2.

7. Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto, da parte del debitore dei termini di pagamento stabiliti al comma 3 è punito con sanzione amministrativa pecuniaria da euro 50 a euro 500,000. L'entità della sanzione viene determinata in ragione del fatturato dell'azienda, della ricorrenza e della misura dei ritardi.

8. L'Autorità garante della concorrenza e del mercato è incaricata della vigilanza sull'applicazione delle presenti disposizioni e dell'irrogazione delle sanzioni ivi previste, ai sensi della legge 24 novembre 1981, n. 689. A tal fine, l'Autorità può avvalersi del supporto operativo della Guardia di finanza, fermo restando quanto previsto in ordine ai poteri di accertamento degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria dall'articolo 13 della predetta legge 24 novembre 1981, n. 689. All'accertamento delle violazioni delle disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo l'Autorità provvede d'ufficio o su segnalazione di qualunque soggetto interessato. Le attività di cui al presente comma sono svolte con le risorse umane, finanziarie e strumentali già disponibili a legislazione vigente.

9. Gli introiti derivanti dall'irrogazione delle sanzioni di cui ai commi 5, 6 e 7 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati e ripartiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e iscritti nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico, al Fondo derivante dalle sanzioni amministrative irrogate dall'Autorità garante della concorrenza e del mercato da destinare a vantaggio dei

consumatori per finanziare iniziative di informazione in materia alimentare a vantaggio dei consumatori e per finanziare attività di ricerca, studio e analisi in materia alimentare nell'ambito dell'Osservatorio unico delle attività produttive, nonché nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali per il finanziamento di iniziative in materia agroalimentare.

10. Sono fatte salve le azioni in giudizio per il risanamento del danno derivante dalle violazioni delle disposizioni del presente articolo, anche ove promosse dalle associazioni dei consumatori aderenti al CNCU e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro o comunque rappresentative a livello nazionale. Le stesse associazioni sono altresì legittimate ad agire, a tutela degli interessi collettivi, richiedendo l'inibitoria ai comportamenti in violazione della presente disposizione ai sensi degli articoli 669-*bis* e seguenti del codice di procedura civile.

11. Sono abrogati i commi 3 e 4 dell'articolo 4 del decreto legislativo 9 ottobre 2002, n. 231, e il decreto del Ministro delle attività produttive 13 maggio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 116 del 21 maggio 2003.

12. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia decorsi sette mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro tre mesi dalla data di pubblicazione della legge di conversione del presente decreto, saranno definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo».

---

## 62.4

CAGNIN, BODEGA, MARAVANTANO, VACCARI, GARAVAGLIA

*Il comma 1 è sostituito dal seguente:*

«1. I contratti che prevedono la cessione dei prodotti agricoli e agroalimentari, ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale, devono essere redatti in forma scritta e informati a principi di trasparenza, correttezza e reciproca corrispettività delle prestazioni, con riferimento ai beni forniti e ai servizi erogati. L'obbligo di forma scritta negli accordi che non prevedono anche l'erogazione di servizi accessori è validamente assolto con la sottoscrizione dei documenti di accompagnamento, che prevedono l'indicazione del prezzo e della quantità del prodotto ceduto. Nei contratti che prevedono anche l'erogazione di servizi accessori l'obbligo di forma scritta, a pena di nullità, prevede l'indicazione della durata, della quantità, delle caratteristiche dei servizi, dei corrispettivi e delle modalità di esecuzione. La nullità può anche essere rilevata d'ufficio dal giudice».

*Conseguentemente al comma 8, dopo le parole: «legge 24 novembre 1981, n. 689», aggiungere le seguenti: «ricorrendo, ove applicabili, ai poteri istruttori previsti dalla legge 10 ottobre 1990, n. 287 e dalle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1998, n. 217».*

*Al comma 11, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «Al fine di favorire l'adeguamento dei contratti in essere, le disposizioni di cui al presente articolo si applicano con decorrenza 1° giugno 2012».*

---

## **62.6**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 1, le parole: «prodotti agricoli e alimentari», sono sostituite dalle seguenti: «prodotti agricoli e agroalimentari».*

---

## **62.8**

GHEDINI

*Al comma 1, sostituire le parole: «e alimentari» con le seguenti: «di cui all'articolo 32 del Trattato istitutivo dell'Unione europea».*

---

## **62.9**

PINZGER, THALER HAUSERHOFER

*Al comma 1, dopo le parole: «ad eccezione di quelli conclusi con il consumatore finale» sono inserite le seguenti: «o con il piccolo imprenditore a norma dell'articolo 2083 codice civile».*

---

## **62.10**

PISTORIO, ASTORE

*Al comma 1, dopo il secondo periodo aggiungere il seguente: «In particolare al fine della piena tracciabilità del prodotto, nell'etichetta dovrà essere obbligatoriamente indicato il paese di origine, l'indicazione del prezzo all'origine e del prezzo per ciascuno dei passaggi della filiera in modo da assicurare una corretta informazione al consumatore finale».*

---

**62.12**

FIORONI

*Al comma 1, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**62.13**

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di transazioni commerciali che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli e alimentari di importo inferiore o pari a ventimila euro».

*Conseguentemente:*

b) il comma 3 è soppresso;

c) il comma 11 è sostituito dal seguente:

«11. È abrogato il decreto del ministro delle attività produttive del 13 maggio 2003"».

---

**62.14**

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Dopo il comma 1 inserire il seguente:*

«1-bis. Le disposizioni di cui al comma precedente non si applicano in caso di transazioni commerciali che abbiano ad oggetto la cessione di beni agricoli e alimentari di importo inferiore o pari a ventimila euro».

*Conseguentemente il comma 3 è sostituito dal seguente:*

«3. Per le transazioni commerciali che hanno ad oggetto la cessione di prodotti agricoli e alimentari, anche deteriorabili, il pagamento del corrispettivo deve essere effettuato entro il termine legale di sessanta giorni dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi. Gli interessi decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine. In questi casi il saggio degli interessi è maggiore di ulteriori due punti percentuali ed è inderogabile. È fatta salva, per le piccole e medie imprese della filiera agro-alimentare, la possibilità di accordi diretti tra le parti che dispongano termini di pagamento diversi da quelli di cui al primo paragrafo, riportati a margine di fatture controfirmate per accettazione"».

---

**62.300**

Vincenzo DE LUCA

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 3, comma 1, del decreto ministeriale 10 agosto 2003, dopo la lettera c) è inserita la seguente:

"c-bis) associazioni fra imprenditori individuali."».

---

**62.17**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Sopprimere il comma 2.*

---

**62.18**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 2, alinea, sopprimere le seguenti parole: «, ivi compresi i contratti che hanno ad oggetto la cessione dei beni».*

---

**62.21**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 3, capoverso «1» dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «relativi a forniture effettuate da imprese di cui all'articolo 2, comma 2 dell'Allegato della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE)».*

*Conseguentemente dopo le parole: «per tutte le altre merci» inserire le seguenti: «Per tutte le altre imprese, il pagamento dei corrispettivi deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni per le merci deteriorabili e di sessanta giorni per tutte le altre merci, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore».*

---

**62.22**

FIORONI

*Al comma 3, capoverso «1», dopo le parole: «di cui al comma 1» inserire le seguenti: «relativi a forniture effettuate da imprese di cui all'articolo 2, comma 2 dell'Allegato della Raccomandazione della Commissione Europea del 6 maggio 2003 (2003/361/CE).*

*Conseguentemente, dopo le parole: «per tutte le altre merci» inserire le seguenti: «Per tutte le altre imprese, il pagamento dei corrispettivi deve essere effettuato entro il termine legale di trenta giorni per le merci deteriorabili e di sessanta giorni per tutte le altre merci, se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché ciò non sia gravemente iniquo per il creditore».*

---

**62.24**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «se non è stabilito un termine di pagamento,».*

---

**62.25**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «di cui al comma 1,» aggiungere le seguenti: «se non diversamente concordato espressamente nel contratto e purché non sia gravemente iniquo per il creditore in attuazione della direttiva 2011/7/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 febbraio 2011».*

---

**62.28**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «entro il termine legale di trenta giorni» inserire le seguenti parole: «dalla data di ricevimento della fattura, con pagamento entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento del documento originale».*

---

**62.31 (testo 2)**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 3, primo periodo le parole:* «dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture ed entro il termine di sessanta giorni per tutte le altre merci» *sono sostituite dalle seguenti:* «e per tutte le altre merci entro il termine di sessanta giorni. In entrambi i casi il termine decorre dall'ultimo giorno del mese di ricevimento fattura».

*Consequentemente al comma 10, dopo le parole:* «e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» *sono inserite le seguenti:* «o comunque rappresentative a livello nazionale», *e dopo il comma 11, è inserito il seguente:* «11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia con decorrenza 1° novembre 2012. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da emanarsi entro il 1° ottobre 2012, saranno definite le modalità applicative delle disposizioni del presente articolo».

---

**62.32**

GHEDINI

*Al comma 3, dopo le parole:* «trenta giorni dalla consegna» *sopprimere le seguenti:* «o dal ritiro dei prodotti medesimi o».

---

**62.33**

FIORONI

*Al comma 3, primo capoverso, sostituire le parole:* «dalla consegna o dal ritiro dei prodotti medesimi o delle relative fatture» *con le seguenti:* «dalla data di ricevimento della fattura, con pagamento entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento del documento originale».

---

**62.34**

PISTORIO, ASTORE

*Al comma 3, aggiungere, in fine, le seguenti parole:* «Inoltre è imposto alla grande distribuzione l'obbligo di indicare il paese d'origine del prodotto, nonché il divieto di vendite di prodotti sottocosto con sconto sul costo del prodotto all'origine».

---

**62.35**

GHEDINI

*Al comma 4, sostituire la parola «alimentari» con la seguente: «agricoli» conseguentemente alle lettere a) e b) sopprimere le parola «alimentari».*

---

**62.38**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 4, lettera d), dopo le parole: «tutti i tipi di latte» inserire le seguenti: «esclusi quelli a lunga conservazione».*

---

**62.39**

MONGIELLO

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. Per i prodotti agricoli di origine nazionale, il rapporto tra prezzi all'origine pagati al produttore agricolo, come rilevati dall'Osservatorio ISMEA e quelli al consumo rilevati presso la GDO non deve mai risultare superiore a 3.

4-ter. Le relazioni commerciali difformi da quanto previsto al comma 4-bis sono sanzionati dall'Autorità garante per la concorrenza e il mercato».

---

**62.40**

GHEDINI

*Sopprimere i commi 5, 6, 7, 8 e 9.*

---

**62.41**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 7, primo periodo, le parole: «euro 500.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 10.000».*

---

**62.43**

GHEDINI

*Al comma 7 sono aggiunte le seguenti parole:* «la sanzione di cui al presente comma non è applicabile quando il ritardo da parte del debitore è imputabile a ritardi che questi subisce dei pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni».

---

**62.45**

PISTORIO, ASTORE

*Al comma 8, aggiungere in fine:* «In particolare devono essere garantite accurate azioni di vigilanza e di controllo volte alla verifica della qualità merceologica del prodotto con particolare attenzione agli aspetti legati alla salubrità dei prodotti agricoli freschi e quelli trasformati attraverso analisi chimiche volte a riscontrare la eventuale presenza di molecole il cui uso non è autorizzato sul territorio comunitario; devono essere rinforzati i controlli sulla merce proveniente da paesi extra-DE soprattutto in relazione alle condizioni igienico sanitarie delle merci in ingresso in Italia; nonché i controlli a campione, che dovranno riguardare in special modo i prodotti distribuiti attraverso la rete della Grande Distribuzione Organizzata».

---

**62.48**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Al comma 10, dopo le parole:* «e delle categorie imprenditoriali presenti nel Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro» *sono inserite le seguenti:* «o comunque rappresentative a livello nazionale».

---

**62.50**

FIORONI, SANGALLI, ARMATO

*Dopo il comma 11, è inserito il seguente:*

«11-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo hanno efficacia a decorrere dal 1 gennaio 2013.».

---

**62.52**

GHEDINI

*Dopo il comma 11, inserire il seguente*

«11-bis. La disposizione di cui al comma 3 si applica anche ai contratti aventi ad oggetto somministrazioni di alimenti e bevande nelle mense aziendali, scolastiche di ogni ordine e grado, e di altre collettività i cui corrispettivi devono essere pagati entro 30 giorni dalla ricezione della relativa fattura».

---

**62.53**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 11, aggiungere il seguente:*

«11-bis. Sono esclusi dalle disposizioni di cui al presente articolo i contratti di fornitura di derrate agricole destinate alle industrie di trasformazione per ulteriori lavorazioni».

---

## ORDINI DEL GIORNO

### **G62.100**

PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, RANDAZZO, ANTEZZA, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (AS 3110),

premesso che:

la grave crisi economica si ripercuote nel settore agricolo dove l'accesso al credito, da sempre, rappresenta uno dei problemi più sentiti; aumentano le richieste di accesso al credito tese a fronteggiare e coprire le emergenze di liquidità che purtroppo continuano a preoccupare le imprese agricole;

il costo del denaro per gli imprenditori agricoli si è notevolmente incrementato anche per la crisi che ha investito il sistema;

la situazione penalizza quanti nelle proprie realtà aziendali avevano programmato di intervenire con innovazione e nuovi acquisti;

dall'analisi del rapporto tra fidi concessi, quindi accordati, e componente utilizzata, risulta un rapporto ancora molto elevato;

considerato che:

l'Istituto Sviluppo Agroalimentare (Isa), struttura di *venture capital*, attraverso operazioni di partecipazione al capitale o di finanza, promuove e sostiene progetti di sviluppo nell'agroindustria che, come ricaduta indotta, dovrebbero comportare, secondo il dettato statutario, un miglioramento strutturale del reddito dei produttori agricoli;

il patrimonio di Isa, alla luce della chiusura dell'esercizio 2009, è pari a 650 milioni di euro;

Isa, società partecipata al 100% dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ha fino ad oggi agito solo con risorse proprie, senza ricorrere a leve esterne;

se l'azionariato di Isa si aprisse alla partecipazione di analoghi strumenti privati (quali fondi mutualistici della cooperazione o altri fondi di *venture capital*), e se il suo capitale venisse aumentato dai fondi relativi al 3% derivanti dalle cooperative non aderenti alle centrali e giacenti presso il Ministero delle attività produttive, moltiplicherebbe il suo potenziale di investimento, così da poter maggiormente incentivare sia progetti

di internazionalizzazione di interesse del settore, sia strumenti agevolatori dell'accesso al credito quali sono gli Agrifidi;

impegna il Governo:

oggi azionista esclusivo di ISA, a promuovere le condizioni per l'integrazione del patrimonio dell'Istituto con strumentazione finanziaria non pubblica e favorire un effetto moltiplicatore tale da permettere grandi investimenti e aumentare l'offerta di servizi finanziari da parte di ISA nell'interesse generale del settore agricolo e agroalimentare più generale.

---

### **G62.101**

PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, RANDAZZO, ANTEZZA, MONACO, MONGIELLO, PERTOLDI

Il Senato,

in sede di approvazione del disegno di legge di conversione del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività (AS 3110),

premesso che:

nel corso degli ultimi anni, le risorse destinate dallo Stato al sostegno delle imprese, della competitività e dell'innovazione del settore agricolo, sono state fortemente ridotte;

esse risultano oggi drammaticamente sproporzionate rispetto alle risorse impiegate per mantenere le strutture dello stesso Ministero, nonché degli enti da esso vigilati;

le risorse sottratte negli anni al settore agricolo sono infatti andate a gravare quasi interamente sulle politiche per lo sviluppo del Ministero, traducendosi in ulteriori sofferenze per un comparto già duramente colpito dalla crisi economica in atto;

i tagli, pur necessari, non hanno prodotto né avrebbero potuto produrre una maggiore efficienza e virtuosità delle risorse impiegate, dal momento che non sono stati costruiti nell'ottica della

«spending review», per eliminare le inefficienze del sistema;

la «spending review» dovrà invece divenire la parola d'ordine anche nel settore dell'agricoltura, settore in cui le risorse saranno sempre meno, e non solo in sede nazionale;

rilevato che:

nonostante la proliferazione di enti vigilati dal Ministero delle politiche agricole, il settore agroalimentare italiano sconta rilevanti *deficit* di competitività: si tratta di insufficiente integrazione, innovazione, produttività (in alcuni segmenti), internazionalizzazione (ad eccezione di alcuni settori) ed efficienza nella gestione dei costi;

attualmente, gli enti agricoli di interesse nazionale sono 13 e si occupano di quattro grandi aree di attività, ovvero raccolta e trattamento di informazioni per diverse pubbliche amministrazioni, ricerca (genetica, stime di impatto di patologie insorgenti, agrobioenergie, eccetera); gestione del controllo dei flussi delle risorse di origine Pac e servizi finanziari o di altra consimile natura (*venture capital*, assicurazioni, *trading* fondiario);

si sono rilevate alcune criticità relative alla gestione e al patrimonio; aree di sovrapposizione e duplicazione nelle attività; assenza di misurazioni di utilità quanto al rapporto tra risorse investite e produzione di elementi di competitività per il settore agroalimentare; disarmonia istituzionale tra assetto nazionale degli enti ed esecutività regionale delle competenze in materia agricola;

considerato che:

il grave stato di indebitamento del Paese impone a tutti i settori della pubblica amministrazione, compreso il settore agricolo, un piano di riordino affinché il settore agro alimentare possa contribuire in modo rilevante alla crescita dell'economia italiana, è necessario che, attraverso un vero e proprio piano, industriale, si recuperi il *gap* tra potenzialità della domanda e *deficit* competitivo del sistema imprenditoriale;

la razionalizzazione degli enti agricoli, delle loro singole funzioni e strutture organizzative può permettere di attuare una importante ricomposizione di parte della spesa. del Ministero delle politiche Agricole e la conseguente riallocazione di parte delle sue risorse;

impegna il Governo:

ad affrontare a tutto campo le possibilità di riforma degli enti agricoli, definendone funzioni, obiettivi ed attività, secondo una strategia che miri primariamente a ridurli e a trasformarli in strumenti fortemente specializzati, per evitare che ognuno lavori su segmenti in competizione tra loro;

a istituire forme di consultazione e collaborazione continua tra Stato, Regioni e mondo agricolo per la semplificazione degli enti e delle competenze, che azzeri qualunque forma di duplicazione-sovrapposizione strumentale e organizzativa delle attività.

---

## EMENDAMENTI

### 62.0.4

CAGNIN, VALLARDI, VALLI, MONTANI, MAZZATORTA, MARAVENTANO, VACCARI, GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 62, inserire il seguente:*

#### **«Art 62-bis.**

*( produzione artigianale e senza fini di lucro di grappe e distillati di frutta)*

1. Le aziende agricole vitivinicole e frutticole possono produrre, nel rispetto del limite quantitativo di cui al comma 2, grappe ottenute da uve prodotte e vinificate all'interno dell'azienda, nonché distillati di frutta, ottenuti impiegando esclusivamente materie prime prodotte nell'azienda medesima.

2. La produzione di grappe e distillati di cui al comma 1 è autorizzata nel limite complessivo annuo di 50 litri per ciascuna azienda, solo ai fini di autoconsumo o di degustazione gratuita ed è consentita in deroga alle disposizioni di cui al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504.

3. I titolari delle aziende che producono grappe e distillati di cui ai comma 1, versano annualmente all'Agenzia delle entrate la somma di cinquanta euro, forfetaria, a titolo di accisa.

4. Con decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, si definiscono i requisiti relativi alle apparecchiature di distillazione, le modalità di accertamento da parte delle aziende delle caratteristiche dei prodotti offerti per lei degustazione gratuita, le disposizioni sull'igiene alimentare anche con riferimento alla normativa comunitaria vigente in materia, gli adempimenti amministrativi richiesti, nonché le sanzioni da applicare in caso di eventuali violazioni.

5. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2, pari a 0,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede quanto a 0,4 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 10, comma 5 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, relativa al Fondo per interventi strutturali di politica economica e quanto a 0,1 milioni di euro mediante maggiori entrate derivanti dai versamenti di cui al comma 3».

---

**Art. 65.**

**65.2**

CENTARO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**65.3**

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE

*Sopprimere l'articolo.*

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione della presente disposizione si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

**65.4**

GERMONTANI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**65.5**

VIZZINI

*Sopprimere l'articolo.*

---

**65.300**

PEDICA

*Sopprimere l'articolo.*

---

**65.100/100**

ANDRIA, ARMATO

*All'emendamento 65.100, dopo il comma 5 inserire il seguente comma 6:*

«6. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell'intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50 per cento».

---

**65.100**

LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo 65, con il seguente:*

«Art. 65. – 1. Agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti realizzati e da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra da installare in aree classificate agricole alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. È fatto inoltre salvo il comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione che l'impianto entri in esercizio entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

3. L'AEEG assicura, nel rispetto dei principi comunitari, la priorità di connessione alla rete elettrica per un solo impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili di potenza non superiore ai 200 kW per ciascuna azienda agricola.

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dal secondo periodo del comma 2.

5. Il comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali».

---

## 65.6

PICHETTO FRATIN, SPADONI URBANI

*Sostituire l'articolo 65 con il seguente:*

«Art. 65. - (*Impianti fotovoltaici in ambito agricolo*). – 1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ferme restando le normative edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali applicabili, l'accesso agli incentivi statali di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è consentito:

a) agli impianti localizzati su terreni agricoli non caratterizzati da produzioni agroalimentari biologiche o di qualità certificate Doc, Docg, Dop, Igp, Igt o produzioni tradizionali e con produttività e capacità d'uso del suolo inferiore alle Classi 1 e 2 del Catasto Terreni, anche se di proprietà di enti e soggetti pubblici, a condizione che: *i*) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; *ii*) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente; a tal fine il proponente, prima del rilascio del titolo autorizzativo, produce all'Autorità competente al rilascio atto, debitamente trascritto, con il quale il proprietario del terreno si impegna ad asservire all'impianto fotovoltaico la superficie non utilizzata per l'installazione e a destinarlo esclusivamente a scopi agricoli per tutto il periodo di operatività dell'impianto fotovoltaico;

b) agli impianti con capacità di generazione non superiore a 200 kW a servizio di immobili appartenenti a imprese agricole qualora venga scelto lo scambio sul posto;

c) agli impianti localizzati su terreni agricoli abbandonati da oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di rilascio del titolo autorizzativo: in mancanza della notifica di cui all'art. 4 Legge 4 agosto 1978, n. 440, lo stato di abbandono può essere provato all'Amministrazione competente al rilascio del titolo attraverso perizia agronomica asseverata da professionista abilitato e autocertificazione da parte del proprietario delle aree interessate di non aver ottenuto, nel quinquennio precedente, contributi per la coltivazione agricola del fondo;

*d)* agli impianti localizzati su aree agricole marginali e/o degradate identificate come tali negli strumenti urbanistici;

*e)* agli impianti localizzati su aree agricole adiacenti a aree produttive, infrastrutture pubbliche quali aeroporti, autostrade, ferrovie, depuratori;

*f)* aree agricole, anche di proprietà di enti e soggetti pubblici, caratterizzate da situazioni di inquinamento ambientale, fermo restando il rispetto della normativa sulla bonifica dei suoli inquinati;

*g)* aree agricole adibite nel passato a cave o discariche esaurite o infrastrutture militari dismesse, quand'anche ancora classificate come agricole negli strumenti urbanistici.

## 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

*a)* per gli impianti iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: il termine per la conclusione dei lavori e rinvio della certificazione di fine lavori di cui all'art.6 comma 3 letto *b)* D.M. 5.5.2011 è prorogato di ulteriori giorni 60; per la graduatoria relativa all'anno 2011, il predetto termine di cui di cui all'art.6 comma 3lett. *b)* D.M. 5.5.2011, come prorogato dal presente comma, decorre in ogni caso dal 15 settembre 2011; detti impianti accedono comunque alle tariffe incentivanti previste dal D.Lgs. n.28/2011 e dal D.M. 5.5.2011 a condizione che: *i)* entrino in esercizio entro il 30.9.2012; *ii)* sussistano tutti gli altri requisiti di legge;

*b)* per gli impianti non iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: l'accesso alle tariffe previste dal D.Lgs. 0.28/2011 e dal D.M. 5.5.2011 per gli anni 2013-2016 è comunque consentito a condizione che: *i)* il titolo autorizzativo sia stato rilasciato entro il 29.3.2011 o il procedimento autorizzativo di autorizzazione unica sia stato iniziato, con domanda procedibile secondo le normative nazionali e regionali applicabili, almeno 180 giorni prima del 29.3.2011; *ii)* l'impianto entri in esercizio entro il 31 dicembre 2012; *iii)* sussistano tutti gli altri requisiti di legge.

3. Per tutti gli impianti per i quali non siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1 e 2 rimane in ogni caso fermo il diritto alla realizzazione dei medesimi nel termine previsto dal provvedimento autorizzativo e la facoltà di accesso al regime del ritiro dedicato di cui all'art.13 D.Lgs. n.387/2003 e successivemodificazioni e integrazioni.

4. L'art.8 comma 8 D.M. 5.5.2011 si interpreta nel senso che il divieto di cessione dell'iscrizione nel registro dei grandi impianti ivi previsto non include gli atti dispositivi aventi ad oggetto i diritti di progetto, di cessione di azienda o ramo d'azienda, operazioni societarie.

5. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del D.M. 6.8.2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Ferme restando le normative regionali relative ai titoli autorizzativi, per le serre fotovoltaiche autorizzate successivamente all'entrata in vigore

della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la coltivazione sottostante, leserre – a seguito dell'intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

6. L'articolo 10 commi 4, 5 e 6 D.Lgs. n. 28/2011 è abrogato».

---

## 65.7

AMATI

*Sostituire l'articolo 65 con il seguente:*

«Art. 65. - 1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ferme restando le normative edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali applicabili, l'accesso agli incentivi statali di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è consentito:

a) agli impianti localizzati su terreni agricoli con capacità d'uso del suolo inferiore alle Classi 1 e 2, anche se di proprietà di soggetti pubblici, a condizione che: i) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; ii) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente; a tal fine il proponente, prima del rilascio del titolo autorizzativo, produce all'Autorità competente al rilascio atto, debitamente trascritto, con il quale il proprietario del terreno si impegna ad asservire all'impianto fotovoltaico la superficie non utilizzata per l'installazione e a destinarlo esclusivamente a scopi agricoli per tutto il periodo di operatività dell'impianto fotovoltaico;

b) agli impianti localizzati su terreni agricoli abbandonati da oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di rilascio del titolo autorizzativo: in mancanza della notifica di cui all'art. 4 Legge 4 agosto 1978, n. 440, lo stato di abbandono può essere provato all'Amministrazione competente al rilascio del titolo attraverso perizia agronomica asseverata da professionista abilitato e autocertificazione da parte del proprietario delle aree interessate di non aver ottenuto, nel quinquennio precedente, contributi per la coltivazione agricola del fondo;

c) agli impianti localizzati su aree agricole marginali e/o degradate come definite dagli strumenti urbanistici;

d) agli impianti localizzati su aree agricole adiacenti a infrastrutture pubbliche quali aeroporti, autostrade, strade pubbliche;

e) aree agricole soggette a inquinamento ambientale;

t) aree agricole adibite nel passato a cave/discariche.

2. In deroga a quanto previsto dàl comma 1:

a) per gli impianti iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: il termine per la conclusione dei lavori e l'invio della certificazione di fine lavori di cui all'art.6 comma 3 letto b) D.M. 5.5.2011 è prorogato di ulteriori giorni 60; per la graduatoria relativa all'anno 2011, il predetto termine di cui di cui all'art. 6 comma 3lett. b) D.M. 5.5.2011, come prorogato dal presente comma, decorre in ogni caso dal 15 settembre 2011; detti impianti accedono comunque alle tariffe incentivanti previste dal D.Lgs. n.28/2011 e dal D.M. 5.5.2011 a condizione che: i) entrino in esercizio entro il 30.9.2012; ii) sussistano tutti gli altri requisiti di legge;

b) per gli impianti non iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: l'accesso alle tariffe previste dal D.Lgs. n.28/2011 e dal D.M. 5.5.2011 per gli anni 2013-2016 è comunque consentito a condizione che: i) il titolo autorizzativo sia stato rilasciato entro il 29.3.2011 o il procedimento autorizzativo di autorizzazione unica sia stato iniziato, con domanda procedibile secondo le normative nazionali e regionali applicabili, almeno 180 giorni prima del 29.3.2011; ii) l'impianto entri in esercizio entro il 31 dicembre 2012; iii) sussistano tUtti gli altri requisiti di legge.

3. Per tutti gli impianti per i quali non siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1 e 2 rimane in ogni caso fermo il diritto alla realizzazione dei medesimi nel termine previsto dal provvedimento autorizzativo e la facoltà di accesso al regime del ritiro dedicato di cui all'art.13 D.Lgs. n.38712003 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'art. 8 comma 8 D.M. 5.5.2011 si interpreta nel senso che il divieto di cessione dell'iscrizione nel registro dei grandi impianti ivi previsto non include gli atti dispositivi aventi ad oggetto i diritti di progetto, di cessione di aziendaao ramo d'azienda, operazioni societarie.

5. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del D.M. 6.8.2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Ferme restando le normative regionali relative ai titoli autorizzativi, per le serre fotovoltaiche autorizzate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell'intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

6. L'articolo 10 commi 4,5 e 6 D.Lgs. n.28/2011 è abrogato».

---

## 65.8

BALDASSARRI

*Sostituire l'articolo 65 con il seguente:*

«Art. 65. – 1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ferme restando le normative edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali applicabili, l'accesso agli incentivi statali di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è consentito:

a) agli impianti localizzati su terreni agricoli con capacità d'uso del suolo inferiore alle Classi 1 e 2, anche se di proprietà di soggetti pubblici, a condizione che: *i)* la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilometri; *ii)* non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente; a tal fine il proponente, prima del rilascio del titolo autorizzativo, produce all'Autorità competente al rilascio atto, debitamente trascritto, con il quale il proprietario del terreno si impegna ad asservire all'impianto fotovoltaico la superficie non utilizzata per l'installazione e a destinarlo esclusivamente a scopi agricoli per tutto il periodo di operatività dell'impianto fotovoltaico;

b) agli impianti localizzati su terreni agricoli abbandonati da oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di rilascio del titolo autorizzativo: in mancanza della notifica di cui all'art. 4 Legge 4 agosto 1978, n. 440, lo stato di abbandono può essere provato all'Amministrazione competente al rilascio del titolo attraverso perizia agronomica asseverata da professionista abilitato e autocertificazione da parte del proprietario delle aree interessate di non aver ottenuto, nel quinquennio precedente, contributi per la coltivazione agricola del fondo;

c) agli impianti localizzati su aree agricole marginali, e/o degradate come definite dagli strumenti urbanistici;

d) agli impianti localizzati su aree agricole adiacenti a infrastrutture pubbliche quali aeroporti, autostrade, strade pubbliche;

e) aree agricole soggette a inquinamento ambientale;

f) aree agricole adibite nel passato a cave/discariche.

2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

g) per gli impianti iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: il termine per la conclusione dei lavori e l'invio della certificazione di fine lavori di cui all'art.6 comma 3 lett. b) D.M. 5.5.2011 è prorogato di ulteriori giorni 60; per la graduatoria relativa all'anno 2011, il predetto termine di cui di cui all'art. 6 comma 3 letto b) D.M. 5.5.2011, come prorogato dal presente comma, decorre in ogni caso dal 15 settembre 2011; detti impianti accedono comunque alle tariffe incentivanti previste dal D.Lgs. n.2812011 e dal D.M. 5.5.2011 a condizione che: *i)* entrino in esercizio entro il 30.9.2012; *ii)* sussistano tutti gli altri requisiti di legge;

h) per gli impianti non iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: l'accesso alle tariffe previste dal D.Lgs. n.28/2011 e dal D.M. 5.5.2011 per gli anni 2013-2016 è comunque consentito a condizione che: i) il titolo autorizzativo sia stato rilasciato entro il 29.3.2011 o il procedimento autorizzativo di autorizzazione unica sia stato iniziato, con domanda procedibile secondo le normative nazionali e regionali applicabili, almeno 180 giorni prima del 29.3.2011; ii) l'impianto entri in esercizio entro il 31 dicembre 2012; iii) sussistano tutti gli altri requisiti di legge.

3. Per tutti gli impianti per i quali non siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1 e 2 rimane in ogni caso fermo il diritto alla realizzazione dei medesimi nel termine previsto dal provvedimento autorizzativo e la facoltà di accesso al regime del ritiro dedicato di cui all'art.13 D.Lgs. n.387/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'art.8 comma 8 D.M. 5.5.2011 si interpreta nel senso che il divieto di cessione dell'iscrizione nel registro dei grandi impianti ivi previsto non include gli atti dispositivi aventi ad oggetto i diritti di progetto, di cessione di azienda o ramo d'azienda, operazioni societarie.

5. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del D.M. 6.8.2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Ferme restando le normative regionali relative ai titoli autorizzativi, per le serre fotovoltaiche autorizzate successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell'intervento – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

6. L'articolo 10 commi 4,5 e 6 D.Lgs. n.28/2011 è abrogato».

---

## 65.10

SARO

*Sostituire l'articolo 65 con il seguente:*

«Art. 65. – 1. A decorrere dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, ferme restando le normative edilizie, urbanistiche, paesaggistiche ed ambientali applicabili, l'accesso agli incentivi statali di cui al Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è consentito:

a) agli impianti localizzati su terreni agricoli con capacità d'uso del suolo inferiore alle Classi 1 e 2, anche se di proprietà di soggetti pubblici, a condizione che: i) la potenza nominale di ciascun impianto non sia superiore a 1 MW e, nel caso di terreni appartenenti al medesimo proprietario, gli impianti siano collocati ad una distanza non inferiore a 2 chilo-

metri; *ii*) non sia destinato all'installazione degli impianti più del 10% della superficie del terreno agricolo nella disponibilità del proponente; a tal fine il proponente, prima del rilascio del titolo autorizzativo, produce all'Autorità competente al rilascio atto, debitamente trascritto, con il quale il proprietario del terreno si impegna ad asservire all'impianto fotovoltaico la superficie non utilizzata per l'installazione e a destinarlo esclusivamente a scopi agricoli per tutto il periodo di operatività dell'impianto fotovoltaico;

*b*) agli impianti localizzati su terreni agricoli abbandonati da oltre cinque anni rispetto alla data di presentazione della domanda di rilascio del titolo autorizzativo: in mancanza della notifica di cui all'art. 4 Legge 4 agosto 1978, n. 440, lo stato di abbandono può essere provato all'Amministrazione competente al rilascio del titolo attraverso perizia agronomica asseverata da professionista abilitato e autocertificazione da parte del proprietario delle aree interessate di non aver ottenuto, nel quinquennio precedente, contributi per la coltivazione agricola del fondo;

*c*) agli impianti localizzati su aree agricole marginali e/o degradate come definite dagli strumenti urbanistici;

*d*) agli impianti localizzati su aree agricole adiacenti a infrastrutture pubbliche quali aeroporti, autostrade, strade pubbliche;

*e*) aree agricole soggette a inquinamento ambientale;

*f*) aree agricole adibite nel passato a cave/discariche.

## 2. In deroga a quanto previsto dal comma 1:

*a*) per gli impianti iscritti nelle graduatorie formate dal GSE ai sensi del D.M. 5.5.2011 relative all'anno 2011 e al primo semestre 2012: il termine per la conclusione dei lavori e l'invio della certificazione di fine lavori di cui all'art.6 comma 3 lett. *b*) D.M. 5.5.2011 è prorogato di ulteriori giorni 120; per la graduatoria relativa all'anno 2011, il predetto termine di cui di cui all'art.6 comma 3lett. *b*) D.M. 5.5.2011, come prorogato dal presente comma, decorre in ogni caso dal 15 settembre 2012; detti impianti accedono comunque alle tariffe incentivanti previste dal D.Lgs. n.28/2011 e dal D.M. 5.5.2011 a condizione che: *i*) entrino in esercizio entro il 30.9.2012; *ii*) sussistano tutti gli altri requisiti di legge;

3. Per tutti gli impianti per i quali non siano soddisfatte le condizioni di cui ai commi 1 e 2 rimane in ogni caso fermo il diritto alla realizzazione dei medesimi nel termine previsto dal provvedimento autorizzativo e la facoltà di accesso al regime del ritiro dedicato di cui all'art.13 D.Lgs. n.387/2003 e successive modificazioni e integrazioni.

4. L'art.8 comma 8 D.M. 5.5.2011 si interpreta nel senso che il divieto di cessione dell'iscrizione nel registro dei grandi impianti ivi previsto non include gli atti dispositivi aventi ad oggetto i diritti di progetto, di cessione di azienda o ramo d'azienda, operazioni societarie.

5. L'articolo 10 commi 4, 5 e 6 D.Lgs. n. 28/2011 è abrogato».

---

## 65.11

D'AMBROSIO LETTIERI, BATTAGLIA, Giancarlo SERAFINI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 65. - (*Impianti fotovoltaici in ambito agricolo*) – 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2-bis. È fatta salva l'applicazione del comma 6 dell'art. 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il termine per l'entrata in esercizio degli Impianti di cui al citato comma 6 è prorogato al 30 giugno 2012.

2-ter. Per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, i termini di cui all'art. 6, comma 3, lett. b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, sono prorogati fino al 31 luglio 2012.

3. Agli impianti i cui moduli costituiscono elementi costruttivi di serre così come definite dall'articolo 20, comma 5 del decreto ministeriale 6 agosto 2010, si applica la tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici. Al fine di garantire la coltivazione sottostante, le serre – a seguito dell'intervento. – devono presentare un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%.

4. I commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 sono abrogati, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».

---

## 65.12

TOMASELLI

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 65. – 1. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che, non ricadendo nel comma 6 del-

l'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 o 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.

3. Gli impianti fotovoltaici, nei quali i moduli fotovoltaici costituiscono gli elementi costruttivi della copertura o delle pareti di manufatti adibiti, per tutta la durata dell'erogazione della tariffa incentivante, a serre dedicate alle coltivazioni agricole o alla floricoltura, in cui la struttura della serra, in metallo, legno o muratura, è fissa, ancorata al terreno e con chiusura eventualmente stagionalmente rimovibile e che presentano un rapporto tra la proiezione al suolo della superficie totale dei moduli fotovoltaici installati sulla serra e la superficie totale della copertura della serra stessa non superiore al 50%, sono considerati impianti su edifici ai fini dei commi 1 e 2 del presente articolo, nonché ai fini dell'art. 3, comma i, lettera u) del decreto ministeriale 5 maggio 2011 ed accedono alla tariffa prevista per gli impianti fotovoltaici realizzati su edifici, che è cumulabile con eventuali premi o maggiorazioni tariffarie secondo le regole di cumulabilità previste al decreto ministeriale 5 maggio 2011.

4. Il termine di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 è prorogato al 30 aprile 2012».

---

## 65.14

SACCOMANNO

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 65. - (*Impiantifotovoltaici in ambito agricolo*) – 1. I commi 4, 5, 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati».

---

## 65.15

FLUTTERO

*Apportare le seguenti modificazioni:*

a) Al comma 1, dopo le parole: "con moduli collocati a terra" eliminare le parole: "in aree agricole".

b) dopo il comma 2 inserire il seguente:

«2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti che rispettano i termini e le condizioni di cui all'articolo 10 comma 6 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

c) *Al comma 3, dopo le parole: «Agli impianti» aggiungere le seguenti: «con potenza inferiore a 200 Kw».*

d) *Al comma 4 dopo le parole: «salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2» aggiungere le seguenti: «e dal comma 2-bis».*

---

### **65.16 (testo 2)**

ZANETTA, BONFRISCO

*Al comma 1, in fine, aggiungere le seguenti parole: «... escluse le aree di proprietà di pubbliche amministrazioni».*

---

### **65.18**

LA TORRE, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il comma 1 non si applica:

a) agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla entrata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

b) agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati in aree agricole di cui al comma 6 art. 10 decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

*Conseguentemente, sopprimere il comma 4.*

---

### **65.19**

LA TORRE, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il comma 1 non si applica:

a) agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di en-

trata in vigore del presente decreto. Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28;

b) agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati in aree agricole di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».

*Conseguentemente:*

a) al comma 3, dopo le parole: «Agli impianti di» inserire le seguenti: «potenza inferiore a 500 kW»;

b) sopprimere il comma 4.

---

## **65.20**

DE LILLO

*Sostituire il comma 2:*

«2. Il comma 1 non si applica agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per tale ultima fattispecie, la richiesta di titolo abilitativo deve essere conforme alle disposizioni-previgenti l'entrata in vigore del presente comma».

---

## **65.21**

BONFRISCO

*Al comma 2, dopo le parole: «Il comma 1» inserire le seguenti: «non si applica agli impianti realizzati o da realizzare su terreni nella disponibilità del demanio militare e».*

---

## **65.22**

BATTAGLIA

*Al comma 2, dopo le parole: «entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto» inserire le seguenti: «, nonché agli impianti solarifotovoltaici ubicati in zone militari».*

---

**65.24**

PICCONE

*Al comma 2, sostituire le parole:* «Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» *con le seguenti:* «Per tale ultima fattispecie, la richiesta di titolo abilitativo deve essere conforme alle norme vigenti prima dell'entrata in vigore della presente disposizione (quindi fermi restando i criteri di cui agli abrogati commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28)».

---

**65.25**

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE

*Al comma 2, sostituire l'ultimo periodo con il seguente:* «I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2001, n. 28, sono abrogati.».

---

**65.27**

BALDASSARRI

*Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.*

*Conseguentemente, al comma 4 sopprimere le seguenti parole:* «, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».

---

**65.28 (testo 2)**

GARRAFFA, ARMATO, FIORONI, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 2, dopo il comma 2), aggiungere i seguenti:*

«2-bis. È fatta salva l'applicazione del comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti di cui al comma 6 è prorogato 31 dicembre 2012.

2-ter. Per gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra, i termini di cui all'articolo 6, comma 3), lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, sono prorogati al 31 dicembre 2012».

*Conseguentemente, al comma 4, sostituire le parole:* «I commi 4, 5 e 6» *con i seguenti:* «I commi 4 e 5».

---

**65.29**

STRANO, GERMONTANI

*Al secondo comma, sopprimere le seguenti parole: «Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28» e conseguentemente al quarto comma, eliminare le seguenti parole: «fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».*

---

**65.30**

BALDASSARRI

*Al comma 2 sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**65.31**

SACCOMANNO

*Al comma 2, secondo capoverso, il periodo: «Detti impianti debbono comunque rispettare le condizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28» è soppresso.*

---

**65.32**

GALLONE

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**65.33**

TOTARO

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**65.34**

LEGNINI

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**65.35**

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE

*Sopprimere l'ultimo periodo del comma 2 che va dalle parole: «Detti impianti debbono» fino alle parole: «decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28.».*

---

**65.36**

TANCREDI

*Al comma 2, sopprimere l'ultimo periodo.*

---

**65.38**

SANGALLI, FIORONI, ARMATO

*Al comma 2 aggiungere, infine, la seguente frase: «Sono fatte salve le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».*

*Conseguentemente al comma 4 sostituire le parole: «I commi 4, 5 e 6» con le parole: «I commi 4 e 5»».*

---

**65.39**

ALLEGRI, CARUSO

*Al comma 2, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Il comma 1 non si applica anche agli impianti solari fotovoltaici di proprietà di imprese agricole con moduli collocati a terra in aree agricole, di potenza fino a 200 kW».*

---

**65.40**

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, BERTUZZI

*Al comma 2, aggiungere infine il seguente periodo: «il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici di potenza inferiore a 200 kW realizzati da imprenditori agricoli a titolo professionale. Con apposito provvedimento, da adottarsi entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore*

della legge di conversione del presente decreto legge, è definita la priorità di connessione alla rete per tali impianti».

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «dall'ultimo periodo» con le seguenti: «dagli ultimi due periodi».*

---

#### **65.41**

THALER AUSSERHOFER, PINZGER

*Dopo il comma 2 aggiungere i seguenti:*

«2-bis. È fatta salva l'applicazione del comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, 28. Il termine per l'entrata in esercizio degli impianti di cui al citato comma 6 è prorogato al 30 giugno 2012.

2-ter. Per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole, i termini di cui all'art. 6, comma 3, lettera b) del decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 maggio 2011, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2011, sono prorogati fino al 31 luglio 2012».

*Conseguentemente al comma 4 le parole: «I commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 4 e 5».*

---

#### **65.42**

FERRANTE, DELLA SETA, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, BERTUZZI, ANDRIA, PIGNEDOLI

*Al comma 2, aggiungere in fine il seguente periodo: «Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole di cui al comma 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto».*

*Conseguentemente, al comma 4 sostituire le parole: «dall'ultimo periodo» con le parole: «dagli ultimi due periodi».*

---

**65.43**

LEGNINI

*Al comma 2, aggiungere in fine le seguenti parole: «Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici realizzati dai Comuni con popolazione inferiore a cinquemilaabitanti, per i quali continuano ad applicarsi le disposizioni di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28».*

---

**65.45**

STRADIOTTO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. I commi 1 e 2 non si applicano agli impianti fotovoltaici a concentrazione al fine di consentire la coesistenza di attività agricole o di allevamento con la produzione energetica».

---

**65.46**

PARDI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 1 non si applica per gli impianti fotovoltaici di potenza superiore a 1 MW con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011 n. 28 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro l'1 gennaio 2011, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro il 27 marzo 2012».

---

**65.47**

GHEDINI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Il comma 1 non si applica altresì agli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree agricole che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro il 1° gennaio 2011, a condizione in ogni caso che

l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del predetto decreto legislativo».

---

**65.48**

SACCOMANNO

*Sopprimere il comma 3.*

---

**65.49**

LATORRE, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 3, dopo le parole: «Agli impianti di» inserire le seguenti: «potenza inferiore a 500 KW».*

---

**65.51**

FERRANTE, DELLA SETA, PIGNEDOLI, DE LUCA, DI GIOVAN PAOLO, MAZZUCONI, MONACO, ANDRIA, BERTUZZI, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LA TORRE, SANGALLI, TOMASELLI

*Al comma 3 le parole: «..., si applica la tariffa prevista per gli...» sono sostituite dalle seguenti: «..., sono equiparati a tutti gli effetti, compresa la detenninazione della tariffa, agli...».*

*Conseguentemente, al comma 3, aggiungere in fine i seguenti periodi:*

«L'applicazione delle tariffe di cui al primo periodo è condizionata al preventivo impegno nei confronti del Gestore Servizi Energetici (GSE) da parte del soggetto percettore affinché:

- a) la serra sia effettivamente esercita per la produzione agricola;*
- b) per l'esercizio della serra siano utilizzate esclusivamente fonti rinnovabili;*
- c) sia consentito l'accesso ai controlli disposti dal GSE per verificare il rispetto delle condizioni di cui alle lettere a) e b).*

Il GSE dispone per gli impianti di cui al presente comma controlli con frequenza almeno biennale».

---

**65.54**

BUGNANO

*Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, delle infrastrutture e dei trasporti, d'intesa con i Ministri dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e delle politiche agricole, da adottarsi entro novanta giorni dalla conversione in legge del presente decreto, sono definiti altresì i criteri che devono essere rispettati ai fini della decadenza o del mantenimento del diritto di accesso alle agevolazioni da parte delle serre di cui al presente articolo, con particolare riferimento ai casi di frazionamento e cambiamento di destinazione delle aree medesime».*

---

**65.55**

TANCREDI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**65.56**

CAGNIN, CASTELLI, VALLARDI, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Sopprimere il comma 4.*

---

**65.57**

TOTARO

*Sopprimere il comma 4.*

---

**65.58**

LEGNINI

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

«4. I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 10 del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, sono abrogati».

---

**65.59**

THALER, AUSSEHOFER, PINZGER

*Al comma 4, le parole: «I commi 4, 5 e 6» sono sostituite dalle seguenti: «I commi 4 e 5».*

---

**65.61**

BALDASSARRI

*Al comma 4 sopprimere le seguenti parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».*

---

**65.62**

GALLONE

*Al comma 4, sopprimere le parole: «, fatto salvo quanto disposto dall'ultimo periodo del comma 2».*

---

**65.64**

BOSONE

*Dopo il comma 4 aggiungere i seguenti:*

«4-bis. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per gli impianti di seguito elencati ed individuati tra quelli di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28, non è consentito l'accesso agli incentivi statali di cui al sopra menzionato decreto legislativo in particolare per:

a) impianti alimentati per oltre il 30 per cento del fabbisogno complessivo con biomassa vegetale proveniente da coltivazioni destinate alla catena agro-alimentare;

b) impianti funzionanti con processi di combustione interna generanti emissioni di qualsivoglia natura realizzati in comuni ricadenti nelle cosiddette aree critiche per lo smog ai sensi delle varie normative regionali e in comuni che, pur se non ricadenti nelle aree critiche, vengono ritenuti simili per caratteristiche morfologiche e ambientali dall'ente competente all'emissione dell'autorizzazione; sono esclusi i soli impianti che utilizzano sotto prodotti o sostanze vegetali o animali non più utilizzabili nella catena agroalimentare per almeno il 90 per cento del fabbisogno complessivo e prodotte da attività presenti in un areale posto in un raggio di non oltre 15 km dal centro di produzione. La disponibilità dei prodotti

sopra menzionati deve essere dimostrata da effettivi titoli, per una durata almeno quinquennale, da presentare all'atto della domanda di autorizzazione;

c) impianti funzionanti con più del 10 per cento dei prodotti, anche se equiparati a sotto prodotti, importati da nazioni estere.

4-ter. Il comma 4-bis non si applica agli impianti che hanno conseguito il titolo abilitativo entro la data di entrata in vigore del presente decreto o per i quali sia stata presentata richiesta per il conseguimento del titolo entro la medesima data, a condizione in ogni caso che l'impianto entri in esercizio entro un anno dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e non si applica altresì agli impianti la cui realizzazione rientri nell'ambito di riconversioni di filiere agroindustriali».

---

## **65.66**

PARDI

*Dopo il comma 4, aggiungere il seguente:*

«4-bis. L'accesso agli incentivi statali di cui al decreto legislativo 3 marzo 2011, n. 28 per gli impianti solari fotovoltaici con moduli collocati a terra in aree classificate non agricole deve essere accompagnata da un certificato di destinazione urbanistica che attesti per il suolo interessato dall'impianto che tale classificazione è antecedente al 31 gennaio 2012. In caso di classificazione successiva al 31 gennaio 2012, è richiesta una certificazione rilasciata dal comune, in caso di procedura autorizzativa semplificata, o dal preposto ufficio urbanistico-territoriale regionale, in caso di Autorizzazione Unica di cui al D. Lgs 387/03, in cui si attesti che la classificazione medesima non è funzionale all'esclusivo e preminente insediamento di impianti di produzione energetica da fonte rinnovabile ma è parte integrante di un più ampio piano industriale o residenziale».

---

## **65.67**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo il comma 4 aggiungere il seguente:*

«4-bis. Ai fini del presente articolo, per aree agricole si intendono tutte le aree classificate come tali alla data di entrata in vigore del presente decreto».

---

## 65.68

GALLONE

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

«Il comma 4-*bis* dell'articolo 12 del decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, introdotto dall'articolo 27, comma 42, della legge 23 luglio 2009, n. 99, deve intendersi riferito esclusivamente alla realizzazione di impianti alimentati a biomasse o di impianti fotovoltaici situati in aree classificate come zone agricole dagli strumenti urbanistici comunali».

---

## 65.0.2

FLERES, CENTARO, FERRARA, CARRARA, POLI BORTONE, SAIA

*Sostituire l'articolo 65 con il seguente:*

«Art. 65 - (*Impianti fotovoltaici nel settore agroalimentare*) – 1. In ambito residenziale, ove le superfici di copertura degli immobili singoli o condominiali non siano sufficienti ad ospitare gli impianti per la produzione di energia elettrica di tipo fotovoltaico al servizio delle unità residenziali presenti nel fabbricato o nel condominio, i detti impianti possono essere collocati anche al di sopra di pergole o tettoie, anche indivise, che siano pertinenze od al servizio delle unità residenziali, nel rispetto dei diritti di terzi.

2. Gli impianti collocati secondo le disposizioni di cui al comma 1 sono equiparati, sia tecnicamente che per la quantificazione dell'incentivo, a quelli su edificio.

3. Gli impianti fotovoltaici realizzati in ambito agricolo, siano essi collocati su serre, tettoie, pensiline o pergole, aventi una potenza massima di 1,00mW, siano essi collocati diversamente da quelli prima specificati, ad esclusione di quelli a concentrazione, con potenza non superiore a 200,00 kW, in qualsiasi regime detti impianti operino, se proposti e realizzati su iniziativa d'impresе agricole o di persone fisiche e giuridiche svolgenti prevalente attività agricola ed aventi diritti reali sul suolo agricolo, sono classificati piccoli impianti e sono equiparati sia tecnicamente sia per la quantificazione dell'incentivo a quelli su edificio. Gli impianti collocati sulle coperture delle serre possono occupare l'intera superficie delle coperture stesse.

4. Le disposizioni di cui al comma 3 si applicano anche ai tetti degli opifici industriali, alle pergole o tettoie di pertinenza di detti opifici quando si provvede alla contestuale rimozione di coperture realizzate in eternit o altri materiali inquinanti.

5. Gli impianti di cui ai commi precedenti, equiparati tecnicamente a quelli su edificio, godono di quanto per essi previsto dalla normativa vigente in termini di tariffazione, incentivi, benefici e premi. Qualora venga alterata o modificata la destinazione d'uso delle serre, gli impianti su di

esse realizzati perdono il diritto di beneficiare degli incentivi previsti ed erogati dal GSE (Gestore dei servizi energetici)».

*Conseguentemente. all'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183. i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

#### **65.0.4**

BUTTI

*Dopo l'articolo 65 aggiungere il seguente:*

##### **«Art. 65-bis.**

1. Alla Tabella A, decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, al punto 3) dopo le parole "nelle acque interne" sopprimere le seguenti: ", limitatamente al trasporto delle merci"».

---

#### **65.0.5**

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 65 inserire il seguente:*

##### **«Art. 65-bis.**

*(Integrazione della cabina di regia dell'Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane)*

1. All'articolo 14, comma 18-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, come modificato dall'articolo 22, comma 6, del decreto legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo le parole: "o da persona dallo stesso designata," sono inserite le seguenti: "da un rappresentante del Ministero delle Politiche agricole, alimentari e forestali"».

---

**65.0.6**

PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

**«Art- 65-bis.**

*(Produzione di energia da fonti rinnovabili nel settore irriguo)*

1. Al commissario ad acta di cui all'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 8 febbraio 1995, n. 32, convertito dalla legge 7 aprile 1995, n. 104, e successive modificazioni, sono attribuite le competenze per il finanziamento, nell'ambito degli stanziamenti esistenti, ai soggetti pubblici attuatori delle opere irrigue, di interventi finalizzati alla produzione di energia da fonti rinnovabili, purché connessi alle opere irrigue e tenuto conto del rapporto tra costi di impianto e produzione energetica, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica».

---

## Art. 66.

### 66.1

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Sostituirlo con il seguente:*

«Art. 66. - (*Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*). – 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali; da locare o alienare a cura dell'Agenzia del demanio, mediante asta pubblica. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327. il canone di affitto è determinato ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. I beni di cui al comma 1 oggetto di vendita possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine:

a) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della

società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni;

b) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;

c) a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile in via esclusiva

5. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3 come modificato dal presente articolo, della legge 15 dicembre 1998, n.441, e dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:

«3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto».

8. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola» sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda»;

b) al comma 2-*bis*, sopprimere la parola: «subentranti» e aggiungere infine le seguenti parole: «o del capitale sociale della società»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

10. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio acquisisce preventiva-

mente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

11. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia del demanio mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

12. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

13. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

14. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.».

---

## 66.2

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Sostituirlo con il seguente:*

«Art. 66. - (*Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*). – 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-*quater* del presente decreto, mediante asta pubblica. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le dispo-

sizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001, n. 327. Il canone di affitto è determinato ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. I beni di cui al comma 1 oggetto di vendita possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto, di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine:

a) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni;

b) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;

c) a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile in via esclusiva.

5. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3 come modificato dal presente articolo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:

«3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi

la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto».

8. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola» sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda»;

b) al comma 2-*bis*, sopprimere la parola: «subentranti» e aggiungere infine le seguenti parole: «o del capitale sociale della società»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

10. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-*quater* del presente decreto acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

11. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-*quater* del presente decreto mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L'Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

12. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

13. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-*bis* del presente decreto per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali desti-

nano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.

14. L'articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l'articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.».

*Conseguentemente, dopo l'articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-bis.**

*(Banca delle terre agricole)*

1. Allo scopo di facilitare il processo di compravendita e locazione e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale è istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli nelle disponibilità di enti pubblici, che si liberano anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime.

3. La Banca è accessibile sul sito internet dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito internet.

**Art. 66-ter.**

*(Bollettino semestrale delle terre agricole)*

1. Nel sito internet dell'ISMEA è pubblicato con cadenza semestrale un bollettino delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una panoramica complessiva sui terreni disponibili privati e pubblici e sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi.

**Art. 66-quater.**

*(Istituzione dell'Agenzia delle terre pubbliche)*

1. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l'I-

SMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, e l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».

2. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche, in particolare nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali<sup>4</sup> sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 2.

#### **Art. 66-quinquies.**

##### *(Misure per favorire l'accesso al credito)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità e i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 concernono tutti i tipi di contratti bancari, e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato.

3. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un apposito fondo di garanzia, con dotazione pari a 10 milioni di euro.

**Art. 66-sexies.**

*(Misure per agevolare la concessione di garanzie)*

1. Al fine di favorire la concessione da parte dei confidi di garanzie in favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie ai soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

4. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

**Art. 66-septies.**

*(Copertura finanziaria)*

1. Agli oneri derivanti dall'attuazione degli articoli 66-*quinquies* e 66-*sexies*, pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede si mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

### 66.3

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Sostituirlo con il seguente:*

«Art. 66. - (*Dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola*). – 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da locare o alienare a cura dell'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-*bis* del presente decreto, mediante asta pubblica. L'individuazione del bene ne determina il trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato. Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3,4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n.410. Il prezzo dei terreni da porre a base delle procedure di vendita di cui al presente comma è determinato sulla base di valori agricoli medi di cui al decreto del Presidente della Repubblica. 8 giugno 2001, n. 327. Il canone di affitto è determinato ai sensi della legge 3 maggio 1982, n. 203. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. I beni di cui al comma 1 oggetto di vendita possono formare oggetto delle operazioni di riordino fondiario di cui all'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.

3. Nelle procedure di alienazione e locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

4. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine:

a) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni;

b) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;

c) a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile in via esclusiva.

5. Ai contratti di alienazione del presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

6. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3 come modificato dal presente articolo, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, e dall'articolo 5-*bis*, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

7. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:

«3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, fu quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto».

8. I giovani imprenditori agricoli che acquistano la proprietà dei terreni alienati ai sensi del presente articolo possono accedere ai benefici di cui al capo III del titolo I del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, e successive modificazioni.

9. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:

a) al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola» sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda»;

b) al comma 2-*bis*, sopprimere la parola: «subentranti» e aggiungere infine le seguenti parole: «o del capitale sociale della società»;

c) i commi 2 e 3 sono abrogati.

10. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia delle terre pubbliche di cui all'articolo 66-*bis* del presente decreto acquisisce preventivamente l'assenso alla vendita o alla cessione in affitto da parte degli enti gestori delle medesime aree.

11. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere o cedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28

maggio 2010, n. 85; a tal fine possono conferire all’Agenzia delle terre pubbliche di cui all’articolo 66-*bis* del presente decreto mandato irrevocabile a vendere e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età. L’Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla vendita al netto dei costi sostenuti e documentati.

12. Ai terreni alienati o locati ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola prima del decorso di venti anni dalla trascrizione dei relativi contratti nei pubblici registri immobiliari.

13. Le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di cui ai commi precedenti al netto dei costi sostenuti dall’Agenzia delle terre pubbliche di cui all’articolo 66-*bis* del presente decreto per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

14. L’articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e l’articolo 4-*quinquies* del decreto-legge 10 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati.».

*Conseguentemente, dopo l’articolo 66, aggiungere i seguenti:*

**«Art. 66-*bis*.**

*(Istituzione dell’Agenzia delle terre pubbliche)*

1. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l’ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».

2. L’Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d’uso delle terre pubbliche, in particolare nell’ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l’ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente

la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 2.».

---

## 66.4

FERRANTE, DELLA SETA

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

«Art. 66. – 1. Entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, con decreto di natura non regolamentare da adottare d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, anche sulla base dei dati forniti dall'Agenzia del demanio nonché su segnalazione dei soggetti interessati, individua i terreni agricoli e a vocazione agricola, non utilizzabili per altre finalità istituzionali, di proprietà dello Stato non ricompresi negli elenchi predisposti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85 o sottoposti alle procedure dell'articolo 48 del Codice antimafia, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da concedere in locazione ai sensi della legge 203 del 1982 e successive modifiche a cura dell'Agenzia del demanio mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili a canone annuo inferiore a 20 mila euro e mediante asta pubblica per quelli di canone annuo pari o superiore a 20 mila euro, riservati a coltivatori diretti, con priorità a giovani imprenditori agricoli singoli o associati ed ad iniziative di rilevanza sociale (agricoltura sociale).

Ai citati decreti di individuazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 3, 4 e 5, del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410. Il canone di affitto è determinato ai sensi della legge 203 del 1982. Con il decreto di cui al primo periodo sono altresì stabilite le modalità di attuazione del presente articolo.

2. Nelle procedure di locazione dei terreni di cui al comma 1, al fine di favorire lo sviluppo dell'imprenditorialità agricola giovanile è riconosciuto il diritto di prelazione ai giovani imprenditori agricoli, così come definiti ai sensi del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185.

3. Per i terreni ricadenti all'interno di aree protette di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, l'Agenzia del demanio deve obbligatoriamente acquisire preventivamente l'assenso alla concessione in locazione da parte degli enti gestori delle medesime aree.

4. Le regioni, le province, i comuni, anche su richiesta dei soggetti interessati, possono concedere in locazione, per le finalità e con le modalità di cui al comma 1, i beni di loro proprietà agricoli e a vocazione agricola e compresi quelli attribuiti ai sensi del decreto legislativo 28 maggio

2010, n. 85; a tal fine possono conferire all’Agenzia del demanio mandato irrevocabile a concedere in locazione. L’Agenzia provvede al versamento agli enti territoriali già proprietari dei proventi derivanti dalla locazione al netto dei costi sostenuti e documentati.

5. Ai terreni concessi in locazione ai sensi del presente articolo non può essere attribuita una destinazione urbanistica diversa da quella agricola.

6. Le risorse derivanti dalle operazioni di concessione in locazione di cui ai commi precedenti, al netto dei costi sostenuti dall’Agenzia del demanio per le attività svolte, sono destinate alla riduzione del debito pubblico. Gli enti territoriali destinano le predette risorse alla riduzione del proprio debito e, in assenza del debito o per la parte eventualmente eccedente, al Fondo per l’ammortamento dei titoli di Stato.

7. L’articolo 7 della legge 12 novembre 2011, n. 183 e successive modificazioni è abrogato».

---

## **66.5**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Ovunque ricorrano, sostituire le parole: «Agenzia del demanio» con le seguenti: «Agenzia delle terre pubbliche di cui all’articolo 66-bis del presente decreto».*

*Conseguentemente dopo l’articolo 66, inserire il seguente:*

### **«Art. 66-bis.**

*(Istituzione dell’Agenzia delle terre pubbliche)*

1. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l’ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l’Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata "Agenzia".

2. L’Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d’uso delle terre pubbliche, in particolare nell’ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l’ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola

e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 2».

---

## 66.6

### LA COMMISSIONE

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da» inserire le seguenti: «locare o».*

*Conseguentemente:*

*al comma 3 dopo le parole: «Nelle procedure di alienazione» inserire le seguenti: «e locazione»;*

*dopo il comma 4, inserire i seguenti:*

«4-bis. Ai contratti di affitto di cui al presente articolo si applicano le agevolazioni previste dall'articolo 14, comma 3, della legge 15 dicembre 1998, n. 441, come sostituito dal comma 4-ter del presente articolo, e dall'articolo 5-bis, commi 2 e 3, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228.

4-ter. Il comma 3 dell'articolo 14 della legge 15 dicembre 1998, n. 441, è sostituito dal seguente:

"3. Ai soli fini delle imposte sui redditi, le rivalutazioni dei redditi dominicali ed agrari previste dall'articolo 31, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, e dall'articolo 3, comma 50, e della legge 23 dicembre 1996, n. 662, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione non si applicano per i periodi di imposta durante i quali i terreni assoggettati alle medesime rivalutazioni sono concessi in affitto per usi agricoli per un periodo non inferiore a cinque anni, con diritto di precedenza alla scadenza, a giovani che non hanno compiuto i 40 anni, aventi la qualifica di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, anche in forma societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale sia detenuto da giovani in possesso delle suddette qualifiche di coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale. Le qualifiche di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale, di cui al presente comma, si possono acquisire entro due anni dalla stipula del contratto di affitto"»;

*al comma 6, dopo le parole: «l'assenso alla vendita» inserire le seguenti: «o alla cessione in affitto»;*

*al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere» inserire le seguenti: «o cedere in locazione»;*

*al comma 7, primo periodo, dopo le parole: «mandato irrevocabile a vendere» aggiungere le seguenti: «e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età»;*

*al comma 8, dopo le parole: «Ai terreni alienati» inserire le seguenti: «o locati»;*

*al comma 10, sostituire le parole: «e successive modificazioni è abrogato» con le seguenti: «e l'articolo 4-quinquies del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sono abrogati».*

---

## **66.7**

BERTUZZI, SCARPA BONAZZA BUORA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 1, dopo le parole: «nonché di proprietà degli enti pubblici nazionali, da» inserire le seguenti: «locare o».*

*Conseguentemente:*

*al comma 3, dopo le parole: «Nelle procedure di alienazione» inserire le seguenti: «e locazione»;*

*al comma 6, dopo le parole: «l'assenso alla vendita» inserire le seguenti: «o alla cessione in affitto»;*

*al comma 7, dopo le parole: «anche su richiesta dei soggetti interessati possono vendere» inserire le seguenti: «o cedere in locazione»;*

*al comma 7, dopo le parole: «mandato irrevocabile a vendere» inserire le seguenti: «e a cedere in locazione. In ogni caso, le regioni, le province, i comuni sono tenuti a destinare, nel rispetto della loro autonomia organizzativa e secondo i rispettivi strumenti, una quota superiore alla metà dei beni medesimi a giovani che non abbiano compiuto il quarantesimo anno di età»;*

*al comma 8, dopo le parole: «Ai terreni alienati» inserire le seguenti: «o locati»;*

---

## **66.8**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Al comma 1, sostituire le parole: «mediante procedura negoziata senza pubblicazione del bando per gli immobili di valore inferiore a 100.000 euro e mediante asta pubblica per quelli di valore pari o superiore a 100.000 euro», con le seguenti: «mediante asta pubblica».*

---

## 66.9

ALLEGRI, CARUSO

*Al comma 1, ultimo periodo, aggiungere le seguenti parole: «, assicurando anche la più ampia trasparenza e pubblicità delle procedure di alienazione».*

---

## 66.10

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo il comma, aggiungere il seguente: «d-bis. Ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione o di riscatto di cui all'articolo 8 della legge 26 maggio 1965, n. 590, e successive modificazioni, e all'articolo 7 della legge 14 agosto 1971, n. 817, nel caso di più soggetti confinanti, la prelazione è accordata, in via preferenziale, nell'ordine:*

*a) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale di età compresa tra i 18 e i 40 anni, in forma individuale o societaria purché, in quest'ultimo caso, la maggioranza delle quote o del capitale sociale della società agricola sia detenuto da giovani imprenditori di età compresa tra i 18 e i 40 anni;*

*b) a coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale;*

*c) a società di persone, di capitali o cooperative che svolgono attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile in via esclusiva».*

---

## 66.11

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo il comma 5, aggiungere il seguente: «5-bis. All'articolo 9 del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono apportate le seguenti modifiche:*

*a) al comma 1, dopo le parole: «subentranti nella conduzione dell'azienda agricola», sono inserite le seguenti: «ovvero che abbiano avviato l'attività di impresa da almeno due anni dalla data di presentazione della domanda»;*

*b) al comma 2-bis, sopprimere la parola: «subentranti», e aggiungere infine le seguenti parole: «o del capitale sociale della società»;*

*c) i commi 2 e 3 sono abrogati».*

---

**66.12**

CAGNIN, Paolo FRANCO, MARAVENTANO, VACCARI, Massimo GARAVAGLIA

*Al comma 7, primo periodo, sostituire le parole: «Le regioni, le province, i comuni», con le seguenti: «I comuni, le province, le regioni».*

---

**66.0.5**

ALLEGRINI, CARUSO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Variazioni culturali)*

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 33, ultimo periodo, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 2006, n. 286, operano a valere sulle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1° gennaio 2012. Non si fa luogo alla ripetizione delle somme già corrisposte a titolo di sanzione amministrativa».

---

**66.0.6**

ALLEGRINI, CARUSO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(IMU Fabbricati rurali)*

All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a) al comma 8, primo periodo, sostituire le parole: "ridotta allo 0,2" con le seguenti: "ridotta allo 0,1";*

*b) al comma 8, sopprimere il secondo periodo».*

---

**66.0.7**

ALLEGRI, CARUSO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(IMU Fabbricati rurali)*

All'articolo 13, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 4, lettera b-bis, sostituire le parole: "80 per i fabbricati", con le seguenti: "110 per i fabbricati";

b) al comma 4, lettera d), aggiungere, in fine, il seguente periodo: "per i fabbricati rurali ad uso strumentale, di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133, il moltiplicatore è pari a 30;".

---

**66.0.8**

ALLEGRI, CARUSO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Assegnazione del gasolio agricolo anche tramite crediti d'imposta)*

1. Alla Tabella A, punto 5, del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, sostituire il terzo capoverso con il seguente:

"L'agevolazione è concessa anche mediante l'utilizzazione di crediti d'imposta in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997 n. 241, sulla base di criteri stabiliti, in relazione alla estensione dei terreni, alla qualità delle colture ed alla dotazione delle macchine agricole effettivamente utilizzate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400".

---

**66.0.9**

ALLEGRI, CARUSO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Interventi per manutenzione boschiva e aree verdi)*

1. La detrazione fiscale spettante per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio di cui all'articolo 16-bis del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, compete anche per le spese relative alle misure di manutenzione e salvaguardia di boschi, nonché per la creazione o la riqualificazione di aree verdi private, fino all'importo complessivo di euro 100 mila. Con decreto del Ministro dell'Economia e delle finanze, sono stabilite le modalità di attuazione delle disposizioni del presente articolo».

---

**66.0.10**

ALLEGRI, CARUSO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 56-bis.**

*(Utilizzo sostenibile dei pesticidi)*

1. All'articolo 20, comma 1, della legge 15 dicembre 2011, n. 217, dopo le parole: "Ministro per le politiche europee", sono inserite le seguenti: ", del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali"».

---

**66.0.11**

ALLEGRI, CARUSO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Controlli nel settore zootecnico)*

1. L'articolo 3 della legge 15 gennaio 1991 n. 30, così come modificato dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, è sostituito dal seguente:

"Art. 3. – 1. I registri anagrafici ed i libri genealogici sono istituiti, dal Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali.

2. I libri genealogici sono tenuti dal Ministero delle Politiche Agricole alimentari e forestali e possono da questo essere affidati ad associazioni di allevatori di specie o di razza, dotate di personalità giuridica ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali.

3. Il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali provvede alle valutazioni genetiche del bestiame iscritto nel libro genealogico direttamente o per il tramite di organizzazioni affidatarie appositamente riconosciute ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali.

4. I controlli delle attitudini produttive sono svolti nel rispetto dei criteri univoci stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali, per ogni specie, razza o altro tipo genetico da organizzazioni appositamente riconosciute ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali diverse da quelle di cui ai precedenti commi 2 e 3.

5. Il Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali tiene altresì i registri anagrafici relativi alle razze appartenenti alle specie di cui alla lettera *b*), dell'articolo 2 ed i libri genealogici di specie e razza per le quali non esiste un'associazione in possesso dei requisiti di cui al comma 1, svolgendo le relative valutazioni generiche direttamente o tramite organizzazioni affidatarie appositamente riconosciute ed in possesso dei requisiti stabiliti con decreto del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali.

6. I libri genealogici dei cavalli di razza puro sangue inglese e trotatore sono istituiti e tenuti dall'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico (ASSI). Con decreto del Ministro per le politiche agricole, alimentari e forestali, fermi gli accordi internazionali in materia, sono stabiliti i requisiti genealogici, morfologici ed attitudinali, nonché le modalità per l'inserimento dei cavalli delle suddette razze in un apposito repertorio degli stalloni idonei sia alla monta naturale che alla inseminazione artificiale.

7. In considerazione della particolarità della specie suina sono istituiti, previa approvazione del Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali, i registri dei suini ibridi, così come definiti nell'allegato, da parte di Imprese singole od associate. La tenuta di detti registri è coordinata sulla base di appositi disciplinari dallo stesso Ministro delle Politiche Agricole alimentari e forestali direttamente o attraverso le organizzazioni riconosciute affidatarie ai sensi del precedente comma 2".

8. L'allegato alla legge 15 gennaio 1991, n. 30, così come sostituito dalla legge 3 agosto 1999, n. 280, è sostituito dall'allegato annesso al presente articolo.

## ANNESSO

### ALLEGATO

(Articolo 1, comma 8)

#### *Libro genealogico.*

Per libro genealogico si intende il libro istituito ai sensi dell'art 3 comma 1 e detenuto dai soggetti di cui all'articolo 3 comma 2 o da un ente di diritto pubblico in cui sono iscritti gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti e per i quali sono stati effettuati controlli delle attitudini produttive.

#### *Registro anagrafico.*

Per registro anagrafico si intende il registro istituito ai sensi dell'articolo 3 comma 1 e detenuto dai soggetti di cui all'articolo 3 comma 2 o da un ente di diritto pubblico in cui sono annotati gli animali riproduttori di una determinata razza con l'indicazione dei loro ascendenti.

#### *Registro dei suini ibridi.*

Per registro dei suini ibridi si intende il registro istituito ai sensi dell'articolo 3 comma 8 e detenuto da imprese singole od associate di cui allo stesso comma in cui sono iscritti gli ibridi riproduttori con l'indicazione dei loro ascendenti.

#### *Riproduttore di razza pura delle specie bovina, bufalina, ovina, caprina e Suina*

Per riproduttore di razza pura si intende un animale iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto i cui ascendenti di primo e secondo grado sono iscritti in un libro genealogico della stessa razza.

#### *Riproduttore equino*

Per riproduttore equino si intende un animale della specie equina di una determinata razza o proveniente dall'incrocio o meticciamiento programmato di animali di diverse razze della specie stessa nonché di loro derivati, iscritto in un libro genealogico o idoneo ad esservi iscritto, purché i suoi ascendenti siano iscritti in un libro genealogico.

#### *Riproduttore suino ibrido*

Per riproduttore suino ibrido si intende l'animale della specie suina:

a) che provenga da un incrocio pianificato:

1) tra suini riproduttori di razza pura appartenenti a razze o linee diverse;

2) tra animali risultanti da un incrocio tra razze o linee diverse;

3) ovvero tra animali appartenenti ad una razza pura e animali appartenenti all'una o all'altra delle categorie di cui ai numeri 1) e 2);

b) che sia iscritto in un registro».

---

## 66.0.12

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

### «Art. 66-bis.

*(Misure per favorire l'accesso al credito)*

1. Il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e l'Associazione bancaria italiana, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, nonché con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, definiscono con apposita convenzione, da stipulare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, aperta all'adesione delle banche e degli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le modalità e i criteri di accesso a finanziamenti e altre forme di prestito bancario agevolato, nonché per la dilazione del debito, a favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni.

2. Le agevolazioni di cui al comma 1 concernono tutti i tipi di contratti bancari, e consistono nella riduzione del costo del servizio non inferiore ai due terzi del tasso EURIBOR da applicare nei periodi di validità del certificato.

3. Ai fini di cui al comma 1, presso il Ministero dell'economia e delle finanze è istituito, a decorrere dall'anno 2012, un apposito fondo di garanzia, con dotazione pari a 10 milioni di euro.

4. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**66.0.13**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Misure per agevolare la concessione di garanzie)*

1. Al fine di favorire la concessione da parte dei confidi di garanzie in favore dei soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali un apposito fondo, con dotazione pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. Alle risorse di cui al comma 1 possono accedere le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano per il cofinanziamento di iniziative a sostegno dei confidi regionali che forniscono garanzie ai soggetti di età inferiore a 40 anni che determinano il reddito ai sensi dell'articolo 32 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, per l'accesso a finanziamenti bancari e per contribuzioni in conto interessi a fronte di investimenti o di operazioni di consolidamento del debito.

3. Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, da emanare entro due mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definite le modalità e i criteri di accesso e ripartizione annuale delle risorse di cui al comma 1.

4. Le regioni possono, anche attraverso le società finanziarie regionali, erogare contributi ai fondi rischi consortili gestiti dai consorzi di garanzia collettiva fidi di cui al comma 1 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173.

5. Ai maggiori oneri di cui al presente articolo, pari a 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**66.0.14**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Banca delle terre agricole)*

1. Allo scopo di facilitare il processo di compravendita e locazione e l'avvicendamento nella conduzione di terreni agricoli e di aziende e al fine di favorire il ricambio generazionale è istituita presso l'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) la Banca delle terre agricole, di seguito denominata «Banca», entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. La Banca ha l'obiettivo di costituire un inventario completo della domanda e dell'offerta dei terreni e delle aziende agricole, compresi quelli nelle disponibilità di enti pubblici, che si liberano anche a seguito di abbandono dell'attività produttiva e prepensionamenti, raccogliendo, organizzando e rendendo disponibili le informazioni necessarie sulle caratteristiche naturali, strutturali ed infrastrutturali delle medesime.

3. La Banca è accessibile sul sito *internet* dell'ISMEA per tutti gli utenti registrati secondo le modalità stabilite dalla Direzione generale dell'ISMEA ed indicate nel medesimo sito *internet*».

---

**66.0.15**

BERTUZZI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Bollettino semestrale delle terre agricole)*

1. Nel sito *internet* dell'ISMEA è pubblicato con cadenza semestrale un bollettino delle terre agricole, con l'obiettivo di offrire una panoramica complessiva sui terreni disponibili privati e pubblici e sulle modalità di cessione e acquisto degli stessi».

---

**66.0.16**

BERTUZZI, SCARPA BONAZZA BUORA, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Istituzione dell'Agenzia delle terre pubbliche)*

1. Al fine di favorire la diffusione di qualificate azioni della pubblica amministrazione nella gestione delle terre pubbliche a destinazione agricola e di facilitare la conduzione delle medesime da parte dei giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, è istituita, presso l'ISMEA, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, l'Agenzia delle terre pubbliche, di seguito denominata «Agenzia».

2. L'Agenzia è sede di riferimento per le pubbliche amministrazioni per la definizione di programmi di attività d'uso delle terre pubbliche, in particolare nell'ambito di accordi da stipulare con giovani agricoltori di età inferiore a quaranta anni.

3. Il Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sentite la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e l'ISMEA, definisce con proprio decreto, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, uno schema tipo di accordo tra le pubbliche amministrazioni titolari di terre a destinazione agricola e giovani imprenditori agricoli di età inferiore a quaranta anni, contenente la durata e le modalità di utilizzo del fondo e gli oneri del contratto a carico dei giovani imprenditori agricoli per l'utilizzo dei fondi medesimi. Nel medesimo decreto è definito un codice di comportamento delle pubbliche amministrazioni nella predisposizione degli accordi di cui al comma 2».

---

**66.0.19**

ANTEZZA, PIGNEDOLI, ANDRIA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Disposizioni a tutela dei consumatori e del made in Italy)*

1. All'articolo 4, comma 49-bis, della legge 24 dicembre 2003, n. 350, dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Per i prodotti alimentari, per effettiva origine si intende il luogo in cui è avvenuta l'ultima tra-

sformazione sostanziale e il luogo di coltivazione e allevamento della materia prima agricola utilizzata nella produzione e nella preparazione dei prodotti.».

2. È fatto obbligo di riportare nell'etichettatura dei prodotti alimentari l'origine geografica degli ingredienti caratterizzanti evidenziati, utilizzati nella fabbricazione o nella lavorazione degli stessi, nel caso in cui sia obbligatoria, in base alla normativa vigente, la menzione in etichetta di tali ingredienti.

3. L'indicazione dell'origine geografica degli alimenti è obbligatoria ai sensi del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, qualora le altre informazioni desumibili da elementi figurativi o denominativi dei marchi, dei segni o da simboli apposti o dalle modalità di presentazione in commercio inducano il consumatore a ritenere che l'alimento abbia una diversa origine o provenienza geografica.

4. La violazione della disciplina di cui al precedente comma 3 costituisce una pratica commerciale ingannevole».

---

#### **66.0.20**

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

#### **«Art. 66-bis.**

*(Società italiana per le imprese all'estero – SIMEST Spa)*

1. I benefici e le agevolazioni concessi da parte della «Società italiana per le imprese all'estero SIMEST Spa» a favore delle imprese operanti nel settore agroalimentare sono revocati qualora le imprese beneficiarie pongano in essere pratiche commerciali in grado di indurre in errore i consumatori, nei mercati esteri, sull'origine o sulla provenienza dei prodotti commercializzati ovvero di configurare atti di concorrenza sleale nei confronti delle imprese operanti nel mercato interno.

2. All'articolo 1, comma 12, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, le parole: "nonché di una parte sostanziale delle attività produttive" sono sostituite dalle seguenti: "nonché dei progetti che comportino una riduzione delle attività produttive nel territorio nazionale. I medesimi benefici e agevolazioni non si applicano altresì ai progetti che sono suscettibili di falsare la concorrenza delle imprese operanti, nel mercato nazionale, nei settori economici oggetto degli interventi"».

---

**66.0.21**

MONGIELLO, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Gasolio per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra)*

1. Al gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra da parte dei coltivatori diretti iscritti nella relativa gestione previdenziale ed assistenziale e degli imprenditori agricoli professionali di cui al decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e successive modificazioni, è applicata l'accisa al livello minimo di imposizione ai sensi dell'articolo 17 della direttiva 2003/96/CE del Consiglio del 27 ottobre 2003 e successive modificazioni, pari a euro 21 per 1.000 litri, qualora i predetti soggetti, in sede di richiesta dell'assegnazione del gasolio ai sensi del decreto ministeriale 14 dicembre 2001, n. 454, si obblighino a rispettare, nell'arco di 10 anni, una progressiva riduzione del consumo di gasolio per finalità ambientali. Il predetto livello minimo di imposizione decorre dal 1° gennaio 2012 e cessa di essere applicato a decorrere dal 1° gennaio 2014 qualora non ne venga previsto il rifinanziamento.

2 Ai sensi dell'articolo 25 del regolamento (CE) n. 800/2008 della Commissione del 6 agosto 2008, il livello di accisa da corrispondere non deve essere inferiore al livello minimo di imposizione definito dalla direttiva (CE) n. 2003/96/CE, e successive modificazioni. Qualora tale livello minimo sia modificato l'accisa dovuta per il gasolio utilizzato per il riscaldamento delle coltivazioni sotto serra viene corrispondentemente adeguata.

3. La sintesi delle informazioni relative alla misura di cui alla presente disposizione è comunicata alla Commissione europea con le modalità di cui all'articolo 9 del regolamento (CE) n. 800/2008.

4. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 7 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012 e 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

**66.0.22**

PERTOLDI, PIGNEDOLI, ANDRIA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 66, inserire il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Contrasto alla criminalità organizzata nel settore agroalimentare)*

1. All'articolo 51, comma 3-*bis*, del codice di procedura penale dopo le parole: "delitti previsti dagli articoli 473 e 474" sono aggiunte le seguenti: "e 517-*quater*".

2 All'articolo 518 del codice penale dopo le parole: "dei delitti preveduti dagli articoli 501, 514, 515, 516 e 517" sono aggiunte le seguenti: "e 517-*quater*".

3. All'articolo 12-*sexies*, comma 1, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, dopo le parole: "realizzato allo scopo di commettere delitti previsti dagli articoli" sono aggiunte le seguenti: "473, 474" sono aggiunte le seguenti: "440, 442, 444,"».

---

**66.0.23**

PISTORIO

*Dopo l'articolo 66, aggiungere il seguente:*

**«Art. 66-bis.**

*(Cartolarizzazione dei debiti, rilascio del DURC e carta di credito d'impresa per le aziende agricole)*

1. Per le aziende agricole è concessa la cartolarizzazione dei debiti contributivi pregressi non pagati all'Inps.

2. È consentito il rilascio del Documento unico di regolarità contributiva alle aziende agricole, anche in presenza di pendenze qualora vengano regolarizzate in un arco temporale di dieci anni.

3. Per i danni causati da calamità naturali, a partire dal 2009, viene istituita una carta di credito dell'impresa agricola che permette di procedere ad una compensazione tra i debiti tributari, contributivi e per utenze e l'effettivo valore dei danni subiti, certificato con decreto del Ministro dell'economia».

---

## Art. 67.

### 67.1

CAGNIN, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA, VACCARI

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», comma 1, alinea, sostituire la parola: «può» con le seguenti: «e le regioni interessate per la parte di propria competenza possono».*

---

### 67.2

PISTORIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto la Regione siciliana è titolare della gestione del Registro delle licenze di pesca relativo alle motobarche abilitate alla pesca entro le dodici miglia».

---

### 67.3

LA COMMISSIONE

*Al comma 1, capoverso «Art. 5», dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Le risorse prelevate dal Fondo di cui al comma 2 vengono versate all'entrata del bilancio dello Stato, capitolo 3585, e successivamente riassegnate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali, all'apposito capitolo di spesa da istituire nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede alle occorrenti variazioni di bilancio».

---

## 67.4

PISTORIO

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-bis. Al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative in materia doganale, apportare la seguente variazione:

a) al comma 267, dopo le parole: "le parti di ricambio," inserire le seguenti: "il carburante per le imbarcazioni addette alla pesca,"».

---

## 67.0.1

LEGNINI

*Dopo l'articolo 67, inserire il seguente:*

### «Art. 67-bis.

*(Soppressione dell'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI 59)*

1. È soppressa l'Agenzia per lo sviluppo del settore ippico – ASSI, istituita con l'articolo 14, commi 28 e 29, del decreto-legge n. 98 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011. Le funzioni esercitate dall'ASSI, ai sensi del medesimo articolo 14, con esclusione del finanziamento agli ippodromi e dello stanziamento dei montepremi, sono trasferite al Ministero per le politiche agricole, alimentari e forestali. Le corse di cavalli sono considerate attività di iniziativa privata e verranno effettuate, sotto il controllo sanitario del Ministero delle politiche agricole, dai soggetti abilitati e nelle strutture riconosciute idonee, iscritti in apposito albo, tenuto dal Ministero per le politiche agricole. In sede di attuazione del presente comma, verranno iscritti nel suddetto albo i soggetti e le strutture che attualmente effettuano le corse per conto dell'ASSI. I proventi derivanti dalla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, sia all'interno che all'esterno degli ippodromi sia con metodi telematici, saranno di spettanza del soggetto che organizza e finanzia la corsa, detratti gli oneri fiscali, quali l'imposta unica scommesse, che rimarrà di spettanza dell'A.A.M.S. A carico dei medesimi soggetti ricadranno, altresì, tutti i costi per la raccolta delle scommesse, inclusi i compensi per i raccoglitori (Agenzie). Le scommesse verranno raccolte sotto la vigilanza dell'A.A.M.S. Le immagini delle corse resteranno di esclusiva proprietà dei soggetti organizzatori delle stesse, che ne sopporteranno tutti i costi per la realizzazione e diffusione. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministero per le politiche agricole, sono disciplinate le modalità di attuazione del presente comma».

---

### **67.0.2**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione)*

1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprietà, i privilegi di cui all'articolo 552 cod. nav. sono trasferiti dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza».

---

### **67.0.3**

ANDRIA, PIGNEDOLI, GRANAIOLA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca)*

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

"2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate";

*b)* al comma 3, le parole: "commi 1 e 2" sono sostituite dalle seguenti: "commi 1, 2 e 2-bis"».

---

#### **67.0.4**

ANDRIA, PIGNEDOLI, GRANAIOLA, ANTEZZA, BERTUZZI, MONGIELLO, PERTOLDI, RANDAZZO

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Credito d'imposta per fronteggiare la crisi energetica delle imprese ittiche)*

1. Al fine di salvaguardare la redditività delle imprese ittiche, in caso di aumento del prezzo industriale del carburante oltre il 60% del prezzo medio nelle 52 settimane precedenti sulla base delle rilevazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, è concesso agli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo n. 226 del 2001 e successive modificazioni, un credito di imposta pari al 50% dell'aumento rilevato.

2. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, sono definite le modalità attuative del comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, nei limiti di 5 milioni di euro per ciascun anno a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

#### **67.0.5**

DE ANGELIS, GERMONTANI

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Accertamenti contributivi in caso di dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione)*

1. L'accertamento previsto dall'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, ai fini del rilascio dell'autorizzazione alla dismissione di bandiera per vendita della nave a stranieri o per demolizione della nave deve essere obbligatoriamente effettuato entro il termine di 30 giorni dalla data della richiesta.

2. Le disposizioni di cui all'articolo 15 della legge 26 luglio 1984, n. 413, non si applicano nel caso di demolizione dell'imbarcazione con trasferimento della licenza di pesca ad un'altra imbarcazione di proprietà del medesimo armatore. In tal caso, al momento del passaggio di proprietà, i privilegi di cui all'articolo 552 cod. nav. sono trasferiti dall'imbarcazione demolita all'imbarcazione sulla quale viene trasferita la licenza».

---

#### **67.0.6**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Adempimenti in materia di lavoro per le cooperative di pesca)*

1. All'articolo 31 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, dopo il comma 2 aggiungere il seguente:

"2-bis. Le cooperative di imprese di pesca ed i consorzi di imprese possono svolgere gli adempimenti di cui all'articolo 1 della legge 11 gennaio 1979, n. 12, per conto delle imprese associate"».

*Di conseguenza, al comma 3, le parole: «commi 1 e 2» sono sostituite dalle seguenti: «commi 1, 2 e 2-bis».*

---

#### **67.0.7**

DE ANGELIS, GERMONTANI

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Credito d'imposta per fronteggiare la crisi energetica delle imprese ittiche)*

1. Al fine di salvaguardare la redditività delle imprese ittiche, in caso di aumento del prezzo industriale del carburante oltre il 60% del prezzo medio nelle 52 settimane precedenti sulla base delle rilevazioni effettuate dal Ministero dello sviluppo economico – Direzione generale dell'energia e delle risorse minerarie, è concesso agli imprenditori ittici di cui agli articoli 2 e 3 del decreto legislativo 226/2001 e successive modificazioni, un credito di imposta pari al 50% dell'aumento rilevato.

2. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministro dello sviluppo economico e con quello delle politiche agricole, alimentari e forestali, da emanarsi entro tre mesi dall'entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalità attuative del comma 1.

3. All'onere derivante dal presente articolo, nei limiti di 5 milioni di euro per ciascun anno, si provvede mediante...».

---

### **67.0.19**

SARO, LENNA, PEGORER, PERTOLDI, BLAZINA

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 67-bis.**

*(Norme in materia di compensazione ICI prima casa)*

1. Lo Stato riconosce alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia un trasferimento diretto a neutralizzare gli effetti dell'articolo 13 comma 14 lettera *a*) del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 nei rapporti finanziari tra i livelli di governo».

---

### **67.0.20**

SANGALLI

*Dopo l'articolo 57, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 57-bis.**

1. All'articolo 110 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 2, le parole: "competente per territorio" sono soppresse e le parole: "a norma di colui che dichiara di essere titolare d'impresa agricola o forestale ovvero di impresa che effettua lavorazioni agro-mecchaniche o locazione di macchine agricole, nonché a nome di enti o consorzi pubblici" sono sostituite dalle seguenti: "a nome di colui che si dichiara proprietario";

*b)* il comma 4 è soppresso».

---

**67.0.21**

ANDRIA

*Dopo l'articolo 67, aggiungere il seguente:*

**«Art. 67-bis.**

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto legge sono abrogati:

- a) articoli 12, 13 e 21 del regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 501;
- b) regio decreto 31 agosto 1928, n. 2126;
- c) regio decreto 15 ottobre 1931;
- d) decreto del Presidente della Repubblica 27 dicembre 1953, n. 1260;
- e) decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1986, n. 1089;
- f) decreto del Presidente della Repubblica 18 febbraio 1993, n. 135;
- g) legge 26 novembre 1990, n. 363.

2. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente articolo, pari a 1,2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2012-2014, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2012, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro».

---

**Art. 70.**

**70.100 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo con il seguente:*

**«Art. 70.**

*(Aiuti de minimis a favore di piccole e medie imprese  
in particolari aree)*

1. La dotazione del Fondo istituito dall'articolo 10, comma 1-*bis*, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e successive modificazioni, è destinata anche al finanziamento degli aiuti *de minimis* nel rispetto del regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione, del 15 dicembre 2006, "relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti di importanza minore", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea n. L. 379 del 28 dicembre 2006 e sue successive modificazioni, a favore delle piccole e micro imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, localizzate nelle aree di cui al predetto articolo 10, comma 1-*bis*, già costituite o che si costituiranno entro il 31 dicembre 2014. A tali imprese si applicano le tipologie di agevolazioni previste alle lettere da *a*) a *d*) del comma 341 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni.

2. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro trenta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono determinate le condizioni, i limiti e le modalità di applicazione delle agevolazioni di cui al presente articolo nei limiti delle risorse disponibili».

---

**70.2**

POLI BORTONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Sono fatte salve le «zone franche urbane» di cui all'articolo 1, comma 340 della legge 27 dicembre 2006, n. 296. All'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte cor-

rente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili».

---

### 70.3

BUTTI, ADAMO

*Dopo il comma 1, aggiungere il comma 1-bis:*

«Al fine di sostenere le attività economiche e favorire la nascita di nuove imprese nel Comune di Campione d'Italia anche in riferimento alle speciali condizioni di concorrenza dettate dal loro inquadramento territoriale nel contesto economico del Cantone Ticino e alla prossimità con analoghe zone di fiscalità di vantaggio, le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 10 giugno 2012 una nuova attività economica con sede e attività prevalente nel Comune di Campione d'Italia beneficiano della esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili posseduti in Campione d'Italia e destinati all'esercizio dell'attività economica per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2013. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è ridotta del 20% per anno.

Gli aiuti sono concessi fino alla concorrenza dei limiti imposti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*»).

All'onere derivante dal presente articolo, valutato in 1 milione di euro annui, si provvede mediante riduzione degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

### 70.4

BUTTI

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. Al fine di sostenere le attività economiche e favorire la nascita di nuove imprese nel Comune di Campione d'Italia anche in riferimento alle speciali condizioni di concorrenza dettate dal loro inquadramento territoriale nel contesto economico del Cantone Ticino e alla prossimità con analoghe zone di fiscalità di vantaggio, le piccole e medie imprese, come individuate dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003 che iniziano dal 10 giugno 2012 una nuova

attività economica con sede e attività prevalente nel Comune di Campione d'Italia beneficiano della esenzione dalle imposte sui redditi, dall'imposta regionale sulle attività produttive e dall'imposta comunale sugli immobili per gli immobili posseduti in Campione d'Italia e destinati all'esercizio dell'attività economica per i primi cinque periodi di imposta a partire dall'anno 2013. Per i periodi di imposta successivi, l'esenzione è ridotta del 20% per anno. Gli aiuti sono concessi fino alla concorrenza dei limiti imposti dal Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione europea del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato agli aiuti d'importanza minore (*de minimis*).

Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa prevista all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

### 70.0.1

CASTIGLIONE, FLERES, CARRARA, SAIA

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

**«Art. 70-bis.**

*(Utilizzo delle economie realizzate dall'INPS)*

1. Al fine di favorire l'occupazione giovanile, anche temporanea, come strumento efficace per superare i problemi gravanti sul mercato del lavoro, l'INPS, in deroga alla normativa vigente, è autorizzato, per l'anno 2011, a destinare alla spesa per personale relativa alla somministrazione di lavoro, con variazioni interne di bilancio, le economie di gestione realizzate nell'anno 2011, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, allo scopo di continuare a garantire l'erogazione di trattamenti a sostegno del reddito, il contrasto alle frodi in materia di invalidità civile e la lotta all'evasione contributiva e al lavoro nero».

---

## **70.0.2**

CASTIGLIONE, FLERES, CARRARA, SAIA

*Dopo l'articolo 70, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 70-bis.**

*(Utilizzo delle economie realizzate dall'INPS)*

1. In deroga a quanto previsto dall'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, gli enti previdenziali, per comprovate esigenze organizzative, possono stipulare, con scadenza al 31 dicembre 2013, contratti di lavoro a tempo determinato o contratti di collaborazione coordinata e continuativa o contratti con agenzie di somministrazione il cui onere nel biennio non può superare il limite del 50% delle economie realizzate negli anni 2009, 2010 e 2011 con il collocamento in pensione del personale dipendente».

*Conseguentemente, all'onere derivante dall'attuazione del presente comma si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a partire dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

## **70.300**

MASCITELLI

*Dopo il comma 1, aggiungere, infine, il seguente comma:*

«1-bis. Al fine di garantire la massima efficacia e omogeneità degli interventi a favore delle piccole e medie imprese, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dello Sviluppo economico e della Coesione territoriale, con proprio decreto, provvede alla ripartizione del Fondo e definisce i criteri di accesso e le modalità di utilizzo del medesimo Fondo per il finanziamento degli aiuti *de minimis* di cui al comma 1».

---

**Art. 71.**

**71.1**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRIANA, VIMERCATI

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, ad eccezione di quelle disciplinate nel presente capo, è istituita l'Autorità nazionale di vigilanza, di cui all'articolo 73, che svolge compiti di regolazione economica nonché di vigilanza, di cui all'articolo 80, con l'approvazione dei sistemi di tariffazione e dell'ammontare dei diritti decisi dal gestore aeroportuale, inclusi metodi di tariffazione pluriennale, anche accorpata per servizi personalizzati, che garantiscono annualmente gli adeguamenti inflattivi».

---

**71.3**

MATTEOLI

*Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: «fatte salve le funzioni di vigilanza che il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti continua ad esercitare ai sensi dell'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1997, n. 250, l'ENAC...»*

---

**71.4**

MENARDI, SAIA, VIESPOLI

*Al comma 2, dopo le parole: «250» aggiungere le seguenti: «ad eccezione di quelle disciplinate nel presente capo».*

*Conseguentemente dopo la parola: «diritti» aggiungere le seguenti: «decisi dal gestore aeroportuali».*

---

**71.5**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRIANA, VIMERCATI

*Al comma 3, dopo le parole: «economia e finanze sono» aggiungere le seguenti: «correlati agli investimenti realizzati e».*

---

**71.6 (testo 2)**

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

«3-bis. Gli interventi infrastrutturali relativi ai sistemi aeroportuali di cui all'articolo 17, comma 34-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e successive modificazioni, ivi compresi quelli inseriti nell'ambito dei contratti di programma o convenzione unica previsti dalla stessa disposizione, sono considerati, ai sensi di quanto previsto dalla parte II, titolo III, capo IV, del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, infrastrutture strategiche di preminente interesse nazionale. Pertanto, per l'approvazione e l'esecuzione degli stessi interventi, nonché dei Piani di Sviluppo Aeroportuale, le società di gestione si avvalgono delle procedure approvative dettate dalle disposizioni di cui al periodo che precede, nonché delle disposizioni di cui alla legge 22 agosto 1985, n. 449, in quanto applicabili».

---

**71.7**

MATTEOLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «dell'Autorità di vigilanza di cui all'articolo 73» con le seguenti: «dell'ENAC».*

---

**Art. 73.**

**73.100/1**

Massimo GARAVAGLIA

*All'emendamento 73.100, al comma 1, dopo la parola: «infrastrutture», aggiungere le seguenti: «di concerto con il Ministero dello sviluppo economico».*

---

**73.100/2**

Massimo GARAVAGLIA

*All'emendamento 73.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Gli atti di indirizzo del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di cui al comma 1, sono sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti».

---

**73.100/3**

Massimo GARAVAGLIA

*All'emendamento 73.100, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente».

---

**73.100/4**

Massimo GARAVAGLIA

*All'emendamento 73.100, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'istituzione e il mantenimento dell'Autorità di cui al comma precedente non comportano oneri aggiuntivi a carico della finanza pubblica».

---

**73.100/5**

Massimo GARAVAGLIA

*All'emendamento 73.100, dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. L'Autorità di cui al comma precedente è tenuta a presentare, presso le commissioni parlamentari competenti, una relazione annuale sulle attività di monitoraggio e verifica effettuare».

---

**73.100**

LA COMMISSIONE

*Sostituire l'articolo 73 con il seguente:*

**«Art. 73.**

*(Autorità nazionale di sorveglianza)*

1. Nelle more dell'operatività di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 36, comma 1, del presente decreto, le funzioni di Autorità di vigilanza sono svolte previo atto di indirizzo del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti».

---

**73.2**

MATTEOLI

*Sopprimere il comma 1.*

---

**73.4**

MATTEOLI

*Al comma 2, dopo le parole: «di cui all'articolo 71, comma 3,» eliminare le parole: «attribuite all'Autorità di vigilanza,».*

---

### **73.5**

MATTEOLI

*Sostituire il comma 3, con il seguente:*

«3. Al fine di garantire l'autonomia, l'imparzialità e l'indipendenza, l'attività della Direzione, di cui al comma 2, e' separata dalle altre attività svolte dall'ENAC mediante apposite regole amministrative e contabili e, in ogni caso, da efficaci barriere allo scambio di informazioni sensibili che potrebbero avere significativi effetti tra i responsabili del trattamento di dati privilegiati».

---

### **73.6**

MATTEOLI

*Sostituire il comma 5, con il seguente:*

«5. Al fine di garantire le risorse necessarie alla costituzione ed al funzionamento della soprarichiamata Direzione dell'ENAC, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' fissata la misura dei diritti a carico degli utenti degli aeroporti e dei gestori aeroportuali, di cui all'articolo 71, da utilizzarsi a copertura dei costi della struttura».

---

### **73.7**

MATTEOLI

*Al comma 6, sopprimere il seguente secondo periodo:* «Con lo stesso decreto e' ridotto il contributo dello Stato al funzionamento dell'ENAC, per un importo corrispondente alle spese non più sostenute dall'Ente, correlate al funzionamento della Direzione trasformata in Autorità ai sensi del presente Capo».

---

### **73.1**

MATTEOLI

*Sostituire la rubrica:* «Autorità nazionale di vigilanza» *con la seguente:* «Ulteriori funzioni dell'ENAC».

---

**Art. 74.**

**74.1**

LANNUTTI

*Al comma 1 sostituire le parole: «previo parere della Conferenza unificata», con le parole: «previa intesa con la Conferenza unificata».*

---

**74.3**

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Al comma 1, le parole: «previo parere della Conferenza Unificata», sono sostituite dalle parole: «previa intesa della Conferenza Unificata».*

---

**74.4**

MATTEOLI

*Al comma 2 sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza», con le seguenti: «l'ENAC».*

---

**74.5**

MATTEOLI

*Al comma 3 sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza», con le seguenti: «l'ENAC».*

---

**74.6**

CAGNIN, CASTELLI, VACCARI, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA

*Dopo il comma 3, inserire il seguente:*

*«3-bis. Il comma 4-quinquies dell'articolo 4 del decreto legge 23 dicembre 2003, n. 347, è soppresso».*

---

**Art. 75.**

**75.1**

MATTEOLI

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «l’Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l’ENAC».*

---

**Art. 76.**

**76.1**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Sostituire il comma 1, con il seguente:*

«1. Al fine dell'applicazione del sistema dei diritti aeroportuali, l'Autorità di vigilanza, predispone specifici modelli tariffari, calibrati sulla base del traffico annuo di movimenti di passeggeri registrato, al fine di assicurare che i diritti applicati agli utenti degli aeroporti rispondano ai principi di cui all'articolo 80, comma 1».

*Conseguentemente, sostituire il comma 2 con il seguente:*

«2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'Autorità ai sensi del comma 1, e determinato l'ammontare dei diritti, previa consultazione degli utenti dell'aeroporto sottopone all'Autorità di vigilanza che verifica ed approva entro quaranta giorni la corretta applicazione del modello tariffario e del livello dei diritti aeroportuali, in coerenza anche agli obblighi di concessione».

---

**76.3**

MATTEOLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».*

---

**76.4**

MENARDI, VIESPOLLI, SAIA

*Al comma 1, sopprimere le parole: «nel rispetto dei principi e dei criteri di cui all'articolo 11-nonies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».*

---

**76.6**

MATTEOLI

*Sostituire il comma 2, con il seguente:*

«2. Il gestore, individuato il modello tariffario tra quelli predisposti dall'ENAC ai sensi del comma 1, previa consultazione degli utenti degli aeroporti, lo sottopone all'ENAC che verifica la corretta applicazione del modello tariffario in coerenza anche agli obblighi di concessione».

---

**76.7**

LA COMMISSIONE

*Al comma 2, dopo le parole: «comma 1» inserire le seguenti: «e determinato l'ammontare dei diritti».*

*Conseguentemente, dopo la parola: «verifica» inserire le seguenti: «ed approva entro quaranta giorni»; dopo la parola: «tariffario» inserire le seguenti: «e del livello dei diritti aeroportuali».*

---

**76.8**

MENARDI, SAIA, VIESPOLI

*Al comma 3, dopo la parola: «aeroportuale» aggiungere le seguenti: «Per gli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, il gestore aeroportuale sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni, tranne in caso di circostanze eccezionali da giustificare con gli utenti. In relazione a tali aeroporti, il gestore aeroportuale tende pubblica e motiva di norma la sua decisione o raccomandazione entro due mesi prima della sua entrata in vigore».*

---

**76.10**

MATTEOLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».*

---

**76.11**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANLA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Al comma 4, aggiungere, in fine, il seguente periodo: «Per gli aeroporti il cui volume di traffico annuale supera la soglia di 5 milioni di movimenti passeggeri, il gestore aeroportuale sottopone agli utenti dell'aeroporto ogni proposta di modifica del sistema o dell'ammontare dei diritti aeroportuali al più tardi quattro mesi prima della sua entrata in vigore, motivandone le ragioni, tranne in caso di circostanze eccezionali da giustificare con gli utenti. In relazione a tali aeroporti, il gestore aeroportuale rende pubblica e motiva di norma la sua decisione o raccomandazione entro due mesi prima della sua entrata in vigore».*

---

**76.12**

MATTEOLI

*Al comma 5, sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».*

---

**76.13**

MATTEOLI

*Al comma 6, sostituire le parole: «l'Autorità individua» con le seguenti: «l'ENAC individua».*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G76.100**

VIMERCATI, Massimo GARAVAGLIA, MANTOVANI, DE TONI, CONTINI, BOLDI, SERAFINI, ADAMO, MAURO MARINO, ROILO, MORRI, GIARETTA, PAOLO ROSSI, FONTANA, BASSOLI, MARCO FILIPPI

Il Senato

premessi che:

la compagnia aerea Singapore Airlines ha richiesto di poter operare il collegamento Milano Malpensa-New York in prosecuzione dell'attuale volo Singapore-Milano Malpensa, svolgendo regolare servizio commerciale imbarcando passeggeri e merci non solo tra Singapore e Milano e tra Singapore e New York, ma anche tra Milano e New York (diritti di Quinta libertà del trasporto aereo);

attualmente quattro compagnie aeree collegano Malpensa e New York, tre americane (Delta Air Lines, American Airlines, Continental Airlines) e una sola di origine comunitaria (Alitalia). Solamente Delta Air Lines offre servizio giornaliero, mentre Alitalia vola solo quattro volte alla settimana. Ad oggi, nessuna di queste compagnie offre i servizi di *first class*, che sono presenti invece su tutti i voli Singapore Airlines. Un collegamento come il Malpensa-New York con frequenza giornaliera richiede un investimento di alcune decine di milioni di euro all'anno da parte della compagnia, per l'impiego degli aeromobili e per tutti i costi operativi (carburante, equipaggi, manutenzione, *catering*, corrispettivi per i servizi aeroportuali utilizzati, tariffe, promozione, *marketing*, rete vendita, eccetera). Dal punto di vista occupazionale, la presenza di Singapore Airlines presso lo scalo di Malpensa favorirebbe la creazione di diverse centinaia di posti di lavoro in Italia;

si calcola che attualmente circa 130.000 passeggeri all'anno volino verso New York partendo dai soli scali del sistema aeroportuale milanese e imbarcandosi sul volo intercontinentale presso i principali *hub* europei (Heathrow, Charles De Gaulle, Francoforte, Schiphol). Tale numero è senz'altro maggiore considerando analoghe situazioni in altri scali presenti nel bacino di domanda di Malpensa (a cominciare da Torino e Genova), con grave danno all'intero Sistema Paese. Infatti, il fenomeno delle cosiddette «fughe» implica un evidente effetto domino: *a*) occupazione generata e fornitori ingaggiati in altri paesi; *b*) tasse (oltre che tariffe aeroportuali) pagate in altri paesi europei; *c*) tempi più lunghi (e in genere anche costi maggiori) per i passeggeri della *catchment* area di Malpensa (almeno Lombardia, Piemonte, Emilia Romagna occidentale, Liguria, Canton Ti-

cino) per raggiungere la medesima destinazione, *d*) l'assenza non solo a Malpensa, ma anche negli altri aeroporti compresi nel territorio della *catchment* area circostante, della possibilità di usufruire di un servizio di qualità;

in data 27 aprile 2010 il Senato ha approvato la mozione n. 1-00272, che impegnava il Governo ad erogare un servizio migliore ai tanti utenti della classe *business* e non, oggi costretti a partire da altri scali europei per raggiungere le destinazioni intercontinentali, e a proseguire con maggiore intensità la negoziazione dei diritti di volo tramite accordi bilaterali con i Paesi esteri interessati a utilizzare attivamente lo scalo, al fine di ampliare il numero di vettori ammessi a operare a Malpensa e conseguentemente il numero delle destinazioni e delle frequenze dei voli. Per tale secondo aspetto è prevista la possibilità di passare dal regime di monodesignazione a quello di multi designazione;

in una recente mozione parlamentare esaminata presso la Camera dei Deputati, il Ministero delle Infrastrutture ha negato la concessione dei diritti di *V* libertà a Singapore Airlines adducendo la riserva di competenza sulla decisione in questione alla Commissione Europea. In realtà il Regolamento CE 847/2004 istituisce una procedura di cooperazione tra gli Stati membri e la Commissione, al fine di «lasciare impregiudicata la ripartizione delle competenze tra la Comunità e gli Stati membri»;

il regolamento prevede che i singoli Stati membri possano avviare negoziati con un Paese terzo al fine di concludere un nuovo accordo o modificare un accordo vigente, purché in tali negoziati siano incluse le ed. clausole comunitarie e l'accordo sia notificato secondo la procedura stabilita, e purché il nuovo accordo non includa disposizioni più restrittive rispetto a quelle vigenti. Anche nel caso in cui la Commissione stia negoziando, con specifico mandato del Consiglio, un accordo diretto con un paese terzo, lo Stato membro può essere autorizzato ad applicare in via provvisoria e/o concludere l'accordo bilaterale;

la stessa Singapore Airlines – come molte altre compagnie non comunitarie – offre regolare servizio di collegamento in prosecuzione verso Nord America e America latina da altri scali europei, in particolare verso New York dall'aeroporto di Francoforte e verso San Paolo dall'aeroporto di Barcellona;

premesso che:

il Governo Italiano ha piena facoltà di negoziare con Singapore (specifici negoziati sono stati infatti effettuati e conclusi in tre sessioni);

Singapore ha sottoscritto l'accordo orizzontale con la Commissione Europea che prevede l'accettazione delle cosiddette clausole comunitarie;

l'eventuale concessione di diritti di Quinta libertà non determinerebbe restrizioni all'operatività, ma determinerebbe semmai un'ulteriore apertura;

ad oggi non risulta che la Commissione abbia ricevuto specifico mandato per negoziare un accordo verticale con Singapore, mentre sarebbero in corso solo contatti embrionali in materia;

17 paesi UE hanno già sottoscritto con Singapore accordi *Open Skies* comprendenti i diritti di quinta libertà e altri Stati membri hanno concordato con il paese asiatico l'esercizio degli stessi diritti anche nell'ambito di accordi bilaterali tradizionali o mediante autorizzazioni extra bilaterali;

nessuna «esclusiva titolarità», conseguentemente, è attribuita o attribuibile all'Unione Europea;

impegna il Governo:

ad assumere ogni iniziativa volta a concedere senza indugio i diritti di «quinta libertà» sull'aeroporto di Malpensa alla compagnia aerea Singapore Airlines, evitando di privare questo territorio (aeroporto, passeggeri, lavoratori, imprese, lo stesso fisco italiano, eccetera) di un'importante opportunità d'impresa.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 77.

#### 77.1

MATTEOLI

*Al comma 1 sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».*

---

#### 77.2

MATTEOLI

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «richieste dall'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «richieste dall'ENAC».*

---

#### 77.3

MATTEOLI

*Al comma 3 sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».*

---

**Art. 78.**

**78.1**

MATTEOLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza adotta» con le seguenti: «l'Enac adotta».*

---

**Art. 79.**

**79.1**

MATTEOLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «l'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l'ENAC».*

---

**79.2**

MATTEOLI

*Al comma 3, sostituire le parole: «approvati dell'Autorità di vigilanza» con le seguenti: «approvati dall'ENAC».*

---

**Art. 80.**

**80.1**

MATTEOLI

*Al comma 1, sostituire le parole: «l’Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l’ENAC».*

---

**80.2**

MATTEOLI

*Al comma 2 sostituire le parole: «l’Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l’ENAC».*

---

**80.3**

MATTEOLI

*Al comma 3 sostituire le parole: «l’Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l’ENAC».*

---

**80.4**

MATTEOLI

*Al comma 4, sostituire le parole: «l’Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l’ENAC».*

---

**80.5**

MATTEOLI

*Al comma 5 sostituire le parole: «controdeduzioni scritte all’Autorità di vigilanza» con le seguenti: «controdeduzioni scritte all’ENAC».*

---

## **80.6**

MATTEOLI

*Al comma 6 sostituire le parole: «l’Autorità di vigilanza» con le seguenti: «l’ENAC».*

---

## **80.7**

MENARDI, SAIA, VIESPOLI

*Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:*

«6-bis. Nel caso di approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza ovvero una volta decorso il termine di quaranta giorni, i diritti aeroportuali si intendono determinati e possono essere validamente riscossi a partire dal ventesimo giorno dalla loro pubblicazione».

---

## **80.9**

MARCO FILIPPI, DONAGGIO, MAGISTRELLI, MORRI, PAPANIA, RANUCCI, SIRCANA, VIMERCATI

*Sostituire il comma 7 con il seguente:*

«7. Nel caso di approvazione da parte dell’Autorità di vigilanza ovvero una volta decorso il termine di quaranta giorni, i diritti aeroportuali si intendono determinati e possono essere validamente riscossi a partire dal ventesimo giorno dalla loro pubblicazione».

---

## **80.0.1**

MALAN

*Dopo l’articolo 80, aggiungere il seguente:*

### **«Art. 80-bis.**

*(Miglioramento delle informazioni sul prezzo dei parcheggi presso gli aeroporti)*

1. I gestori degli aeroporti i cui parcheggi adiacenti praticano tariffe superiori ai 4 euro al giorno, devono esporre in luoghi facilmente visibili prima dell’ingresso ai parcheggi stessi i prezzi praticati in essi, eventual-

mente minimi e massimi, per giorno e per settimana, e in tutti parcheggi che si trovino a una distanza stradale non superiore a 10 chilometri che ne facciano richiesta. In caso di inadempienza gli utenti hanno il diritto al rimborso di quanto pagato in eccesso al miglior prezzo praticato entro la medesima distanza».

---

**Art. 82.**

**82.1**

MATTEOLI

*Dopo il comma 2, aggiungere i seguenti:*

*2-bis.* La misura dei diritti aeroportuali, stabiliti nei contratti di programma stipulati anteriormente all'entrata in vigore del presente decreto può essere determinata secondo le modalità di cui al presente Capo alla scadenza dei Contratti medesimi.

*2-ter.* Ai procedimenti già in corso alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi l'articolo 11-*nonies* del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni dalla legge 2 dicembre 2005 n. 248 e l'articolo 17, comma 34-*bis*, del decreto legge 10 luglio 2009, n. 78 convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102».

---

**Art. 83.**

**83.0.1**

VITA, RUSCONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, FILIPPI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

**«Art. 83-bis.**

*(Misure in materia di concorrenza nell'ambito  
dei servizi di rilevazione degli ascolti)*

1. I servizi di rilevazione dell'ascolto radiofonico e dell'ascolto televisivo sono svolti in concorrenza da almeno due società, rispettivamente per l'uno e per l'altro settore.

2. L'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni provvede con apposito Regolamento a definire i criteri della gara per l'attribuzione di tali servizi».

---

**83.0.2**

DE LILLO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

**«Art. 83-bis.**

1. All'articolo 67, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

"114-bis. La produzione di materie prime farmacologicamente attive (API), da utilizzare esclusivamente nella produzione di medicinali sperimentali utilizzati nelle sperimentazioni cliniche, può essere effettuata in reparto che opera nel rispetto delle norme di buona fabbricazione di un'officina autorizzata alla produzione di API, previa notifica all'AIFA"».

---

### **83.0.3**

BORNACIN

*Dopo l'articolo inserire il seguente:*

#### **«Art. 83-bis.**

1. Al comma 14 dell'articolo 7-ter della legge 9 aprile 2009, n. 33, aggiungere infine il seguente periodo: "Restano, infine, validi ed efficaci i provvedimenti di certificazione di esposizione all'amianto rilasciati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge dall'Istituto Nazionale per l'Assicurazione contro gli Infortuni sul lavoro, ai fini del conseguimento dei benefici di cui all'articolo 13, comma 8, della legge 27 marzo 1992, n. 257 e successive modificazioni, salvo il caso di dolo dell'interessato che sia accertato in via giudiziale con sentenza definitiva"».

---

### **83.0.4**

VITA, RUSCONI, FIORONI, CERUTI, Vittoria FRANCO, Mariapia GARAVAGLIA, MARCUCCI, PROCACCI, SOLIANI, Marco FILIPPI, MORRI, VIMERCATI, SIRCANA

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

#### **«Art. 83-bis.**

*(Asta competitiva per l'attribuzione delle frequenze digitali)*

1. L'articolo 45 della legge 7 luglio 2009, n. 88, è abrogato.

2. Entro e non oltre il 30 maggio 2012, il Ministero dello sviluppo economico e l'Autorità garante per le comunicazioni promuovono un'asta competitiva per l'attribuzione delle frequenze digitali, come prevista dalla direttiva 2002/21/CE, che istituisce un quadro comune per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva quadro) e dalla direttiva 2001/20/CE, relativa alle autorizzazioni per le reti e i servizi di comunicazione elettronica (direttiva autorizzazioni) e dalla direttiva 2002/77/CE, relativa alla concorrenza nei mercati delle reti e dei servizi di comunicazione elettronica (direttiva concorrenza)».

---

### **83.0.5**

VITA

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

#### **«Art. 83-bis.**

*(Modifiche al Codice delle comunicazioni elettroniche)*

1. Al decreto legislativo 10 agosto 2003, n. 259, Allegato 10, articolo 1 (Diritti amministrativi), sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* al comma 1, lettera *a)*, dopo le parole: "111.000,00 euro", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000";

*b)* al comma 1, lettera *a)*, dopo il numero 1) è aggiunto il seguente:

"1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 300 euro ogni mille utenti";

*e)* al comma 1, lettera *b)*, dopo le parole: "66.500,00 euro", sono aggiunte le seguenti: "ad eccezione di coloro i quali abbiano un parco utenti fino a 50.000";

*d)* al comma 1, lettera *b)*, dopo il numero 1, è aggiunto il seguente:

"1-bis) Le imprese che abbiano un parco utenti fino a 50.000, 100 euro ogni 1000 utenti"».

---

### **83.0.6**

VITA

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

#### **«Art. 83-bis.**

*(Modifiche al Testo unico dei servizi di media audiovisivi e radiofonici)*

1. Al decreto legislativo 31 luglio 2007, n. 177, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* all'articolo 2, comma 1, dopo la lettera *o)*, sono inserite le seguenti lettere:

«*o-bis)*: opera cinematografica', opera filmica' o film', l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione e destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico nelle sale cinematografiche;

*o-ter*): opera audiovisiva', l'opera dell'ingegno ai sensi della disciplina sulla protezione del diritto d'autore, realizzata su supporto di qualsiasi natura, di carattere narrativo, documentaristico o di animazione, destinata dal titolare dei diritti di utilizzazione, prioritariamente, allo sfruttamento economico attraverso qualunque tecnologia, supporto, sistema o piattaforma di diffusione e distribuzione diversi dalla sala cinematografica»;

b) all'articolo 44, comma 3, sono apportate le seguenti modificazioni:

1) Al terzo periodo le parole: "assegnando una quota adeguata", sono sostituite con le parole: "assegnando una quota non inferiore al 50 per cento";

2) le parole: "ovunque prodotte", ovunque ricorrano nel testo, sono abrogate;

3) l'ultimo periodo del comma 3, dalle parole: "Con decreto del Ministro dello sviluppo economico e del Ministro per i beni e le attività culturali", e fino alle parole: "dello sviluppo del mercato e della disponibilità delle stesse.", è abrogato.

c) all'articolo 44, dopo il comma 4, è inserito il seguente:

«4-bis. Ai fini degli obblighi stabiliti dal presente articolo, sono opere cinematografiche e audiovisive di espressione originale italiana, le opere che possiedono i seguenti requisiti:

- a) regista italiano;
  - b) autore del soggetto italiano o autori in maggioranza italiani;
  - c) sceneggiatore italiano o sceneggiatori in maggioranza italiani;
  - d) interpreti principali in maggioranza italiani;
  - e) interpreti secondari per tre quarti italiani;
  - f) ripresa sonora diretta in lingua italiana;
  - g) autore della fotografia cinematografica italiano;
  - h) montatore italiano;
  - i) autore della musica italiano;
  - l) scenografo italiano;
  - m) costumista italiano;
  - n) troupe italiana;
  - o) riprese, localizzazione dei set in esterno e uso di teatri di posa situati in Italia;
  - p) utilizzo d'industrie tecniche italiane;
  - q) effettuazione in Italia di almeno il 70 per cento della spesa complessiva dell'opera, con riferimento alle componenti tecniche di cui alle lettere n) o) e p) nonché agli oneri sociali"».
-

### **83.0.7**

VITA

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

#### **«Art. 83-bis.**

*(Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28)*

1. All'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, sono apportate le seguenti modificazioni;

a) al comma 1, le parole: «anche in relazione alla comprovata valenza artistica degli autori,» sono abrogate;

b) al comma 2 le lettere a) e d) sono abrogate;

c) il comma 4 è sostituito con il seguente: "4. Con decreto ministeriale sono stabiliti i criteri e le modalità di attuazione delle norme di cui al comma 2 nonché la composizione e le modalità di organizzazione e funzionamento delle sottocommissioni di cui al comma 1"».

---

### **83.0.8**

VITA

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

#### **«Art. 83-bis.**

*(Modifiche al Codice della normativa statale in tema di ordinamento e mercato del turismo)*

1. Al decreto legislativo 23 maggio 2011, n. 79, dopo l'articolo 6, è inserito il seguente:

"Art. 6-bis. – 1. Le attività di guida turistica e accompagnatore turistico, come disciplinate dal presente Codice, non possono essere subordinate all'obbligo di autorizzazioni preventive, al rispetto di parametri numerici e a requisiti di residenza, fermo restando il possesso dei requisiti di qualificazione professionale previsti dalle normative regionali.

2. Ai soggetti titolari di laurea in lettere con indirizzo in storia dell'arte o in archeologia o titolo equipollente, l'esercizio dell'attività di guida turistica non può essere negato, nè subordinato allo svolgimento dell'esame abilitante o di altre prove selettive, salva la previa verifica delle conoscenze linguistiche e del territorio di riferimento.

3. Al fine di migliorare la qualità dell'offerta del servizio in relazione a specifici territori o contesti tematici, le regioni promuovono sistemi di accreditamento; non vincolanti, per le guide turistiche specializzate in particolari siti, località e settori.

4. Ai soggetti titolari di laurea o diploma universitario in materia turistica o titolo equipollente non può essere negato l'esercizio dell'attività di accompagnatore turistico, fatta salva la previa verifica delle conoscenze specifiche quando non siano state oggetto del corso di studi.

5. I soggetti abilitati allo svolgimento dell'attività di guida turistica nell'ambito dell'ordinamento giuridico del Paese comunitario di appartenenza operano in regime di libera prestazione dei servizi senza necessità di alcuna autorizzazione, né abilitazione, sia essa generale o specifica"».

---

### **83.0.9 (testo 2)**

ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, LATORRE, SANGALLI, TOMASELLI, RUSSO, DE LUCA, INCOSTANTE

*Dopo l'articolo 83, inserire il seguente:*

#### **«Art. 83-bis.**

*(Trasformazione dell'Enit - Agenzia nazionale del turismo in società per azioni a maggioranza pubblica per la promozione dell'immagine turistica italiana a livello nazionale e all'estero)*

1. Al fine di promuovere l'immagine turistica italiana a livello nazionale e all'estero, l'ENIT - Agenzia nazionale del turismo è trasformata in società per azioni con la denominazione di ENIT S.p.a., di seguito ENIT, con effetto dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto ministeriale di cui al comma 2.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri da adottarsi su proposta del Ministro del turismo, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e degli affari esteri, nonché d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono stabiliti:

a) le funzioni, le attività e le passività dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo anteriori alla trasformazione di cui al comma 1, che sono trasferite al Ministero dell'economia e delle finanze;

b) la sede legale, la composizione del capitale sociale, nel rispetto delle disposizioni di cui al comma 5, e la dotazione finanziaria iniziale comunque in misura non inferiore al fondo di dotazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, come assegnato dall'ultima legge di bilancio dello Stato in vigore dalla data di emanazione del decreto di cui al presente comma;

c) casi di incompatibilità, al fine di evitare conflitti tra gli interessi privati di chi ricopre la carica di membro degli organi di amministrazione e di controllo e gli interessi della società;

*d)* i contenuti e le modalità di conclusione di un contratto di servizio volto a regolare le attività ed i servizi che la società svolge per conto dello Stato, delle regioni, delle province autonome di Trento e di Bolzano e di altri organismi pubblici e privati;

*e)* l'intervento finanziario dello Stato relativo al contratto di servizio di cui alla lettera *d)*;

*f)* criteri di integrazione delle sedi della società con le altre sedi di rappresentanze italiane all'estero, al fine di eliminare duplicazioni organizzative e funzionali.

*g)* le modalità di attuazione della partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati;

*h)* i beni e le partecipazioni societarie dello Stato, anche indirette, possono essere trasferite a ENIT anche in deroga alla normativa vigente alla data di entrata in vigore del decreto di cui al presente comma. I relativi valori di trasferimento e di iscrizione in bilancio sono determinati sulla scorta della relazione giurata di stima prodotta da uno o più soggetti di adeguata esperienza e qualificazione professionale nominati dal Ministero, anche in deroga agli articoli da 2342 a 2345 del codice civile ed all'articolo 24 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Con successivi decreti ministeriali possono essere disposti ulteriori trasferimenti e conferimenti;

*i)* gli eventuali impegni accessori assunti dallo Stato;

*l)* la data di chiusura del primo esercizio sociale di ENIT;

*m)* le modalità dell'eventuale costituzione da parte di ENIT di altre società che perseguano fini di interesse generale e di partecipazione, anche con quote di minoranza, ad enti, a consorzi e a società aventi scopi analoghi o affini ai propri;

*n)* le modalità di consultazione da parte di ENIT delle associazioni di categoria maggiormente rappresentative del comparto del turismo.

3. ENIT, per le finalità di cui al comma 1, anche attraverso una rete di uffici di rappresentanza di diverso livello:

*a)* realizza le strategie di promozione, di commercializzazione dei prodotti turistici italiani e di diffusione delle informazioni turistiche a livello nazionale e all'estero;

*b)* svolge attività di consulenza e di assistenza per lo Stato, le regioni e gli altri organismi pubblici e privati in materia di promozione del turismo, individuando strategie idonee a realizzare un'efficace comunicazione dell'immagine turistica del nostro Paese sui mercati stranieri ed a promuovere le destinazioni nazionali presso i cittadini italiani; implementa e gestisce il portale nazionale del turismo;

*c)* dirige e gestisce un sistema informativo relativo al mercato turistico nazionale ed a quelli esteri, finalizzato alla raccolta e all'elaborazione di banche dati informative ed alla loro diffusione mediante supporti elettronici e per via telematica, anche ai fini della creazione di un sistema statistico nazionale e di ricerca sulle tendenze di sviluppo del turismo;

*d)* organizza e produce servizi di consulenza, assistenza e collaborazione, in favore di soggetti pubblici e privati, al fine di promuovere e

sviluppare la certificazione della qualità dei servizi di accoglienza e di informazione ai turisti.

4. L'ENIT subentra all'ENIT - Agenzia nazionale del turismo in tutti i rapporti giuridici, attivi e passivi, beni, partecipazioni e gestioni sociali e conserva i diritti e gli obblighi anteriori alla trasformazione di cui al comma 1.

5. La maggioranza delle azioni che costituiscono il capitale sociale di ENIT è attribuita al Ministero dell'economia e delle finanze, alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, che esercitano i diritti dell'azionista, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, lettera *a*), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni; non si applicano le disposizioni dell'articolo 2362 del codice civile: le azioni sono inalienabili. È ammessa la partecipazione al capitale sociale da parte di altri soggetti pubblici e privati, tramite l'acquisto di azioni di nuova emissione, per un importo non superiore al 49 per cento del capitale sociale.

6. Con il decreto di cui al comma 2, è altresì approvato lo statuto di ENIT nonché sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale per il primo periodo di durata in carica. Le successive modifiche allo statuto di ENIT e le nomine dei componenti degli organi sociali per i periodi successivi sono deliberate a norma del codice civile.

7. Sino alla data di emanazione del decreto di cui al comma 2, ENIT svolge le funzioni dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, secondo le disposizioni vigenti alla data di trasformazione di cui al comma 1. I rapporti in essere e i procedimenti amministrativi in corso alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2 continuano ad essere regolati dai provvedimenti adottati e dalle norme legislative e regolamentari vigenti in data anteriore. Per quanto non disciplinato dal decreto di cui al comma 2 continua ad applicarsi la normativa vigente in quanto compatibile. Le attribuzioni del consiglio di amministrazione e del direttore generale dell'ENIT anteriori alla trasformazione sono esercitate, rispettivamente, dal consiglio di amministrazione e, se previsto, dall'amministratore delegato di ENIT.

8. Il Ministro del turismo, sulla base di apposita relazione presentata da ENIT, riferisce annualmente al Parlamento sulle attività svolte e sui risultati conseguiti dalla medesima.

9. Il controllo della Corte dei conti su ENIT si svolge con le modalità previste dall'articolo 12 della legge 21 marzo 1958, n. 259.

10. Ai decreti ministeriali emanati in base alle norme contenute nel presente articolo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 13, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni.

11. La pubblicazione del decreto di cui al comma 2 nella *Gazzetta Ufficiale* tiene conto degli adempimenti in materia di costituzione delle società previsti dalla normativa vigente.

12. Tutti gli atti e le operazioni posti in essere per la trasformazione dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo e per l'effettuazione dei trasfe-

rimenti e conferimenti previsti dal presente articolo sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta.

13. Il rapporto di lavoro del personale alle dipendenze dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo al momento della trasformazione, prosegue con ENIT ed è disciplinato dalla contrattazione collettiva e dalle leggi che regolano il rapporto di lavoro privato. Sono fatti salvi i diritti acquisiti e gli effetti, per i dipendenti dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo, rivvenienti dalla originaria natura pubblica dell'ente di appartenenza, ivi inclusa l'ammissibilità ai concorsi pubblici per i quali sia richiesta una specifica anzianità di servizio, ove conseguita. I trattamenti vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge continuano ad applicarsi al personale già dipendente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo fino alla stipulazione di un nuovo contratto. In sede di prima applicazione, non può essere attribuito al predetto personale un trattamento economico meno favorevole di quello spettante alla data di entrata in vigore della presente legge. Entro due mesi dalla data di trasformazione di cui al comma 1, per il personale già dipendente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo che ne faccia richiesta si attivano, sentite le organizzazioni sindacali, le procedure di mobilità, con collocamento presso le amministrazioni dello Stato. Il personale trasferito è inquadrato, in base al precedente livello di appartenenza, nella corrispondente area e posizione economica, o in quella eventualmente ricoperta in precedenti servizi prestati presso altre pubbliche amministrazioni, se superiore. Al personale trasferito o reinquadrato nelle pubbliche amministrazioni ai sensi del presente comma è riconosciuto un assegno personale pensionabile, riassorbibile con qualsiasi successivo miglioramento, pari alla differenza tra la retribuzione globale percepibile al momento della trasformazione di cui al comma 11 come definita dal contratto collettivo nazionale di lavoro del settore del turismo vigente alla data del trasferimento o del reinquadramento e quella spettante in base al nuovo inquadramento; le indennità spettanti presso l'amministrazione di destinazione sono corrisposte nella misura eventualmente eccedente l'importo del predetto assegno personale. Entro cinque anni dalla data della trasformazione, il personale già dipendente dell'ENIT - Agenzia nazionale del turismo che abbia proseguito il rapporto di lavoro dipendente con ENIT può richiedere il reinquadramento nei ruoli delle amministrazioni pubbliche. I dipendenti in servizio all'atto della trasformazione mantengono il regime pensionistico e quello relativo all'indennità di buonuscita secondo le regole vigenti per il personale delle pubbliche amministrazioni. Entro sei mesi dalla data della trasformazione i predetti dipendenti possono esercitare, ai sensi dell'articolo 6 della legge 7 febbraio 1979, n. 29, opzione per il regime pensionistico applicabile ai dipendenti assunti in data successiva alla trasformazione, i quali sono iscritti all'assicurazione obbligatoria gestita dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) e hanno diritto al trattamento di fine rapporto ai sensi dell'articolo 2120 del codice civile.

14. Al relativo onere, valutato in 4 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica eco-

nomica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.

15. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro dello sviluppo economico provvede al monitoraggio degli oneri di cui al presente articolo e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verificano o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera *l*), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera *b*), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo».

---

**Art. 85.**

**85.0.1**

PORETTI, PERDUCA

*Dopo l'articolo 85, inserire il seguente:*

**«Art. 85-bis.**

*(Disposizioni in materia di conservazione  
delle cellule staminali del cordone ombelicale)*

1. La raccolta e conservazione del sangue del cordone ombelicale, finalizzato alla produzione di cellule staminali emopoietiche, è consentita in ogni caso sia per uso autologo che allogenico. Ogni donna ha il diritto di disporre del proprio cordone ombelicale, e del relativo sangue, in una delle seguenti modalità:

*a)* destinandolo alla collettività, attraverso atto libero e gratuito, per scopi terapeutici, clinici o di ricerca;

*b)* conservandolo per proprio uso, finalizzato alla produzione di cellule staminali per sé, per i propri congiunti o per chi ne abbia necessità.

2. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, autorizzano strutture private alla raccolta e conservazione di sangue del cordone ombelicale finalizzato alla produzione e conservazione di cellule staminali emopoietiche per uso personale (autologo). Ogni soggetto privato, al fine di ottenere l'accreditamento, stipula una convenzione con un centro trasfusionale accreditato per l'esecuzione dei *test* virali e della tipizzazione HLA dei campioni conservati e per rendere disponibili le informazioni relative alle cellule staminali raccolte sulle banche dati nazionali o internazionali costituite allo scopo. Nel caso di compatibilità HLA su sangue conservato da una struttura privata accreditata, il Centro trasfusionale convenzionato pone in essere i seguenti atti, ai sensi del comma 1 lettera *a)*:

*a)* richiede l'autorizzazione alla donna a disporre, dopo aver fornito, se richiesto, adeguata informativa medica;

*b)* se riceve il consenso della donna, le rimborsa le spese da lei sostenute per conferire il cordone ed il sangue alla struttura accreditata;

*c)* richiede al soggetto privato accreditato, senza oneri aggiuntivi, il sangue del cordone ombelicale risultato compatibile ed inviandolo alla struttura richiedente.

3. Il cordone ombelicale, conservato presso le strutture di cui al comma 2, rimane di proprietà della donna fino all'atto di disposizione

di cui al comma 2 lettera *b*). Nel caso in cui la donna prescelga l'utilizzo di cui al comma 1 lettera *b*), resta sua facoltà cederlo o donarlo a chi ne faccia richiesta; è in ogni caso vietato cederlo dietro compenso o renderlo oggetto di vendita o scambio di qualsiasi tipo.

4. In attesa della definizione dei criteri e delle linee guida autorizzativi alla raccolta e conservazione di sangue del cordone ombelicale da parte di strutture private, queste possono avviare la propria attività mediante la presentazione al Centro Nazionale Trapianti (CNT) di un'auto-certificazione del rispetto dei requisiti previsti del decreto legislativo 6 novembre 2007, n. 191, Il CNT, ha la facoltà di disporre controlli, verifiche e ispezioni, nonché di definire ulteriori requisiti di qualità e sicurezza a cui le strutture si debbano conformare».

---

**Art. 86.**

**86.0.1**

GERMONTANI

*Dopo l'articolo 86, inserire il seguente:*

**«Art. 86-bis.**

1. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 3, comma 2, la lettera b) è sostituita dalla seguente:  
"b) la raccolta, il trasporto e lo smistamento e la distribuzione dei pacchi postali fino a 10 kg";

b) all'articolo 3, il comma 4 è sostituito dal seguente:

"4. A decorrere dal 1 giugno 2012 gli invii di posta massiva e la pubblicità diretta per corrispondenza sono esclusi dall'ambito del servizio universale";

c) l'articolo 4 è abrogato;

d) all'articolo 10, comma 2, le parole: "autorizzazione generale", sono soppresse.

2. A decorrere da tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari incompatibili con le norme di cui al comma 1».

---

**Art. 87.**

**87.0.1**

SANGALLI, ARMATO, FIORONI

*Dopo l'articolo 87, è aggiunto il seguente:*

**«Art. 87-bis.**

1. Al fine di incentivare il ricorso delle imprese agli strumenti di tutela della proprietà industriale, gli Uffici Brevetti e Marchi istituiti presso le Camere di commercio svolgono, in accordo con il Ministero dello Sviluppo Economico, funzioni di assistenza e orientamento alle imprese finalizzate all'accensione dei titoli di proprietà industriale.

2. Al fine di contrastare il fenomeno della contraffazione e tutelare il *Made in Italy*, il Sistema camerale, attraverso la propria rete all'estero, promuove l'istituzione di *desk* per il monitoraggio e la tutela dei marchi italiani registrati all'estero dalle imprese».

---

**Art. 88.**

**88.1**

MUSI, BARBOLINI, D'UBALDO, FONTANA, LEDDI, PAOLO ROSSI, ANNA SERAFINI, STRADIOTTO

*Sopprimere l'articolo.*

---

**88.2 (testo 2)**

FIORONI

*Sostituire l'articolo 88, con il seguente:*

**«Art. 88.**

*(Applicazione del regime di deducibilità degli interessi passivi per le società fornitrici di acqua, energia e teleriscaldamento, nonché servizi di smaltimento e depurazione)*

1. Al comma 5, ultimo periodo, dell'articolo 96 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, le parole da: ", nonché alle società il cui capitale sociale", fino alla fine del periodo sono soppresse.

2. Al medesimo comma 5, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "nonché alle piccole e medie imprese che gestiscono reti ed impianti per la fornitura di energia".

3. In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui ai precedenti commi si applicano a decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.

4. Le maggiori entrate derivanti dall'attuazione del primo comma del presente articolo, pari a milioni 4,4 per il 2013 e milioni 2,5 a decorrere dal 2014, sono prioritariamente destinate alla compensazione delle minori entrate derivanti dall'attuazione del comma 2 del medesimo articolo e per la quota residua al Fondo ammortamento dei titoli di Stato iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.

5. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad appor- tare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

**88.0.2**

FLERES, CENTARO, FERRARA, POLI BORTONE

*Dopo l'articolo 88, inserire il seguente:*

**«Art. 88-bis.**

*(Agenzia nazionale per la regolazione e la vigilanza in materia di acqua)*

1. All'articolo 10 del decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 2011, n. 106, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 22, secondo periodo, le parole da: "entro trenta giorni", fino a: "periodo precedente", sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

b) al comma 23, le parole da: "entro quindici giorni", fino a: "comma 22", sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto";

c) al comma 25, le parole da: "entro sessanta giorni", fino a "comma 22", sono sostituite dalle seguenti: "entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto"».

*All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo si provvede mediante riduzione, fino al 10 per cento, a decorrere dall'anno 2012, delle dotazioni di parte corrente, relative alle autorizzazioni di spesa di cui alla Tabella C della legge 12 novembre 2011, n. 183, i cui stanziamenti sono iscritti in bilancio come spese rimodulabili.*

---

## Art. 90.

### 90.1

MORANDO

*Al comma 1, lettera a), la parola: «soppressa», è sostituita dalle seguenti: «e le società, comunque denominate, aventi per oggetto esclusivo l'investimento in partecipazioni non di controllo».*

*Conseguentemente, dopo il Comma 1, sono inseriti i seguenti:*

«1-bis. l'articolo 2412 del codice civile è soppresso. Nell'articolo 11, comma 4-ter, del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, le parole, anche in deroga a quanto previsto dal codice civile, sono soppresse. Nell'articolo 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto legislativo le parole 2412, e, eccetto l'articolo 2412 sono soppresse.

1-ter. l'articolo 2483, comma secondo, del codice civile e l'articolo 11, comma 4-quinquies, del decreto legislativo 10 settembre 1993, n. 385, sono soppressi».

---

### 90.3

LATRONICO

*Dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. Per le medesime finalità di avvio di nuove imprese, i benefici previsti dalle leggi 388/00 e 289/02, relativamente al credito d'imposta per i nuovi assunti, si intendono applicabili anche in via automatica ed in deroga al *de minimis* in presenza delle condizioni previste dal regolamento CE 2204/2002».

---

### 90.4

LA COMMISSIONE

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-bis. All'articolo 4, comma 1, della legge 27 febbraio 1985, n. 49, dopo le parole: "ai sensi del precedente articolo 1", sono inserite le seguenti: "o erogati dalle società finanziarie ai sensi dell'articolo 17, comma 5,"».

---

### **90.0.1**

SPADONI URBANI

*Dopo l'articolo 90, inserire il seguente:*

#### **«Art. 90-bis.**

*(Accesso ai finanziamenti in leasing da parte delle PMI)*

1. Al fine di sostenere l'accesso al credito per gli investimenti in locazione finanziaria delle piccole e medie imprese, all'articolo 102 del Testo unico delle imposte sui redditi di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 sono apportate le modificazioni che seguono:

1) il comma 7 è così sostituito:

"7. Per i beni concessi in locazione finanziaria l'impresa concedente che imputa a conto economico i relativi canoni deduce quote di ammortamento determinate in ciascun esercizio nella misura risultante dal relativo piano di ammortamento finanziario. Per l'impresa utilizzatrice che imputa a conto economico i canoni di locazione finanziaria, a prescindere dalla durata contrattuale prevista a partire dall'entrata in decorrenza del contratto la deduzione è ammessa per un periodo non inferiore ai 2/3 del periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2, in relazione all'attività esercitata dall'impresa stessa; in caso di beni immobili, qualora l'applicazione della regola di cui al periodo precedente determini un risultato inferiore a undici anni ovvero superiore a diciotto anni, la deduzione è ammessa per un periodo, rispettivamente, non inferiore a undici anni ovvero pari almeno a diciotto anni. Per i beni di cui all'articolo 164, comma 1, lettera *b*), la deducibilità dei canoni di locazione finanziaria è ammessa per un periodo non inferiore al periodo di ammortamento corrispondente al coefficiente stabilito a norma del comma 2. La quota di interessi impliciti desunta dal contratto è soggetta alle regole dell'articolo 96"».

---

### **90.0.3**

IZZO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 90-bis.**

1. All'articolo 8-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo la lettera *e*), aggiungere la seguente:

"*e-bis*) le cessioni di apparecchiature terminali per il servizio pubblico radiomobile terrestre di comunicazioni soggette alla tassa sulle con-

cessioni governative, di cui all'articolo 21 della tariffa annessa al decreto del presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 641, e successive modificazioni, nonché dei loro componenti accessori"».

---

#### **90.0.4**

IZZO

*Dopo l'articolo, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 90-bis.**

1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanarsi entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente articolo, sono disciplinate le modalità con cui i soggetti che effettuano prevalentemente cessioni di beni con il meccanismo del *reverse charge*, ai sensi dell'articolo 17, comma 6, lettera *b*) del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e tra questi coloro che effettuano cessioni di telefoni cellulari, possono essere ammessi a richiedere i rimborsi del credito dell'imposta sul valore aggiunto».

---

#### **90.0.5**

CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 90, inserire il seguente:*

#### **«Art. 90-bis.**

1. All'articolo 36 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito in legge 22 dicembre 2011, n. 214 sono apportate le seguenti modificazioni:

*a)* il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. È vietato ai titolari di cariche negli organi gestionali a cui sono stati delegati poteri esecutivi o facenti parte di comitati esecutivi, di assumere o esercitare analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti";

*b)* Il comma 2, è sostituito dal seguente:

"2. Ai fini del divieto di cui al comma 1, si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra le quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e che la cui compresenza sui medesimi mercati del prodotto e geografici sia significativa"».

---

**Art. 91.**

**91.0.500/1**

PISCITELLI, VIESPOLI, PALMIZIO

*All'emendamento 91.0.500, dopo il comma 1, inserire il seguente:*

«1-bis. All'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo la lettera i) aggiungere la seguente:

"i-bis) i beni di interesse storico-artistico o soggetti a vincolo anche se svolgono attività commerciali"».

---

**91.0.500/2**

PISCITELLI, PALMIZIO

*All'emendamento 91.0.500, al comma 2, ultimo periodo, sostituire le parole: «a partire dal 1° gennaio 2013» con le seguenti: «a partire dal 1° gennaio 2016», conseguentemente, sopprimere il comma 3.*

---

**91.0.500**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

*(Norme sull'esenzione dell'imposta comunale  
sugli immobili degli enti non commerciali)*

1. Al comma 1, lettera i), dell'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, dopo le parole: "allo svolgimento" aggiungere le parole: "con modalità non commerciali".

2. Qualora l'unità immobiliare abbia un'utilizzazione mista, l'esenzione di cui al comma 1 si applica solo alla frazione di unità nella quale si svolge l'attività di natura non commerciale, se identificabile attraverso l'individuazione degli immobili o porzioni di immobili adibiti esclusivamente a tale attività. Alla restante parte dell'unità immobiliare, in quanto dotata di autonomia funzionale e reddituale permanente, si applicano le disposizioni dei commi 41, 42 e 44 dell'articolo 2 del decreto legge 3 ot-

tobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286. Le rendite catastali dichiarate o attribuite in base al periodo precedente producono effetto fiscale a partire dal 1° gennaio 2013.

3. Nel caso in cui non sia possibile procedere ai sensi del precedente comma 2, a partire dal 1° gennaio 2013, l'esenzione si applica in proporzione all'utilizzazione non commerciale dell'immobile quale risulta da apposita dichiarazione. Con successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 17 agosto 1988, n. 400 entro 60 giorni dalla conversione del presente provvedimento, sono stabilite le modalità e le procedure relative alla predetta dichiarazione e gli elementi rilevanti ai fini dell'individuazione del rapporto proporzionale.

4. È abrogato il comma 2-*bis* dell'articolo 7 del decreto legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248».

---

**Art. 91.**

**91.0.1**

CONTINI, DINI, BALDASSARRI, AMATO, CANTONI, MICHELONI, TONINI

*Dopo l'articolo 91, inserire il seguente:*

**«Art. 91-bis.**

1. È in facoltà dei funzionari della carriera diplomatica prorogare la permanenza in servizio fino al compimento dei 67 anni di età con effetto dalla entrata in vigore della presente legge».

*Conseguentemente, all'onere derivanti dalla presente disposizione, valutati in 10 milioni di euro per l'anno 2012 e 15 milioni di euro a decorrere dall'anno 2013, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni di cui alla Tabella C allegata alla legge 12 novembre 2011 n. 183 (legge di stabilità).*

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G91.100**

D'ALIA

Il Senato,

premessò che:

In sede di conversione in legge del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività, presso la 10<sup>a</sup> commissione permanente del Senato della Repubblica è stato presentato un emendamento del governo che modifica l'articolo 7 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504 rubricato «Riordino della finanza degli enti territoriali, a norma dell'articolo 4 della legge 23 ottobre 1992, n. 421»;

l'articolo 7, in questione, disciplina l'esenzione dell'imposta comunale sugli immobili (ICI) a favore di una serie di fabbricati, tra gli altri, gli immobili utilizzati dai soggetti di cui all'articolo 87, comma 1, lettera c), del testo unico delle imposte sui redditi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, destinati esclusivamente allo svolgimento di attività assistenziali, previdenziali, sanitarie, didattiche, ricettive, culturali, ricreative e sportive, nonché delle attività di cui all'articolo 16, lettera a), della legge 20 maggio 1985, n. 222;

con la modifica, si statuisce che l'esenzione riguarda i suddetti immobili purchè destinati allo svolgimento delle succitate attività svolte «con modalità non commerciali»;

l'espressione in oggetto può dare adito a molteplici interpretazioni;

premessò altresì che:

l'articolo 1, comma 1 della legge n. 62 del 2000 recita: «Il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'articolo 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita»;

Le scuole paritarie hanno, dunque, i medesimi doveri e diritti delle scuole statali, poiché svolgono un servizio pubblico e concorrono ai medesimi fini;

Le scuole statali sono esenti dall'imposta comunale sugli immobili; inoltre, lo stesso articolo 1, al comma 8 stabilisce: «Alle scuole paritarie, senza fini di lucro, che abbiano i requisiti di cui all'articolo 10 del

decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, è riconosciuto il trattamento fiscale previsto dallo stesso decreto legislativo n. 460 del 1997, e successive modificazioni»;

ai sensi del suddetto decreto non si considerano commerciali le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali;

ad esse dunque, si applica il medesimo trattamento fiscale previsto per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale, poiché ne hanno i medesimi requisiti;

l'articolo 1, comma 3 del Decreto Legislativo n. 76 del 2005 recita:

«La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età. Tale diritto si realizza nelle istituzioni del primo e del secondo ciclo del sistema educativo di istruzione e di formazione, costituite dalle istituzioni scolastiche e dalle istituzioni formative accreditate dalle Regioni e dalle Province autonome di Trento e Bolzano, anche attraverso l'apprendistato di cui all'articolo 48 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, ivi comprese le scuole paritarie riconosciute ai sensi della legge 10 marzo 2000, n.62, secondo livelli essenziali di prestazione definiti a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera *m*), della Costituzione»;

le scuole cattoliche paritarie, anno scolastico 2010-2011, sono 9.371 e coinvolgono 740.636 studenti;

impegna il governo:

in sede di attuazione della disposizione di cui all'articolo 7 del decreto legislativo n. 504 del 1992, come modificata in sede di conversione del presente disegno di legge, a tenere in debita considerazione il ruolo educativo svolto dalle scuole paritarie esentandole, analogamente a quelle statali, dal pagamento dell'IMU e più in generale a valutare il ruolo, ai fini della coesione nazionale, della cooperazione, educazione, istruzione e assistenza sanitaria e sociale, svolto, in modo significativo, dal mondo cattolico, ma non solo, al fine, in particolare, attraverso un'interpretazione autentica, di assicurare un distinguo tra l'attività commerciale e l'attività svolta da scuole e enti assistenziali quale concorso al *welfare state*.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 93.

#### 93.1

IZZO, NESSA, NANIA

*Dopo il comma 1, è aggiunto il seguente:*

«1-bis. All'articolo 1, comma 1, della Legge 26 gennaio 1983 n. 18, dopo le parole: "obbligo di rilasciare", sono inserite le seguenti: ", all'atto della richiesta di pagamento del corrispettivo,"».

*Conseguentemente, in fine alla rubrica dell'articolo, aggiungere le seguenti parole: «e disposizioni in materia di scontrino fiscale».*

---

**Art. 94.**

**94.1**

IZZO

*Dopo il comma 1, aggiungere il seguente:*

«1-*bis*. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della direttiva del Consiglio UE 28 novembre 2006, n. 2006/112/CE, relativa al sistema comune d'imposta sul valore aggiunto, in attuazione dell'articolo 157, primo paragrafo, lettera *a*) della medesima direttiva, le merci non comunitarie immesse in libera pratica ai sensi del comma 4, lettera *b*) dell'articolo 50-*bis* del decreto-legge 30 agosto 1993, convertito dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, possono essere vincolate al regime non doganale del deposito Iva, ritenendosi così ivi introdotte, anche attraverso la sola annotazione della relativa operazione nel registro di cui al comma 3 dell'articolo 50-*bis* citato. Con effetto a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge n. 427 del 29 ottobre 1993, l'imposta sul valore aggiunto su tali operazioni non è comunque ulteriormente dovuta qualora la stessa sia stata integralmente assolta, seppure integralmente, attraverso il meccanismo dell'inversione contabile, al momento dell'estrazione dei beni stessi dal deposito Iva, ai termini del comma 6 del citato articolo 50-*bis* e del comma 2 dell'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, applicandosi alle predette irregolarità la sanzione amministrativa di cui al comma 9-*bis*; terzo periodo, dell'articolo 6 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471».

---

**Art. 95.**

**95.1**

LATORRE, ARMATO, FIORONI, GARRAFFA, DE SENA, SANGALLI, TOMASELLI

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

«2-*bis*. Sugli interessi corrisposti dalle società cooperative e loro consorzi ai propri soci persone fisiche residenti nel territorio dello Stato, relativamente ai prestiti erogati alle condizioni stabilite dall'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, la ritenuta si applica in ogni caso a titolo d'imposta. La disposizione del periodo precedente costituisce norma di interpretazione autentica.

2-*ter*. Ai maggiori oneri di cui al comma 2-*bis*, valutati in 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**Art. 95.**

**95.0.3 (testo 2)**

ANTEZZA, MERCATALI, CHIURAZZI, LEGNINI

*Dopo l'articolo 95, inserire il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

1. Limitatamente ai soli soggetti ricompresi nella lettera *a*) del comma 1 dell'articolo 62 della legge n. 289 del 2002, nell'ipotesi in cui il contribuente, prima dell'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'articolo 62 della citata legge n. 289 del 2002, abbia interamente compensato il credito d'imposta maturato sugli investimenti realizzati fino al 31 dicembre 2002, e non abbia avviato ulteriori investimenti ancora da realizzare alla predetta data, lo stesso non era tenuto all'invio della comunicazione dei dati mediante modello CVS. A tal fine sono stanziati 5 milioni di euro per l'anno 2012. Tali risorse sono destinate esclusivamente ai soggetti che presentino apposita domanda al Ministero dell'economia e delle finanze in un arco temporale stabilito con apposito decreto del medesimo ministero, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.

2. Agli oneri di cui al comma 1, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione della dotazione del fondo per gli interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307».

---

**95.0.4**

CAGNIN, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:*

**«Art. 95-bis.**

*(Trasferimento diritto a detrazione per riqualificazione energetica)*

1. All'articolo 4 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dopo il comma 4, aggiungere il seguente: «4-bis. In caso di vendita dell'unità im-

mobiliare sulla quale sono stati realizzati gli interventi di cui al precedente comma 4 la detrazione non utilizzata in tutto o in parte è trasferita per i rimanenti periodi di imposta, salvo diverso accordo delle parti, all'acquirente persona fisica dell'unità immobiliare. In caso di decesso dell'avente diritto, la fruizione del beneficio fiscale si trasmette, per intero, esclusivamente all'erede che conservi la detenzione materiale e diretta del bene».

---

### **95.0.5**

CAGNIN, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 95, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 95-bis.**

*(Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese)*

1. All'articolo 2, comma 100, lettera *a*) della legge 23 dicembre 1996, n. 662, aggiungere, infine, il seguente periodo: «tale somma è finalizzata anche alla garanzia degli accordi di ristrutturazione del debito delle piccole e medie imprese».

---

**Art. 96.**

**96.0.1**

CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 96, aggiungere il seguente:*

**«Art. 96-bis.**

*(Estensione del regime fiscale della cedolare secca sui canoni di locazione a finalità turistica)*

1. Al fine di contrastare l'evasione fiscale sulle locazioni degli immobili a scopo turistico, a decorrere dal periodo di imposta in corso, i canoni di locazione relativi ai contratti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 9 dicembre 1998, n. 431, sono assoggettati ad un'imposta, operata nella forma della cedolare secca, sostitutiva dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e delle relative addizionali, nonché delle imposte di registro e di bollo sul contratto di locazione. Sul canone di locazione stabilito dalle parti la cedolare secca si applica in ragione di un'aliquota del 10 per cento.

2. Soggetti passivi della cedolare di cui al comma 1 sono esclusivamente le persone fisiche titolari del diritto di proprietà dell'immobile locato. Le persone fisiche che esercitano attività di impresa, le società e gli enti non commerciali continuano ad assoggettare i redditi sui canoni da locazione a finalità turistica nei modi ordinari.

3. La cedolare deve essere versata al Comune dove l'immobile è situato. Allo stesso Comune il proprietario è tenuto a comunicare, entro 72 ore dalla consegna dell'immobile, copia del contratto di locazione e a presentare la ricevuta dell'avvenuto pagamento dell'imposta. La consegna del contratto e della ricevuta possono avvenire anche in via telematica.

4. Una quota pari al 21 per cento dell'imposta pagata dai proprietari viene trattenuta dal Comune, che procede a versare all'erario la rimanente quota.

5. il reddito assoggettato a cedolare:

a) è escluso dal reddito complessivo;

b) su di esso e sulla cedolare stessa non possono essere fatti valere oneri deducibili e detrazioni;

c) deve essere compreso nel reddito ai fini del riconoscimento della spettanza o della determinazione di deduzioni, detrazioni o benefici di qualsiasi titolo collegati al possesso di requisiti reddituali (determinazione dell'Isee, determinazione del reddito per essere considerato a carico).

6. Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto-legge, il Ministro dell'economia e delle finanze e l'Agenzia delle Entrate sono autorizzati ad emanare uno o più provvedimenti attuativi delle disposizioni di cui al presente articolo.

7. Ad eventuali oneri, non compensati dal maggior gettito atteso, derivanti dall'applicazione della presente norma, si provvede per un importo di 20 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2012-2014 mediante riduzione lineare degli stanziamenti relativi alle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5 lettera *b*) della legge 31 dicembre 2009, n. 196 dei Programmi del Ministero dell'economia e delle finanze».

---

## ORDINE DEL GIORNO

### **G97.100**

GIARETTA, BARBOLINI, Paolo ROSSI, STRADIOTTO

Il Senato, in sede di esame dell'atto Senato 3110

considerato che la limitazione dell'uso del contante per pagamenti superiori a 1.000 euro costituisce una positiva ed importante norma per contrastare l'evasione fiscale e favorire l'uso di altri mezzi di pagamento che assicurino tracciabilità e sicurezza delle operazioni finanziarie;

rilevato che in particolari settori delle transazioni commerciali tale norma può tuttavia ostacolare la conclusione delle transazioni stesse in sicurezza per il venditore;

che in tale fatti specie rientrano certamente i Mercati Agroalimentari, per le modalità e gli orari in cui operano. l'attività principale si svolge in orari notturni, senza poter accedere a servizi bancari e le contrattazioni possono avvenire con acquirenti sconosciuti, di cui non è possibile accertare la solvibilità a fronte della consegna immediata delle merci;

considerato che esistono altri strumenti di accertamento del valore delle transazioni, con i documenti fiscali accompagnatori del carico,

invita il Governo:

a prevedere con urgenza idonee soluzioni al problema dei pagamenti all'interno dei Mercati Agroalimentari, ad evitare lo spostamento all'estero di una parte di tali attività.

---

## EMENDAMENTI

### Art. 97.

#### 97.0.1

PETERLINI, MOLINARI

*Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:*

#### «Art. 97-bis.

1. Nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome».

---

#### 97.0.2

ZANETTA

*Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:*

#### «Art. 97-bis.

*(Disposizioni in materia di insequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato, da un ente o da un'istituzione culturale stranieri, durante la permanenza in Italia per l'esposizione al pubblico)*

1. Al fine di favorire l'esposizione di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale in Italia, i beni culturali stranieri, cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente, non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o il loro possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano, o di altro soggetto da esso autorizzato con le modalità e le procedure di cui ai commi 2 e 3, lettera c), da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri, a soli fini di esposizione tempora-

nea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi.

2. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione di cui al comma 3, lettera c), i soggetti interessati a promuovere ed organizzare le esposizioni di cui alla presente legge presentano apposita domanda al Ministero per i beni e le attività culturali secondo modalità definite con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

3. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione:

a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1;

b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia;

c) i soggetti autorizzati all'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.

4. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.

5. I procedimenti giudiziari di cui al comma 1, fatto salvo quanto ivi disposto, proseguono secondo le ordinarie procedure. Resta ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione».

---

### 97.0.3

VITA, BUTTI, VIMERCATI, PARDI

*Dopo l'articolo 97, aggiungere i seguenti:*

#### «Art. 97-bis.

1. Gli incentivi di cui all'articolo 52, comma 18, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, sono incrementati di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014.

2. All'onere derivante dal comma precedente, pari a 50 milioni per ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-*quinquies*, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro del-

l'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio».

---

#### **97.0.4**

CALIENDO, CASELLATI

*Dopo l'articolo 97 è inserito il seguente:*

#### **«Art. 97-bis.**

*(Disciplina del contratto di fiducia)*

1. Dopo il capo IX del titolo III del libro IV del codice civile è inserito il seguente:

"Capo IX-bis. Della fiducia.

Art. 1741-bis. - (*Nozione*). – La fiducia è il contratto col quale il fiduciante trasferisce beni o diritti a un fiduciario che, assicurandone la separata gestione, persegue uno scopo determinato anche nell'interesse di uno o più beneficiari determinati o determinabili.

Il fiduciante o il fiduciario non possono in ogni caso essere beneficiari del contratto.

Art. 1741-ter. - (*Forma ed oggetto del contratto*). – Il contratto di fiducia deve indicare:

- 1) i beni o i diritti trasferiti, i quali in ogni caso debbono essere determinati o determinabili;
- 2) la durata del contratto, che non può essere superiore a novant'anni, o alla durata della vita di coloro che sono ivi indicati come beneficiari, salvo che la fiducia sia prevista per perseguire uno scopo di utilità sociale;
- 3) l'identità del fiduciante e del fiduciario;
- 4) l'identità dei beneficiari o i criteri anche discrezionali per la loro individuazione all'interno di una più ampia classe, se il contratto è a favore di beneficiari, nonché i diritti che competono loro;
- 5) lo scopo che il fiduciario deve perseguire, se la fiducia mira alla realizzazione di uno scopo, e il soggetto destinato a chiedere l'adempimento delle obbligazioni assunte dal fiduciario.

Il contratto di fiducia deve essere concluso per atto pubblico a pena di nullità.

Art. 1741-quater. - (*Contratto di fiducia, patrimonio fiduciario e opponibilità della fiducia ai creditori*). – I beni e i diritti trasferiti in fiducia e quelli che il fiduciario acquista successivamente per effetto della gestione costituiscono un patrimonio fiduciario separato dai beni personali

del fiduciario e da quelli acquistati da quest'ultimo in virtù di altri rapporti fiduciari.

I beni e i diritti trasferiti al fiduciario possono costituire oggetto di esecuzione esclusivamente per debiti che trovano causa nella fiducia.

I creditori dei beneficiari possono soddisfarsi sui diritti che competono a questi ultimi in forza del contratto di fiducia, salvo che gli stessi abbiano natura alimentare o siano destinati al mantenimento, alla cura o al sostegno di persona disabile.

Dalle trascrizioni e iscrizioni in pubblici registri riguardanti beni immobili o mobili registrati che sono compresi nel patrimonio fiduciario deve risultare l'esistenza, la natura e la durata del vincolo derivante dalla fiducia.

Qualora il fiduciario sia un operatore professionale il vincolo derivante dalla fiducia sui beni o diritti di natura mobiliare, nonché sulle quote o azioni deve risultare da un registro della fiducia, la cui tenuta è iscritta dagli amministratori nel registro delle imprese.

Art. 1741-*quinquies*. - (*Fiducia costituita a scopo di garanzia*). – Il contratto di fiducia può essere concluso da chi agisce per scopi inerenti alla propria attività professionale o imprenditoriale con un operatore professionale per garantire dei crediti anche futuri, determinati o determinabili, con previsione in quest'ultimo caso dell'importo massimo del credito garantito.

È nullo qualunque patto che abbia per oggetto o per effetto di liberare il fiduciario dall'obbligo di corrispondere al beneficiario o, se diversamente previsto dal titolo, al fiduciante o a un terzo, il saldo netto risultante dalla differenza tra il valore dei beni costituenti la garanzia all'epoca della sua realizzazione e il debito garantito.

Si applicano in quanto compatibili le norme sulla cessione dei beni ai creditori.

Art. 1741-*sexies*. - (*Fiducia costituita a scopo assistenziale*). – La liberalità realizzata attraverso la fiducia destinata al mantenimento, cura o sostegno di una persona disabile non è soggetta a collazione.

Art. 1741-*septies*. - (*Obbligazioni e poteri del fiduciario*). – Il fiduciario amministra i beni trasferiti in fiducia nell'interesse dei beneficiari o per realizzare lo scopo previsto dal contratto e, ove non sia diversamente disposto dal titolo, risponde personalmente nei confronti dei terzi delle obbligazioni contratte, con diritto di rivalsa sul patrimonio fiduciario.

Se vi sono più fiduciari essi decidono congiuntamente e rispondono in solido delle obbligazioni assunte. Il contratto può prevedere una diversa regola sull'amministrazione, salvo il caso in cui il fiduciante sia tra i fiduciari.

I limiti apposti ai poteri del fiduciario non hanno effetto nei confronti dei terzi, salvo che si provi che questi abbiano intenzionalmente agito in pregiudizio della fiducia.

Il fiduciario è tenuto almeno ogni sei mesi al rendiconto nei confronti del beneficiario, di ogni altra persona cui la legge o il contratto attribuisce

il diritto e nei confronti del fiduciario che subentra nell'incarico. La dispensa preventiva dall'obbligo di rendiconto non ha effetto.

Art. 1741-*opties.* - (*Poteri del fiduciante. Conflitto di interessi e vantaggio patrimoniale indebito*). – Il fiduciante vigila sulla gestione del fiduciario, può chiedere il rendiconto della gestione, può nominare in qualunque momento un terzo incaricato in sua vece di vigilare sull'attuazione dello scopo e di salvaguardare i diritti dei beneficiari.

Gli atti del fiduciario compiuti, anche per interposta persona, in conflitto di interessi, sono annullabili, salvi i diritti acquistati dai terzi di buona fede.

Il fiduciario risponde dei danni derivanti dagli atti compiuti in conflitto di interessi, inclusi quelli derivanti dall'utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie, o opportunità di affari apprese in occasione dell'adempimento del contratto.

Art. 1741-*novies.* - (*Onerosità della fiducia. Indennità per le spese effettuate*). – Salvo che il contratto stabilisca diversamente il fiduciario ha diritto al compenso. Il fiduciario ha inoltre diritto al rimborso delle spese sostenute.

Art. 1741-*decies.* - (*Cessazione del fiduciario dall'incarico e sua sostituzione*). – Il fiduciario cessa dall'incarico per le cause previste dal contratto, per revoca o rinuncia, morte, sopravvenuta incapacità, fallimento, e per le altre cause previste dalla legge.

Il fiduciario che cessa dall'incarico è sostituito in conformità a quanto stabilito dal contratto. Ove il contratto nulla disponga, la sostituzione è disposta dal giudice con provvedimento assunto in camera di consiglio. Il fiduciario che sostituisce colui che cessa dall'incarico subentra nella titolarità dei beni compresi nel patrimonio fiduciario.

L'atto o il provvedimento di cui al precedente comma costituisce titolo per l'esecuzione delle relative formalità pubblicitarie.

Art. 1741-*undecies.* - (*Revoca e rinuncia del fiduciario o del soggetto che deve far valere la fiducia*). – Il fiduciario è revocato per inadempimento e, in caso di urgenza, il giudice nomina un fiduciario incaricato dell'amministrazione provvisoria.

Qualora il fiduciario rinunci alla fiducia, la dichiarazione deve essere comunicata per iscritto al fiduciante e a ciascun beneficiario.

I commi precedenti si applicano alla revoca e alla rinuncia del soggetto che deve far valere la fiducia nei confronti del fiduciario.

Art. 1741-*duodecies.* - (*Scioglimento della fiducia*). – Il contratto di fiducia concluso nell'interesse di beneficiari si scioglie per lo spirare del termine pattuito. Si scioglie altresì nel caso in cui siano state effettuate tutte le prestazioni previste dal contratto.

Se i beneficiari sono tutti capaci di agire, la fiducia si scioglie anche prima del suddetto termine, per effetto della loro unanime deliberazione.

Dopo aver provveduto a liquidare i rapporti pendenti, il fiduciario trasferisce i beni residui compresi nel patrimonio fiduciario ai beneficiari.

Qualora al termine della fiducia non vi siano beneficiari, i beni sono trasferiti al fiduciante o ai suoi aventi causa.

La fiducia costituita per realizzare uno scopo si scioglie con la realizzazione dello scopo, per la sopravvenuta impossibilità di realizzarlo o per l'insufficienza dei beni ad esso destinati. In tal caso, liquidati i rapporti pendenti, si applica il comma precedente.

Art. 1741-*terdecies*. - (*Fiducia creata per provvedimento del giudice o per testamento*). - Le norme che regolano il contratto di fiducia si osservano, in quanto compatibili, riguardo ai rapporti di contenuto analogo creati con provvedimento del giudice o mediante espressa disposizione testamentaria. In quest'ultimo caso, all'accettazione del fiduciario si applicano le norme che regolano la nomina degli esecutori testamentari.

La disposizione testamentaria in virtù della quale una persona disabile riceve o ha diritto di ricevere dal fiduciario prestazioni destinate al suo mantenimento, cura o sostegno, non costituisce peso o condizione sulla quota di legittima relativa alla successione del fiduciante.

La disciplina di cui al presente capo si applica anche quando il fiduciante è l'unico fiduciario».

2. Dopo l'articolo 84 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile e disposizioni transitorie è inserito il seguente:

«Art. 84-*bis*. - È persona disabile, ai sensi degli articoli 1741-*bis* e seguenti del codice, quella prevista dall'articolo 3 della legge n. 5 febbraio 1992, n. 104.

Sono operatori professionali, ai sensi degli articoli 1741-*bis* e seguenti del codice, le banche, le assicurazioni, le società di gestione del risparmio e le società fiduciarie».

3. Dopo l'articolo 2645-*ter* del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2645-*quater*. - (*Trascrizione del contratto di fiducia*). - Deve essere trascritto, quando ha ad oggetto beni immobili o diritti reali immobiliari, il contratto di fiducia di cui al capo IX bis del titolo III del libro IV.

La trascrizione va eseguita contro il fiduciante e a favore del fiduciario.

Quando il fiduciante è l'unico fiduciario la trascrizione va eseguita esclusivamente contro di esso.

Si applica l'articolo 2644».

4. Dopo l'articolo 2684 del codice civile è inserito il seguente:

«Art. 2684-*bis* - (*Trascrizione del contratto di fiducia*). - Deve essere trascritto, per gli effetti stabiliti dall'articolo 2644, quando ha ad oggetto i beni di cui all'articolo 2683, il contratto di fiducia di cui al capo IX-*bis* del titolo III del libro IV.

Si applicano gli ultimi due commi dell'articolo 2645-*quater*».

---

**97.0.7**

CAGNIN, MARAVENTANO, GARAVAGLIA, VACCARI

*Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:*

**«Art. 97-bis.**

*(Liberalizzazione della pratica del tiro a segno)*

1. Al sesto comma dell'articolo 8 della legge 18 aprile 1975, n. 110, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero da un campo di tiro o poligono autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

2. All'articolo 1 della legge 28 maggio 1981, n. 286, sono apposte le seguenti modificazioni:

*a)* al primo comma, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773»;

*b)* al secondo comma, dopo le parole: «tiro a segno nazionale» sono inserite le seguenti: «ovvero ad un campo di tiro o poligono privato autorizzato ai sensi dell'articolo 57 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773».

---

**97.0.8**

VALENTINO

*Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:*

**«Art. 97-bis**

*(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98  
convertito dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)*

1. All'articolo 24 decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98 convertito, con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 25, al primo periodo le parole: «ovvero imputato o indagato» sono soppresse; al secondo periodo, le parole «ovvero imputate o indagate» sono soppresse».

---

### **97.0.9**

BUTTI, VITA, VIMERCATI, PARDI

*Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:*

#### **«Art. 97-bis.**

1. L'importo di cui all'articolo 1, commi 9, 13, 13-ter della legge 13 dicembre 2010, n. 220 e successive modificazioni e integrazioni è incrementato di 125 milioni di euro».

*All'onere derivante dal comma 1, pari a 125 milioni di euro, si provvede mediante corrispondente riduzione della autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7-quinquies, comma 1, del decreto-legge 10 febbraio 2009, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 aprile 2009, n. 33, relativa al Fondo per interventi urgenti ed indifferibili, come integrata, da ultimo, dall'articolo 33, comma 1, della legge 12 novembre 2011, n. 183. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.*

---

### **97.0.10**

FOSSON

*Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 97-bis.**

1. Il terzo periodo, comma terzo, dell'articolo 5-quinquies del decreto-legge 30 settembre 2005, n. 203, convertito con modificazioni, dalla legge 2 dicembre 2005, n. 248, è seguito dal seguente: «In caso di omessa, incompleta o infedele comunicazione delle minusvalenze e delle differenze negative di cui al comma 3 del presente articolo, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative per il ritardo, in misura pari al minimo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.

2. Il terzo periodo del comma 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 24 settembre 2002, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 novembre 2002, n. 265, è sostituito dal seguente: «In caso di comunicazione omessa, incompleta o infedele, si applica la sanzione prevista dall'articolo 8, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Sono considerate valide le comunicazioni effettuate entro novanta giorni dalla scadenza del termine, salva restando l'applicazione delle sanzioni amministrative».

strative per il ritardo, in misura pari al minimo previsto dall'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471. Le comunicazioni effettuate con ritardo superiore a novanta giorni si considerano omesse.

3. Alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applica il comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472».

---

### **97.0.11**

CAGNIN, MARAVENTANO, MASSIMO GARAVAGLIA

*Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 97-bis.**

*(Riduzione degli oneri delle comunicazioni a carico dei comuni)*

1. Al fine di semplificare l'attività dei responsabili finanziari degli enti locali e ridurre la duplicazione delle comunicazioni dei dati correlati alla gestione contabile, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto interministeriale del Ministro degli interni, di concerto con il Ministro delle Economia e Finanze e il Ministro per la Semplificazione, sono adottate nuove modalità per le comunicazioni obbligatorie di dati a carico dei comuni nei confronti di altre Amministrazioni pubbliche, finalizzate all'utilizzo di un unico modulo per la trasmissione dei dati, da comunicare a soggetti diversi appartenenti alla P.A., prevedendo altresì, la possibilità di accesso diretto ai dati elaborati dai comuni da parte delle Pubbliche Amministrazioni interessate mediante la costituzione di una banca dati apposita.

2. L'applicazione della presente norma non deve comportare nuovi oneri a carico del bilancio dello Stato.

---

### **97.0.12**

LA COMMISSIONE

*Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:*

#### **«Art. 97-bis.**

*(Trasparenza dei costi sostenuti dagli enti locali per locazioni)*

1. Al fine di assicurare la razionalizzazione e il contenimento delle spese degli enti territoriali, a decorrere dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto gli enti locali sono tenuti a pub-

blicare sui propri siti istituzionali i canoni di locazione o di affitto versati dall'amministrazione per il godimento di beni immobili, le finalità di utilizzo, le dimensioni e l'ubicazione degli stessi come risultanti dal contratto di locazione.».

---

### **97.0.13**

SARRO

*Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 97-bis.**

1. All'articolo 12 punto 1, lettera I, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con la legge 24 giugno 2009, n. 77, l'espressione: "dalla generazione remota e casuale di combinazioni vincenti" è sostituita con l'espressione: "dalla generazione di combinazioni vincenti, che risiede nell'apparecchio o nel sistema centrale"».

---

### **97.0.14**

SARRO

*Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:*

#### **«Art. 97-bis.**

*(Modifiche al decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito,  
dalla legge 15 luglio 2011, n. 111)*

1. All'articolo 24, comma 25, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito con modificazioni con la legge di conversione 15 luglio 2011, n. 111, dopo l'espressione: "risulti condannato, anche con sentenza non definitiva" è soppressa l'espressione: "ovvero imputato o indagato" e la corrispondente successiva espressione: "ovvero imputate o indagate"».

---

**97.0.15**

SARRO

*Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:*

**«Art. 97-bis.**

1. Al fine di favorire l'estensione del mercato ed il potenziamento dell'offerta di gioco legale e di dare la più ampia applicazione alla previsione di liberalizzazione contenuta all'articolo 3, del decreto-legge del 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con la legge 4 agosto 2006, n. 248 ed all'articolo 3 del decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, convertito, con la legge 14 settembre 2011, n. 148, il limite al numero massimo di apparecchi di gioco collegabili alla rete telematica da parte di ciascun concessionario, contenuto all'articolo 4, comma 2, lettera c), della convenzione di concessione di cui all'articolo 14-bis, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, è elevato al 35%».

---

**97.0.300 (già 4.0.2)**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo 97 aggiungere il seguente:*

**«Art. 97-bis.**

1. Ai fini di una diffusione dei mercatini dell'usato e della libera concorrenza per evitare discriminazioni territoriali nella loro creazione si modifica l'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13:

a) al comma 1 sostituendo le parole "può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale" con le parole "prevede la partecipazione di associazioni anche no profit e onlus rappresentative a livello territoriale"

b) al comma 2 inserendo infine "indicando un canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche ragionevole"».

---

**97.0.301 (già 4.0.3)**

SALTAMARTINI

*Dopo l'articolo 97 aggiungere il seguente:*

**«Art. 97-bis.**

1. Ai fini di una diffusione dei mercatini dell'usato e della libera concorrenza per evitare discriminazioni nella loro creazione si modifica l'articolo 7-sexies del decreto-legge 30 dicembre 2008, n. 208 Convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 13:

a) al comma 1 sostituendo le parole "può prevedere la partecipazione di associazioni particolarmente rappresentative a livello territoriale" con le parole "prevede la partecipazione di associazioni anche no profit e onlus rappresentative a livello territoriale"

b) al comma 2 inserendo infine "indicando un canone per l'occupazione di spazi e aree pubbliche per le onlus o associazioni no profit che non può essere maggiore 2 euro per dieci mq e multipli"».

---

**97.0.302**

PETERLINI, PINZGER, FOSSON, MOLINARI, THALER AUSSERHOFER

*Dopo l'articolo 97, inserire il seguente:*

**«Art. 97-bis.**

1. nell'applicazione delle disposizioni del presente decreto, sono fatte salve le specifiche competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome».

---

**97.0.303**

CAGNIN, MARAVENTANO, Massimo GARAVAGLIA, MAZZATORTA, MAURO

*Dopo l'articolo 97, aggiungere il seguente:*

**«Art. 97-bis.**

1. A decorrere dal 1° gennaio 2012, i sindacati e le loro associazioni, sia di lavoratori sia di datori di lavoro, pubblici e privati, comunque costituiti, che percepiscono a qualsiasi titolo contributi da parte degli iscritti, dello Stato o di enti pubblici, e che sono ammessi alla contrattazione col-

lettiva nazionale, sono tenuti alla redazione del bilancio di esercizio ed alla sua pubblicazione entro il 30 giugno di ogni anno su almeno tre quotidiani, di cui uno a diffusione nazionale, il bilancio di esercizio corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa.

2. Il bilancio di esercizio, corredato di una sintesi della relazione sulla gestione e della nota integrativa, sottoscritti dal rappresentante legale o dal tesoriere del sindacato o dell'associazione, della relazione e dei revisori dei conti, da essi sottoscritti, nonché delle copie dei quotidiani ove è avvenuta la pubblicazione, è trasmesso dal rappresentante legale o dal tesoriere entro il mese di giugno di ogni anno al Ministero del lavoro e della previdenza sociale».

---

## PROPOSTA DI COORDINAMENTO

### Coord. 1

LA COMMISSIONE

#### Art. 1.

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: «convertito», inserire le seguenti: «, con modificazioni.».*

*Al comma 3, primo periodo, dopo la parola: «convertito», inserire le seguenti: «, con modificazioni.».*

*Al comma 4, secondo periodo, dopo la parola: «convertito», inserire le seguenti: «, con modificazioni.».*

#### Art. 2.

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «26 giugno», con le seguenti: «27 giugno».*

*Al comma 1, lettera b), dopo le parole: «articolo 2,», inserire le seguenti: «comma 2,».*

*Al comma 2, capo verso 1-ter, sostituire le parole: «26 giugno», con le seguenti: «27 giugno».*

*Al comma 4, capoverso 4, sostituire le parole: «26 giugno», con le seguenti: «27 giugno».*

#### Art. 3.

*Dopo il comma 1, capoverso: «Articolo 2463-bis», sostituire le parole: «Dopo il primo comma dell'articolo 2484», con le seguenti: «2, Dopo il primo comma dell'articolo 2484», e le parole: «Con decreto ministeriale emanato», con le seguenti: «3, Con decreto emanato».*

**Art. 5.**

*Al comma 1, capoverso: »Art. 37-bis», comma 4, secondo periodo, sostituire le parole: «risarcimento del danno», con le seguenti: «risarcimento del danno».*

**Art. 9.**

*Al comma 2, secondo periodo, sostituire la parola: «professionale», con la seguente: «professionali».*

*Al comma 3, nel secondo periodo, dopo le parole: «del conferimento», inserire la seguente: «fino», e, nell'ultimo periodo, sostituire le parole: «inottemperanza di», con le seguenti: «inottemperanza a».*

*Al comma 5, secondo periodo, sostituire le parole: «l'innovazione tecnologica», con le seguenti: «la semplificazione».*

**Art. 10.**

*Al comma 1, dopo la parola: «convertito», inserire le seguenti: «, con modificazioni», e sostituire la parola: «inserire», con le seguenti: «sono inserite».*

**Art. 11.**

*Al comma 10, sostituire le parole: «articolo 8, comma 1», con le seguenti: «articolo 5, comma 1».*

**Art. 12.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 16 dicembre 2011, n. 292», con le seguenti: «pubblicato nel Supplemento ordinaria n. 262 alla Gazzetta Ufficiale n. 292 del 16 dicembre 2011».*

*Al comma 2, sostituire le parole: «6 febbraio 1913», con le seguenti: «16 febbraio 1913».*

*Al comma 7, lettera b), secondo periodo, dopo le parole: «stesso presidente», inserire le seguenti: «l'iniziativa spetta».*

**Art. 13.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «articolo 7 del decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93», con le seguenti: «articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e successive modificazioni».*

**Art. 17.**

*Al comma 4, lettera d), capoverso 6, primo periodo, sostituire le parole: «L'adeguamento», con le seguenti: «L'adeguamento alle disposizioni».*

*Al comma 5, sostituire le parole: «convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte in fondo», con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sono aggiunte, in fine.».*

**Art. 19.**

*Al comma 4, sostituire le parole: «sentiti il Garante», con le seguenti: «sentito il Garante».*

**Art. 20.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «Al primo comma dell'articolo 28 del decreto-legge n. 98 del 6 luglio 2011, n. 98», con le seguenti: «All'articolo 28 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, al comma 1,».*

**Art. 22.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo la parola: «convertito», inserire le seguenti: «, con modificazioni,».*

**Art. 24.**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «fermo restando», con le seguenti: «ferme restando».*

*Al comma 6, alinea, dopo le parole: «Il comma 104», inserire le seguenti: «dell'articolo 1».*

### **Art. 25.**

*Al comma 1, alinea, sostituire le parole: «convertito nella legge», con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge».*

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso: «Art. 3-bis», al comma 2, primo periodo, sostituire le parole: «ai sensi dell'articolo 20, comma 3», con le seguenti: «ai sensi dell'articolo 20, comma 2», e dopo la parola: «convertito», inserire le seguenti: «, con modificazioni,».*

*Al comma 1, alla lettera a), capoverso: «Art. 3-bis», al comma 4, primo periodo, sostituire le parole da: «25 luglio», fino alla fine del periodo con le seguenti: «25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.».*

*Al comma 2, lettera a), capoverso 5-bis, nel primo periodo, sostituire le parole: «degli affari regionali», con le seguenti: «per gli affari regionali, il turismo e lo sport», e, nel secondo periodo, sostituire le parole: «ciascuna anno», con le seguenti: «ciascun anno».*

*Alla lettera b), sostituire l'alinea con il seguente: «All'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono apportate le seguenti modificazioni:», e, nella numerazione dei successivi capoversi, sostituire, rispettivamente, i numeri: «1.», con il seguente: «1)», «2.», con: «2)», «3.», con: «3)», «4.», con: «4)», «5.», con: «5)», «6.», con: «6)», «7.», con: «7)», «8.», con: «8)», «9.», con: «9)».*

*Alla lettera b), capoverso 6, lettera a), secondo periodo, sostituire le parole: «dell'articolo 3-bis».», con le seguenti: «dell'articolo 3-bis».*

*Al comma 5, sostituire le parole: «dagli articoli», con le seguenti: «dall'articolo».*

### **Art. 26.**

*Al comma 1, lettera a), numero 31, sostituire le parole: «comma 9, nel secondo periodo», con le seguenti: «comma 9, terzo periodo,».*

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «articolo 261», inserire le seguenti: «, comma 1,».*

### **Art. 27.**

*Al comma 2, dopo le parole: «novanta giorni», inserire le seguenti: «dalla data di entrata in vigore del presente decreto», e sopprimere le parole da: «, introdotto», fino alla fine del comma.*

*Al comma 3, dopo 10 parola: «convertito», inserire le seguenti: «con modificazioni.».*

#### **Art. 28.**

*Al comma 1, dopo 10 parola: «mutuo», inserire la seguente: «immobiliare.».*

#### **Art. 34.**

*Al comma 3, sostituire le parole: «in solido con questo,», con le seguenti: «in solido con questa, di una sanzione pecuniaria.».*

#### **Art. 35.**

*Al comma 1, lettera b), terzo periodo, sostituire le parole: «disposizioni di cui al periodo precedente», con le seguenti: «disposizioni di cui ai periodi precedenti.».*

*Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «30 dicembre 2011,», inserire le seguenti: «pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 304 del 31 dicembre 2011,», e sostituire le parole: «convertito con», con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla.».*

*Al comma 6, ultimo periodo, dopo la parola: «convertito», inserire le seguenti: «, con modificazioni,.».*

*Al comma 9, terzo periodo, sostituire la parola: «Ministro», con la seguente: «Ministero.».*

#### **Art. 36.**

*Al comma 1, alinea, dopo la parola: «convertito», inserire le seguenti: «, con modificazioni,.».*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, numero 1), dopo la parola: «convertito», inserire le seguenti: «, con modificazioni,.».*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, numero 7), sostituire le parole: «funzioni di cui al successive articolo 39», con le seguenti: «funzioni di cui all'articolo 37 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1.».*

*Al comma 1, lettera a), capoverso 2, numero 8), lettera f), sostituire le parole: «fermo restando», con le seguenti: «ferma restando.».*

*Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: «dopo la virgola», con la seguente: «alinea.».*

**Art. 37.**

*Al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «articolo 37», inserire le seguenti: «del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come modificato dall'articolo 36 del presente decreto».*

*Al comma 2, alinea, dopo la parola: «convertito», inserire le seguenti: «, con modificazioni,».*

*Al comma 2, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: «e la parola: »applicati« e sostituita dalla seguente: »applicate«».*

**Art. 39.**

*Al comma 1, sostituire, nella denominazione delle lettere, rispettivamente: «e) », con: «»d-bis)», «f)», con: «d-ter), «g), con: «d-quater)», «f)», con: «d-quinquies)», e sostituire, in fine, le parole: «cui accedono,», con le seguenti: «cui accedono».*

*Al comma 3, sostituire le parole: «della presente legge», con le seguenti: «del presente decreto».*

**Art. 40.**

*Nella rubrica, sostituire le parole: «della popolazione residente all'estero e l'attribuzione», con le seguenti: «degli italiani residenti all'estero e di attribuzione».*

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «convertito in legge del», con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge».*

*Al comma 2, lettera a), sostituire le parole: «n, 4», con le seguenti: «n. 43,».*

*Al comma 3, alinea, sostituire le parole: «convertito nella», con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla».*

*Al comma 3, capo verso 6, sostituire le parole: «della popolazione italiana residente», con le seguenti: «degli italiani residenti».*

*Al comma 4, sostituire le parole da: «sono apportate», fino a: «semplificazione,», con le seguenti: «, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, sono apportate le necessarie modifiche per armonizzare il decreto del Ministro dell'interno», e sopprimere le parole da: «pubblicato», fino a: «S.O.,».*

*Al comma 5, dopo le parole: «nell'INA, il», inserire le seguenti: «Ministero dell'interno – ».*

**Art. 42.**

*Al comma 1, capo verso 14, secondo periodo, sostituire le parole: «settimo periodo», con le seguenti: «sesto periodo».*

**Art. 43.**

*Al comma 1, secondo periodo, sostituire le parole: «con il Ministro», con le seguenti: «con i Ministri».*

*Al comma 3, sostituire le parole: «dell'Economia», con le seguenti: «dell'economia e delle finanze», e la parola: «lucrativa», con la seguente: «lucrativi».*

**Art. 45.**

*Al comma 1, lettera a), sostituire la parola: «servite», con la seguente: «servita», e la parola: «infrastruttura», con la seguente: «infrastrutture».*

**Art. 48.**

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole: «o ad altri trattamenti», con le seguenti: «o di altri trattamenti», e le parole: «in materia tutela», con le seguenti: «in materia di tutela».*

*Al comma 3, terzo periodo sostituire le parole: «approvativi alla data di entrata in vigore della presente legge», con le seguenti: «approvativo alla data di entrata in vigore della presente disposizione».*

*Al comma 3, quarto periodo, sostituire le parole: «dell'ara», con le seguenti: «dell'area».*

**Art. 52.**

*Al comma 1, lettera c), sostituire le parole da: «inferiore», fino alla fine della lettera con le seguenti: «a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione», è inserita la seguente: «almeno», e, dopo le parole: «superiore a 1.000.000 di euro, alla previa approvazione», è inserita la seguente: «almeno»».*

**Art. 54.**

*Al comma 1, capoverso 1-bis, ultimo periodo, sostituire le parole: «del presente decreto», con le seguenti: «della presente disposizione».*

**Art. 57**

*Al comma 1, lettera a), capoverso 8), dopo le parole: «22 aprile 2008», inserire le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008,».*

*Al comma 1, lettera c), capoverso 127-duodevicies), dopo le parole: «22 aprile 2008», aggiungere le seguenti: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008».*

**Art. 59.**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «non superiore ai 15 anni,», inserire la seguente: «con».*

**Art. 60.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «articoli 146 e 753», con le seguenti: «articoli 146 e 750», e le parole: «articoli 163 e 762», con le seguenti: «articoli 163 e 760».*

**Art. 62.**

*Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: «della presente disposizione:», con le seguenti: «delle disposizioni del presente articolo».*

*Al comma 11 aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 116 del 21 maggio 2003».*

**Art. 63.**

*Al comma 1, sostituire le parole: «decreto interministeriale 22 novembre 2007», con le seguenti: «decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 22 novembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 42 del 19 febbraio 2008».*

**Art. 65.**

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «6 agosto 2010, », inserire le seguenti: «pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010,».*

**Art. 66.**

*Al comma 1, primo periodo, sostituire le parole: «d'intesa con il Ministero», con le seguenti: «di concerto con il Ministro».*

**Art. 67.**

*Al comma 1, capoverso: «Art. 5», inserire la seguente rubrica: «(Convenzioni)».*

*Al comma 2, aggiungere, in fine, le seguenti parole: «, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 22 del 28 gennaio 2004».*

**Art. 71.**

*Al comma 5, dopo le parole: «all'allegato», inserire la seguente: «A».*

**Art. 73.**

*Al comma 2, sostituire le parole: «all'articolo 71, comma 3», con le seguenti: »all'articolo 71, comma 2».*

**Art. 85.**

*Al comma 1, lettera d), sostituire le parole: «dopo le parole "comitato etico"», con le seguenti: «dopo la parola: "comitato"».*

**Art. 87.**

*Al commi 1, capoverso 4-bis), e 2, capoverso 3, sostituire le parole: «6 novembre 2007», con le seguenti: «9 novembre 2007».*

**Art. 91.**

*Al comma 1, capoverso «2-quater», dopo le parole: «dell'articolo 168-bis,», inserire le seguenti: «comma 1,».*

**Art. 95.**

*Al comma 1, lettera a), dopo le parole: «al comma 7,», inserire la seguente: «alinea,».*

*Al comma 1, lettera c), dopo le parole: «numero 3),», inserire le seguenti: «capoverso comma 3-bis dell'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600,».*

*Al comma 1, lettera d), sostituire la parola: «abrogato.», con la seguente: «abrogato.».*

**Art. 96.**

*Al comma 1, lettera c), capoverso 5-quinquies, primo periodo, sostituire le parole: «e quelli can sede», con le seguenti: «e di quelli can sede».*

**Art. 97.**

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 8, sostituire le parole: «decreta 26 settembre», con le seguenti: «decreta del Ministero dell'economia e delle finanze 26 settembre», e le parole da: «le attività di cui agli articoli 8 e 8-bis», fino alla fine del comma con le seguenti: «le attività di cui al presente articolo e all'articolo 8-bis».*

*Al comma 1, lettera a), capoverso «Art. 8», al comma 13, sostituire le parole: «comma 9<sup>a</sup>,», con le seguenti: «comma 9».*

*Al comma 1, lettera b), capoverso «Art. 8-bis», al comma 6, sostituire le parole: «articolo 8 della presente legge», con le seguenti: «articolo 8 del presente decreto».*

*Al comma 2, alinea, sostituire le parole: «come modificato dalla legge di conversione», con le seguenti: «convertito, con modificazioni, dalla legge».*

*Al comma 3, sostituire le parole: «All'attuazione del presente articolo si provvede senza», con le seguenti: «Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare».*









